

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	239
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	258
DIFESA (IV)	»	267
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	273
FINANZE (VI)	»	285
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	312
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	326
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	334
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	351

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	364
AFFARI SOCIALI (XII)	»	377
AGRICOLTURA (XIII)	»	384
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	396
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	408
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	421
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	422
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	423
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	424
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	425
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	427
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO	»	429
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	436

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.

T.U. C. 2352 e abb. (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza
del presidente Tancredi TURCO.*

La seduta comincia alle 10.35.

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.

T.U. C. 2352 e abb.

(Parere alla Commissione I).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatrice*, illustra il contenuto del progetto di legge, evidenziando come, per i profili di competenza del Comitato, le problematiche rilevate attengono in primo luogo ad aspetti concernenti il piano del coordinamento interno al testo, avuto riguardo ad alcune disposizioni che appaiono ripetitive di altre già contenute nell'articolato. Fa presente inoltre che la norma transitoria recata dall'articolo 4, comma 1, potrebbe più propriamente essere riferita alle di-

sposizioni contenute nella proposta di legge all'esame, piuttosto che a quelle contenute nella legge n. 52 del 2015 (c.d. *Italicum*). Segnala poi che andrebbe assicurato il coordinamento con l'ordinamento vigente delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 33, nella parte in cui abroga l'articolo 93-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quale risulta richiamato dall'articolo 92, primo comma, numero 4), dello stesso testo unico, a sua volta novellato dal comma 31 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame, che tuttavia lascia invariato tale richiamo. Infine, con riferimento all'articolo 3, che reca la delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali, fa presente di aver predisposto uno specifico rilievo nel quale si suggerisce alla Commissione di considerare l'opportunità di individuare il soggetto competente alla nomina dei componenti la commissione tecnica che coadiuverà il Governo nell'attività di predisposizione dello schema di decreto legislativo.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'ulteriore testo unificato delle proposte di legge 2352 e abbinate, adottato dalla I Commissione (Affari costituzionali), a seguito del rinvio in Com-

missione deliberato dall'Assemblea l'8 giugno scorso, quale testo base per il seguito dell'esame nella seduta del 26 settembre 2017, e rilevato che:

sul piano dell'omogeneità del contenuto:

il progetto di legge, che si compone di 4 articoli, reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto ridisegna in maniera uniforme il sistema elettorale per la Camera (articolo 1) e per il Senato (articolo 2), delegando il Governo a determinare i collegi uninominali e plurinominali previsti dalla nuova disciplina (articolo 3); l'articolo 4 reca una disposizione transitoria e disciplina l'entrata in vigore della legge;

sul piano della chiarezza e della formulazione del testo:

con riferimento alla norma di delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali di cui all'articolo 3, essa ricalca nella sua formulazione la delega contenuta nell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, con la riduzione a un terzo dei termini previsti nella citata legge, i quali passano da 90 a 30 giorni;

inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 3 dispone che, ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica e da 10 esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza indicare il soggetto competente alla nomina e il relativo atto; il comma 6 si limita a disporre che "Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 5" [*recte*: 3];

l'articolo 4, comma 1, reca una disposizione transitoria volta a prevedere, per le prossime elezioni per la Camera e per il Senato, l'esonero dall'onere di sottoscrizione delle liste per i partiti o gruppi politici costituiti in almeno una delle due Camere in gruppo parlamentare alla data del 1° gennaio 2017. Tale disposizione è

tuttavia formulata quale novella all'articolo 2, comma 36, della legge n. 52 del 2015 (c.d. *Italicum*), recante modifiche al sistema di elezione riferito alla sola Camera dei deputati. Al riguardo si ricorda anche che il comma 35 del citato articolo 2 prevede che le disposizioni del medesimo articolo "si applicano *per le elezioni della Camera dei deputati* a decorrere dal 1° luglio 2016";

sul piano del coordinamento interno ed esterno al testo:

sul piano del coordinamento interno al testo, l'articolo 1, comma 9, lettera *c*), capoverso 2-*bis*, al secondo periodo, ripete quanto già disposto dal medesimo comma 9, lettera *b*), capoverso 1-*bis*; inoltre, nell'ambito del terzo periodo, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere le parole « nei collegi uninominali », visto che la disposizione ivi contenuta, concernente alcuni obblighi dichiarativi del candidato, si applica a tutti i candidati; anche l'articolo 1, comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera *e*), contiene un errore materiale che dovrebbe essere corretto in quanto il settimo e l'ottavo periodo risultano di pressoché identica formulazione;

il comma 33 dell'articolo 1 reca l'abrogazione, tra gli altri, dell'articolo 93-*ter* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che risulta peraltro richiamato dall'articolo 92, primo comma, numero 4), del medesimo testo unico, a sua volta novellato dal comma 31 dell'articolo 1, che lascia però invariato tale richiamo;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbe assicurare il coordinamento con l'ordinamento vigente delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 33, tenuto conto che esso dispone l'abrogazione dell'articolo 93-*ter* del testo unico

delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, il quale risulta richiamato dall'articolo 92, primo comma, numero 4), del medesimo testo unico, a sua volta novellato dal comma 31 dell'articolo 1 della proposta di legge;

si dovrebbe riformulare la norma transitoria contenuta all'articolo 4, comma 1, riferendola alle disposizioni contenute nella proposta di legge all'esame, piuttosto che a quelle contenute nella legge n. 52 del 2015 (c.d. *Italicum*);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, al comma 9, lettera *c*), capoverso *2-bis*, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere il secondo periodo, che ripete quanto già disposto dal medesimo comma 9, lettera *b*), capoverso *1-bis*, nonché, nell'ambito del terzo periodo, di sopprimere le parole: "nei collegi uninominali", considerato che la disposizione ivi contenuta si applica a tutti i candidati;

analogamente, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere l'ottavo periodo dell'articolo 1, comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera *e*), di contenuto sostanzialmente identico a quello del settimo periodo;

all'articolo 3, andrebbe valutata l'opportunità di individuare il soggetto competente alla nomina dei componenti la commissione di cui si avvale il Governo ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo ».

Andrea GIORGIS segnala una problematica che, a suo avviso, appare bisognosa di approfondimenti, avuto riguardo ai profili di ragionevolezza e di conformità ai principi costituzionali che governano la materia elettorale. Si riferisce a quella previsione del testo ove si dispone che, nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, mentre nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono

ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. In tal modo l'attribuzione frazionata del voto così espresso finisce con l'essere decisa da coloro che esercitano il voto nel collegio plurinominale. Nel sottoporre alle valutazioni del presidente e della relatrice la problematica testé evidenziata, chiede di conoscere se la non menzione della stessa nell'ambito della proposta di parere sia dipesa dalla sua mancata rilevazione oppure da considerazioni riguardanti gli ambiti di competenza del Comitato.

Tancredi TURCO, *presidente*, osserva che non può disconoscersi che sussiste più di un motivo di perplessità relativamente alla possibilità che la problematica segnalata dal collega Giorgis possa ritenersi riconducibile agli ambiti valutativi di competenza del Comitato. In ogni caso, si dichiara non pregiudizialmente contrario a considerarla, ove i colleghi e, in particolare la relatrice, siano di diverso avviso.

Marilena FABBRI, *relatrice*, dichiara di essere consapevole dell'esistenza della questione evidenziata dal collega Giorgis, il quale ha sollevato un problema, riferibile ad una scelta discrezionale del legislatore, che però attiene essenzialmente al merito politico e costituzionale e, in quanto tale, di spettanza della I Commissione. Aggiunge poi di non averne fatto cenno nella proposta di parere, perché, nel predisporla, ha ritenuto di doversi attenere rigorosamente ai profili di competenza del Comitato. Conseguentemente, nel caso di specie, le criticità apprezzabili da parte del Comitato risultano unicamente quelle riferibili ad aspetti che concernono il coordinamento con l'ordinamento vigente, la chiarezza e la proprietà redazionale nonché la formulazione delle norme di delega. Per le ragioni anzidette, ribadisce conclusivamente che, pur senza voler affatto misconoscere la problematica, essa non potrà che essere valutata nelle sedi competenti.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 10.50.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	6
Attività conoscitiva nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
Attività conoscitiva nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
Attività conoscitiva nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
Attività conoscitiva nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8
Attività conoscitiva nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8

AUDIZIONI

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica Giorgio TONINI, indi del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Francesco BOC- CIA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio TONINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* del Senato.

Attività conoscitiva nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, avverte che il Governo ha trasmesso un documento contenente elementi integrativi alla Nota di aggiornamento del DEF 2017 che è a disposizione dei componenti delle Commissioni e introduce l'audizione.

Giorgio ALLEVA, *presidente dell'ISTAT*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), Giorgio SANTINI (PD) e Giorgio TONINI, *presidente della 5ª Commissione del Senato della Repubblica* nonché i deputati Giampaolo GALLI (PD) e Carlo DELL'ARINGA (PD), ai quali replica Giorgio ALLEVA, *presidente dell'ISTAT*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'ISTAT per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Luigi Federico SIGNORINI, *vice direttore generale della Banca d'Italia*, svolge

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD) e Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut) nonché i deputati Carlo DELL'ARINGA (PD) e Giampaolo GALLI (PD), ai quali replicano Luigi Federico SIGNORINI, *vice direttore generale della Banca d'Italia*, ed Eugenio GAIOTTI, *Capo dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Banca d'Italia per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Arturo MARTUCCI DI SCARFIZZI, *presidente della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD) e la senatrice Rosetta Enza BLUNDO (M5S) nonché il deputato Carlo DELL'ARINGA (PD), ai quali replica Arturo MARTUCCI DI SCARFIZZI, *presidente della Corte dei conti*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD) nonché i deputati Gianpaolo GALLI (PD) e Carlo DELL'ARINGA (PD), ai quali replica Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia il presidente Pisauro per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3,

del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Nerina DIRINDIN (MDP), Andrea MANDELLI (FI-PdL), Luciano URAS (Misto-Misto CP-S) e Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD) nonché i deputati Rocco PALESE (FI-PdL), Carlo DELL'ARINGA (PD) e Francesco BOCCIA, *presidente della V Commissione della Camera dei deputati*, ai quali replica Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia il Ministro Padoan per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (*Esame e rinvio*)

9

SEDE REFERENTE

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della III Commissione, Fabrizio CICCHITTO. — Intervengono il sottosegretario alla giustizia, Gennaro Migliore, e il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia MORANI (PD) *relatrice per la II Commissione*, intervenendo anche a nome dell'onorevole Quartapelle Procopio, impossibilitata a presenziare alla seduta odierna, ricorda che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen, nel Cantone Berna, il 18 settembre 2014 è

intesa a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive.

Sottolinea che la Convenzione è stata aperta alla firma in occasione della XIII Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d'Europa che si è svolta nella località elvetica nel settembre 2014 ed è stata dedicata ai temi della corruzione nelle manifestazioni sportive e della cooperazione in ambito sportivo su scala europea.

Ricorda che l'atto internazionale è stato messo a punto da un gruppo di redazione intergovernativo istituito dal Comitato di direzione dell'*Enlarged Partial Agreement on Sport* (EPAS), organo che fornisce una piattaforma di cooperazione intergovernativa nell'ambito dello sport tra le autorità pubbliche dei suoi Stati membri.

Segnala che l'espressione « manipolazione di competizioni sportive » fa riferimento non soltanto agli « incontri » – competizioni in cui si confrontano due atleti o due squadre – né alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato

di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.

Evidenza che l'accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito – specie a partire dagli anni Duemila – un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi e incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite.

In questo contesto generale segnala due fenomeni peculiari: in primo luogo il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse offerte, a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, così da favorire la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di forme di manipolazione più difficili da scoprire; in secondo luogo lo sviluppo di un consistente mercato illegale, che offre agli utenti margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali, interessate alla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse, al fine di ricavare profitti grazie ad esse, riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita.

Rileva che alcuni importanti profili del fenomeno corruttivo in ambito sportivo sono già oggetto di convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione – rispettivamente la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Mérida, 2003).

Segnala che tali convenzioni, tuttavia, non considerano, espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio.

Sottolinea che, del pari, come riferimenti normativi per elaborare strumenti di lotta contro le organizzazioni criminali che corrompono gli sportivi e si servono delle scommesse per riciclare denaro « sporco » e per finanziare le loro attività

potrebbero essere utilizzate due convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di corruzione (la Convenzione penale sulla corruzione del 1999, STE n. 173) e di riciclaggio (la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005, STE n. 198).

Ricorda che la manipolazione delle competizioni sportive può, però, essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione penale sulla corruzione, così come le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio.

Sottolinea che, alla luce di tali considerazioni, dunque, l'opzione rappresentata dall'elaborazione di uno strumento *ad hoc* in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale, è parsa la più idonea. Segnala che l'interesse per una convenzione internazionale in materia risiede, in prevalenza, nella promozione di un approccio globale in vista dell'adozione di principi condivisi volti a prevenire, individuare e punire la manipolazione delle competizioni sportive.

Evidenza che per perseguire efficacemente tale obiettivo la Convenzione in esame « associa » – sul piano del contenuto – tutti i potenziali soggetti che operano nella lotta alle manipolazioni *de quibus*, cioè autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse. Sottolinea che, in tal senso, i governi sono sollecitati ad adottare misure idonee, anche di natura legislativa, per indurre, ad esempio, le autorità di controllo sulle scommesse sportive a contrastare le frodi, anche limitando o sospendendo la possibilità di effettuare scommesse, o limitando, in caso di necessità, l'accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori.

Ricorda che le organizzazioni sportive sono, invece, invitate a dotarsi di regole

più stringenti contro la corruzione, nonché a prevedere sanzioni e misure disciplinari per i casi di violazione, oltre a principi di buona *governance*.

Segnala che il testo si compone di 41 articoli, suddivisi in nove capi, rispettivamente dedicati a scopo, principi guida e definizioni (articoli 1-3); prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); scambio di informazioni (articoli 12-14); diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); sanzioni e misure (articoli 22-25); cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); verifica dell'attuazione (articoli 29-31); disposizioni finali (articoli 32-41).

Specifica che, sul piano del contenuto, in tale articolazione spiccano, anche in ragione delle caratteristiche del fenomeno della manipolazione delle competizioni sportive, gli aspetti della repressione e della cooperazione internazionale (articolo 1, paragrafo 2).

Quanto alle numerose definizioni fornite dall'articolo 3, segnala che risultano particolarmente dettagliate quelle relative alle nozioni di « scommessa sportiva » – rispetto alla quale sono differenziate le ipotesi di « scommessa illegale », « scommessa irregolare » e « scommessa sospetta » – e di « partecipante alla competizione » – in cui rientrano le figure di atleti, personale di supporto e *official/officiel*, ovvero proprietari, azionisti, dirigenti e personale delle società sportive nazionali e internazionali, nonché arbitri e componenti delle giurie.

Ricorda che, dopo aver illustrato gli strumenti di prevenzione e coordinamento interno (articolo 4), di valutazione e gestione dei rischi (articolo 5), nonché di educazione e sensibilizzazione (articolo 6), le misure concernenti le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni (articolo 7), le misure riguardanti il finanziamento delle organizzazioni sportive (articolo 8), le misure dedicate all'autorità di controllo sulle scommesse e altre autorità (articolo 9) e le misure riguardanti gli

operatori di scommesse sportive (articolo 10), la Convenzione fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali.

Segnala che, a tale fine, l'articolo 11 indica, a scopo esemplificativo, le seguenti ipotesi: blocco o limitazione diretta o indiretta dell'accesso agli operatori « remoti » di scommesse illegali e chiusura degli operatori stessi; blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; divieto per gli operatori *de quibus* di pubblicizzare le loro attività; sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.

Tra gli interventi che gli Stati parte sono chiamati ad attuare sul piano dello scambio di informazioni (articolo 12) segnala l'identificazione di una piattaforma nazionale operativa nella lotta alla manipolazione delle manifestazioni sportive.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, la piattaforma nazionale dovrà, in particolare, fungere da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità e alle organizzazioni interessate.

Ricorda che l'articolo 14 regola le misure di protezione dei dati personali.

Sottolinea che le previsioni in tema di diritto penale sostanziale contenute negli articoli da 15 a 18 appaiono ispirate all'esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati parte così da poter essere punita in modo adeguato.

In quest'ottica, evidenzia che l'articolo 16, paragrafo 1, impone, in particolare, agli Stati parte l'adozione delle misure necessarie all'incriminazione sul piano interno delle condotte connesse al riciclaggio di denaro, qualora il reato principale, generando un profitto, integri una delle ipotesi previste dagli articoli 15 e 17 della Convenzione o, quantomeno, in caso di estorsione, corruzione o truffa.

Segnala che, al fine di ricondurre i casi di manipolazione delle competizioni sportive nell'ambito della prevenzione del riciclaggio gli Stati parte dovranno altresì adoperarsi perché gli operatori di scommesse sportive applichino la necessaria « diligenza » nei confronti dei consumatori e nell'esercizio della loro attività (articolo 16, paragrafo 3).

Ricorda che, sempre sul piano del diritto interno, si prevede che siano sanzionate penalmente le attività intenzionali di concorso nella commissione dei reati indicati dall'articolo 15 della Convenzione (articolo 17).

Segnala che alla medesima *ratio* va ascritta anche la previsione di una responsabilità per i reati considerati dagli articoli da 15 a 17 della Convenzione a carico delle persone giuridiche, in presenza delle condizioni indicate dall'articolo 18.

Sottolinea che in tal senso si dispone che, negli ordinamenti nazionali, vengano adottate misure legislative o di altra natura idonee a perseguire i reati commessi nell'interesse di una persona giuridica da soggetti che agiscano sia individualmente sia come componenti di un organo dell'ente dotato di poteri di direzione.

Ricorda che l'articolo 19 fissa i criteri in ossequio ai quali gli Stati parte sono tenuti a stabilire la competenza rispetto ai reati richiamati. Ciascuno Stato dovrà, in primo luogo, perseguire i reati commessi sul proprio territorio, ai quali si aggiungono quelli avvenuti a bordo di navi battenti bandiera nazionale e su aerei immatricolati secondo la legge nazionale, nonché quelli commessi da un cittadino o da una persona che abbia la residenza abituale sul territorio dello Stato.

Segnala che, dal momento che i reati riconducibili all'area della manipolazione di competizioni sportive implicano sovente l'utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione, nella Convenzione è considerato anche il profilo della conservazione delle prove « elettroniche » (articolo 20).

Quanto al profilo delle sanzioni applicabili, sottolinea che la Convenzione non si limita a considerare l'adozione di quelle

penali a carico delle persone fisiche (articolo 22), ma affianca a esse la previsione di sanzioni dirette alle persone giuridiche (articolo 23) e di quelle di natura amministrativa (articolo 24).

Per quanto concerne, infine, il settore della cooperazione giudiziaria in ambito penale, ricorda che l'articolo 26 si limita a stabilire che gli Stati parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, oltre che in tema di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, in base ai trattati internazionali, regionali e bilaterali applicabili.

Anche a questo riguardo ritiene evidente l'intenzione di non creare un regime di assistenza differenziato a causa del significativo quadro giuridico-internazionale di cui già da tempo dispone il Consiglio d'Europa (si vedano le Convenzioni europee di estradizione e di assistenza giudiziaria e i rispettivi protocolli addizionali) che può applicarsi efficacemente anche alla cooperazione rispetto ai reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive.

Ricorda che, a tale fine sono inoltre presi in considerazione gli strumenti elaborati in seno all'Unione europea, in particolare la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 istitutiva del mandato d'arresto europeo.

Segnala che il rapporto tra sport e politica internazionale si è fatto in questi anni più complesso e diversificato: per rifarsi ai casi più recenti, basti pensare ai Giochi invernali di Sochi che sono serviti alla *leadership* del Cremlino a mostrare al mondo la rinnovata potenza russa, alimentare uno scoperto orgoglio patriottico funzionale in larga misura alla costruzione del consenso interno.

Ricorda, inoltre, giochi dove la combinazione tra l'entusiasmo generato dal momento sportivo – rituale che ha acquisito nel tempo una valenza quasi religiosa – e l'interesse commerciale ha rivelato una volta ancora la capacità di silenziare polemiche e dissensi. Tutto ciò non perché il momento olimpico rappresenti una so-

sensione della politica, come vorrebbe la tradizione di de Coubertin, ma piuttosto un'affermazione piena della intrinseca, ineluttabile politicità dello sport contemporaneo.

Passando ad illustrare gli aspetti di competenza della II Commissione, ricorda che, in particolare, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. Segnala che, per quanto riguarda l'esecuzione, l'obbligo scatta a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, prevista dall'articolo 32, paragrafo 4, a seguito della ratifica da parte di 5 Stati firmatari, dei quali almeno 3 siano membri del Consiglio d'Europa.

Sottolinea che gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Evidenzia che si tratta di limitati interventi relativi a: l'individuazione dell'autorità nazionale competente, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione (articolo 3); la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione (articolo 4); la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della Convenzione (articolo 5). Segnala che, come spiegato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (articoli 1-14 della Convenzione) e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attra-

verso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989 (articoli da 15 a 28 della Convenzione).

Per i profili che necessitano invece di adeguamento, evidenzia che l'articolo 3 del disegno di legge dà attuazione nel nostro ordinamento all'articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare una autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. Segnala che l'autorità competente viene individuata dal legislatore nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ricorda, infatti, che l'Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, segnala che nel comparto dei giochi, l'Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale. Ricorda infine che l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS, l'autorità di vigilanza nei settori dei giochi e dei tabacchi) nell'Agenzia delle dogane è stata disposta, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012.

Segnala che l'articolo 4 dà attuazione all'articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l'aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, ricorda che il disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Evidenzia che con l'inserimento nella legge n. 401 del 1989 di un nuovo articolo 5-*bis*, il provvedimento prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi

o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona (comma 2).

Ricorda che l'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Convenzione.

In particolare, segnala che il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-*duodecies* nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite (articoli 1 e 4 della legge n. 401 del 1989). Sottolinea che la riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote.

Inoltre, ricorda che il comma 2 dell'articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a un anno. Segnala che la previsione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dovrebbe indurre le società che operano nel settore a dotarsi di modelli organizzativi volti a prevenire la commissione di reati tali da consentire loro l'e-

senza da responsabilità, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo. Ricorda che l'articolo 6 del disegno di legge prevede che si sia attuazione alle disposizioni della legge di ratifica con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Infine, segnala che l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza *vacatio legis*.

I sottosegretari Gennaro MIGLIORE e Benedetto DELLA VEDOVA si riservano di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, anche a nome della presidente Ferranti auspica che, una volta approvato il provvedimento in esame da parte della Camera dei deputati, il Senato possa procedere nell'esame con pari celerità. Esprime lo stesso auspicio anche per altri provvedimenti già esaminati dalle Commissioni riunite II e III della Camera, già licenziati dalla Camera e di cui il Senato non ha ancora iniziato l'esame.

Maria Edera SPADONI (M5S), condividendo le parole del presidente, anche in qualità di componente della Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame che tratta materie di notevole rilievo sul piano della tutela della legalità. Si dichiara quindi particolarmente soddisfatta per la calendarizzazione del provvedimento. A tale proposito, ricordando che trentuno dei quarantasette Stati membri del Consiglio d'Europa hanno siglato la Convenzione e che, affinché la Convenzione entri in vigore, è necessaria la ratifica da parte di almeno 5 Stati firmatari, esprime l'augurio affinché anche altri Stati firmatari, dopo la Norvegia, il Portogallo, l'Ucraina e l'Italia, possano procedere celermente nel percorso di ratifica della Convenzione. Chiede, infine, che sia fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

Giulia SARTI (M5S), nel concordare con le osservazioni testé espresse dalla collega Spadoni, rileva come il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite preveda sanzioni, con particolare riferimento alle misure interdittive, a suo avviso eccessivamente blande. Nel rammentare che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali ha approvato, all'unanimità, nel luglio del 2016, una relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito che reca una parte dedicata alla materia oggetto del provvedimento in esame, chiede che tale relazione sia posta a disposizione dei commissari, ritenendo che la stessa possa fornire validi spunti di riflessione per il prosieguo dei lavori. Si

associa, conclusivamente, a sua volta all'auspicio affinché l'iter di esame sia spedito e siano assunte intese con il Senato per una rapida approvazione definitiva del provvedimento.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, d'intesa con la presidente Ferranti, essendo concluso l'esame preliminare del provvedimento e alla luce del dibattito odierno, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 9 ottobre prossimo, alle ore 16.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
15.15 alle 15.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	17
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	30

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	237

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Emendamenti C. 1013-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclu- sione – Parere</i>)	29
AVVERTENZA	29

SEDE REFERENTE

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci, e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 11.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la

richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.

Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183

Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 12 di venerdì 29 settembre. Comunica che sono state presentate circa 300 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Avverte che è stato ritirato l'emendamento Malisani 1.208.

Avverte che sono da considerarsi inammissibili, in quanto contrastanti con i limiti derivanti dalla deliberazione dell'Assemblea dell'8 giugno 2017 sugli identici emendamenti Fraccaro 1.512 e Biancofiore 1.535, così come da lui precisati nella seduta del 6 settembre scorso e confermati dalla Presidente della Camera in occasione della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo del 13 settembre scorso: gli emendamenti Quaranta 1.48 e Artini 1.73, che dispongono l'abrogazione della legge n. 270 del 2005 e della legge n. 52 del 2015, prevedendo la reviviscenza della disciplina recata dal testo unico n. 361 del 1957 e dal testo unico n. 533 del 1993, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 270 del 2005

È da considerarsi inammissibile per estraneità di materia l'articolo aggiuntivo Centemero 3.04 in materia di parità di genere nei programmi di comunicazione politica, in quanto modifica la legge n. 28 del 2000, non oggetto di interventi da parte del provvedimento in esame.

È da considerarsi altresì inammissibile l'emendamento Menorello 1.137 che devolve alla Corte costituzionale il giudizio definitivo sulle contestazioni in materia di convalida dell'elezione dei membri della Camera dei deputati, in violazione dell'articolo 66 della Costituzione.

La Presidenza si riserva di pronunciare eventuali ulteriori dichiarazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate.

Avverte che sono in distribuzione le versioni corrette dell'emendamento Menorello 1.128, nonché degli emendamenti D'Attorre 1.49 e 1.53 che intervenivano, per un mero errore materiale, sugli articoli 93-*bis* e 93-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che disciplinano l'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, soppressi a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei citati emendamenti 1.512 Fraccaro e 1.535 Biancofiore.

Comunica che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) chiede al presidente le ragioni per le quali è stato dichiarato inammissibile il suo articolo aggiuntivo 3.04, considerato che esso riprende un principio già presente nella legislazione regionale, riguardante la parità di genere nell'ambito della comunicazione politica offerta dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in occasione delle campagne elettorali.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI-I), ad integrazione delle considerazioni svolte dalla deputata Centemero, chiede di rivalutare il giudizio di ammissibilità sull'articolo aggiuntivo Centemero 3.04, osservando che tale proposta emendativa si riallaccia a un principio già presente nella disciplina vigente, volto a dare attuazione all'articolo 51 della Costituzione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in risposta alle deputate Centemero e Locatelli, ribadisce che l'articolo aggiuntivo Centemero 3.04 interviene su una materia estranea rispetto all'ambito di esame del provvedimento in discussione, circoscritto alle modifiche alle disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI) fa presente di aver presentato il suo emendamento 1.137 al fine di porre il tema relativo al giudizio definitivo sulle contestazioni in materia di convalida dell'elezione dei membri della Camera dei deputati, giudizio che egli ritiene opportuno sottrarre all'autodichia del Parlamento. Auspica che tale questione possa essere ripresa in futuro.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ritiene che il provvedimento in esame sia irricevibile e palesemente incostituzionale, dal momento che impedisce agli elettori di scegliere consapevolmente i propri rappresentanti al momento del voto. Fa notare infatti che il testo in esame incide negativamente sulla conoscibilità del voto, facendo sì che la scelta del cittadino segua una direzione casuale e diversa dalla sua volontà, sia che decida di votare il candidato nel collegio uninominale, sia che decida di votare per la lista. Fa presente altresì che il testo in esame spinge gli schieramenti politici a coalizioni forzate, alimentando confusione tra gli elettori, considerato che ciascuna forza politica può indicare un proprio programma e una propria *leadership*. Osserva, quindi, che le proposte emendative del suo gruppo sono volte a introdurre il voto disgiunto e a prevedere lo scorporo dei voti riferiti al candidato uninominale dalla quota proporzionale, proprio al fine di restituire dignità al voto dei cittadini. Rileva, inoltre, che taluni emendamenti sono tesi a prevedere che la coalizione sia rappresentata da un unico programma e da un unico candidato *premier*. Svolgendo infine talune considerazioni sulla soglia di sbarramento prevista dal testo in esame, osserva che la previsione del 3 per cento, nonché quella relativa alla confluenza dei voti delle liste che raggiungono l'1 per cento nel complesso dei voti delle coalizioni, agevoleranno la costituzione di aggregati di liste unite solo da convenienze elettorali, oltre che la formazione di «liste civetta», probabilmente diversificate nei vari territori, rappresentate da candidati ai quali ver-

ranno promessi posti sicuri nei collegi uninominali.

Osserva che è stato pertanto congegnato un meccanismo, che oltre a penalizzare il Movimento 5 Stelle, appare volto a defraudare il cittadino, che non conoscerà gli effetti del proprio voto. Fa, infine, presente che il suo gruppo darà battaglia per impedire l'approvazione di una simile legge.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), intervenendo sul complesso degli emendamenti, esprime preliminarmente apprezzamento per il tentativo di costruire una legge elettorale, ma ritiene che il testo base abbia ampi margini di miglioramento. Infatti condivide alcune argomentazioni espresse dal gruppo del Movimento 5 Stelle, come ad esempio quella relativa alla suddivisione del voto del candidato del collegio uninominale tra le varie liste, ipotesi alla quale va trovato assolutamente rimedio. Ritiene un aspetto ancora più grave del testo la quasi sicura ingovernabilità alla quale si andrà incontro, in quanto nessuna coalizione raggiungerà la maggioranza assoluta. Con alcuni emendamenti il suo gruppo propone l'introduzione di un premio di maggioranza alla coalizione al raggiungimento del 40 per cento o del 37 per cento del totale dei seggi. Questo per ridare ai cittadini la facoltà di scegliere chi li governa. Mentre, sugli aspetti sopra indicati, pensa sia possibile trovare ascolto da parte di altre forze politiche, non altrettanto è per l'introduzione del voto di preferenza. Il suo gruppo ha quindi predisposto emendamenti che danno la facoltà alla singola lista di chiedere in tutto o in parte la scelta dei candidati mediante il sistema delle preferenze. Su un altro versante, valuta illogico il rapporto di genere del 40 e del 60 per cento per i collegi uninominali, in quanto in questo modo non si sceglierebbero i candidati più idonei.

Stefano QUARANTA (MDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ritiene il testo in esame l'ennesima invenzione senza senso, ambigua, incoerente se

non addirittura ingannevole. Basti pensare alla possibilità di presentare cosiddette «liste civette» e la non veridicità della soglia di sbarramento per il Senato. Per non parlare della ripartizione di voti e di coalizioni posticce, senza un unico programma. Sul piano della governabilità, il testo non dà alcuna assicurazione, sacrificando così la rappresentatività senza giustificazione. Sottolinea come il testo pare fatto per arrivare a coalizioni di Governo nuove e incoerenti rispetto a quelle offerte all'elettorato. Ancora più grave è, a suo avviso, il mettere insieme due sistemi diversi, il maggioritario e il proporzionale, con un solo voto. Gli emendamenti del suo gruppo hanno, quindi, cercato di risolvere tale illogicità. In sostanza, reputa che a pochi mesi dalla scadenza elettorale sarebbe stato più opportuno rendere omogenei i sistemi vigenti di Camera e Senato. Nel ribadire la forte opposizione del suo gruppo al testo in esame, si chiede se ci sia un reale vantaggio per la forza politica che lo ha proposto.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, precisa l'atteggiamento favorevole di Forza Italia a una proposta di legge elettorale che non è la migliore in assoluto, ma è l'unica possibile a pochi mesi dalla scadenza elettorale. Ricorda, infatti, che per il suo gruppo il sistema migliore, in una situazione tripolare come quella italiana, è quello proporzionale, eventualmente con un premio di coalizione. Il sistema maggioritario, allo stato attuale, non garantisce infatti la governabilità e risulta distorsivo della volontà popolare. In questa ottica il suo gruppo aveva dato la sua adesione al modello tedesco, bloccato dall'Assemblea. Al proposito ricorda che il presidente del suo gruppo aveva dichiarato il voto contrario sugli identici emendamenti Fraccaro e Biancofiore, pur condivisi da molti esponenti del gruppo medesimo. Nell'aderire al testo in esame, presentato da un'altra forza politica, ha prevalso l'interesse a conseguire il risultato di avere una legge elettorale. Ritiene positivo, rispetto alla prima versione del cosiddetto «*Rosatell-*

lum» l'aumento della quota proporzionale. Sottolinea che il suo gruppo ha presentato emendamenti in merito alla questione dell'1 per cento, ritenendo illogico prevedere un doppio sbarramento. Un altro emendamento è stato predisposto per risolvere la questione dell'assenza dell'indicazione del capo della coalizione, prevedendo che questi sia il capo della forza politica che ha preso più voti all'interno della coalizione medesima. Solleva, infine, una questione in merito all'emendamento presentato dal gruppo del MoVimento 5 Stelle, al fine, in sostanza, di non permettere a Forza Italia di indicare il suo presidente come capo della forza politica. Ritiene singolare che sia stato dichiarato ammissibile e ricorda al MoVimento 5 Stelle che nelle elezioni del 2013 ha indicato come capo della forza politica un soggetto con problemi giudiziari.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI-I), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ritiene positivo lo sforzo del testo di contribuire alla costruzione della democrazia paritaria, con le quote del 40 e del 60 per cento. Ritiene, però, che tale soluzione possa essere ulteriormente migliorata, prevedendo la quota non a livello nazionale, ma a livello circoscrizionale, per evitare che le candidate di genere femminile siano proposte nei territori dove la loro lista è più debole. Non condivide quanto espresso dal deputato La Russa, perché ritiene che la situazione vada forzata, anche nella consapevolezza di non avere il candidato più idoneo nei collegi, ma è più importante, a suo avviso, l'obiettivo della democrazia paritaria.

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI) ritira gli emendamenti 1.145 e 1.144 di cui è cofirmatario. Intervenendo sul complesso degli emendamenti, sottolinea che le proposte da lui presentate vanno in due direzioni. La prima riguarda l'accesso alla partecipazione alle elezioni, al fine di eliminare la differenza tra un accesso facile per alcuni e uno quasi proibitivo per altri, come le forze che si presentano con nuove offerte politiche. Sono state predi-

sposte diverse soluzioni in proposito, sia sul piano di ampliamento della delega per l'autenticazione delle firme, sia su quello della raccolta delle sottoscrizioni con strumenti più adatti ai tempi attuali. Il secondo aspetto è quello già indicato dal deputato La Russa, vale a dire l'illogicità di un sistema che non prevede legami tra parlamentare e cittadino, cosa che rappresenta la causa strutturale della disaffezione dei cittadini alla politica. Gli emendamenti da lui presentati introducono una novità, mutuata dal sistema svedese, al fine di mediare tra le liste bloccate e la scelta con le preferenze. Il sistema prevede infatti una lista bloccata, ma con la possibilità che il candidato che ottiene più consensi possa passare in testa alla lista medesima.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI), intervenendo sul complesso degli emendamenti, espone la posizione della componente politica di Alternativa libera, sottolineando la profonda contrarietà sul testo in discussione. Evidenzia infatti come questo non consenta agli elettori di poter scegliere in piena autonomia da chi vogliono essere rappresentati e riproduca gli stessi difetti già presenti in precedenti leggi elettorali.

Raccomanda l'approvazione delle proposte emendative presentate dalla componente di Alternativa libera, e si dichiara a favore di tutti gli emendamenti che introducono le preferenze e il voto disgiunto, oppure che siano volti ad abolire le pluricandidature o a facilitare il meccanismo relativo alla raccolta delle firme.

Nel sottolineare, quindi, come questa legge elettorale potrebbe portare persino ad un Parlamento composto dal cento per cento di nominati, prospetta la possibilità che durante l'esame in Assemblea l'iter del provvedimento si interrompa. Infatti, osserva innanzitutto come la maggioranza che ha appoggiato il testo base sia inferiore a quella del cosiddetto « *Tedeschellum* » e, in secondo luogo, che le votazioni segrete potrebbero indurre molti parlamentari di tale maggioranza a votare contro.

Conclude evidenziando come sarebbe stato molto più sensato cercare di armonizzare le leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anziché proporre un testo che si presenta così contraddittorio.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, evidenzia come la situazione nella quale la Commissione si trova a discutere della legge elettorale sia molto particolare, mancando poco più di cinque mesi alla scadenza della legislatura e non essendo ancora stati risolti i principali nodi che riguardano le modalità con cui verranno scelti i nuovi membri del Parlamento.

Osserva, quindi, che nonostante nel corso della legislatura siano state fatte numerose forzature che non hanno condotto a nulla di positivo, come ad esempio quella sulla riforma costituzionale e l'apposizione della fiducia sul testo del cosiddetto *Italicum*, oggi si continua nella stessa direzione sostenendo un testo che non nasce da una larga condivisione delle forze parlamentari, ma appare piuttosto concepito per contrastare singoli gruppi come quelli del MoVimento 5 Stelle e di MDP. Esprime quindi un giudizio critico riguardo alle disposizioni del provvedimento che prevedono che il voto espresso dall'elettore per i collegi uninominali possa venire frammentato fra i partiti della coalizione anche se l'elettore non ha espressamente votato alcun partito. Inoltre, osserva come l'invenzione del meccanismo della cifra elettorale di coalizione serva a fare in modo che i partiti della coalizione al di sopra della soglia del 3 per cento possano appropriarsi del voto delle liste che non raggiungano la medesima soglia e ciò in palese contrasto con gli obiettivi di un sistema che prevede il 64 per cento dei membri eletti con il proporzionale e l'assenza dei premi di maggioranza. Sottolinea come tale disposizione incentivi la frammentazione politica ed abbia come unico scopo quello di aprire un deprecabile mercato di scambio dei voti. Altro aspetto che ritiene non condivisibile riguarda il fatto che i partiti di una coali-

zione possano presentarsi con programmi diversi da quelli degli altri partiti appartenenti alla stessa coalizione. Evidenzia, ancora, che il Parlamento che uscirà da questa legge elettorale sarà un Parlamento in gran parte di nominati, sia perché la maggioranza degli eletti verrà scelto dai partiti attraverso i collegi plurinominali, sia a causa del meccanismo delle pluricandidature. Non comprende, infine, quale sia la *ratio* della norma che introduce l'esenzione dalla raccolta delle firme per i gruppi politici costituitisi prima del 31 dicembre 2016. Infatti, ritiene che la raccolta delle firme debba essere necessaria per tutti oppure per nessuno.

Si domanda quindi per quale motivo non si sia cercato di riprendere la discussione della legge elettorale partendo dal testo rinviato dall'Assemblea e perché si sia esclusa ogni ipotesi di armonizzare le leggi elettorali della Camera e del Senato.

Invita quindi i gruppi che sostengono il provvedimento a cercare di giungere ad un testo che possa dare al Paese una legge elettorale democratica e costituzionale, assicurando la disponibilità del proprio gruppo a sostenere questo percorso, e a spazzare via invece ogni idea che la legge elettorale possa essere fatta per contrastare alcuni partiti.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Fabbri 1.98, Parisi 1.38, Gasparini 1.99, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1.97. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Famiglietti 1.103 e Fabbri 1.104. A fronte della necessità di svolgere una riflessione più approfondita, propone l'accantonamento degli emendamenti La Russa 1.185, Sisto 1.171 e 1.170, Galgano 1.127, Marcon 1.9 e 1.12, Fratoianni 1.13 e 1.7, D'Attorre 1.55, Menorello 1.156, 1.135 e 1.134, Galgano 1.128, Quaranta 1.57, D'Attorre 1.56, Toninelli 1.90, Mazziotti di Celso 1.194, Parisi 1.34, D'Attorre 1.46, Quaranta 1.47, Sisto 1.173, Cecconi 1.93, Toninelli 1.78,

Roberta Agostini 1.61, Cristian Iannuzzi 1.213, Menorello 1.138, Mazziotti di Celso 1.196, Baldassarre 1.72, Galgano 1.129, Mucci 1.159, D'Attorre 1.63, Mucci 1.158, degli identici emendamenti Quaranta 1.64 e Distaso 1.21, degli emendamenti Marcon 1.1, Costantino 1.15, Civati 1.2, Menorello 1.155, 1.150, 1.151, 1.152 e 1.153, Mazziotti Di Celso 1.195, Menorello 1.154, Fratoianni 1.5, Gigli 1.202 e 1.201, Mucci 1.160, Cristian Iannuzzi 1.214, Turco 1.77, Mazziotti di Celso 1.197, Mucci 1.161, Galgano 1.122, Menorello 1.139, Mazziotti di Celso 1.198 e 1.200, Quintarelli 1.199, Costantino 1.6, Catalano 1.162, La Russa 1.187, D'Attorre 1.58, Segoni 1.75, Bechis 1.76, Menorello 1.157, Artini 1.74, degli identici emendamenti Parisi 1.32 e La Russa 1.191, nonché degli identici emendamenti Centemero 1.178 e Roberta Agostini 1.60, degli emendamenti Galgano 1.133, La Russa 1.189 e 1.190, Pastorelli 1.51, Fabbri 1.109, Locatelli 1.50, Roberta Agostini 1.59, Mucci 1.165, Galgano 1.131, Distaso 1.22, La Russa 1.192, degli identici emendamenti Fabbri 1.110 e Locatelli 1.52, dell'emendamento Mucci 1.166, degli identici emendamenti Centemero 1.179 e Mucci 1.163, degli emendamenti Roberta Agostini 1.62, Mucci 1.164, 1.169 e 1.167, Galgano 1.132, Mucci 1.168, Lupi 1.43, La Russa 1.182, Dieni 1.89, La Russa 1.183, degli identici emendamenti Parisi 1.25, La Russa 1.184 e Lupi 1.42, degli emendamenti D'Attorre 1.65, Lupi 1.41 e 1.40, Galgano 1.124, Parisi 1.29, La Russa 1.193, Sisto 1.172, Galgano 1.121, 1.118, 1.119, 1.116 e 1.117, Coppola 1.20, Lattuca 1.45, D'Attore 1.66, Marcon 1.14, Parisi 1.36, Gasparini 1.100, Fabbri 1.101, degli identici emendamenti Sisto 1.175 e Gasparini 1.108, dell'emendamento Marcon 1.17, degli identici emendamenti Sisto 1.174 e Parisi 1.33, degli emendamenti Dieni 1.81, Galgano 1.146, Dadone 1.80, Menorello 1.130, D'Ambrosio 1.79, Civati 1.19 e 1.16, Gasparini 1.102, Cozzolino 1.82, Galgano 1.147 e Gasparini 1.105. Invita al ritiro di tutte le altre proposte emendative, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI si rimette alla Commissione.

La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento del relatore.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira il suo emendamento 1.26.

Andrea CECCONI (M5S) chiede al presidente se sia stato fissato un termine per i gruppi al fine di presentare subemendamenti all'emendamento 1.97 del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che non è stato assegnato un termine specifico, perché l'emendamento del relatore è stato presentato nei termini prescritti per la presentazione delle proposte emendative.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede al relatore se possa specificare quali sono le questioni più rilevanti oggetto degli emendamenti accantonati e degli emendamenti sui quali il parere è favorevole.

Enzo LATTUCA (PD) si chiede per quali ragioni il relatore non abbia proposto l'accantonamento anche dell'emendamento Lauricella 1.44, che incide sulla materia delle pluricandidature, in relazione alla quale ha proposto l'accantonamento di diversi emendamenti.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rivedendo il parere precedentemente espresso, accede all'invito di proporre l'accantonamento dell'emendamento Lauricella 1.44, pur precisando che tale proposta emendativa appare disomogenea rispetto alle altre che intervengono sulla materia delle pluricandidature. Per analoghi motivi, propone quindi anche l'accantonamento dell'emendamento Cecconi 1.88. Rispondendo al deputato D'Attorre, fa notare che ha espresso un invito al ritiro sulle proposte emendative che riguardano diverse materie. Cita, in particolare le proposte emendative che riguardano l'introduzione del voto di preferenza, che mirano a prevedere un nuovo sistema elettorale, che

stabiliscono un premio di maggioranza, che prevedono nuove categorie di ineleggibilità, che modificano il rapporto tra la legge elettorale e l'assetto dei partiti, che prevedono un regime speciale per determinate regioni, che intervengono sul modello della scheda elettorale, che intervengono sulla modalità dello spoglio, che incidono sul regime della regione Trentino Alto Adige o sulla regolamentazione della tutela delle minoranze linguistiche in altre regioni. Fa altresì presente che ha proposto l'accantonamento di proposte emendative che incidono sulle pluricandidature, sul voto disgiunto, sull'indicazione del candidato capo della forza politica, sulle sottoscrizioni, sulla parità di genere, sulla ripartizione dei voti dei candidati uninominali rispetto alla quota proporzionale e sulle soglie di sbarramento e sul numero dei collegi plurinominali. Fa altresì presente di aver proposto l'accantonamento di una proposta emendativa volta ad incidere sulla disciplina vigente dei partiti nonché di una proposta emendativa che introduce un sistema antifrode in ordine alla tecnica realizzativa delle schede. Osserva infine che gli emendamenti sui quali ha espresso parere favorevole sono proposte di modifica di carattere tecnico.

La Commissione accantona gli emendamenti Lauricella 1.44 e Cecconi 1.88.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) valuta positivamente l'accantonamento di questioni rilevanti, tra cui alcune indicate dal suo gruppo. Ritiene al contempo che si tratta di macro temi che presentano nodi, il cui scioglimento è determinante per il prosieguo dell'esame. Non comprende, quindi, come si possa proseguire prima che tali nodi siano sciolti. Osserva, inoltre, che all'interno di questa griglia di temi ci sono alcune sue proposte emendative che non sono state accantonate.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa osservare che le proposte a cui fa riferimento il deputato D'Attorre riguardano questioni come le preferenze, sulle quali non muterà il parere del relatore e che,

quindi, possono senz'altro essere poste in votazione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.10, riprende alle 13.55.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), pur comprendendo quanto affermato dal relatore prima della pausa, chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.49 e 1.53, di cui è primo firmatario, che riguardano l'introduzione del voto disgiunto, tema accantonato dal relatore.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere contrario sulla proposta di accantonamento del deputato D'Attorre in quanto gli emendamenti in questione introducono il voto disgiunto all'interno di modelli elettorali del tutto diversi da quello in discussione. L'accantonamento da lui richiamato riguarda infatti l'introduzione del voto disgiunto all'interno del sistema proposto dal testo base.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) illustra l'emendamento 1.54, di cui è primo firmatario, volto a introdurre la doppia preferenza di genere al posto delle liste bloccate e a superare i collegi plurinominali con 28 circoscrizioni per la Camera e 20 per il Senato. Rispetto a questo aspetto, rileva che con il sistema delle preferenze la presenza di un numero elevato di collegi plurinominali con liste brevi bloccate, fatte per aggirare i rilievi espressi dalla Corte costituzionale nelle sue sentenze, rischia di provocare il cosiddetto « effetto flipper » per cui non si ha la garanzia che un candidato votato in un collegio risulti eletto. In merito poi a considerazioni generali sul sistema prescelto, osserva che questo peggiora la percentuale degli eletti scelti direttamente dalle segreterie dei partiti rispetto ai sistemi vigenti, derivati dalle sentenze della Corte costituzionale. Infatti, al momento avremmo il 60 per cento dei capolista bloccati eletti e il 40 per cento scelti mediante l'espressione della prefe-

renza. Con il sistema in discussione, arriveremo a una percentuale di eletti con liste bloccate superiore al 65 per cento del totale. È un problema di emergenza democratica che pone dubbi di costituzionalità. Ricorda infatti che la stessa Corte costituzionale ha stigmatizzato la mancanza di scelta da parte degli elettori.

Si chiede infine se sia opportuno proporre un meccanismo così problematico sul piano della legittimità costituzionale a pochi mesi dalla scadenza della legislatura. Chiede quindi al relatore di trovare una soluzione ai problemi da lui esposti.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) concorda sul contenuto dell'emendamento D'Attorre 1.54.

Andrea CECCONI (M5S), in relazione all'emendamento D'Attorre 1.54, si sofferma non sul tema delle preferenze, ma su quello del cosiddetto « effetto flipper » già denotato nella prima versione del cosiddetto *Italicum* e corretto in parte da un emendamento della senatrice Finocchiaro. Infatti la Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2017, ha dichiarato la legittimità di questo aspetto della legge in quanto lo scostamento era minimo. Cosa che rischia di non verificarsi con il sistema proposto con piccoli collegi. Ritiene quindi che il relatore debba trovare una soluzione al problema, al fine di evitare un nuovo ricorso alla Corte costituzionale.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) illustra le ragioni per cui alcuni deputati del suo gruppo hanno sottoscritto l'emendamento D'Attorre 1.54, evidenziando l'importanza di evitare che ai cittadini sia tolta la possibilità di scegliere i propri rappresentanti.

Manifesta, quindi, la propria contrarietà alla proposta di legge in discussione che, sul punto, presenta un *vulnus* che giudica intollerabile.

Pur non essendo un sostenitore delle preferenze, sottolinea come il meccanismo previsto dall'emendamento impedisca di eleggere un Parlamento di nominati e, pertanto, preannuncia il suo voto a favore.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) osserva come l'emendamento in discussione affronti uno dei temi centrali del dibattito sulla legge elettorale. Peraltro, poiché la maggior parte delle forze politiche ha presentato pochi e qualificati emendamenti proprio per favorire il confronto, domanda al relatore se intenda contribuire ad una discussione proficua e approfondita.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, replicando alle considerazioni del collega D'Attorre, rileva che la Commissione si è più volte confrontata sul tema delle preferenze in occasione dei vari testi che si sono discussi in materia elettorale.

Contesta, quindi, le affermazioni di quanti individuano nella mancanza del meccanismo delle preferenze un *vulnus* costituzionale, citando le sentenze della Corte costituzionale che hanno chiaramente evidenziato come questo non costituisca l'unico sistema in grado di garantire l'espressione democratica del voto.

Osserva, invece, come la sua posizione personale e quella del proprio partito siano sempre state contrarie al sistema delle preferenze ritenuto foriero di rischi per la democrazia.

Infine, ricorda che nelle funzioni di relatore ha più volte tentato di realizzare una convergenza su altri modelli di leggi elettorali incontrando la resistenza degli altri gruppi parlamentari, compreso quello del collega D'Attorre. Cita ad esempio, il tentativo fallito di adottare come testo base il cosiddetto « *Mattarellum* » oppure le difficoltà incontrate durante l'esame in Assemblea del testo licenziato a giugno dalla Commissione. Conferma quindi il proprio parere contrario all'emendamento D'Attorre 1.54.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) fa presente che il proprio gruppo non si è mai dichiarato contrario all'adozione del cosiddetto « *Mattarellum* » come testo base, bensì è il Partito Democratico che non lo ha mai formalmente riproposto a causa della indisponibilità dei due principali gruppi di opposizione. Ribadisce, quindi,

l'esigenza di lavorare in direzione di un'armonizzazione dei sistemi elettorali dei due rami del Parlamento e conferma la disponibilità del proprio gruppo a ragionare sul sistema tedesco purché si prenda in considerazione il meccanismo del voto disgiunto, in modo da non permettere che oltre i due terzi dei parlamentari possano avere la certezza di essere eletti ancor prima dei risultati delle elezioni.

Marco MELONI (PD), intervenendo a titolo personale, dissente dalle valutazioni del relatore sul meccanismo delle preferenze, ritenendo che questo possa consentire di superare la distanza tra i rappresentanti e i rappresentati, ovvero uno dei principali difetti emersi nelle più recenti leggi elettorali nel nostro Paese. Ritiene che il voto di preferenza non sia un male assoluto, perché altrimenti esisterebbe un *deficit* di democrazia nelle elezioni dei sindaci, degli enti locali e del Parlamento europeo. Critica, quindi, questo aspetto del testo in discussione che vede peggiorare la capacità dei cittadini di poter incidere sulla scelta dei propri rappresentanti. Dichiaro, quindi, che non parteciperà alle votazioni in Commissione sugli emendamenti riferiti al tema delle preferenze, preannunciando un voto a favore in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento D'Attorre 1.54.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.49, che ripropone un sistema definibile « simil tedesco », con una soglia di sbarramento fissata al 4 per cento. Precisa che in tal modo si intende realizzare indirettamente un effetto maggioritario in modo da non favorire la frammentazione politica. Torna, quindi, a chiedere al relatore e al gruppo di maggioranza relativa, per quali ragioni non sia stata ripresa la discussione del testo votato dalla Commissione prima dell'estate, cercando di allargare l'accordo, considerato che – a suo avviso – sul rinvio del testo deliberato a giugno dall'Assemblea ha inciso moltissimo il timore in

autunno che si potessero indire le elezioni anticipate.

La Commissione respinge l'emendamento D'Attorre 1.49.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.53, facendo notare che esso, basandosi su un modello realmente tedesco, mira a valorizzare il principio della rappresentanza, in armonia con la Costituzione e nel rispetto di una democrazia parlamentare fondata sulla capacità dei partiti di farsi portatori di interessi in Parlamento e di costruire maggioranze in quel contesto. Rileva che tale sistema elettorale, oltre ad apparire in linea con gli orientamenti espressi dall'elettorato nell'ultimo referendum costituzionale, consentirebbe di recuperare fasce dell'elettorato che, altrimenti, in vigenza di sistemi maggioritari, preferirebbero astenersi. Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 1.53, ritenendo che il provvedimento in esame, allo stato, rappresenta un evidente passo indietro rispetto al testo precedentemente esaminato dall'Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento D'Attorre 1.53.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) chiede alla presidenza delucidazioni circa le modalità di prosecuzione dell'esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che le modalità di prosecuzione dell'*iter* saranno definite nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per domani mercoledì 4 ottobre 2017.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 15.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa presente che l'articolo 10-bis della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n.163 del 2016 prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza contenga: l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea; le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR; l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici; l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.

La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2017-2020 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile. Con riferimento ai documenti all'esame, alla Nota di aggiornamento risultano allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali (Doc. LVII, n. 5-*bis* – Allegato I) ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10-*bis* della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009; il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 5, della legge di contabilità n. 196 del 2009 medesima (Doc. LVII, n. 5-*bis* – Allegato II); il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, ai sensi dell'articolo 10-*bis*.1, comma 1, della predetta legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 5-*bis* – Allegato III); la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, predisposta ai sensi del comma 3 del citato articolo 10-*bis*.1 (Doc. LVII, n. 5-*bis* – Allegato IV). È altresì presentata in concomitanza con la Nota di aggiornamento del DEF la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, (Doc. LVII, n. 5-*bis* – Annesso) che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale (MTO 2), già autorizzato con le risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di Economia e Finanza 2017. In tal senso si esprime l'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge di contabilità, in cui si dispone che qualora nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF si verificassero gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 medesimo, la Relazione in questione può essere presentata alle Camere come annesso alla Nota. In riferimento a tale va rammentato che, come anche riportato nelle premesse delle Raccomandazioni per l'Italia sul programma di stabilità 2017 approvate dal Consiglio UE lo scorso 11 luglio (2017/C 261/11), l'Italia è attualmente sottoposta al braccio

preventivo del patto di stabilità e crescita, ed è soggetta alla regola del debito. Nella Relazione il Governo rileva come, rispetto al Piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Termine previsto dal DEF 2017 dello scorso mese di aprile, la necessità di tener conto, nel perseguimento della sostenibilità delle finanze pubbliche, anche della necessità di assicurare il sostegno alla ripresa economica porti a ritenere opportuno un aggiornamento del suddetto Piano, sulla base di quanto consentito dall'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012. Tale norma dispone che il Piano di rientro possa essere aggiornato, oltre che al verificarsi di eventi eccezionali ulteriori rispetto a quelli che hanno determinato l'adozione del Piano medesimo, anche qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Il Governo prevede pertanto di ridurre l'aggiustamento strutturale del bilancio del 2018 di 0,3 punti percentuali, in luogo degli attuali 0,8 punti, fermo restando – come precisato nel Piano di rientro contenuto nella Relazione – il sostanziale conseguimento del già previsto pareggio strutturale di bilancio nel 2020, con un saldo che si posizionerebbe a -0,2 punti percentuali di Pil. Tale nuovo percorso si riflette ovviamente nei nuovi obiettivi nominali dell'indebitamento, che è rivisto dall'1,2 all'1,6 per cento nel 2018, dallo 0,2 allo 0,9 per cento per il 2019 e dallo 0,0 allo 0,2 per cento nel 2020. Com'è noto, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, su tale Relazione dovranno esprimersi le Camere con apposite deliberazioni da approvare a maggioranza assoluta dei propri componenti. Per quanto concerne infine gli eventuali disegni di legge collegati, la Nota conferma quelli già indicati nei precedenti documenti programmatici. Segnala che al momento risultano in corso di esame i seguenti provvedimenti collegati: delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (A.S. 2284); delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*).

Quanto agli aspetti di competenza della I Commissione, in risposta alla raccoman-

dazione del Consiglio europeo, la Nota di aggiornamento illustra lo stato di attuazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), il cui completamento rappresenta una delle azioni strategiche previste dal Programma nazionale di riforma 2017 (paragrafo III.4) allegato al DEF. Dopo la presentazione del PNR 2017 (aprile), l'attuazione è proseguita con l'approvazione di ulteriori provvedimenti di riforma di cui il Governo dà conto nella Nota.

In particolare, nel periodo che va da aprile ad oggi sono stati approvati in via definitiva ed entrati in vigore otto ulteriori decreti legislativi in attuazione della legge n. 124 del 2015. Di questi, cinque riguardano ambiti settoriali diversificati, oggetto di distinte deleghe ancora non attuate, mentre tre sono provvedimenti correttivi di riforme già approvate.

In materia di organizzazione del comparto sicurezza sono intervenuti: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera del personale delle Forze di Polizia (decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95); il riordino dell'ordinamento del personale, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97).

Per quanto riguarda la riforma del lavoro pubblico è stata approvata: la riforma delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74); la riforma del Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75).

In tema di semplificazione amministrativa è stato definitivamente approvato il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98, sulla razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, che prevede che la carta di circolazione costituisca il documento unico di circolazione dei veicoli e che sia pertanto soppresso il certificato di proprietà.

Il Governo ha, inoltre, adottato tre decreti legislativi correttivi volti principalmente a dare seguito ai rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha censurato parzialmente la legge delega di riforma. In particolare, in seguito alla pronuncia della Corte il Governo ha scelto la strada dei decreti correttivi, che sono stati approvati in via definitiva in materia di licenziamento disciplinare (decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118) di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100) e di dirigenza sanitaria (decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126).

Infine, l'Esecutivo ricorda che a settembre 2017 sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri gli schemi di tre ulteriori decreti legislativi, che prevedono disposizioni integrative e correttive di riforme già adottate in materia di: codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 452); Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Atto n. 455); razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 451). Gli schemi sono attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari per il parere.

Il processo di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 124/2015 risulta pertanto concluso, fatta eccezione per la possibilità di adottare ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, entro 12 mesi dalla entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione della riforma.

Rispetto al quadro definito dalla legge n. 124 del 2015, le deleghe non esercitate dal Governo sono quelle relative alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato (Presidenza del Consiglio; ministeri, agenzie ed enti pubblici nonché prefetture-UTG), nonché quella sulla definizione di norme comuni sul personale e sul finanziamento delle autorità indipendenti (articolo 8, legge n. 124 del 2015).

Inoltre, non è giunto a compimento il procedimento di attuazione della riforma in materia di dirigenza pubblica e di servizi pubblici locali.

Ricorda in proposito che entrambe le deleghe sono state esercitate dal Governo con la presentazione di due schemi di decreto alle competenti commissioni parlamentari che hanno espresso il prescritto parere. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 entrambi i provvedimenti non sono stati pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Emendamenti C. 1013-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Emendamenti C. 4096, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

Emendamenti C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

ALLEGATO 1

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

3. Ogni partito o movimento politico che intenda presentare candidature e liste

di candidati ai sensi dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è tenuto a svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati ai collegi uninominali.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1. 48. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, nonché i commi secondo e terzo dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono abrogati.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori

nella circoscrizione Estero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano le disposizioni, rispettivamente, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1. 73. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

(Inammissibile)

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, dopo le parole: Trentino Alto Adige/Südtirol aggiungere le seguenti: Friuli Venezia Giulia.

Conseguentemente al medesimo comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, dopo le parole: in sei aggiungere le seguenti: , in sei.

1. 208. Malisani.

Al comma 1, capoverso ART. 1, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ART. 1, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;

2) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono soppressi.

3) al comma 4, capoverso 2, sostituire le parole: , corredato dei nomi dei

candidati nel collegio plurinominale con i seguenti periodi: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

4) sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono soppresse le parole: « nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali » e le parole: « nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali ».

5) sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « nelle circoscrizioni ».

6) al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: La presentazione delle liste fino a: di tale collegio plurinominale con le seguenti: La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

7) al comma 9, lettera b), capoverso 1-bis), terzo periodo, sostituire le parole: in

un collegio plurinominale con le seguenti: in una circoscrizione;

8) *al comma 9, lettera b), capoverso 2-bis), primo periodo, sostituire le parole: del collegio plurinominale con le seguenti: della circoscrizione;*

9) *al comma 9, lettera d) capoverso 3:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: in ogni collegio plurinominale con le seguenti: in ogni circoscrizione e sopprimere le parole: , presentati secondo un ordine numerico;*

b) *al secondo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella circoscrizione e sopprimere le parole: ; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro;*

c) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;*

10) *al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;*

11) *al comma 10, capoverso ART. 19:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: nei collegi plurinominali o con le seguenti: nelle circoscrizioni o nei collegi;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: collegi plurinominali con le seguenti: circoscrizioni;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: in collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;*

12) *sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. All'articolo 20, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « nelle circoscrizioni e i nomi dei candidati nei collegi uninominali ».

13) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

12. All'articolo 21, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi plurinominali presentate » sono sostituite dalle seguenti: « nelle circoscrizioni presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali ».

14) *al comma 15, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione con le seguenti: nella circoscrizione;*

15) *sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. All'articolo 30, comma 1, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « del collegio plurinominale » sono sostituite dalle seguenti: « delle circoscrizioni e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali ».

16) *al comma 17, capoverso ART. 31, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.*

17) *al comma 17, capoverso ART. 31, commi 3 e 4, sopprimere le parole: nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale;*

18) *al comma 18, lettera a), sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.*

19) *al comma 20, capoverso ART. 59-bis, comma 1, sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale;*

20) *al comma 20, capoverso ART. 59-bis, comma 1, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul

contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.

21) *al comma 21, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, dopo le parole: « o dei candidati cui è attribuita la preferenza » sono inserite le seguenti: « e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale »;

2) al quarto periodo, dopo le parole: « di preferenza » sono inserite le seguenti: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: « di preferenza » sono inserite le seguenti: « e di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

22) *al comma 24, capoverso ART. 77, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: collegio plurinominale con la seguente: circoscrizione;*

23) *al comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:*

« e) determina la cifra elettorale individuale di circoscrizione di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista »;

24) *sostituire il comma 26 con il seguente:*

26. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.

25) *al comma 27, capoverso ART. 84, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:*

1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *e-bis*).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

26) *al comma 28, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: collegi pluri-*

nominali con la seguente: circoscrizioni, sostituire le parole: nel collegio con le seguenti: nella circoscrizione e sostituire le parole: collegio plurinominale con la seguente: circoscrizione.

27) al comma 28, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: collegi plurinominali con la seguente: circoscrizioni.

28) al comma 29, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) al comma 1, dopo le parole: « anche sopravvenuta, » sono aggiunte le seguenti: « in una circoscrizione » e le parole: « del medesimo collegio plurinominale » sono sostituite dalle seguenti: « della medesima circoscrizione »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, sostituire i capoversi 2-bis e 2-ter con il seguente:

2-bis. L'assegnazione degli altri seggi alle liste ed alle coalizioni di liste nelle circoscrizioni regionali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

2) al comma 2, sopprimere le parole: e in collegi plurinominali;

3) al comma 3, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;

4) al comma 3, lettera c), capoverso 4:

a) al primo periodo, sostituire le parole: in ogni collegio plurinominale con le seguenti: in ogni regione e sopprimere le parole: , presentati secondo un ordine numerico;

b) al secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella regione e sopprimere le parole: ; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro;

c) sopprimere il terzo periodo;

d) al quarto periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle regioni;

5) al comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle regioni;

6) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione con le seguenti: nella regione;

7) al comma 6, capoverso ART. 14, comma 1, sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

8) al comma 7, capoverso ART. 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: collegio plurinominale con la seguente: regione;

9) al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

« e) determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato nella regione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della regione;

e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali regionali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. »;

10) al comma 8, capoverso ART. 17, comma 1, sopprimere la lettera c);

11) al comma 9, capoverso ART. 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti, nei limiti dei

seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della regione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *e-bis*).»;

12) *al comma 9, capoverso ART. 17-bis, comma 2, sostituire le parole:* in un collegio plurinominale *con le seguenti:* in una regione;

c) all'articolo 3:

1) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole:* e dei collegi plurinomiali;

2) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

3) *al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:* e di ciascun collegio plurinominale *e le parole:* e dei collegi plurinomiali;

4) *al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:* e nella formazione dei collegi plurinomiali *e le parole:* e i collegi plurinomiali;

5) *al comma 2, alinea, sopprimere le parole:* e dei collegi plurinomiali;

6) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

7) *al comma 2, lettera c), sopprimere le parole:* e di ciascun collegio plurinominale *e le parole:* e dei collegi plurinomiali;

8) *al comma 2, lettera d), sopprimere le parole:* e nella formazione dei collegi plurinomiali *e le parole:* e i collegi plurinomiali;

9) *al comma 6, sopprimere le parole:* e dei collegi plurinomiali;

d) all'allegato 3, tabella A-bis, e all'allegato 4, tabella A, modificare i modelli per la parte interna della scheda sostituendo la lista recante il nome e cognome dei candidati con due righe orizzontali.

e) all'allegato 3, tabella A-ter, e all'allegato 4, tabella B, modificare i modelli per

la parte esterna della scheda sopprimendo il riferimento al collegio plurinominale.

1. 54. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 1, capoverso ART. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.

4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

a) sostituire i commi da 2 a 32 con i seguenti:

1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è abrogato.

2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore vota per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e per il candidato nel collegio uninominale. »

4. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.

5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « liste di candidati nei collegi plurinomiali » sono sostituite dalle seguenti: « candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali » e le parole: « nei singoli collegi

plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali ».

6. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali ».

7. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arroton-

damento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*) »;

e) al comma 3-*bis*, le parole: « dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 3 e 3.1 ».

8. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità.

2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.

3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.

4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità ».

9. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi plurinominali » sono soppresse.

10. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate » sono sostituite dalle seguenti: « della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali ».

11. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3):

1) le parole: « verifica se le liste » sono sostituite dalle seguenti: « verifica se le liste circoscrizionali »;

2) le parole: « e al quarto » sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:

« 5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale »;

e) al numero 6-bis):

1) all'alea:

1.1) dopo le parole: « comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista » sono inserite le seguenti: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale »;

1.2) le parole: « all'articolo 19 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19 »;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3 »;

f) al numero 6-ter), alinea, le parole: « nei collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « nella circoscrizione ».

11-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione ».

12. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) al numero 5), le parole: « nei collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « nella circoscrizione ».

13. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « le liste dei candidati del collegio plurinominale » sono sostituite dalle seguenti: « i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione ».

14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.

2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24 ».

14-*bis*. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: « plurinominale » è sostituita dalla seguente: « uninominale ».

14-*ter*. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: « plurinominale » è sostituita dalla seguente: « uninominale ».

15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo ».

16. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche ».

17. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un solo segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per il solo candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, si intende che abbia votato per il candidato nel collegio uninominale e per la lista stessa.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati di un'altra lista, il voto è nullo ».

18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole da: « a cui è stato attribuito il voto » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto »;

2) al quarto periodo, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

b) al comma 3-*bis*, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-*bis*. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione,

nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo ».

18-bis. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « scritture o segni » sono inserite le seguenti: « chiaramente riconoscibili, » e le parole: « far riconoscere » sono sostituite dalle seguenti: « far identificare ».

19. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato « candidato primo del collegio »;

b) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi nelle singole sezioni elettorali del collegio;

c) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;

f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione ».

21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data

dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;

c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera *b)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera *b)*. A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il

quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *c)*. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera *c)*. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia pos-

sibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

22. L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h*).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, indi-

vidua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.

3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

24. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale ».

25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze » sono sostituite dalle seguenti: « della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1 »;

b) al comma 2, le parole: « commi 2, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 3 ».

26. All'articolo 92, primo comma, numero 1-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale » sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

27. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera c), le parole da: « nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-*quater*, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo » fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: « numero 3) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) ».

28. All'articolo 93-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « numero 3) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) »;

b) al comma 3, le parole: « comma 1, numero 3) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettere a), b) e c) » e le parole da: « e, per ciascuna lista cui sono collegati, » fino alla fine del comma sono soppresse;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 6, i periodi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti: « L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, con le modalità previste dall'articolo 83, comma 1, lettera c), secondo periodo e seguenti. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono attribuiti alla lista che segue nella graduatoria dei resti »;

e) il comma 7 è abrogato.

b) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 112 collegi uninominali.

2-*bis*. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-*bis* e 17.

2-*ter*. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

3. La regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , suddivise in collegi uninominali ».

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti »;

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei can-

didati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle

schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico ».

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo ».

2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« ART. 16. — 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato « candidato primo del collegio »;

b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi delle sezioni del collegio;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;

f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi

uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

ART. 16-*bis*. — 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;

c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera *b)* ».

7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 17.- 1. L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, lettera *b)*, e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c)*. Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c)*, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quo-

ziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *h)* ».

8. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera *a)* è soppresso;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) nella regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta »;

c) il penultimo e l'ultimo periodo della lettera b) sono sostituiti dai seguenti: « L'elezione nei collegi uninominali e l'elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6, 7 e 8 del medesimo articolo del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. In tali disposizioni la parola « lista » è riferita ai gruppi di candidati presentati per l'elezione nei collegi uninominali della regione. La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso la cancelleria della corte di appello di Trento »;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere a) e b), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale »;

e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* per ciascun

gruppo di candidati sono computati dall'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi ».

11. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati ».

12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-*ter* ».

13. All'articolo 21-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2 ».

14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.

c) sostituire l'articolo 3, con il seguente:

« ART. 3. — (*Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore*). — 1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, com-

prendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 112 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera *a-bis*);

c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze

del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. ».

ALLEGATO 1
(Articolo 1, commi 1 e 31)
« TABELLA A
(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

	CIRCOSCRIZIONE		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

ALLEGATO 2
(Articolo 1, commi 1 e 31)

TABELLA A.1

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL:

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6;

Circoscrizione MOLISE:

MOLISE CAMERA 1 – Molise 1;
MOLISE CAMERA 2 – Molise 2.

ALLEGATO 3
(Articolo 1, commi 14 e 31)« Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Parte I Parte II Parte III Parte IV

Nome Cognome	1	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome 4 Nome Cognome	Nome Cognome	5	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome 4 Nome Cognome 5 Nome Cognome 6 Nome Cognome
Nome Cognome	2	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome	Nome Cognome	6	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome
Nome Cognome	3	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome	Nome Cognome	7	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome
Nome Cognome	4	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome	Nome Cognome	8	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome

NOTA ALLA TABELLA A-BIS

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.


Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il

numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella A-ter.
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



».

ALLEGATO 4
(Articolo 2, commi 1 e 14)
« Tabella 1
(Articolo 1, comma 2)

COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica


PIEMONTE SENATO 1	Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2	Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3	Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4	Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5	Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6	Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7	Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8	Piemonte n. 6 e n. 9;
PIEMONTE SENATO 9	Piemonte n. 7 e n. 8;
LOMBARDIA SENATO 1	Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2	Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3	Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4	Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5	Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6	Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7	Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8	Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9	Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10	Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11	Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12	Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14	Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15	Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA SENATO 16	Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17	Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18	Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1	Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2	Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3	Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4	Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5	Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6	Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7	Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8	Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9	Veneto n. 6 e n. 4;

FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1	Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2	Friuli-Venezia Giulia n. 3, n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1	Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2	Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3	Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA ROMAGNA SENATO 1	Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA ROMAGNA SENATO 2	Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA ROMAGNA SENATO 3	Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA ROMAGNA SENATO 4	Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA ROMAGNA SENATO 5	Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA ROMAGNA SENATO 6	Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA ROMAGNA SENATO 7	Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1	Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2	Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3	Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4	Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5	Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6	Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7	Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1	Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2	Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1	Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2	Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3	Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1	Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2	Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3	Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4	Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5	Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6	Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7	Lazio n. 12 e n. 13,
LAZIO SENATO 8	Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9	Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10	Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11	Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1	Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2	Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1	Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1	Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANIA SENATO 2	Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3	Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4	Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5	Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6	Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7	Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8	Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9	Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10	Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11	Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1	Puglia n. 1 e n. 2;

PUGLIA SENATO 2	Puglia n. 3 e n. 5;
PUGLIA SENATO 3	Puglia n. 4 e n. 15;
PUGLIA SENATO 4	Puglia n. 6 e n. 13;
PUGLIA SENATO 5	Puglia n. 7 e n. 12;
PUGLIA SENATO 6	Puglia n. 8 e n. 9;
PUGLIA SENATO 7	Puglia n. 10 e n. 11;
PUGLIA SENATO 8	Puglia n. 14 e n. 16;
BASILICATA SENATO 1	Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2	Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1	Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2	Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3	Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4	Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1	Sicilia n. 1 e n. 2;
SICILIA SENATO 2	Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3	Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4	Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5	Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6	Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7	Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8	Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9	Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10	Sicilia n. 18 e n. 19;
SARDEGNA SENATO 1	Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2	Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3	Sardegna n. 4 e n. 5;

ALLEGATO 5
(Articolo 2, commi 4 e 14)
« Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



NOTA ALLA TABELLA A

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.


Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono

collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



».

1. 49. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Al comma 1, capoverso ART. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.

4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico ».

Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 32 con i seguenti:

1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è abrogato.

2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore vota per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e per il candidato nel collegio uninominale. ».

4. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.

5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « liste di candidati nei collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali » e le parole: « nei singoli collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali ».

6. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione » sono sostituite

dalle seguenti: « circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali ».

7. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di

inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima.

L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis) »;

e) al comma 3-bis, le parole: « dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 3 e 3.1 ».

8. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità.

2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.

3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.

4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità ».

9. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi plurinominali » sono soppresse.

10. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate » sono sostituite dalle seguenti: « della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali ».

11. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3):

1) le parole: « verifica se le liste » sono sostituite dalle seguenti: « verifica se le liste circoscrizionali »;

2) le parole: « e al quarto » sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:

« 5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale »;

e) al numero 6-bis):

1) all'alinea:

« 1.1) dopo le parole: « comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista » sono inserite le seguenti: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale »;

« 1.2) le parole: « all'articolo 19 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19 »;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui

all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3 »;

f) al numero 6-*ter*), alinea, le parole: « nei collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « nella circoscrizione ».

11-*bis*. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione ».

12. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) al numero 5), le parole: « nei collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « nella circoscrizione ».

13. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « le liste dei candidati del collegio plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione ».

14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.

2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24 ».

14-*bis*. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: « plurinominali » è sostituita dalla seguente: « uninominali ».

14-*ter*. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: « plurinominali » è sostituita dalla seguente: « uninominali ».

15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo ».

16. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche ».

17. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un solo segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per il solo candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, si intende che abbia votato per il candidato nel collegio uninominale e per la lista stessa.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati di un'altra lista, il voto è nullo ».

18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole da: « a cui è stato attribuito il voto » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto »;

2) al quarto periodo, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

b) al comma 3-*bis*, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-*bis*. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di

scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo ».

18-*bis*. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « scritture o segni » sono inserite le seguenti: « chiaramente riconoscibili, » e le parole: « far riconoscere » sono sostituite dalle seguenti: « far identificare ».

19. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato « candidato primo del collegio »;

b) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi nelle singole sezioni elettorali del collegio;

c) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;

f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione ».

21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;

c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna

lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui

non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

22. L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Ricevuta da parte dell'ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista

abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.

3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

24. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale ».

25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze » sono sostituite dalle seguenti: « della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1 »;

b) al comma 2, le parole: « commi 2, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 3 ».

26. All'articolo 92, primo comma, numero 1-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale » sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

27. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera c), le parole da: « nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-*quater*, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo » fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: « numero 3) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) ».

28. All'articolo 93-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « numero 3) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) »;

b) al comma 3, le parole: « comma 1, numero 3) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettere a), b) e c) » e le parole da: « e, per ciascuna lista cui sono collegati, » fino alla fine del comma sono soppresse;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 6, i periodi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti: « L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, con le modalità previste dall'articolo 83, comma 1, lettera c), secondo periodo e seguenti. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi

candidati, i seggi eccedenti sono attribuiti alla lista che segue nella graduatoria dei resti »;

e) il comma 7 è abrogato.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 112 collegi uninominali.

2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.

2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , suddivise in collegi uninominali ».

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti »;

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei can-

didati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle

schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico ».

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo ».

2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« ART. 16. — 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio

di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato « candidato primo del collegio »;

b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi delle sezioni del collegio;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;

f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

ART. 16-bis. — 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b) ».

7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Di-

vide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *h*) ».

8. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera *a*) è soppresso;

b) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

« *a-bis*) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti e i gruppi politici

organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta »;

c) il penultimo e l'ultimo periodo della lettera *b*) sono sostituiti dai seguenti: « L'elezione nei collegi uninominali e l'elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6, 7 e 8 del medesimo articolo del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. In tali disposizioni la parola « lista » è riferita ai gruppi di candidati presentati per l'elezione nei collegi uninominali della regione. La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso la cancelleria della corte di appello di Trento »;

d) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un

riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*. Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale »;

e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il

medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi ».

11. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati ».

12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-*ter* ».

13. All'articolo 21-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2 ».

14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3, con il seguente:

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore).

3. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze lin-

guistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

4. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 112 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per

l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera *a-bis*);

c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol/, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

5. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente del-

l'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

7. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

8. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

ALLEGATO 1
(Articolo 1, commi 1 e 31)

« Tabella A
(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante « Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica »

	CIRCOSCRIZIONE		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

ALLEGATO 2
(Articolo 1, commi 1 e 31)

TABELLA A.1

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6;

Circoscrizione MOLISE

MOLISE CAMERA 1 – Molise 1;
MOLISE CAMERA 2 – Molise 2;

ALLEGATO 3
(Articolo 1, commi 14 e 31)

« Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Parte I Parte II Parte III Parte IV

Nome Cognome	1	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome 4 Nome Cognome	Nome Cognome	5	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome 4 Nome Cognome 5 Nome Cognome 6 Nome Cognome
Nome Cognome	2	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome	Nome Cognome	6	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome
Nome Cognome	3	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome	Nome Cognome	7	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome
Nome Cognome	4	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome	Nome Cognome	8	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome

NOTA ALLA TABELLA A-BIS

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.


Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono

collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



ALLEGATO 4
(Articolo 2, commi 1 e 14)

« Tabella 1
(Articolo 1, comma 2)

COLLEGI UNINOMINALI
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica

PIEMONTE SENATO 1	Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2	Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3	Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4	Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5	Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6	Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7	Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8	Piemonte n. 6 e n. 9;
PIEMONTE SENATO 9	Piemonte n. 7 e n. 8;
LOMBARDIA SENATO 1	Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2	Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3	Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4	Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5	Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6	Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7	Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8	Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9	Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10	Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11	Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12	Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14	Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15	Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA SENATO 16	Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17	Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18	Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1	Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2	Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3	Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4	Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5	Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6	Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7	Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8	Veneto n. 7 e n. 5;

VENETO SENATO 9	Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1	Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2	Friuli-Venezia Giulia n. 3, n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1	Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2	Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3	Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA ROMAGNA SENATO 1	Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA ROMAGNA SENATO 2	Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA ROMAGNA SENATO 3	Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA ROMAGNA SENATO 4	Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA ROMAGNA SENATO 5	Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA ROMAGNA SENATO 6	Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA ROMAGNA SENATO 7	Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1	Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2	Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3	Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4	Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5	Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6	Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7	Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1	Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2	Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1	Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2	Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3	Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1	Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2	Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3	Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4	Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5	Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6	Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7	Lazio n. 12 e n. 13,
LAZIO SENATO 8	Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9	Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10	Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11	Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1	Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2	Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1	Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1	Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANIA SENATO 2	Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3	Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4	Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5	Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6	Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7	Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8	Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9	Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10	Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11	Campania n. 21 e n. 22;

PUGLIA SENATO 1	Puglia n. 1 e n. 2;
PUGLIA SENATO 2	Puglia n. 3 e n. 5;
PUGLIA SENATO 3	Puglia n. 4 e n. 15;
PUGLIA SENATO 4	Puglia n. 6 e n. 13;
PUGLIA SENATO 5	Puglia n. 7 e n. 12;
PUGLIA SENATO 6	Puglia n. 8 e n. 9;
PUGLIA SENATO 7	Puglia n. 10 e n. 11;
PUGLIA SENATO 8	Puglia n. 14 e n. 16;
BASILICATA SENATO 1	Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2	Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1	Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2	Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3	Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4	Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1	Sicilia n. 1 e n. 2;
SICILIA SENATO 2	Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3	Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4	Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5	Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6	Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7	Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8	Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9	Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10	Sicilia n. 18 e n. 19;
SARDEGNA SENATO 1	Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2	Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3	Sardegna n. 4 e n. 5;

ALLEGATO 5
(Articolo 2, commi 4 e 14)

« Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il modello della scheda di votazione è organizzato in una griglia di 4 colonne e 4 righe. Ogni cella della griglia rappresenta un riquadro per un candidato. In ogni riquadro, a sinistra, è presente il campo 'Nome Cognome'. Al centro, un cerchio contiene un numero progressivo (1, 2, 3, 4 nella prima colonna; 5, 6, 7, 8 nella seconda colonna). A destra del cerchio, sono elencati i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale, preceduti da un numero progressivo (1, 2, 3, 4 o 5, 6, 7, 8).

NOTA ALLA TABELLA A

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.


Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono

collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



1. 53. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.

4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 1 sostituire i commi da 3 a 34 con i seguenti:

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.

4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nel collegio uninominale ».

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.

6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « liste di candidati nei collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali » e le parole: « nei singoli collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali ».

7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione » sono sostituite

dalle seguenti: « circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali ».

8. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere infe-

riore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*) »;

e) al comma 3-*bis*, le parole: « dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 3 e 3.1 ».

9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità dell'elezione.

2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.

3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.

4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione ».

10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi plurinominali » sono soppresse.

11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate » sono sostituite dalle seguenti: « della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali ».

12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3):

1) le parole: « verifica se le liste » sono sostituite dalle seguenti: « verifica se le liste circoscrizionali »;

2) le parole: « e al quarto » sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale »;

e) al numero 6-*bis*):

1) all'alinea:

1.1) dopo le parole: « comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista » sono inserite le seguenti: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale »;

1.2) le parole: « all'articolo 19 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 18-*bis*, comma 3.1, e 19 »;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nel-

l'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3 »;

f) al numero 6-*ter*), alinea, le parole: « nei collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « nella circoscrizione ».

13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione ».

14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) al numero 5), le parole: « nei collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « nella circoscrizione ».

15. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « le liste dei candidati del collegio plurinominale » sono sostituite dalle seguenti: « i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione ».

16. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in *facsimile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.

2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24 ».

17. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: « plurinominale » è sostituita dalla seguente: « uninominale ».

18. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: « plurinominale » è sostituita dalla seguente: « uninominale ».

19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale ».

20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche ».

21. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.

2. Se l'elettore traccia un segno sulla lista di candidati, posta a destra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, il voto è considerato valido.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale di un'altra lista, il voto è nullo ».

22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole da: « a cui è stato attribuito il voto » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto »;

2) al quarto periodo, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

b) al comma 3-*bis*, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-*bis*. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione,

nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo ».

23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « scritte o segni » sono inserite le seguenti: « chiaramente riconoscibili, » e le parole: « far riconoscere » sono sostituite dalle seguenti: « far identificare ».

24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato « candidato primo del collegio »;

b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;

c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione ».

26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;

c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1 del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'even-

tuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la

stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

27. L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile

attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.

3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale ».

30. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze » sono sostituite dalle seguenti: « della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1 »;

b) al comma 2, le parole: « commi 2, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 3 ».

31. All'articolo 92, primo comma, numero 1-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale » sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

32. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera c), le parole da: « nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-*quater*, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo » fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: « numero 3) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) ».

33. Gli articoli 93-*bis*, 93-*ter* e 93-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

34. Le tabelle A, A-*bis* e A-*ter* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A, A.1, A-*bis* e A-*ter* di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

b) *Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo 20

dicembre 1993, n. 533 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dal comma 3, nel territorio nazionale sono costituiti 115 collegi uninominali, indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico.

2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.

2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale. ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , suddivise in collegi uninominali ».

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti

i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti »;

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura

superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico ».

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo

contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.

2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« ART. 16. — 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato « candidato primo del collegio »;

b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;

c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

ART. 16-bis. — 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b) ».

7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h) ».

8. L'articolo 11-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta »;

c) La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogata;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere a) e b), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale.

I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale »;

e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

1-*ter*. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi ».

11. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993,

n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati ».

12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-*ter* ».

13. All'articolo 21-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2 ».

14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.

15. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: « e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993, ».

c) Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

ART. 3.

(Delega al Governo per la rideterminazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore).

1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono indicati nella tabella A.1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'articolo 1 della presente legge. I collegi uninominali sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, con le seguenti modificazioni: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna.

2. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono indicati nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotta dall'articolo 2 della presente legge. I collegi uninominali del Senato sono determinati accorpando i collegi uninominali della Camera, come definiti in base al comma 1, secondo quanto previsto dalla citata tabella 1.

3. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la rideeterminazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione

in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

4. Il Governo è delegato a rideterminare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repub-

blica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 115 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera a-bis);

c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle

zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

5. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente

alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

7. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

8. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

d) Sostituire gli Allegati e le Tabelle con i seguenti:

ALLEGATO 1
(Articolo 1, commi 1 e 31)

« Tabella A
(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante « Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica »

	CIRCOSCRIZIONE		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

ALLEGATO 2
(Articolo 1, commi 1 e 31)

Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.

« Tabella A.1
(Articolo 1, comma 2, secondo periodo)

Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione PIEMONTE 1	
PIEMONTE CAMERA 1	Piemonte n. 1;
PIEMONTE CAMERA 2	Piemonte n. 2;
PIEMONTE CAMERA 3	Piemonte n. 3;
PIEMONTE CAMERA 4	Piemonte n. 4;
PIEMONTE CAMERA 5	Piemonte n. 5;
PIEMONTE CAMERA 6	Piemonte n. 6;
PIEMONTE CAMERA 7	Piemonte n. 7;
PIEMONTE CAMERA 8	Piemonte n. 8;
PIEMONTE CAMERA 9	Piemonte n. 9;
Circoscrizione PIEMONTE 2	
PIEMONTE CAMERA 10	Piemonte n. 10;
PIEMONTE CAMERA 11	Piemonte n. 11;
PIEMONTE CAMERA 12	Piemonte n. 12;
PIEMONTE CAMERA 13	Piemonte n. 13;
PIEMONTE CAMERA 14	Piemonte n. 14;
PIEMONTE CAMERA 15	Piemonte n. 15;
PIEMONTE CAMERA 16	Piemonte n. 16;
PIEMONTE CAMERA 17	Piemonte n. 17;

Circoscrizione LOMBARDIA 1	
LOMBARDIA CAMERA 1	Lombardia n. 1;
LOMBARDIA CAMERA 2	Lombardia n. 2;
LOMBARDIA CAMERA 3	Lombardia n. 3;
LOMBARDIA CAMERA 4	Lombardia n. 4;
LOMBARDIA CAMERA 5	Lombardia n. 5;
LOMBARDIA CAMERA 6	Lombardia n. 6;
LOMBARDIA CAMERA 7	Lombardia n. 8;
LOMBARDIA CAMERA 8	Lombardia n. 9;
LOMBARDIA CAMERA 9	Lombardia n. 10;
LOMBARDIA CAMERA 10	Lombardia n. 11;
LOMBARDIA CAMERA 11	Lombardia n. 12;
LOMBARDIA CAMERA 12	Lombardia n. 13;
LOMBARDIA CAMERA 13	Lombardia n. 14;
LOMBARDIA CAMERA 14	Lombardia n. 15;
LOMBARDIA CAMERA 15	Lombardia n. 16;
Circoscrizione LOMBARDIA 2	
LOMBARDIA CAMERA 16	Lombardia n. 17;
LOMBARDIA CAMERA 17	Lombardia n. 18;
LOMBARDIA CAMERA 18	Lombardia n. 19;
LOMBARDIA CAMERA 19	Lombardia n. 20;
LOMBARDIA CAMERA 20	Lombardia n. 21;
LOMBARDIA CAMERA 21	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA CAMERA 22	Lombardia n. 35;
Circoscrizione LOMBARDIA 3	
LOMBARDIA CAMERA 23	Lombardia n. 22;
LOMBARDIA CAMERA 24	Lombardia n. 23;
LOMBARDIA CAMERA 25	Lombardia n. 24;
LOMBARDIA CAMERA 26	Lombardia n. 25;
LOMBARDIA CAMERA 27	Lombardia n. 31;
LOMBARDIA CAMERA 28	Lombardia n. 32;
LOMBARDIA CAMERA 29	Lombardia n. 33.
Circoscrizione LOMBARDIA 4	
LOMBARDIA CAMERA 30	Lombardia n. 7;
LOMBARDIA CAMERA 31	Lombardia n. 26;
LOMBARDIA CAMERA 32	Lombardia n. 27;
LOMBARDIA CAMERA 33	Lombardia n. 28;
LOMBARDIA CAMERA 34	Lombardia n. 29;
LOMBARDIA CAMERA 35	Lombardia n. 30;
Circoscrizione VENETO 1	
VENETO CAMERA 1	Veneto n. 1;
VENETO CAMERA 2	Veneto n. 2;
VENETO CAMERA 3	Veneto n. 3;
VENETO CAMERA 4	Veneto n. 4;
VENETO CAMERA 5	Veneto n. 5;
VENETO CAMERA 6	Veneto n. 6;
VENETO CAMERA 7	Veneto n. 7;
Circoscrizione VENETO 2	
VENETO CAMERA 8	Veneto n. 8;
VENETO CAMERA 9	Veneto n. 9;

VENETO CAMERA 10	Veneto n. 10;
VENETO CAMERA 11	Veneto n. 11;
VENETO CAMERA 12	Veneto n. 12;
VENETO CAMERA 13	Veneto n. 13;
VENETO CAMERA 14	Veneto n. 14;
VENETO CAMERA 15	Veneto n. 15;
VENETO CAMERA 16	Veneto n. 16;
VENETO CAMERA 17	Veneto n. 17;
Circoscrizione FRIULI VENEZIA GIULIA	
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 1	Friuli Venezia Giulia n. 1
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 2	Friuli Venezia Giulia n. 2
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 3	Friuli Venezia Giulia n. 3
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 4	Friuli Venezia Giulia n. 4
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 5	Friuli Venezia Giulia n. 5.
Circoscrizione LIGURIA	
LIGURIA CAMERA 1	Liguria n. 1;
LIGURIA CAMERA 2	Liguria n. 2;
LIGURIA CAMERA 3	Liguria n. 3;
LIGURIA CAMERA 4	Liguria n. 4;
LIGURIA CAMERA 5	Liguria n. 5;
LIGURIA CAMERA 6	Liguria n. 6;
Circoscrizione EMILIA ROMAGNA	
EMILIA ROMAGNA CAMERA 1	Emilia Romagna n. 1;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 2	Emilia Romagna n. 2;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 3	Emilia Romagna n. 3;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 4	Emilia Romagna n. 4;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 5	Emilia Romagna n. 5;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 6	Emilia Romagna n. 6;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 7	Emilia Romagna n. 7;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 8	Emilia Romagna n. 8;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 9	Emilia Romagna n. 9;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 10	Emilia Romagna n. 10;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 11	Emilia Romagna n. 11;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 12	Emilia Romagna n. 12;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 13	Emilia Romagna n. 13;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 14	Emilia Romagna n. 14;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 15	Emilia Romagna n. 15;
Circoscrizione TOSCANA	
TOSCANA CAMERA 1	Toscana n. 1;
TOSCANA CAMERA 2	Toscana n. 2;
TOSCANA CAMERA 3	Toscana n. 3;
TOSCANA CAMERA 4	Toscana n. 4;
TOSCANA CAMERA 5	Toscana n. 5;
TOSCANA CAMERA 6	Toscana n. 6;
TOSCANA CAMERA 7	Toscana n. 7;
TOSCANA CAMERA 8	Toscana n. 8;
TOSCANA CAMERA 9	Toscana n. 9;
TOSCANA CAMERA 10	Toscana n. 10;
TOSCANA CAMERA 11	Toscana n. 11;
TOSCANA CAMERA 12	Toscana n. 12;

TOSCANA CAMERA 13	Toscana n. 13;
TOSCANA CAMERA 14	Toscana n. 14;
Circoscrizione UMBRIA	
UMBRIA CAMERA 1	Umbria n. 1;
UMBRIA CAMERA 2	Umbria n. 2;
UMBRIA CAMERA 3	Umbria n. 3;
UMBRIA CAMERA 4	Umbria n. 4;
UMBRIA CAMERA 5	Umbria n. 5;
Circoscrizione MARCHE	
MARCHE CAMERA 1	Marche 1;
MARCHE CAMERA 2	Marche 2;
MARCHE CAMERA 3	Marche 3;
MARCHE CAMERA 4	Marche 4;
MARCHE CAMERA 5	Marche 5;
MARCHE CAMERA 6	Marche 6.
Circoscrizione LAZIO	
LAZIO CAMERA 1	Lazio n. 1;
LAZIO CAMERA 2	Lazio n. 2;
LAZIO CAMERA 3	Lazio n. 3;
LAZIO CAMERA 4	Lazio n. 4;
LAZIO CAMERA 5	Lazio n. 5;
LAZIO CAMERA 6	Lazio n. 6;
LAZIO CAMERA 7	Lazio n. 7;
LAZIO CAMERA 8	Lazio n. 8;
LAZIO CAMERA 9	Lazio n. 9;
LAZIO CAMERA 10	Lazio n. 10;
LAZIO CAMERA 11	Lazio n. 11;
LAZIO CAMERA 12	Lazio n. 15;
LAZIO CAMERA 13	Lazio n. 20;
LAZIO CAMERA 14	Lazio n. 21.
Circoscrizione LAZIO 2	
LAZIO CAMERA 15	Lazio n. 12;
LAZIO CAMERA 16	Lazio n. 13;
LAZIO CAMERA 17	Lazio n. 14;
LAZIO CAMERA 18	Lazio n. 19;
LAZIO CAMERA 19	Lazio n. 16;
LAZIO CAMERA 20	Lazio n. 17;
LAZIO CAMERA 21	Lazio n. 18.
Circoscrizione ABRUZZO	
ABRUZZO CAMERA 1	Abruzzo n. 1;
ABRUZZO CAMERA 2	Abruzzo n. 2;
ABRUZZO CAMERA 3	Abruzzo n. 3;
ABRUZZO CAMERA 4	Abruzzo n. 4;
ABRUZZO CAMERA 5	Abruzzo n. 5.
Circoscrizione MOLISE	
MOLISE CAMERA 1	Molise n. 1;
MOLISE CAMERA 2	Molise n. 2.
Circoscrizione CAMPANIA 1	
CAMPANIA CAMERA 1	Campania n. 1;
CAMPANIA CAMERA 2	Campania n. 2;

CAMPANIA CAMERA 3	Campania n. 3;
CAMPANIA CAMERA 4	Campania n. 4;
CAMPANIA CAMERA 5	Campania n. 5;
CAMPANIA CAMERA 6	Campania n. 6;
CAMPANIA CAMERA 7	Campania n. 7;
CAMPANIA CAMERA 8	Campania n. 8;
CAMPANIA CAMERA 9	Campania n. 9;
CAMPANIA CAMERA 10	Campania n. 10;
CAMPANIA CAMERA 11	Campania n. 11;
CAMPANIA CAMERA 12	Campania n. 12.
Circoscrizione CAMPANIA 2	
CAMPANIA CAMERA 13	Campania n. 13;
CAMPANIA CAMERA 14	Campania n. 14;
CAMPANIA CAMERA 15	Campania n. 15;
CAMPANIA CAMERA 16	Campania n. 16;
CAMPANIA CAMERA 17	Campania n. 17;
CAMPANIA CAMERA 18	Campania n. 18;
CAMPANIA CAMERA 19	Campania n. 19;
CAMPANIA CAMERA 20	Campania n. 20;
CAMPANIA CAMERA 21	Campania n. 21;
CAMPANIA CAMERA 22	Campania n. 22.
Circoscrizione PUGLIA	
PUGLIA CAMERA 1	Puglia n. 1;
PUGLIA CAMERA 2	Puglia n. 2;
PUGLIA CAMERA 3	Puglia n. 3;
PUGLIA CAMERA 4	Puglia n. 4.
PUGLIA CAMERA 5	Puglia n. 5;
PUGLIA CAMERA 6	Puglia n. 6;
PUGLIA CAMERA 7	Puglia n. 7;
PUGLIA CAMERA 8	Puglia n. 8;
PUGLIA CAMERA 9	Puglia n. 9;
PUGLIA CAMERA 10	Puglia n. 10;
PUGLIA CAMERA 11	Puglia n. 11;
PUGLIA CAMERA 12	Puglia n. 12;
PUGLIA CAMERA 13	Puglia n. 13;
PUGLIA CAMERA 14	Puglia n. 14;
PUGLIA CAMERA 15	Puglia n. 15;
PUGLIA CAMERA 16	Puglia n. 16.
Circoscrizione BASILICATA	
BASILICATA CAMERA 1	Basilicata n. 1;
BASILICATA CAMERA 2	Basilicata n. 2;
BASILICATA CAMERA 3	Basilicata n. 3;
BASILICATA CAMERA 4	Basilicata n. 4;
BASILICATA CAMERA 5	Basilicata n. 5.
Circoscrizione CALABRIA	
CALABRIA CAMERA 1	Calabria n. 1;
CALABRIA CAMERA 2	Calabria n. 2;
CALABRIA CAMERA 3	Calabria n. 3;
CALABRIA CAMERA 4	Calabria n. 4;
CALABRIA CAMERA 5	Calabria n. 5;

CALABRIA CAMERA 6	Calabria n. 6;
CALABRIA CAMERA 7	Calabria n. 7;
CALABRIA CAMERA 8	Calabria n. 8.
Circoscrizione SICILIA 1	
SICILIA CAMERA 1	Sicilia n. 1;
SICILIA CAMERA 2	Sicilia n. 2;
SICILIA CAMERA 3	Sicilia n. 3;
SICILIA CAMERA 4	Sicilia n. 4;
SICILIA CAMERA 5	Sicilia n. 5;
SICILIA CAMERA 6	Sicilia n. 6;
SICILIA CAMERA 7	Sicilia n. 7;
SICILIA CAMERA 8	Sicilia n. 8;
SICILIA CAMERA 9	Sicilia n. 9;
SICILIA CAMERA 10	Sicilia n. 10.
Circoscrizione SICILIA 2	
SICILIA CAMERA 11	Sicilia n. 11;
SICILIA CAMERA 12	Sicilia n. 12;
SICILIA CAMERA 13	Sicilia n. 13;
SICILIA CAMERA 14	Sicilia n. 14;
SICILIA CAMERA 15	Sicilia n. 15;
SICILIA CAMERA 16	Sicilia n. 16;
SICILIA CAMERA 17	Sicilia n. 17;
SICILIA CAMERA 18	Sicilia n. 18;
SICILIA CAMERA 19	Sicilia n. 19;
SICILIA CAMERA 20	Sicilia n. 20.
Circoscrizione SARDEGNA	
SARDEGNA CAMERA 1	Sardegna n. 1;
SARDEGNA CAMERA 2	Sardegna n. 2;
SARDEGNA CAMERA 3	Sardegna n. 3;
SARDEGNA CAMERA 4	Sardegna n. 4;
SARDEGNA CAMERA 5	Sardegna n. 5;
SARDEGNA CAMERA 6	Sardegna n. 6.

ALLEGATO 3
(Articolo 1, commi 14 e 31)

« Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Parte I Parte II Parte III Parte IV

Nome Cognome	1	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome 4 Nome Cognome	Nome Cognome	5	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome 4 Nome Cognome 5 Nome Cognome 6 Nome Cognome
Nome Cognome	2	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome	Nome Cognome	6	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome
Nome Cognome	3	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome	Nome Cognome	7	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome
Nome Cognome	4	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome	Nome Cognome	8	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome

NOTA ALLA TABELLA A-BIS

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.


Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono

collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



ALLEGATO 4
(Articolo 2, commi 1 e 14)

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1 e 2;

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 e 4;

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 e 6.

Tabella 1
(Articolo 1, comma 2)

**COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica

PIEMONTE SENATO 1	Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2	Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3	Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4	Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5	Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6	Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7	Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8	Piemonte n. 6 e n. 9;
PIEMONTE SENATO 9	Piemonte n. 7 e n. 8;
LOMBARDIA SENATO 1	Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2	Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3	Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4	Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5	Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6	Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7	Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8	Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9	Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10	Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11	Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12	Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14	Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15	Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA SENATO 16	Lombardia n. 26 e n. 27;

LOMBARDIA SENATO 17	Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18	Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1	Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2	Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3	Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4	Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5	Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6	Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7	Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8	Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9	Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1	Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2	Friuli-Venezia Giulia n. 3, n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1	Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2	Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3	Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA ROMAGNA SENATO 1	Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA ROMAGNA SENATO 2	Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA ROMAGNA SENATO 3	Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA ROMAGNA SENATO 4	Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA ROMAGNA SENATO 5	Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA ROMAGNA SENATO 6	Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA ROMAGNA SENATO 7	Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1	Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2	Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3	Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4	Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5	Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6	Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7	Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1	Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2	Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1	Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2	Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3	Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1	Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2	Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3	Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4	Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5	Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6	Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7	Lazio n. 12 e n. 13,
LAZIO SENATO 8	Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9	Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10	Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11	Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1	Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2	Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1	Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1	Campania n. 1 e n. 3;

CAMPANO, SENATO 2	Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3	Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4	Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5	Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6	Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7	Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8	Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9	Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10	Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11	Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1	Puglia n. 1 e 2;
PUGLIA SENATO 2	Puglia n. 3 e 5;
PUGLIA SENATO 3	Puglia n. 4 e 15;
PUGLIA SENATO 4	Puglia n. 6 e 13;
PUGLIA SENATO 5	Puglia n. 7 e 12;
PUGLIA SENATO 6	Puglia n. 8 e 9;
PUGLIA SENATO 7	Puglia n. 10 e 11;
PUGLIA SENATO 8	Puglia n. 14 e 16;
BASILICATA SENATO 1	Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2	Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1	Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2	Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3	Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4	Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1	Sicilia n. 1 e n. 2;
SICILIA SENATO 2	Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3	Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4	Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5	Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6	Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7	Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8	Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9	Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10	Sicilia n. 18 e n. 19;
SARDEGNA SENATO 1	Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2	Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3	Sardegna n. 4 e n. 5;

ALLEGATO 5
(Articolo 2, commi 4 e 14)Tabella A
(Articolo 11, comma 3)MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Nome Cognome	1	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome 4 Nome Cognome	Nome Cognome	5	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome 4 Nome Cognome 5 Nome Cognome 6 Nome Cognome
Nome Cognome	2	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome	Nome Cognome	6	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome
Nome Cognome	3	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome	Nome Cognome	7	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome
Nome Cognome	4	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome	Nome Cognome	8	1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome

NOTA ALLA TABELLA A

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.


Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono

collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



1. 94. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole da: «ciascuna circoscrizione» fino a: «ripartita» con le seguenti: «le circoscrizioni sono ripartite in 50»;

b) sostituire le parole: «a tre e non superiore a sei» con le seguenti: «a cinque e non superiore a otto»

1. 185. La Russa.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 3, sopprimere le parole: costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e.

1. 126. Galgano, Menorello.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 3, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a quattro e non superiore a sette.

Conseguentemente:

1) all'articolo 1, comma 9, lettera d), capoverso comma 3, sostituire le parole: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro con le seguenti: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a cinque;

2) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a quattro e non superiore a sette.

b) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, sostituire le parole: in ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro con

le seguenti: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a cinque;

3) all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a sette.

b) al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, il numero complessivo dei collegi plurinominali nelle circoscrizioni non può essere superiore a sessanta.

c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a sette.

d) al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, il numero complessivo dei collegi plurinominali nelle circoscrizioni non può essere superiore a trenta.

1. 171. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 3, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a quattro e non superiore a sette.

Conseguentemente:

1) all'articolo 1, comma 9, lettera d), capoverso comma 3, sostituire le parole: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro con le seguenti: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a cinque;

2) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore

a sei con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a quattro e non superiore a sette.

b) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, sostituire le parole: in ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro con le seguenti: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a cinque;

c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a sette.

d) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei, con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a sette.

1. 170. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a due e non superiore a tre.

1. 127. Galgano, Menorello.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

d-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale

nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;

d-ter) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);

b) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

f-bis) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

f-ter) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la

maggior cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

1. 180. La Russa.

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, capoverso ART. 1, comma 4, sopprimere le parole: e le coalizioni di liste e le parole: e alle coalizioni di liste;*

2) *al comma 7, capoverso ART. 14-bis, sopprimere i commi 1 e 2;*

3) *al comma 9:*

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo;*

c) *alla lettera e), capoverso 3.1, sopprimere le parole: o coalizione di liste;*

4) *al comma 15, capoverso 2), sopprimere le parole: alle coalizioni e le parole, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione »;*

5) *al comma 17, capoverso ART. 31, sopprimere i commi 3 e 4;*

6) *al comma 18, lettera b), sopprimere il secondo periodo;*

7) *al comma 24, capoverso ART. 77, lettera c), sopprimere le parole da: collegato a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma ultimo periodo fino alla fine della lettera;*

8) *al comma 25, capoverso ART. 83:*

a) *al comma 1, sopprimere le lettere a-ter), a-quater), b), n. 1;*

b) *al comma 1, alla lettera b), n. 2, sopprimere le parole: singole e le parole non collegate;*

c) *al comma 1, alla lettera c), nel primo periodo sopprimere le parole: le coalizioni di liste e e la parola: singole al secondo periodo sopprimere le parole: coalizione di liste o singola al quarto periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o*

singola; al quinto periodo sopprimere le parole: coalizione di liste o singola; al sesto periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singole;

d) *al comma 1, sopprimere la lettera d);*

e) *al comma 1, alla lettera e), nel primo periodo, sopprimere le parole: coalizioni di liste o singole; nel terzo periodo, sopprimere le parole: coalizioni di liste e singole; nel quinto periodo sopprimere le parole: coalizione di liste o singola; nel sesto periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singola; nel settimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste o singole; nell'ottavo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste o singole; nel nono periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singole; nel decimo periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singola; nell'undicesimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste o singola; nel dodicesimo periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singole; nel tredicesimo periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singole; e le parole: coalizione di liste o alla singola; nel quattordicesimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste o e la parola: singola;*

f) *al comma 1, sopprimere la lettera f);*

g) *sopprimere il comma 4;*

h) *al comma 5, sopprimere le parole: 2, 3 e 4 e le seguenti: 2 e 3;*

Conseguentemente all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: ed alle coalizioni di liste;*

2) *al comma 3, lettera c), comma 4-bis, sopprimere le parole: o coalizione di liste;*

3) *al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: alle coalizioni e, non collegate e*

, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione »;

4) *al comma 6, capoverso ART. 14, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;*

5) *al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: collegato a più liste in coalizione di cui all'articolo 14 fino alla fine della lettera;*

6) *al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, sopprimere le lettere c), d), e) n. 1); alla lettera e), al n. 2, sopprimere le parole: singole, non collegate e collegata ovunque ricorrano; alla lettera f) sopprimere le parole: e coalizioni di liste e , numeri 1) e 2);*

7) *al comma 8, capoverso ART. 17, comma 1, sopprimere le parole: singole e le coalizioni di liste e le parole: , numeri 1) e 2) »*

8) *al comma 8, capoverso ART. 17, comma 1, lettera a), sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste e singola, sostituire la parola: ammessa con la seguente: ammesse e sopprimere le parole: coalizione di liste o singole;*

9) *al comma 8, capoverso ART. 17, comma 1, sopprimere la lettera b);*

10) *al comma 8, capoverso ART. 17, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: coalizione di liste o singola.*

1. 4. Civati, Costantino, Marcon, Fratoianni.

Al comma 1, capoverso « ART. 1 », comma 4, primo periodo sopprimere le parole: e le coalizioni di liste.

Conseguentemente:

al comma 1, capoverso « ART. 1 », comma 3, secondo periodo sopprimere le parole: e alle coalizioni di liste;

al comma 7, capoverso « ART. 14-bis », sopprimere i commi 2, 3 e 5;

al comma 7, capoverso « ART. 14-bis », comma 4, sostituire le parole: ai commi 1, 2 e 3, con le parole: al comma precedente;

al comma 9, sopprimere la lettera b);

al comma 9, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo;

al comma 9, lettera e), capoverso 3.1. sopprimere le parole: o coalizione di liste;

al comma 15, capoverso 2) sostituire le parole: coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione con le seguenti: liste;

al comma 17, capoverso « ART. 31 » sopprimere i commi 3 e 4;

al comma 18, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo;

al comma 24, capoverso « ART. 77 », comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e dai voti espressi fino alla fine della lettera;

al comma 25, capoverso « ART. 83 », comma 1, sopprimere le lettere a-ter e a-quater;

al comma 25, capoverso « ART. 83 », comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1);

al comma 25, capoverso « ART. 83 », comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: singole liste non collegate ovunque ricorrano con le seguenti: liste;

al comma 25, capoverso « ART. 83 », comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b) del presente testo unico e procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui alla lettera b) per il numero dei

seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

al comma 25, capoverso «ART. 83», comma 1, sopprimere la lettera d);

al comma 25, capoverso «ART. 83», comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera b). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero di seggi spettante alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero di collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la

maggior cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c).

In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle al-

tre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;”;

al comma 25, capoverso « ART. 83 », comma 1, sopprimere la lettera f);

al comma 25, capoverso « ART. 83 », sopprimere il comma 4;

al comma 25, capoverso « ART. 83 », comma 5, sostituire le parole: , 3 e 4 con le seguenti: e 3;

al comma 29, lettera b), sopprimere le parole: , 4.

Conseguentemente, all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con la seguente:

<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p> <p>1</p> <p>1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p> <p>5</p> <p>1 nome cognome 2 nome cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p> <p>2</p> <p>1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p> <p>6</p> <p>1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p> <p>3</p> <p>1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p> <p>7</p> <p>1 nome cognome 2 nome cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p> <p>4</p> <p>1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome</p>	

1. 96. Cecconi, Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « ART. 1 », comma 4, dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di governabilità di 50 seggi;

b) al comma 24, capoverso « ART. 77 », comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine, le seguenti parole: « e i nominativi dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b) con l'indicazione della lista o della coalizione di liste cui sono collegati »;

c) al comma 25, capoverso ART. 83, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Verifica poi che essa abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi o che siano ad essa collegati almeno 116 eletti nei collegi uninominali”;

2) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) qualora una o entrambe le verifiche di cui al comma 1, lettera b), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo,

assegna alla lista o alla coalizione di liste ivi individuata 50 seggi come premio di governabilità. Qualora le verifiche di cui al comma 1, lettera b), numero 2-bis), abbiano dato entrambe esito negativo, non assegna alcun seggio come premio di governabilità;

3) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: « e procede » con le seguenti: « e, nel caso in cui una o entrambe le verifiche di cui alla lettera b), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, detrae i 50 seggi riservati al premio di governabilità, procede quindi »;*

4) *al comma 1, lettera d), al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « ed eventualmente della lettera b-bis) ».*

Conseguentemente all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso « ART. 1 », comma 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: « con metodo proporzionale » aggiungere le seguenti: « e con l'eventuale assegnazione di un premio di governabilità di 25 seggi »;*

b) *al comma 7, capoverso « ART. 16 », comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, le parole: « e i nominativi dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b) con l'indicazione della lista o della coalizione di liste cui sono collegati »;*

c) *al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, alla lettera e), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:*

2-bis) la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Verifica poi che essa abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi o che siano ad essa collegati almeno 116 eletti nei collegi uninominali;

d) *al comma 7, capoverso « ART. 16-bis », comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:*

« f) qualora una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, assegna alla lista o alla coalizione di liste ivi indivi-

duata 50 seggi come premio di governabilità. Qualora le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato entrambe esito negativo, non assegna alcun seggio come premio di governabilità »;

g) nel caso in cui una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, procede all'assegnazione del premio di governabilità. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale della lista o della coalizione individuata per 25, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista o coalizione di liste individuata, in ciascuna regione, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista o coalizione di liste i seggi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio;

h) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto di verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), l'eventuale numero di seggi già attribuito come premio di governabilità e il nome del soggetto cui sono stati assegnati;

e) *al comma 8, capoverso « ART. 17 », comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: « articolo 1 » aggiungere le seguenti: « eventualmente decurtati del numero di seggi già assegnato come premio di governabilità ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera g), »;*

f) *al comma 8, capoverso ART. 17, comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: « lettera a) » aggiungere le seguenti: « eventualmente implementato del numero di seggi assegnato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera g) ».*

1. 24. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'articolo 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dai seguenti:

« Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di un voto per l'espressione della preferenza tra i candidati compresi nella lista votata.

Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

Il voto di preferenza si esprime indicando, nell'apposita riga a fianco del contrassegno della lista votata, il candidato prescelto ».

Conseguentemente:

1) *al comma 17, capoverso articolo 31, sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. Sulle schede, i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza.

2) *sostituire il comma 20 con il seguente:* 20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. L'indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi sia la possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata.

2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati compresi nella lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno della lista alla quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo.

4. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate. Diversamente, il voto è nullo.

3) *Al comma 21 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista »;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti, di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere. »;

4) *sopprimere il comma 23;*

5) *sostituire il comma 24 con il seguente:* 24. Al comma 1 dell'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il numero 1) sono inseriti, i seguenti:

« 1-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi assegnati a ciascun candidato;

1-ter) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali »;

6) *al comma 27, capoverso articolo 84, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha di-

ritto, i candidati che hanno conseguito le cifre individuali più elevate sulla base della graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-ter). A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età;

7) *al comma 29, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 1 sostituire le seguenti parole: « al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze » con le seguenti: « al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-ter) ».

1. 212. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti

con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto come da scheda riportata in allegato. ».


Conseguentemente:

al comma 18, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: b-bis) nel caso di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 l'elettore esprime il voto di preferenza barrando il riquadro posto accanto al nominativo del candidato prescelto;

al comma 27, capoverso articolo 84 dopo il primo comma aggiungere il seguente:

1-bis. Per le liste che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del presente testo unico legge l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

ALLEGATO
(articolo 1, comma 4, lettera b)

NOMINATIVO CANDIDATO UNINOMINALE	 SIMBOLO	NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE	
		CAPOLISTA	
		NOMINATIVO	
		NOMINATIVO	
		NOMINATIVO	
		NOMINATIVO	

1. 186. La Russa.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 4, capoverso comma 2, *sostituire le parole:* dispone di un voto da esprimere *con le seguenti:* esprime il proprio voto;

2) al comma 9, lettera d) *sopprimere le parole:* né superiore a quattro.

3) al comma 18, lettera a) *sostituire le parole:* comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, *con le seguenti:* sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

4) al comma 18, *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato, collegato alla lista, nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il

voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

5) *sostituire il comma 20 con il seguente:*

20. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e/o uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.».

6) *al comma 21, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: « Questi

enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

7) *al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 3-bis, dopo le parole: « di preferenza » inserire le seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale »;

8) *sostituire il comma 23 con il seguente:*

23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: « e dei voti di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « , dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

9) *al comma 24, capoverso ART. 77, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; »;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predi-

sponde, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;

c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

« e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;

e-ter) determina la cifra elettorale circoscrizionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa; »;

d) sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione; »;

10) al comma 25, capoverso articolo 83, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a-bis) sostituire le parole da: « delle cifre elettorali » sino alla fine della lettera, con le seguenti: « delle cifre elettorali circoscrizionali parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione; »;

b) alla lettera a-ter), sostituire le parole da: « nazionale » sino alla fine della lettera con le seguenti: « circoscrizionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 2 per cento »;

c) alla lettera a-quater aggiungere, in fine, le parole: «Determina la cifra

elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera a-ter) e della cifra elettorale circoscrizionale parziale della coalizione stessa »;

11) al comma 27, capoverso articolo 84, comma 1, sostituire le parole: « di presentazione » con le seguenti: « di preferenze ricevute. »;

12) al comma 29 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro.

2) al comma 6, sostituire il capoverso ART. 14, con il seguente:

« ART. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della

lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

3) *al comma 7, capoverso ART. 16, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; »;

b) sostituire la lettera d) con la seguente: d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

« e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;

e-ter) determina la cifra elettorale regionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa; »;

d) sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione; »;

4) *al comma 7, capoverso articolo 16-bis, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera b) sostituire le parole: di ciascuna lista con le seguenti: parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali regionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 2 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico; »;

c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le parole: « e della cifra elettorale regionale parziale della coalizione stessa; »;

5) al comma 9, capoverso articolo 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.

1. 10. Costantino, Civati, Marcon, Fratianni.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere, con le seguenti: esprime il proprio voto;

2) al comma 9, lettera d) capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro.

3) al comma 18, capoverso lettera a), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;

4) al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinomi-

nale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato, collegato alla lista, nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato. »;

5) Il comma 20 è sostituito dal seguente:

20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato

nel collegio uninominale e/o uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;

6) *al comma 21, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

7) *al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 3-bis dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;

8) *sostituire il comma 23 con il seguente:*

23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

9) *al comma 24, capoverso ART. 77, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;

c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;

e-ter) determina la cifra elettorale circoscrizionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;»;

d) sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

10) *al comma 25, capoverso articolo 83, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a-bis) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle cifre elettorali circoscrizionali parziali di

ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione; »;

b) alla lettera *a-ter)* sostituire le parole da: « . Non concorrono » fino alla fine della lettera con le seguenti: « che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi; »

c) alla lettera *a-quater)* aggiungere, in fine, le parole: « e della cifra elettorale circoscrizionale parziale della coalizione stessa; »;

11) al comma 27, capoverso articolo 84, comma 1, sostituire le parole: di presentazione *con le seguenti:* di preferenze ricevute;

12) al comma 29 sopprimere la lettera a);

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro.

2) al comma 6, sostituire il capoverso ART. 14, con il seguente:

« ART. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinomi-

nale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato. »;

3) al comma 7, capoverso ART. 16, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera *c)* con la seguente:

« *c)* determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; »;

b) sostituire la lettera *d)* con la seguente:

« *d)* per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predisporre, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

« e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;

e-ter) determina la cifra elettorale regionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa; »;

d) sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione; »;

4) al comma 7, capoverso articolo 16-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) sostituire le parole: « di ciascuna lista » con le seguenti: « parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali regionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione; »;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto pre-

veda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico; »;

c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le parole: « e della cifra elettorale regionale parziale della coalizione stessa; »;

5) al comma 9, capoverso articolo 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.

1. 11. Fratoianni, Marcon, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere, con le seguenti: esprime il proprio voto;

2) al comma 9, lettera d) sopprimere le parole: né superiore a quattro.

3) al comma 18, lettera a), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;

4) al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: « Il voto espresso trac-

ciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.»;

5. *Sostituire il comma 20 con il seguente:*

20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: « 1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la

nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;

6) *al comma 21, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: « Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

7) *al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 3-bis, dopo le parole: « di preferenza » inserire le seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale »;

8) *sostituire il comma 23 con il seguente:*

23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: « e dei voti di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « , dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

9) *al comma 24, capoverso ART. 77, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti

validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; »;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

« *d)* per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato »;

c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

« *e-bis)* determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;

e-ter) determina la cifra elettorale circoscrizionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa; »;

d) sostituire la lettera f) con la seguente:

f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;

10) al comma 25, capoverso ART. 83, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a-bis)* sostituire le parole da: « delle cifre elettorali » sino alla fine della lettera con le seguenti: « delle cifre elettorali circoscrizionali parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione; »;

b) alla lettera *a-ter)* sostituire le parole da: « nazionali » fino alla fine della lettera con le seguenti: « circoscrizionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in

coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 2 per cento »;

c) alla lettera a-quater, aggiungere, in fine, le parole: e della cifra elettorale circoscrizionale parziale della coalizione stessa;

11) al comma 27, capoverso ART. 84, comma 1, sostituire le parole: di presentazione » con le seguenti: « di preferenze ricevute;

12) al comma 29 sopprimere la lettera a):

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: « né superiore a quattro ».

2) al comma 6, sostituire il capoverso ART. 14, con il seguente:

« ART. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della

lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione. »;

3) *al comma 7, capoverso articolo 16, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; »;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato »;

c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

« e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;

e-ter) determina la cifra elettorale regionale parziale di ciascuna coalizione di

liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa; »;

d) sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione; »;

4) *al comma 7, capoverso articolo 16-bis, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera b) sostituire le parole: « di ciascuna lista » con le seguenti:

« cifre parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali regionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione »;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 2 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico »;

c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le parole:

« e della cifra elettorale regionale parziale della coalizione stessa »;

5) al comma 9, capoverso articolo 17-bis, comma 1, sostituire le parole: « di presentazione » con le seguenti: « di preferenze ricevute. »;

1. 8. Civati, Costantino, Marcon, Fratoianni.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: « dispone di un voto da esprimere, » con le seguenti: « esprime il proprio voto »;

2) al comma 9, lettera d) sopprimere le parole: « né superiore a quattro ».

3) al comma 18, lettera a), sostituire le parole: « comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale » con le seguenti: « sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale. »;

4) al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: « Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione. »;

5) sostituire il comma 20 con il seguente:

20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: « 1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto. »;

6) al comma 21, sostituire la lettera a) è con la seguente:

a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: « Questi

enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

7) al comma 21, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

b) al comma 3-*bis*, dopo le parole: « di preferenza » inserire le seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale »;

8) sostituire il comma 23 con il seguente:

23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: « e dei voti di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « , dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

9) *al comma 24, capoverso ART. 77, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

« *c)* determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; »;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

« *d)* per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predi-

sponde, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato »;

c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

« *e-bis)* determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;

e-ter) determina la cifra elettorale circoscrizionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa; »;

d) sostituire la lettera f) con la seguente:

f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;

10) *al comma 25, capoverso ART. 83, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a-bis) sostituire le parole da: delle cifre elettorali *sino alla fine della lettera con le seguenti:* delle cifre elettorali circoscrizionali parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;

b) alla lettera a-ter) sostituire le parole da: non concorrono *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

c) alla lettera a-quater, aggiungere, in fine, le parole: e della cifra elettorale circoscrizionale parziale della coalizione stessa;

11) *al comma 27, capoverso ART. 84 comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.;*

12) *al comma 29 sopprimere la lettera a);*

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro.*

2) *al comma 6, sostituire il capoverso articolo 14, con il seguente:*

« ART. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini

dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione. »;

3) *al comma 7, capoverso articolo 16, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

c) *dopo la lettera e) inserire le seguenti:*

e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;

e-ter) determina la cifra elettorale regionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;

d) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;

4) *al comma 7, capoverso ART. 16-bis, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole:* di ciascun lista *con le seguenti:* parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali regionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

c) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole:* « della cifra elettorale regionale parziale della coalizione stessa »;

5) *al comma 9, capoverso ART. 17-bis, comma 1, sostituire le parole:* di presentazione *con le seguenti:* di preferenze ricevute.

1. 9. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina.

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole:* dispone di un voto da

esprimere, *con le seguenti:* esprime il proprio voto;

2) *al comma 18, lettera a), sostituire le parole:* comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, *con le seguenti:* sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.;

3) *al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel

caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.;

4) *sostituire il comma 20 con il seguente:*

20. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.;

5) *al comma 21, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: « Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore

della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

6) *al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 3-*bis*, dopo le parole: « di preferenza » inserire le seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale »;

7) *sostituire il comma 23 con il seguente:*

23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: « e dei voti di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « , dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale ».;

8) *al comma 24, capoverso ART. 77, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predisporre, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

9) *al comma 27, capoverso ART. 84, al comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.;*

10) *al comma 29, sopprimere la lettera a);*

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 6, sostituire il capoverso ART. 14, con il seguente:*

ART. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza

non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.;

2) *al comma 7, capoverso ART. 16, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

3) *al comma 9, capoverso ART. 17-bis, al comma 1 sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.;*

1. 12. Marcon, Costantino, Civati, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina.

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere, con le parole: esprime il proprio voto;*

2) *al comma 18, capoverso lettera a), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;*

3) *al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio

uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

4) *il comma 20 è sostituito dal seguente:*

20. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;

5) *al comma 21, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: « Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa

quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

6) *al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 3-bis, dopo le parole: « di preferenza » inserire le seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale »;

7) *sostituire il comma 23 con il seguente:*

23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: « e dei voti di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « , dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. »;

8) *al comma 24, capoverso ART. 77, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

9) *al comma 27, capoverso ART. 84, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute;*

10) *al comma 29 sopprimere la lettera a);*

*Conseguentemente, all'articolo 2 appor-
tare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 6, sostituire il capoverso ART. 14, con il seguente:*

ART. 14. — 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno

sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;

2) *al comma 7, capoverso ART. 16, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone,

per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

3) *al comma 9, capoverso ART. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.*

1. 13. Fratoianni, Civati, Costantino, Marcon, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere con le seguenti: esprime il proprio voto;*

2) *al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato. »;

3) *sostituire il comma 20 con il seguente:*

20. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, capoverso ART. 14, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.

1. 7. Fratoianni, Marcon, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Al comma 4, capoverso ART. 4, comma 2, sostituire le parole da: da esprimere, *fino alla fine del comma con le seguenti:* per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

al comma 17, capoverso ART. 31:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze;

b) *sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i contrassegni di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo con a fianco le due linee orizzontali per l'eventuale espressione delle preferenze;

al comma 18:

a) *alla lettera a), sopprimere le parole da:* e i nominativi dei candidati, *fino a plurinominale e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.;

b) *sopprimere la lettera b);*

sostituire il comma 20 con il seguente:

20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1 e 5 sono soppressi;

al comma 21, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) *al comma 3:*

1) *al terzo periodo, dopo le parole: « o dei candidati cui è attribuita la pre-*

ferenza » sono inserite le seguenti: « e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale »;

2) al quarto periodo, dopo le parole: « di preferenza » sono inserite le seguenti: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: « di preferenza » sono inserite le seguenti: « e di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

sostituire il comma 23, con il seguente:

23. All'articolo 71, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « voti di preferenza », sono aggiunte le seguenti: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. »;

al comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

e-ter) per ciascuna lista circoscrizionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle

rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

al comma 27, capoverso ART. 84:

a) al comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione, *con le seguenti:* in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;

b) al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: secondo l'ordine decrescente, *con le seguenti:* in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;

c) ai commi 3 e 4, sostituire le parole: secondo l'ordine decrescente, *con le seguenti:* in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;

al comma 28, lettera a), sostituire le parole da: la lista, *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* ha ottenuto il numero maggiore di preferenze;

al comma 31, lettera b), dopo la parola contiene, inserire il seguente periodo: Può altresì esprimere una o due preferenze in favore di candidati della lista; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso.

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le Tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

Allegato 1

Elezione Camera dei Deputati

A bis

<u>NOI E COGNOME</u>	6	_____	_____
<u>NOI E COGNOME</u>	7	_____	_____
<u>NOI E COGNOME</u>	8	_____	_____
<u>NOI E COGNOME</u>	9	_____	_____
<u>NOI E COGNOME</u>	10	_____	_____

Elezione Senato della Repubblica

A-ter

<u>NOME E COGNOME</u>	6	_____	_____
<u>NOME E COGNOME</u>	7	_____	_____
<u>NOME E COGNOME</u>	8	_____	_____
<u>NOME E COGNOME</u>	9	_____	_____
_____	10	_____	_____

Conseguentemente, all'articolo 2:

al comma 5, lettera a), sopprimere le parole da: ai nominativi dei candidati secondo, *fino a:* presentazione e e, *dopo la parola:* votazione, *inserire le seguenti:* che riportano due righe orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati;

al comma 6, capoverso ART. 14, comma 1, sostituire le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, *con le seguenti:* potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;

al comma 7, capoverso ART. 16, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste regionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

e-ter) per ciascuna lista regionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

1. 55. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Kronbichler, Marcon, Civati, Fraiolianni, Costantino.

Al comma 4, capoverso ART. 4, comma 2, sostituire le parole da: su un'unica scheda *sino alla fine del comma, con le seguenti:* anche in forma disgiunta, su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di

una lista dei candidati nei collegi plurinominali. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati nei collegi plurinominali. In caso di espressione di seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di genere diverso rispetto al primo;

Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

al comma 18, capoverso ART. 58, lettera a), sostituire le parole da: il contrassegno *sino alla fine della lettera con le seguenti:* il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;

al medesimo comma 18, lettera b), sostituire le parole da: Nei casi, *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;

al comma 20, capoverso ART. 59-bis:

a) al comma 2, sostituire le parole da: a favore, *sino alla fine del comma con le seguenti:* ai fini della lista;

b) al comma 3, sostituire la parola: « nullo » con la seguente: « valido »;

al comma 21, capoverso ART. 68, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: « Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui

è attribuita la preferenza, nonché il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione del collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti di preferenza espressi in ciascuna lista ».

al medesimo comma 21 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3-bis sostituire il primo periodo con il seguente: « 3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. »;

al comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, alla lettera c) sopprimere le parole da: e dai voti espressi fino alla fine della lettera;

al medesimo comma 24, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

f-ter) per ciascun collegio plurinominale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

al comma 27, capoverso ART. 84, al comma 1, sostituire le parole da: nella lista del collegio fino alla fine del comma, con le seguenti: nella medesima lista, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;

al medesimo capoverso 84, al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole da: procedendo secondo l'ordine decrescente fino alla fine del comma con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decre-

scente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;

al comma 29, capoverso ART. 86, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 1 sostituire le parole da: « sopravvenuta, » fino alla fine del comma con le seguenti: « sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. »;

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6, capoverso ART. 14:

a) al comma 1, sostituire le parole da: « il contrassegno » sino alla fine del comma, con le seguenti: « il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti ».

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti. »;

al comma 9, capoverso ART. 17-bis, comma 1, sostituire le parole da: nella lista del collegio sino alla fine del comma, con le seguenti: nella lista medesima in ragione

del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente.

1. 156. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

Al comma 4, capoverso ART. 4, comma 2, sostituire le parole da: «su un'unica scheda» sino alla fine del comma, con le seguenti: «anche in forma disgiunta, su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di una lista dei candidati nei collegi plurinomiali. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati nei collegi plurinomiali. In caso di espressione di seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di genere diverso rispetto al primo.»;

Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

al comma 18, capoverso ART. 58, lettera a) sostituire le parole da: il contrassegno sino alla fine della lettera con le seguenti: il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;

al medesimo comma 18, lettera b), sostituire le parole da: Nei casi sino alla fine della lettera con le seguenti: L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;

al comma 20, capoverso ART. 59-bis:

a) al comma 2, sostituire le parole da: a favore sino alla fine del comma con le seguenti: ai fini della lista;

b) al comma 3, sostituire la parola: nullo con la seguente: valido.

al comma 21, capoverso ART. 68, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza, nonché il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione del collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti di preferenza espressi in ciascuna lista.»

al medesimo comma 21 sostituire la lettera b), con la seguente:

b) al comma 3-bis sostituire il primo periodo con il seguente: «3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;

al comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, alla lettera c) sopprimere le parole da: e dai voti espressi fino alla fine della lettera;

al medesimo comma, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

f-ter) per ciascun collegio plurinominale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

al comma 27, capoverso ART. 84, comma 1, sostituire le parole da: proclama sino alla fine del comma, con le seguenti: verifica, per ciascuna lista in ogni collegio plurinominale, se vi siano candidati che abbiano ottenuto un numero di preferenze superiore al 30 per cento dei voti ottenuti dalla lista. Qualora la verifica di cui al precedente periodo dia esito negativo, proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. Qualora, invece, la verifica di cui al primo periodo del precedente comma accerti la presenza di uno o più candidati che abbiano ricevuto un numero di preferenze superiore alla soglia ivi indicata, l'Ufficio ordina tali candidati in ragione del numero di preferenze ottenute cui fa succedere gli altri candidati che non hanno superato la soglia fissata al primo periodo mantenendo, per quest'ultimo, l'originaria sequenza di presentazione e proclama eletti in tale ordine i candidati del collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto »;

al medesimo capoverso ART. 84, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: procedendo secondo l'ordine decrescente fino alla fine del comma con le seguenti: procedendo secondo le modalità di cui al precedente comma 1. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinomiali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, con le medesime modalità previste ai sensi del comma 1. »;

al comma 29, capoverso ART. 86, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 1 sostituire le parole da: sopravvenuta, fino alla fine del comma con le seguenti: sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, con le modalità di cui al precedente articolo 84 »;

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6, capoverso ART. 14:

a) al comma 1, sostituire le parole da: il contrassegno sino alla fine del comma, con le seguenti: il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti. »;

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti. »;

al comma 9, capoverso ART. 17-bis, comma 1, sostituire le parole da: nella lista del collegio sino alla fine del comma, con le seguenti: i candidati compresi nella lista medesima, applicando le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

1. 135. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

Al comma 4, capoverso ART. 4, comma 2, sostituire le parole da: su un'unica scheda sino alla fine del comma, con le seguenti: anche in forma disgiunta, su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di una lista dei candidati nei collegi plurinomiali. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati nei collegi plurinomiali. In caso di espressione di seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'e-

lettore deve scegliere un candidato di genere diverso rispetto al primo.»;

conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 18, capoverso ART. 58, lettera a), sostituire le parole da: il contrassegno sino alla fine della lettera, con le seguenti: il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;

al medesimo comma 18, lettera b), sostituire le parole da: Nei casi sino alla fine della lettera con le seguenti: L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;

al comma 20, capoverso ART. 59-bis:

a) al comma 2, sostituire le parole da: a favore sino alla fine del comma, con le seguenti: ai fini della lista;

b) al comma 3, sostituire la parola: nullo con la seguente: valido;

al comma 21, capoverso ART. 68, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: « Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza, nonché il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione del collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio

uninominale. Prende altresì nota dei voti di preferenza espressi in ciascuna lista. »

al medesimo comma 21 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3-bis sostituire il primo periodo con il seguente: « 3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. »;

al comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole da: e dai voti espressi fino alla fine della lettera;

al medesimo comma 24, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

« f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

f-ter) per ciascun collegio plurinominale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista »;

al comma 27, capoverso ART. 84, comma 1, sostituire le parole da: proclama sino alla fine del comma, con le seguenti: verifica, per ciascuna lista in ogni collegio plurinominale, se vi siano candidati che abbiano ottenuto un numero di preferenze superiore al 20 per cento dei voti ottenuti dalla lista. Qualora la verifica di cui al precedente periodo dia esito negativo, proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. Qualora, invece, la verifica di cui al primo periodo del precedente comma accerti la presenza di uno o più candidati che abbiano ricevuto un numero di preferenze superiore alla soglia ivi indicata, l'Ufficio ordina tali candidati in ragione del numero di preferenze ottenute

cui fa succedere gli altri candidati che non hanno superato la soglia fissata al primo periodo mantenendo, per quest'ultimo, l'originaria sequenza di presentazione e proclama eletti in tale ordine i candidati del collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto »;

al medesimo comma 27, capoverso ART. 84, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: procedendo secondo l'ordine decrescente *fino alla fine del comma con le seguenti:* procedendo secondo le modalità di cui al precedente comma 1. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinomiali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, con le medesime modalità previste ai sensi del comma 1;

al comma 29, capoverso ART. 86, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1 sostituire le parole da: « sopravvenuta, » fino alla fine del comma con le seguenti: « sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, con le modalità di cui al precedente articolo 84 »;

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6, capoverso ART. 14:

a) al comma 1, sostituire le parole da: il contrassegno *sino alla fine del comma, con le seguenti:* il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o

solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti. »;

al comma 9, capoverso ART. 17-bis, comma 1, sostituire le parole da: nella lista del collegio *sino alla fine del comma, con le seguenti:* i candidati compresi nella lista medesima, applicando le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

1. 134. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gli.

Al comma 4 capoverso comma 2, sostituire le parole da: su un'unica scheda *fino alla fine del comma con le seguenti:* su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e di un voto da esprimere su una scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

Conseguentemente:

al comma 17, capoverso ART. 31, al comma 1, dopo le parole: caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter *aggiungere le seguenti:* A-quater e A-quinquies;

al comma 17, capoverso ART. 31, al comma 2, dopo le parole: la scheda *aggiungere le seguenti:* per l'elezione dei candidati nei collegi uninomiali;

al comma 17, capoverso ART. 31, al comma 3, sostituire le parole: i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli *con le seguenti:* i contrassegni delle liste nonché i nomi e

i cognomi dei candidati nel Collegio plurinominale sono posti su righe orizzontali;

al comma 17, capoverso ART. 31, al comma 4, sopprimere il primo periodo;

al comma 18, lettera a) premettere la seguente:

0a) al primo comma, dopo la parola: scheda sono aggiunte le seguenti: per l'elezione del candidato nel collegio uninominale ed una per l'elezione dei candidati nel Collegio plurinominale;

al comma 18, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: « L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome del candidato scelto ed il contrassegno della lista o delle liste cui è collegato. L'elettore esprime il voto per l'elezione dei candidati nel collegio plurinominale tracciando un segno nel rettangolo contenente i nomi della lista prescelta ed il relativo contrassegno. Può esprimere la preferenza per uno o due candidati tracciando anche un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome di ciascun candidato prescelto. »;

al comma 18, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul quadrato posto a fianco del nome del candidato nel collegio plurinominale, i voti sono validi anche a favore della lista cui appartiene il candidato. »;

sostituire il comma 20 con il seguente:

20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dal seguente: « Se l'elettore traccia uno o più segni che manifestino l'intenzione di indicare più di un rettangolo contenenti i

nomi e cognomi dei candidati ed i contrassegni delle liste cui sono collegati, il voto è nullo. »;

al comma 21, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: « La procedura è la stessa, sia per lo spoglio delle schede dei collegi uninominali che per le schede dei collegi plurinominali. Ma se nelle schede per i collegi plurinominali non è attribuita nessuna preferenza, viene enunciato il nome del candidato primo nell'ordine di lista. »;

al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3-bis, dopo le parole: « di preferenza » sono aggiunte le seguenti: « o di ciascun candidato nel Collegio uninominale. »;

sostituire il comma 23 con il seguente:

23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: « di preferenza » sono aggiunte le seguenti: « ed i voti di ciascun candidato nel Collegio uninominale. »;

al comma 24, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine del comma;

al comma 24, dopo lettera f) aggiungere le seguenti:

f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

al comma 24, lettera g) alle parole: nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, *premettere le seguenti*: la graduatoria di cui alla lettera f-ter), la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del Collegio uninominale,;

al comma 27, capoverso ART. 84, sostituire il comma 1 con il seguente:

Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale: a) verifica se le preferenze ottenute da almeno un candidato nei collegi plurinominali sia pari o superiore al 25 per cento della cifra elettorale riportata dalla sua lista nel collegio in cui è can-

didato; b) nel caso che la verifica di cui alla lettera a) sia negativa proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio secondo l'ordine di presentazione; c) per le liste per le quali la verifica di cui alla lettera a) sia positiva proclama eletti i candidati spettanti alla lista medesima nel collegio a partire dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze come riportato dalla graduatoria di cui all'articolo 77.;

al comma 34, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali. Allegato A-bis art. 31 DPR 361/1957

Tabella A-ter Art. 31

Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della camera dei deputati nei collegi uninominali

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del ... (data dell'elezione)
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
...
COLLEGIO UNINOMINALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO DELLA SEZIONE

Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali. Allegato A-ter art. 31 DPR 361/1957

The image shows a template for the internal part of a ballot paper for the election of the Chamber of Deputies in single-member constituencies. It consists of two columns of boxes, each containing a numbered circle for marking a vote. Each box is labeled 'NOME COGNOME (Candidato uninominale)'.

Left Column:

- Box 1: Two circles, numbered 1 and 2.
- Box 2: One circle, numbered 3.
- Box 3: Two circles, numbered 4 and 5.
- Box 4: One circle, numbered 6.
- Box 5: One circle, numbered 7.

Right Column:

- Box 6: One circle, numbered 8.
- Box 7: Two circles, numbered 9 and 10.
- Box 8: Two circles, numbered 11 and 12.
- Box 9: Two circles, numbered 13 and 14.
- Box 10: One circle, numbered 15.

Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi plurinominali. Allegato A-*quater* art. 31 DPR 361/1957

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del
(data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
.....

COLLEGIO PLURINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

BOLLO DELLA SEZIONE

Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi plurinominali. Allegato A-*quinquies* art. 31 DPR 361/1957

Conseguentemente all'articolo 2 sostituire il comma 6 con il seguente:

« ART. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome del candidato scelto ed il contrassegno della lista o delle liste cui è collegato. L'elettore esprime il voto per l'elezione dei candidati nel collegio plurinominali tracciando un segno nel rettangolo contenente i nomi della lista prescelta ed il relativo contrassegno. Può esprimere la preferenza per uno o due candidati tracciando anche un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome di ciascun candidato prescelto.

2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul quadrato posto a fianco del nome

del candidato nel collegio plurinominali, i voti sono validi anche a favore della lista cui appartiene il candidato.

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.;

al comma 7, capoverso lettera c) sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine della lettera;

al comma 7, dopo lettera f) aggiungere le seguenti:

f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui

attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

al medesimo comma 7, lettera g), alle parole: nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, *premettere le seguenti:* la graduatoria di cui alla lettera *f-ter)*, la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale,;

al comma 9, capoverso ART. 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale: *a)* verifica se le preferenze ottenute da almeno un candidato nei collegi plurinominali sia pari o superiore al 25 per cento della cifra elettorale riportata dalla sua lista nel collegio in cui è candidato; *b)* nel caso che la verifica di cui alla lettera *a)* sia negativa proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione; *c)* per le liste per le quali la verifica di cui alla lettera *a)* sia positiva proclama eletti i candidati spettanti alla lista medesima nel collegio a partire dal candidato che ha

ottenuto il maggior numero di preferenze come riportato dalla graduatoria di cui alla lettera *f-ter)* dell'articolo 16.

1. 128. Galgano, Menorello.

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: da corredato sino alla fine del comma, con le seguenti: . Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali come da scheda riportata in allegato. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica ».


Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

al comma 9, lettera d), capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: presentati secondo un ordine numerico;

al comma 15, numero 2), capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,;

al comma 27, capoverso «ART. 84», comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite.

ALLEGATO
(articolo 1, comma 4)

NOMINATIVO CANDIDATO UNINOMINALE	 SIMBOLO	NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE	
		CAPOLISTA	
		NOMINATIVO	
		NOMINATIVO	
		NOMINATIVO	
		NOMINATIVO	

1. 181. La Russa.

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.

Conseguentemente, al comma 17, capoverso ART. 31:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del

candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato;

2) sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, al comma 18, capoverso ART. 58.:

1) Alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: il voto con le seguenti: un voto e dalla parola: un segno, fino alla fine della lettera, con le seguenti: per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto.

2) Sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire il comma 20, capoverso. ART. 59-bis, con il seguente:

« 20. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6, capoverso ART. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio

uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. ».

Conseguentemente, al comma 3 dello stesso articolo 2, sopprimere le seguenti parole: e 59-bis.

Conseguentemente, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le tabelle allegate.

Tabella A-bis

ELEZIONE COLLEGIO UNINOMINALE
CAMERA DEI DEPUTATI




Tabella A-ter

Elezione Senato della Repubblica

1	_____ _____	6	_____ _____
2	_____ _____	7	_____ _____
3	_____ _____	8	_____ _____
4	_____ _____	9	_____ _____
5	_____ _____	10	_____ _____

Tabella A-ter

ELEZIONE COLLEGIO UNINOMINALE
 SENATO DELLA REPUBBLICA

1. 57. Quaranta, D'Attorre, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per

un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.

Conseguentemente, al comma 18, capoverso ART. 58:

1) Alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: il voto con le seguenti: i voti e

la parola: plurinominale, fino alla fine della lettera, con le seguenti: e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale.;

2) Sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire il comma 20, capoverso ART. 59-bis, con il seguente:

« 20. L'articolo 59-bis. del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6, capoverso ART. 14, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

« 1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale. ».

Conseguentemente, al comma 3 dello stesso articolo 2, sopprimere le seguenti parole: e 59-bis.

1. 56. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: un voto con le seguenti: due voti.

Conseguentemente:

al comma 18, lettera a), sostituire le parole da: esprime sino alla fine della lettera, con le seguenti: può esprimere un

voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo.;

al comma 18, sopprimere la lettera b);
sostituire il comma 20 con il seguente:

20. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;

al comma 24, capoverso « ART. 77 », lettera c), le parole da: e dai voti espressi a favore fino al termine della lettera sono soppresse.

1. 90. Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi.

Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista prescelta.

Conseguentemente:

al comma 17, capoverso ART. 31, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione con le seguenti: è stampata una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;

al comma 17, capoverso ART. 31, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;

al comma 17, capoverso ART. 31, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;

al comma 18, lettera a), premettere le parole: L'elettore può anche esprimere un voto di preferenza, scrivendo il nominativo di un candidato della lista prescelta.;

al comma 21, lettera a), numero 2, sostituire il sottonumero 2.1) con il seguente: 2.1) al terzo periodo, le parole: « o dei candidati cui è attribuita la preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale, nonché del candidato cui è attribuita la preferenza »;

al comma 21, lettera a), numero 2, sostituire il sottonumero 2.2) con il seguente: 2.2) dopo le parole « di preferenza » sono aggiunte le seguenti: « nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

al comma 21, sostituire la lettera b), con la seguente: « b) al comma 3-bis, dopo le parole: « di preferenza » sono aggiunte le seguenti: « nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

sostituire il comma 23 con il seguente: 23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica

n. 361 del 1957 dopo le parole: « di preferenza » sono aggiunte le seguenti: « nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale ».;

al comma 24, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi plurinominali. Tale cifra è data dai voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;

f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

al comma 27, capoverso ART. 84, sostituire la parola: presentazione con le seguenti: cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter);

al comma 29, lettera a), sostituire la parola: presentazione con le seguenti: cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter);

la tabella A-bis di cui all'articolo 31, comma 3, è sostituita dalla seguente:

NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
1	2	8	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
3		9	10
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		11	12
4	5	13	14
6		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		15	
7			

1. 95. Toninelli, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) i presidenti delle Giunte regionali.

1. 27. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) i presidenti e gli assessori delle Giunte regionali.

1. 28. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

ART. 8.

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati a deputato se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati, esclusi quelli onorari, che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari da almeno due anni.

4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei due anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni inquirenti, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

5. I magistrati di cui al comma precedente se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello, nonché presso le rispettive Procure generali, possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati di cui al comma precedente se già in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo possono essere ricollocati presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di legittimità.

1. 31. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-bis. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

I magistrati candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni giudicanti in organismi collegiali

per un periodo di due anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno due anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.

I magistrati eletti non possono tornare ad assolvere le funzioni svolte prima dell'assunzione della carica elettiva e, salvo che non richiedano il collocamento a riposo avendone i requisiti, sono inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato.

- 1. 30.** Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 14, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole da: « il proprio statuto » fino a « n. 13, e » sono soppresse.

- 1. 87.** Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 14, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« In tale sede i contenuti dello statuto previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non possono costituire oggetto di valutazione ai fini della presentazione dei candidati ».

- 1. 86.** Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

« 6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nei collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei collegi uninominali » e dopo le parole: « nei singoli collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei singoli collegi uninominali »;

b) dopo la parola: « organizzato » aggiungere le seguenti parole « nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. »;

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì

sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma. »;

al comma 13, lettera a) premettere la seguente lettera: 0a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

« 1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma, primo periodo;

1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis. »;

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis

(Elezioni trasparenti).

1. In apposita sezione del sito *Internet* del Ministero dell'interno, denominata « Elezioni trasparenti », entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno di cui all'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera;

b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, come modificato dalla presente legge;

c) il programma elettorale, depositato ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico per l'elezione della Camera, con il nome e cognome della persona indicata

come capo della forza politica, in quanto previsto dal medesimo articolo 14-bis.

2. Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

1. 194. Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis. – 1. Le candidature per la presentazione della lista dei candidati di cui all'articolo 18-bis sono, di norma, presentate sulla base di elezioni di tipo primario che ciascuna lista può proporre e organizzare in piena autonomia, in conformità a una disciplina interna previamente assunta, con la quale possono venire indicati i requisiti di ammissibilità richiesti per assicurare la coerenza con gli ideali di riferimento della medesima disciplina e una rappresentanza territoriale presunta, nel rispetto dei principi costituzionali e di non discriminazione per ragioni di tipo economico.

2. Il presentatore della lista in ciascuna circoscrizione sottoscrive una dichiarazione attestante il rispetto di quanto prescritto nel presente articolo con riferimento alle candidature proposte.

3. La Repubblica assicura, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'accessibilità alle liste elettorali, nonché l'utilizzo di sedi pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni primarie di cui al presente articolo ».

Conseguentemente, al comma 13 premettere la seguente lettera:

0a) Al numero 3) dopo le parole: « dal numero di elettori prescritto, » sono inserite le seguenti: « unitamente alla dichiarazione relativa alle elezioni primarie di cui all'articolo 17-bis, ».

1. 140. Menorello, Galgano, Vaccaro.

Al comma 7, capoverso ART. 14-bis, comma 2 sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

al comma 9, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere il terzo periodo;

conseguentemente al comma 24, capoverso ART. 77, lettera c), quarto periodo, sopprimere le parole da: nella ripartizione dei voti fino alla fine della lettera c);

Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16, lettera c), quarto periodo, sopprimere le parole da: nella ripartizione dei voti fino alla fine della lettera c).

1. 85. Cecconi, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 7, capoverso ART. 14-bis, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente al medesimo articolo 1, comma 7, capoverso ART. 14-bis, al comma 4, sopprimere le parole: e 3.

1. 34. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Al comma 7, capoverso ART. 14-bis, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'arti-

colo 92, secondo comma, della Costituzione.

1. 46. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 7, capoverso ART. 14-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: , nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione con le seguenti: . Le liste collegate in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono tenute al deposito di un programma elettorale comune.

1. 47. Quaranta, D'Attorre, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 7, capoverso ART. 14-bis, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare dichiarano che il capo della coalizione è quello della forza politica che ottiene il maggior numero di voti.

1. 173. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di cui al comma 2, le liste collegate depositano un unico programma comune nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della coalizione.

1. 93. Cecconi, Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 7, capoverso ART. 14-bis, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere

il seguente: A pena di inammissibilità della lista non può essere indicato quale capo della forza politica ai fini della presente dichiarazione chi in base alle leggi vigenti al momento del deposito del programma elettorale non possa essere candidato e non possa comunque ricoprire la carica di deputato.

1. 78. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole «relativi documenti», sono inserite le seguenti parole: «nonché di un rappresentante effettivo e di uno supplente incaricato di effettuare il deposito di cui all'articolo 21-bis».

Conseguentemente al medesimo articolo 1:

al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, al primo e secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , a pena di invalidità delle candidature in eccesso.

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

«ART. 21-bis. – 1. Entro i termini di cui all'articolo 20, primo comma, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, deposita, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, una dichiarazione che attesta il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1.

2. Nella dichiarazione, ciascun partito o gruppo politico organizzato indica, per ciascuna circoscrizione, il genere del candidato o della candidata capolista ed il numero dei candidati presentati nei collegi uninominali, divisi per genere. In alternativa all'indicazione del numero dei candidati, il partito può attestare che nelle candidature presentate nei collegi uninominali

nessuno dei due generi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento in ciascuna circoscrizione.

3. L'Ufficio centrale nazionale verifica il rispetto delle disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 3.1, e trasmette immediatamente la dichiarazione agli uffici centrali circoscrizionali.

4. In caso di violazione dell'articolo 18-bis, comma 3.1, l'Ufficio centrale nazionale, prima della trasmissione di cui al comma 3, procede a riequilibrare le candidature dei capolista, sostituendo l'indicazione di candidati del genere sovrarappresentato con l'indicazione di candidati del genere sottorappresentato, secondo l'ordine crescente della popolazione delle circoscrizioni, fino ad assicurare il rispetto del citato comma 3.1. Ai fini del riequilibrio di genere dei candidati nei collegi uninominali, la sostituzione dell'indicazione avviene a partire dalla circoscrizione in cui è maggiore il divario di genere tra i candidati della lista; a parità, viene seguito l'ordine crescente della popolazione.

al comma 13, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il numero 6-bis è sostituito dai seguenti:

6-bis) assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1, verificando la conformità della candidatura del capolista e delle candidature nei collegi uninominali alla dichiarazione trasmessa dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 21-bis, commi 3 e 4; in caso di difformità per la candidatura di capolista, inverte l'ordine dei generi nella lista; in caso di difformità nel numero di candidature nei collegi uninominali, procede alla sostituzione di candidati del genere sovrarappresentato con candidati del genere sottorappresentato della lista di supplenti di cui all'articolo 18, comma 3-bis, secondo l'ordine crescente della popolazione dei collegi uninominali.

6-bis.1) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale

nazionale, il quale dichiara l'invalidità delle candidature che non rispettano i requisiti dell'articolo 19, comunicando i risultati di questa verifica agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente: »

Conseguentemente, all'articolo 2:

al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, al primo e secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , a pena di invalidità delle candidature in eccesso;

conseguentemente al medesimo comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) al comma 5, le parole: « e 21 » sono sostituite dalle seguenti: « , 21 e 21-bis ».

1. 61. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne

*anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. Non è richiesta certificazione per le firme apposte *on line* nei siti *internet* istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni.*

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

*b) al comma 3, dopo il sesto periodo inserire il seguente: « Non è richiesta certificazione per le firme apposte *on line* nei siti *internet* istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni »;*

2) all'articolo 3, sopprimere il comma 7.

1. 213. Cristian Iannuzzi.

*Al comma 9, capoverso ART. 18-bis; alla lettera a), sostituire le parole da: nel collegio plurinominale *fino a* uninominali, con le seguenti: in ciascuna circoscrizione, con l'indicazione della lista dei collegi plurinominali e dei collegi uninominali compresi nella stessa circoscrizione.*

Conseguentemente, alla medesima lettera a):

sostituire le parole: nel medesimo collegio plurinominale *con le seguenti:* nella medesima circoscrizione;

sopprimere le parole da o, in caso sino a: di tale collegio plurinominale.

1. 138. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gli.

Al comma 9, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da da almeno fino a: di tale collegio plurinominale *con le seguenti:* da almeno 750 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 1.250 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 2.000 e da non più di 2.250 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

1. 196. Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: 1500 e da non più di 2000 *con le seguenti:* da almeno 250 e da non più di 400.

1. 72. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 *con le seguenti:* da almeno 250 e da non più di 500.

1. 129. Galgano, Menorello.

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 *con le*

seguenti: da almeno 400 e da non più di 600.

1. 159. Mucci, Catalano, Quintarelli, Galgano, Menorello.

Al comma 9, capoverso ART. 18-bis, lettera a), sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 *con le seguenti:* 500 e da non più di 700.

1. 63. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 *con le seguenti:* da almeno 500 e da non più di 1.000.

1. 158. Mucci, Catalano, Quintarelli, Galgano, Menorello.

Al comma 9, capoverso ART. 18-bis, lettera a), sostituire le parole: e da non più di 2.000 *con le seguenti:* 750 e da non più di 1.000.

***1. 64.** Quaranta, D'Attorre, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 9, capoverso ART. 18-bis, lettera a), sostituire le parole: e da non più di 2.000 *con le seguenti:* 750 e da non più di 1.000.

***1. 21.** Distaso, Latronico.

Al comma 9, capoverso lettera a) sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 *con le seguenti:* 750 e da non più di 1.200.

1. 1. Marcon, Costantino, Civati, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina.

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: 1500 e da non più di 2000 *con*

le seguenti: 750 e da non più di 1500.

Conseguentemente:

al medesimo comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinomiale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla *homepage*, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.;

al medesimo comma 9, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: 1-bis, con le seguenti: 1-ter;

conseguentemente all'articolo 3 sopprimere il comma 7.

1. 15. Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2000 con le seguenti: 750 e da non più di 1500.

1. 2. Civati, Marcon, Costantino, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Al comma 9, lettera a), sostituire la parola: 1500 con la seguente: 300.

1. 155. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

Al comma 9, lettera a), sostituire la parola: 1500 con la seguente: 500.

1. 150. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

Al comma 9, lettera a), sostituire la parola: 1500 con la seguente: 700.

1. 151. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

Al comma 9, lettera a), sostituire la parola: 1500 con la seguente: 1000.

1. 152. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: da non più di 2000 con le seguenti: da più di 1000.

1. 153. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: nel medesimo collegio plurinomiale fino a: di tale collegio plurinomiale con le seguenti: nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Conseguentemente, al medesimo comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) Al secondo periodo, le parole: « che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni » sono soppresse.

1. 195. Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

Al comma 9, lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per la presentazione delle liste espressione di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 1999 tali numeri minimi e massimi di sottoscrizioni elettorali sono ridotti rispettivamente a 100 e 300.

- 1. 154.** Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

Al comma 9, lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali di almeno la metà più una delle circoscrizioni, salvo che non si tratti di liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una circoscrizione corrispondente a o compresa in una Regione a statuto speciale. L'ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6).

Conseguentemente: all'articolo 1, comma 13, capoverso lettera d), alinea 1.2) sostituire le parole: agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19, con le seguenti: agli articoli 18-bis, comma 1, 3.1 e 19.

- 1. 5.** Fratoianni, Civati, Marcon, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Al comma 9, capoverso lettera a), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai sensi della legge n. 482 del 1999, nella regione Friuli Venezia Giulia le liste rappresentative delle minoranze linguistiche possono presentare candidature almeno in due collegi plurinominali e la lista è sottoscritta da almeno 750 a non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale.

- 1. 202.** Gigli.

Al comma 9, capoverso lettera a), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, nella regione Friuli Venezia Giulia le liste rappresentative delle minoranze linguistiche possono presentare candidature almeno in due collegi plurinominali e la lista è sottoscritta da almeno 750 a non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale.

- 1. 201.** Gigli.

Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ovvero, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati, da cittadini italiani allo scopo delegati dal sindaco, entro 15 giorni dalla richiesta. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare esclusivamente le firme raccolte nel territorio del comune per il quale hanno ricevuto la delega. I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

- 1. 160.** Mucci, Catalano, Galgano, Quintarelli, Menorello.

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: Non è richiesta certificazione per le firme apposte online nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni.

Conseguentemente: all'articolo 3, sopprimere il comma 7.

- 1. 214.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Al comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: Il sindaco, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati delega, entro 15 giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega, I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

1. 77. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritto all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione. Il sindaco, su richiesta di persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato, delega la funzione di autenticatore a cittadini italiani designati nella richiesta che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto ».

1. 197. Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1 terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , ovvero da qualsiasi cittadino italiano delegato dal sindaco.

1. 161. Mucci, Quintarelli, Catalano, Giachetti, Menorello.

Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunti, in fine, le parole: o da un avvocato iscritto nell'albo dell'Ordine degli Avvocati che comprenda il territorio del comune ove è raccolta la sottoscrizione.

1. 122. Galgano, Menorello.

Al comma 9, capoverso articolo 18-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis), al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine, le parole: , nonché da un avvocato iscritto a un albo professionale.

1. 139. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gli.

Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica qualificata ovvero del sistema pubblico di identità digitale (SPID), ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero dell'interno provvede, con i propri fondi, entro tre mesi dall'entrata in

vigore della presente legge, alla realizzazione di un sistema, secondo le regole tecniche determinate dall'Agenzia per l'Italia Digitale in conformità al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni e integrazioni, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici comunali preposti. In tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni.

- 1. 198.** Mazziotti di Celso, Quintarelli, Menorello, Galgano.

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, senza ulteriori oneri per lo Stato, attraverso l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica qualificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni e secondo le modalità tecniche stabilite dall'Agenzia per l'Italia digitale. In tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni.

- 1. 200.** Mazziotti di Celso, Quintarelli, Menorello, Galgano.

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, senza ulteriori oneri per lo Stato, attraverso l'utilizzo delle modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni per l'acquisizione di atti giuridici da utenti identificati ai sensi di legge con modalità digitali. In tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni.

- 1. 199.** Quintarelli, Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinomiale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla *homepage*, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.;

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: 1-bis, con le seguenti: 1-ter e all'articolo 3 sopprimere il comma 7.

- 1. 6.** Costantino, Civati, Fratoianni, Marcon, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: all'ultimo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 9:

alla lettera c), capoverso 2-bis sopprimere il secondo periodo;

sopprimere le parole: nei collegi uninominali.

- 1. 98.** Fabbri.

Al comma 9, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, ovvero in una componente del gruppo misto, in una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma.

1. 162. Catalano.

Al comma 9, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: Nessuna sottoscrizione è richiesta per i gruppi o partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera entro trenta giorni dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.

1. 187. La Russa.

Al comma 9, capoverso articolo 18-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

b-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: all'inizio della legislatura in corso *sono soppresse.*

1. 58. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al momento della convocazione dei comizi *aggiungere le seguenti:* e per le componenti, come regolamentate

dalle Camere di appartenenza, costituite in un ramo del Parlamento prima del 15 ottobre 2017.

1. 75. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al momento della convocazione dei comizi *aggiungere le seguenti:* e per i gruppi parlamentari costituiti in un ramo del Parlamento prima del 15 ottobre 2017.

1. 76. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 9, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o i gruppi politici con almeno tre rappresentanti in una delle due Camere all'atto della convocazione dei comizi elettorali.

1. 157. Menorello, Galgano, Vaccaro.

Al comma 9, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente comma:

2-bis. Le componenti parlamentari come regolamentate dalle Camere di appartenenza, costituite prima dell'approvazione della presente legge, necessitano della sottoscrizione di un quinto di quelle indicate nel comma 1.

1. 74. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Al comma 9, lettera d), capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le

parole da: in ogni caso sino alla fine del periodo.

1. 188. La Russa.

Al comma 9, lettera d) sopprimere le parole: né superiore a quattro.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), sopprimere le parole: né superiore a quattro.

1. 3. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino, Daniele Farina.

Al comma 9, lettera d), capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: né superiore a quattro., con le seguenti: né superiore a tre.

1. 123. Galgano, Menorello.

Al comma 9, lettera e), capoverso « 3.1 », sopprimere il primo periodo.

***1. 32.** Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

Al comma 9, lettera e), capoverso « 3.1 », sopprimere il primo periodo.

***1. 191.** La Russa.

Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere le parole: A pena di inammissibilità;

b) sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.

Conseguentemente:

1) al medesimo capoverso 3.1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere le parole: « A pena di inammissibilità »;

b) sostituire la parola: « nazionale » con la seguente: « circoscrizionale ».

2) al medesimo capoverso 3.1, sopprimere il terzo periodo;

3) al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al numero 3, le parole: « di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 18-bis, comma 3, terzo periodo, e comma 3.1, secondo periodo, e dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali che non rispettano i requisiti di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1, primo periodo. »;

4) all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.

5) al medesimo articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, secondo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.

****1. 178.** Centemero, Ravetto.

Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere le parole: A pena di inammissibilità;

b) sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.

Conseguentemente:

1) al medesimo capoverso 3.1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere le parole: « A pena di inammissibilità »;

b) sostituire la parola: « nazionale » con la seguente: « circoscrizionale ».

2) al medesimo capoverso 3.1, sopprimere il terzo periodo;

3) *al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al numero 3, le parole: « di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 18-bis, comma 3, terzo periodo, e comma 3.1, secondo periodo, e dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali che non rispettano i requisiti di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1, primo periodo. »;

4) *all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.*

5) *al medesimo articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, secondo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.*

****1. 60.** Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 9, lettera e), comma 3.1, al primo periodo premettere le parole: A pena di inammissibilità.

1. 133. Galgano, Locatelli, Vezzali, Pes, Cominelli, Pannarale, Marzano, Binetti, Paola Boldrini, Bueno, Iori, Pellegrino.

Al comma 9 lettera e), capoverso 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale con le seguenti: liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i*

generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate.

1. 189. La Russa.

Al comma 9 lettera e) capoverso 3.1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale con le seguenti: ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate.*

1. 190. La Russa.

Al comma 9, lettera e), al capoverso 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale e le parole: in misura superiore al 60 per cento con le seguenti: , a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale e le parole: in misura superiore al 60 per cento con le seguenti: , a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;*

c) *sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma;*

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale e sostituire le pa-*

role: in misura superiore al 60 per cento con le seguenti: , a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale e *sostituire le parole*: in misura superiore al 60 per cento con le seguenti: , a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;

c) sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

1. 51. Pastorelli, Locatelli, Marzano, Vezali, Cominelli, Malisani, Blažina, Centemero, Bruno Bossio, Pes, Pannarale, Paola Boldrini, Valeria Valente, Iori, Galgano, Pellegrino, Binetti.

Al comma 9, lettera e), comma 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale e *dopo le parole*: può essere rappresentato *aggiungere le seguenti*: , a pena di inammissibilità,;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale e *dopo le parole*: può essere rappresentato nella posizione di capolista *aggiungere le seguenti*: , a pena di inammissibilità,;

c) sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale e *dopo le parole*: può essere rappresentato *aggiungere le seguenti*: , a pena di inammissibilità,;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti:

a livello circoscrizionale e *dopo le parole*: può essere rappresentato nella posizione di capolista *aggiungere le seguenti*: , a pena di inammissibilità,;

c) sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

1. 109. Fabbri, Gribaudo, Piccione, Gasparini, Giacobbe, Patrizia Maestri, Malisani, Paola Boldrini, Giovanna Sanna, Gnechi, Incerti.

Al comma 9, lettera e), al comma 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale;

b) al secondo periodo sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale;

c) sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma,;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale;

c) sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma,;

1. 50. Locatelli, Pastorelli, Marzano, Vezali, Cominelli, Malisani, Blažina, Centemero, Bruno Bossio, Pes, Pannarale, Paola Boldrini, Valeria Valente, Iori, Galgano, Pellegrino, Binetti.

Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: a livello circoscrizionale;

b) al medesimo primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a pena di invalidità delle candidature in eccesso;

c) al secondo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale;

b) al medesimo primo periodo, aggiungere le seguenti parole: , a pena di invalidità delle candidature in eccesso;

c) al secondo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.

1. 59. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1 primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: a livello circoscrizionale.

1. 165. Mucci, Giammanco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Galgano, Locatelli, Gribaudo, Garnerò Santanchè.

Al comma 9, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento

massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.

1. 131. Galgano, Locatelli, Vezzali, Pes, Cominelli, Pannarale, Marzano, Binetti, Paola Boldrini, Bueno, Iori, Pellegrino.

Al comma 9, lettera e), capoverso comma 3.1, sostituire, ovunque ricorrono le parole da: nessuno dei due generi fino a: più prossima con le seguenti: il numero di candidati del medesimo sesso non può essere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità più prossima.

1. 22. Distaso, Latronico.

Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 60 per cento con le seguenti: 75 per cento.

1. 192. La Russa.

Al comma 9, lettera e), comma 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.

***1. 110.** Fabbri, Gribaudo, Piccione, Gasparini, Giacobbe, Patrizia Maestri, Malisani, Paola Boldrini, Giovanna Sanna, Gnecci, Incerti.

Al comma 9, lettera e), comma 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.

***1. 52.** Locatelli, Pastorelli, Marzano, Vezzali, Cominelli, Malisani, Blažina, Centemero, Bruno Bossio, Pes, Pannarale, Paola Boldrini, Valeria Valente, Iori, Galgano, Pellegrino, Binetti.

Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: al 60 per cento con le seguenti: al 50 per cento;

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La stessa percentuale deve essere garantita anche a livello circoscrizionale.

1. 166. Mucci, Giammanco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Galgano, Locatelli, Gribaudo.

Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, sostituire, ovunque ricorrano le parole: 60 con la parola seguente: 50.

***1. 179.** Centemero.

Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 60 con la seguente: 50.

***1. 163.** Mucci, Galgano, Quintarelli, Giammanco, Locatelli, Gribaudo.

Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, al primo e secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a pena di invalidità delle candidature in eccesso.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, al primo e secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a pena di invalidità delle candidature in eccesso.

1. 62. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 9, lettera e), dopo il primo periodo inserire il seguente: La proporzione del primo periodo deve essere garantita anche a livello circoscrizionale.

1. 164. Mucci, Giammanco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Galgano, Locatelli, Gribaudo, Garnero Santanchè.

Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: a livello circoscrizionale;

b) sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.

1. 169. Mucci, Giammanco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Galgano, Locatelli, Gribaudo.

Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, secondo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: a livello circoscrizionale.

1. 167. Mucci, Giammanco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Galgano, Locatelli, Garnero Santanchè.

Al comma 9, lettera e), capoverso comma 3.1, sostituire le parole: nessuno dei

due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. *con le seguenti*: a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.

1. 132. Galgano, Locatelli, Vezzali, Pes, Cominelli, Pannarale, Marzano, Binetti, Paola Boldrini, Bueno, Iori, Pellegrino.

Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: 60 per cento *con le seguenti*: 50 per cento;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: La stessa percentuale deve essere garantita anche a livello circoscrizionale.

1. 168. Mucci, Giammanco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Galgano, Locatelli, Gribaudo.

Al comma 9, lettera e), capoverso comma 3.1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di candidature della stessa persona nella posizione di capolista in più di un collegio plurinominale ai sensi dell'articolo 19 del presente Testo Unico, la percentuale di cui al periodo precedente è calcolata sulla base del numero di persone candidate.

1. 43. Lupi, Misuraca.

Al comma 10, capoverso «ART. 19», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«1-bis. Ogni lista può candidare il capo della forza politica, di cui all'articolo 14-bis, comma 3, in tutti i collegi plurinomiali, ovvero, fino ad un massimo di sei

collegi, un candidato diverso dal capo della forza politica in posizione di capolista. ».

Conseguentemente, al comma 2 premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis,.

1. 182. La Russa.

Al comma 10, capoverso «ART. 19», sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Per ciascuna lista o coalizione di liste un solo candidato può essere, incluso, nell'intero territorio nazionale, in liste con lo stesso contrassegno in un collegio uninominale e fino a tre collegi plurinomiali.

2-bis. Ad eccezione di quanto previsto al comma 2, nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale o in più di un collegio plurinominale, a pena di nullità.

2-ter. Ad eccezione di quanto previsto al comma 2, nessuno può essere candidato in un collegio uninominale e in un collegio plurinominale, a pena di nullità.

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

1. 44. Lauricella, Lattuca.

Al comma 10, capoverso «ART. 19» comma 2, sopprimere le parole: in più di tre collegi plurinomiali.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, capoverso «articolo 19», comma 4, sostituire le parole da*: può essere candidato *sino alla fine del periodo con le seguenti*: non può essere candidato in collegi plurinomiali, a pena di nullità;

b) *sostituire il comma 28, con il seguente*: L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

1. 88. Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Al comma 10, capoverso «ART. 19.», comma 2, sopprimere le parole: in più di tre collegi plurinominali.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole da: può essere candidato sino alla fine del periodo con le seguenti: non può essere candidato in collegi plurinominali, salvo in una lista a sé collegata nel collegio plurinominale nel quale il suo collegio uninominale è incluso, a pena di nullità.;

al comma 28, sostituire le lettere a) e b) con la seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il deputato eletto in un collegio uninominale collegio plurinominale si intende eletto nel collegio uninominale».

1. 89. Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Al comma 10, capoverso «ART. 19», comma 2, sostituire le parole: tre collegi con le seguenti: dieci collegi.

Conseguentemente, al medesimo comma 10, capoverso «ART. 19», comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.

1. 183. La Russa.

Al comma 10, capoverso «ART. 19», comma 2, sostituire le parole: tre collegi con le seguenti: cinque collegi».

Conseguentemente, al medesimo comma capoverso «ART. 19.» comma 4, sostituire le parole: massimo di tre con le seguenti: massimo di cinque.

***1. 25.** Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

Al comma 10, capoverso «ART. 19» comma 2, sostituire le parole: tre collegi con le seguenti: cinque collegi».

Conseguentemente, al medesimo comma capoverso «ART. 19.» comma 4, sostituire le

parole: massimo di tre con le seguenti: massimo di cinque.

***1. 184.** La Russa.

Al comma 10, capoverso «ART. 19» comma 2, sostituire le parole: tre collegi con le seguenti: cinque collegi».

Conseguentemente, al medesimo comma capoverso «ART. 19.» comma 4, sostituire le parole: massimo di tre con le seguenti: massimo di cinque.

***1. 42.** Lupi, Misuraca.

Al comma 10, capoverso «ART. 19», comma 2, sostituire le parole: tre collegi plurinominali con le seguenti: un collegio plurinominale.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «ART. 19.», comma 4, sostituire le parole: in collegi plurinominali, fino ad un massimo di tre con le seguenti: in un solo collegio plurinominale.

1. 65. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 10, capoverso «ART. 19», comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «ART. 19», comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

1. 41. Lupi, Misuraca.

Al comma 10, capoverso «ART. 19», comma 4, sostituire le parole: in collegi plurinominali, fino ad un massimo di tre» con le seguenti: anche in un massimo di tre collegi plurinominali.

1. 26. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

Al comma 10, capoverso « ART. 19 », dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Il candidato nella circoscrizione Estero può essere candidato anche in un massimo di tre collegi plurinomiali e in un solo collegio uninominale ».

Conseguentemente:

al comma 28, lettera b), sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti;

al comma 28, lettera b), aggiungere in fine, i seguenti commi:

« 1-ter. Il candidato eletto nella circoscrizione Estero e in un collegio uninominale si intende eletto nel collegio uninominale.

1-quater. Il candidato eletto nella circoscrizione Estero e in uno o più collegi plurinomiali si intende eletto nel collegio plurinominale nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera d) »;

all'articolo 2, comma 9, capoverso « ART. 17-bis », dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Il senatore eletto nella circoscrizione Estero e in un collegio uninominale si intende eletto nel collegio uninominale.

3-ter. Il senatore eletto nella circoscrizione Estero e in uno o più collegi plurinomiali si intende eletto nel collegio plurinominale nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d) »;

all'articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 8, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: « b) se residenti in

Italia, i candidati possono presentarsi in qualsiasi ripartizione. Se residenti all'estero, i candidati possono presentarsi solo nella ripartizione nella quale sono elettori »;

b) al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Se residenti in Italia, i candidati possono presentarsi, col medesimo contrassegno, in qualsiasi ripartizione ».

1. 40. Lupi, Misuraca.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 » sono aggiunte le seguenti: « o da un avvocato iscritto nell'albo dell'Ordine degli Avvocati che comprenda il territorio del comune ove è raccolta la sottoscrizione ».

1. 124. Galgano, Menorello.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in fine, è aggiunto il seguente comma:

8-bis. Il Ministero dell'interno, entro il 45° giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione sul proprio sito internet il facsimile della modulistica con cui possono essere depositate le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.

1. 29. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: e quarto con le seguenti: e al quarto.

1. 38. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

Al comma 14, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modificazioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, capoverso, premettere le seguenti parole:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis »;

al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: « 3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate tutte le irregolarità. ».

1. 193. La Russa.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: negli altri collegi uninominali della circoscrizione *con le seguenti:* dei candidati, anche nel territorio di detto collegio uninominale, ai fini dell'elezione nel collegio plurinominale.

1. 37. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Al comma 15, capoverso numero 2), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le liste presentate

con le modalità di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un più ampio riquadro che ricomprende anche le altre liste collegate.

1. 99. Gasparini.

Al comma 17, capoverso ART. 31, comma 1, dopo le parole: caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter *inserire le seguenti:* A-quater e A-quinquies.

1. 125. Galgano, Menorello.

Al comma 17, capoverso ART. 31, comma 2, dopo le parole: la scheda *aggiungere le seguenti:* per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali.

1. 120. Galgano, Menorello.

Al comma 17, capoverso ART. 31, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sotto *con la seguente:* sopra.

Conseguentemente:

a) *al comma 17, capoverso ART. 31, comma 3, secondo periodo, sostituire la parola:* sotto *con la seguente:* sopra;

b) *al comma 34, sostituire la Tabella A-bis con la seguente:*

1 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	2 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)			
3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)				
4 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	5 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	6 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)		
7 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)				
8 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)				
9 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	10 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	11 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	12 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
13 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	14 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)			
15 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)				

c) al medesimo comma 34, sostituire la Tabella A con la seguente:

1 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	2 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)			
3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)				
4 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	5 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	6 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)		
7 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)				
8 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)				
9 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	10 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	11 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	12 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
13 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	14 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)			
15 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)				

1. 172. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

Al comma 17, capoverso ART. 31, comma 2, primo periodo, in fine, aggiungere le parole: o, nel caso di collegamento con più liste.

1. 121. Galgano, Menorello.

Al comma 17, capoverso «ART. 31», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La scheda per l'elezione dei candidati nei collegi plurinomiali reca i contrassegni delle singole liste contenuti cia-

scuno in un rettangolo. A fianco del contrassegno nello stesso rettangolo sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, presentati nella lista, secondo il rispettivo ordine di presentazione. A fianco di ciascun nome è tracciato un quadrato di un centimetro di lato per l'apposizione della preferenza.

1. 118. Galgano, Menorello.

Al comma 17, capoverso «ART. 31», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e quello del candidato nel collegio uninominale.

1. 119. Galgano, Menorello.

Al comma 17, capoverso «ART. 31», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. con le seguenti: sono posti su righe orizzontali.

1. 116. Galgano, Menorello.

Al comma 17, capoverso «ART. 31», comma 4, sopprimere il primo periodo.

1. 117. Galgano, Menorello.

Al comma 17, capoverso ART. 31, aggiungere, in fine, il seguente:

4-bis. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato «tagliando antifrode», che sarà rimosso e conservato dagli uffici elettorali, prima dell'inserimento della scheda nell'urna.

Conseguentemente:

al comma 18, premettere la seguente lettera:

0a) al primo comma, dopo il termine «scheda» sono aggiunte le seguenti

parole: «, annota il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode»;

al comma 18, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al terzo comma sostituire le parole: «e pone la scheda stessa nell'urna» con le seguenti: «, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda, senza tagliando, nell'urna».

1. 20. Coppola, Boccadutri.

Al comma 18, premettere la seguente lettera:

0a) al primo comma, dopo la parola: «scheda» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale ed una per l'elezione dei candidati nel collegio plurinominale».

1. 111. Galgano, Menorello.

Al comma 18, lettera a), sostituire le parole da: il contrassegno delle liste fino alla fine della lettera con le seguenti: il nome del candidato scelto ed il contrassegno della lista o delle liste cui è collegato. L'elettore esprime il voto per l'elezione dei candidati nel collegio plurinominale tracciando un segno nel rettangolo contenente i nomi della lista prescelta ed il relativo contrassegno. Può esprimere la preferenza per uno o due candidati tracciando anche un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome di ciascun candidato prescelto.

1. 112. Galgano, Menorello.

Al comma 18, lettera b), sostituire le parole da: sul nome del candidato fino alla fine della lettera con le seguenti: sul quadrato posto a fianco del nome del candidato nel collegio plurinominale, i voti sono validi anche a favore della lista cui appartiene il candidato.

1. 113. Galgano, Menorello.

Al comma 18, lettera b), sostituire le parole *da:* a favore della lista *fino alla fine della lettera con le seguenti:* solo ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Conseguentemente al medesimo articolo 1:

al comma 21, lettera a), il numero 2.2) è soppresso;

al comma 24, capoverso ART. 77, lettera c), sopprimere le parole *da:* e dai voti espressi a favore del solo candidato *fino alla fine della lettera.*

Conseguentemente, all'articolo 2:

al comma 6, capoverso ART. 14, comma 2, sostituire le parole *da:* a favore delle liste *fino alla fine del comma con le seguenti:* ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;

al comma 7, capoverso ART. 16, lettera c), sopprimere le parole *da:* e dai voti espressi a favore del solo candidato *fino alla fine della lettera.*

1. 45. Lattuca, Lauricella.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 18, lettera b), sostituire le parole *da:* a favore della lista, *fino alla fine della lettera con le seguenti:* ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.;

al comma 24, capoverso ART. 77, lettera c), sopprimere le parole *da:* e dai voti espressi a favore del solo candidato *fino alla fine della lettera.*

Conseguentemente, all'articolo 2:

al comma 6, capoverso ART. 14, comma 2, sostituire le parole *da:* a favore della lista, *fino alla parola:* plurinominale, *con le seguenti:* ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.;

al comma 7, capoverso ART. 16, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole *da:* e dai voti espressi a favore del solo candidato *fino alla fine della lettera.*

1. 66. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 18, lettera b), sostituire le parole *da:* i voti sono ripartiti *fino alla fine della lettera con le seguenti:* il voto non è assegnato ad alcuna lista né alla coalizione;

2) al comma 24, capoverso ART. 77, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale.;

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) il comma 6, capoverso ART. 14, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole *da:* i voti sono ripartiti *sino alla fine del comma con le seguenti:* il voto non è assegnato ad alcuna lista né alla coalizione.;

2) al comma 16, capoverso ART. 16, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale.;

1. 14. Marcon, Civati, Costantino, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina.

Al comma 18, lettera b) sostituire le parole: sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti

da ciascuna nel collegio plurinominale *con le seguenti*: , ai fini della ripartizione proporzionale dei seggi, sono sommati a quelli espressi in favore delle liste unite in coalizione.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1:*

1) *al comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore fino alla fine della lettera;*

2) *al medesimo comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

e-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista componente la coalizione e dei voti espressi in favore dei soli candidati collegati alla coalizione nei collegi uninominali della circoscrizione;

3) *al medesimo comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, lettera g), dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: e di ciascuna coalizione di liste;*

4) *al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera a-ter), sostituire le parole: nazionali delle liste collegate in coalizione con le seguenti: circoscrizionali della coalizione di liste.*

b) *all'articolo 2:*

1) *al comma 6, capoverso ART. 14, comma 2, sostituire le parole: sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale con le seguenti*: , ai fini della ripartizione proporzionale dei seggi, sono sommati a quelli espressi in favore delle liste unite in coalizione;

2) *al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore fino alla fine della lettera;*

3) *al medesimo comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

e-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista componente la coalizione e dei voti espressi in favore dei soli candidati collegati alla coalizione nei collegi uninominali della circoscrizione;

4) *al medesimo comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, lettera g), dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: e di ciascuna coalizione di liste;*

5) *al medesimo comma 7, capoverso ART. 16-bis, primo comma, lettera c), sostituire le parole: nazionali delle liste collegate in coalizione con le seguenti: circoscrizionali della coalizione di liste.*

1. 36. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

Al comma 18, lettera b), sostituire la parola: plurinominale con la seguente: uninominale.

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo 1:*

1) *al comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, lettera c), sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominale con la seguente: uninominale;*

2) *al medesimo comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista.

b) *all'articolo 2:*

1) *al comma 6, capoverso ART. 14, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: plurinominale con la seguente: uninominale;*

2) al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, lettera c), sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominale con la seguente: uninominale;

3) al medesimo comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista.

1. 100. Gasparini.

Al comma 18, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente le schede chiuse e la matita. Il presidente constata la chiusura delle schede e, ove queste non siano chiuse, invita l'elettore a chiuderle, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone le schede stesse nell'urna.

1. 114. Galgano, Menorello.

Al comma 20, sostituire i commi 1, 2 e 3, con il seguente:

1. Se l'elettore traccia uno o più segni che manifestino l'intenzione di indicare più di un rettangolo contenenti i nomi e cognomi dei candidati ed i contrassegni delle liste cui sono collegati, il voto è nullo.

1. 115. Galgano, Menorello.

Al comma 21, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura è la stessa, sia per lo spoglio delle schede dei collegi uninominali che per le schede dei

collegi plurinominali. Ma se nelle schede per i collegi plurinominali non è attribuita nessuna preferenza, viene enunciato il nome del candidato primo nell'ordine di lista ».

1. 141. Galgano, Menorello.

Al comma 21, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) al comma 3-bis, dopo le parole: « di preferenza » sono aggiunte le seguenti: « o di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

1. 142. Galgano, Menorello.

Al comma 21, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: che devono obbligatoriamente essere annotate a verbale.

1. 136. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gli.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ultimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Hanno la precedenza a ricoprire l'incarico di scrutatore i disoccupati da almeno 6 mesi che abbiano raggiunto i 18 anni ».

1. 215. Cristian Iannuzzi.

Al comma 24, capoverso ART. 77, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso di parità, è eletto il candidato più anziano per età.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso di parità, è eletto il candidato più anziano per età.

1. 101. Fabbri.

Al comma 24, capoverso « ART. 77 », lettera c) sostituire le parole: del collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale, con le seguenti: dei collegi uninominali in cui non sia risultato eletto un candidato collegato alla lista inclusi nel collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale che non sia risultato eletto.

1. 91. Dadone, Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Cecconi.

Al comma 24, lettera c) sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione fino alla fine della lettera.

1. 143. Galgano, Menorello.

Al comma 24, capoverso ART. 77, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: . Le cifre così ottenute, tuttavia, subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto *pro quota* a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche

riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.

1. 92. D'Ambrosio, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, Cecconi.

Al comma 24, capoverso ART. 77, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) determina la « cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto » di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide quindi il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1:

1) al medesimo comma 24, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) determina la « cifra elettorale circoscrizionale per il riparto » di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle « cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto » della lista stessa;

2) al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) determina la « cifra elettorale nazionale per il riparto » di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle « cifre

elettorali circoscrizionali per il riparto » conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) *dopo la lettera a-ter), aggiungere la seguente:*

a-ter.1) determina la « cifra elettorale nazionale per il riparto » di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle « cifre elettorali nazionali per il riparto » delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera *a-ter)*;

c) *dopo la lettera a-quater), aggiungere la seguente:*

a-quinquies) determina la « cifra elettorale circoscrizionale per il riparto » di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle « cifre elettorali circoscrizionali per il riparto » delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera *a-ter)*;

d) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) procede alle operazioni di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* utilizzando le « cifre elettorali per il riparto »;

3) *al comma 26, capoverso ART. 83-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , utilizzando le « cifre elettorali per il riparto »;

b) *all'articolo 2:*

1) *al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1:*

a) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) determina la « cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto » di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera *b)*. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito

territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;

b) *dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

e-bis) determina la « cifra elettorale regionale per il riparto » di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle « cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto » della lista stessa;

2) *al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1:*

1) *dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) determina la « cifra elettorale nazionale per il riparto » di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle « cifre elettorali regionali per il riparto » conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) *dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

c-bis) determina la « cifra elettorale nazionale per il riparto » di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle « cifre elettorali nazionali per il riparto » delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera *c)*;

c-ter) determina la « cifra elettorale regionale per il riparto » di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle « cifre elettorali regionali per il riparto » delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera *c)*;

3) *al comma 8, capoverso ART. 17, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole:* , utilizzando le « cifre elettorali per il riparto ».

1. 67. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Kronbichler.

Al comma 24, capoverso ART. 77, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, sottrae i voti dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b).

1. 177. Biancofiore.

Al comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 27, capoverso ART. 84, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione in cui è compreso il collegio plurinominale, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *e-ter*). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono

attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni individuate secondo quanto previsto al comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento.

Al comma 7, capoverso ART. 17-bis, comma 2, aggiungere in fine le parole: « ad eccezione di quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, secondo periodo, del medesimo articolo 84, che si applicano solo qualora al termine di tutte le operazioni previste dal suddetto articolo 84 residuino ancora seggi da attribuire alla lista. ».

***1. 175.** Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

Al comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 27, capoverso ART. 84, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione in cui è compreso il collegio plurinominale, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *e-ter*). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni individuate secondo quanto previsto al comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i

candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento.

Al comma 7, capoverso ART. 17-bis, comma 2, aggiungere in fine le parole: « ad eccezione di quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, secondo periodo, del medesimo articolo 84, che si applicano solo qualora al termine di tutte le operazioni previste dal suddetto articolo 84 residuino ancora seggi da attribuire alla lista. ».

***1. 108.** Gasparini.

Al comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, lettera g), dopo le parole di ciascuna lista aggiungere le seguenti: la graduatoria di cui alla lettera f-ter, la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale.

1. 145. Galgano, Menorello.

Al comma 24, capoverso ART. 77, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

1. 144. Galgano, Menorello.

Al comma 25 capoverso ART. 83, comma 1:

sopprimere le lettere a-ter), a-quater).

Conseguentemente:

a) al medesimo comma:

a) alla lettera b), sopprimere il n. 1) e, al n. 2), sostituire le parole: « le singole liste non collegate », con le seguenti: « le liste collegate e non collegate »;

b) alla lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: « coalizioni di liste e le singole » e, ovunque ricorrano, fino alla fine della lettera, sopprimere le parole: « coalizione di liste o singola »;

c) sopprimere la lettera d);

d) alla lettera e), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: « coalizioni di liste o singole » e « coalizione di liste o singola »;

e) sopprimere la lettera f);

b) al comma 27, capoverso articolo 84, sopprimere il comma 4.

c) all'articolo 2:

1) al comma 7, capoverso articolo 16-bis:

a) sopprimere le lettere c) e d);

b) alla lettera e) sopprimere il n. 1) e, al n. 2), sostituire le parole: « le singole liste non collegate », con le seguenti: « le liste collegate e non collegate »;

c) alla lettera f) sopprimere le parole: « e coalizioni di liste » e le parole: « numeri 1) e 2) ».

2) al comma 8, capoverso ART. 17, comma 1:

a) sopprimere le parole « singole e le coalizioni di liste » e le parole: « numeri 1) e 2) ».

b) alla lettera a) sostituire le parole « ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse » con le seguenti: « ogni lista ammessa » e sopprimere le parole: « coalizioni di liste o singola », nonché le parole « coalizioni di liste e singole », ovunque ricorrano;

c) sopprimere la lettera b);

d) alla lettera c), ottavo periodo, sopprimere le seguenti parole « coalizione di liste o singola ».

1. 68. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 25, capoverso ART. 83, sostituire al comma 1, la lettera a-ter), con la seguente: a-ter) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16-bis, lettera c), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.

1. 17. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera a-ter), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16-bis, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

***1. 174.** Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera a-ter), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16-bis, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

***1. 33.** Parisi, Zanetti, Sottanelli.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera a-ter), sostituire il terzo periodo con il seguente:

Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera b);.

1. 81. Dieni, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera: a-ter), dopo le parole: che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore all'1 per cento aggiungere le seguenti: salvo che abbiano conseguito almeno il dieci per cento dei voti validi in almeno una circoscrizione;.

1. 146. Galgano, Menorello.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera: a-ter), sostituire le parole: all'1 con le seguenti: al 5.

1. 80. Dadone, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 25, capoverso ART. 83, al comma 1, lettera a-ter) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento;.

Conseguentemente, all'articolo 2:

al comma 7, capoverso articolo 16-bis, alla lettera c) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento;.

1. 130. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

Al comma 25, capoverso ART. 83, al comma 1, lettera a-ter) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento;.

1. 79. D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a-ter) sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento;

b) alla lettera b) n. 1) e n. 2) sostituire ovunque ricorrono le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente:

a) al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera d) sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento;

b) all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16-bis, lettera c) sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento;

c) al medesimo articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16-bis, lettera e) n. 1) e n. 2) sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

1. 19. Civati.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera a-ter), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16-bis, lettera c), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.

1. 16. Civati, Costantino, Marcon, Fratianni.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera a-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera b);.

1. 102. Gasparini.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera b), n. 1), sostituire la parola: 3 con la seguente: 5.

Conseguentemente:

a) al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera b), n. 2), sostituire la parola: 3 con la seguente: 5.

b) al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera d), sostituire la parola: 3 con la seguente: 5.

1. 82. Cozzolino, Dieni, Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

1) al n. 1, sostituire le parole da: «rappresentativa di» fino alla fine del numero con le seguenti: «che abbia conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi espressi in una regione o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico;

2) al n. 2, sostituire le parole da: «non collegate» fino alla fine del numero con le seguenti: «che abbiano conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi espressi in una regione o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico»;

1. 147. Galgano, Menorello.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 5 per cento.

1. 209. Malisani.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera b), n. 1), sostituire la parola: 20 con la seguente: 8.

Conseguentemente:

a) al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera b), n. 2), sostituire la parola: 20 con la seguente: 8.

b) al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera d), sostituire la parola: 20 con la seguente: 8.

1. 83. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e lettera d), sostituire ovunque ricorrono le parole: 20 per cento, con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16-bis:

a) alla lettera c), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 10 per cento;

b) alla lettera e), numeri 1) e 2), ovunque ricorrono sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 10 per cento.

1. 70. Kronbichler.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera b), numero 1, sopprimere le parole da: o i cui candidati fino alla fine del numero 1.

Conseguentemente:

a) al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera b), n. 2), sopprimere le parole da: o i cui candidati fino alla fine del numero.

b) al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera d) primo periodo, sopprimere le parole da: o i cui candidati fino alla fine del periodo.

1. 84. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e lettera d), sostituire le parole: in almeno due collegi uninominali con le seguenti: in almeno un collegio uninominale.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16-bis:

a) alla lettera c), sostituire le parole: in almeno due collegi uninominali con le seguenti: in almeno un collegio uninominale;

b) alla lettera e), numeri 1) e 2), sostituire le parole: in almeno due collegi uninominali con le seguenti: in almeno un collegio uninominale.

1. 71. Kronbichler.

Al comma 25, capoverso ART. 83, lettera b), numero 1) dopo le parole: ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 e come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

1. 205. Gigli.

Al comma 25, capoverso ART. 83, lettera b), n. 1), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico, aggiungere in fine le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

1. 203. Gigli.

Al comma 25, capoverso ART. 83, lettera b), n. 1), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico, aggiungere in fine le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nella regione medesima.

1. 204. Gigli.

Al comma 25, capoverso ART. 83, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Tali liste sono ammesse al riparto di cui al punto c).

1. 23. Distaso, Latronico.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera b), numero 2, sopprimere le parole da: e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16-bis, lettera e), numero 2) sopprimere le parole: e le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi almeno in una regione.

1. 176. Biancofiore.

Al comma 25, capoverso ART. 83, lettera b), numero 2) sostituire le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative

di minoranze linguistiche, con le seguenti: le singole liste, collegate e non collegate, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste, collegate e non collegate, rappresentative di minoranze linguistiche.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16-bis, lettera e), n. 2 sostituire le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate che abbia conseguito almeno il 20 per cento, con le seguenti: le singole liste, collegate e non collegate, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste, collegate e non collegate, che abbia conseguito almeno il 20 per cento.

1. 18. Marcon, Civati, Costantino, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera b), n. 2), sostituire le parole: liste non collegate, con le seguenti: liste collegate e non collegate.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16-bis, lettera e), n. 2), sostituire le parole: liste non collegate, con le seguenti: liste collegate e non collegate.

1. 69. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 25, capoverso ART. 83, lettera b), numero 2), dopo le parole: le singole liste non collegate inserire le seguenti: e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16-bis, lettera e), numero 2), dopo le parole: le singole liste non collegate inserire le seguenti: e le liste

collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1).

1. 97. Il relatore.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 5 per cento.

1. 210. Malisani.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico.

1. 39. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

Al comma 25, capoverso ART. 83, lettera b), n. 2), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 e come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ot-

tobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

1. 207. Gigli.

Al comma 25, capoverso ART. 83, lettera b), n. 2), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

1. 206. Gigli.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi espressi in una regione o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera c). Nel l'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato

i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;.

1. 148. Galgano, Menorello.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera d) sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 5 per cento.

1. 211. Malisani.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera e), sopprimere l'ottavo periodo.

Conseguentemente:

a) dopo le parole: il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata inserire le seguenti: o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione ».

b) al medesimo capoverso ART. 83, comma 1, lettera f), dopo le parole: Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata inserire le seguenti: o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la

stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.

1. 103. Famiglietti.

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, alla lettera e), sopprimere l'ottavo periodo.

1. 35. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Al comma 27, capoverso ART. 84, sostituire il comma 1 con il seguente: Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale: a) verifica se le preferenze ottenute da almeno un candidato nei collegi plurinominali sia pari o superiore al 25 per cento della cifra elettorale riportata dalla sua lista nel collegio in cui è candidato; b) nel caso che la verifica di cui alla lettera a) sia negativa proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio secondo l'ordine di presentazione; c) per le liste per le quali la verifica di cui alla lettera a) sia positiva proclama eletti i candidati spettanti alla lista medesima nel collegio a partire dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze come riportato dalla graduatoria di cui alla lettera f-ter dell'articolo 77.

1. 149. Galgano, Menorello.

Al comma 28, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per il deputato eletto in più collegi plurinominali l'Ufficio centrale nazionale assegna al medesimo il seggio nel collegio plurinominale dove la lista ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi».

1. 216. Cristian Iannuzzi.

Al comma 28, lettera a) sostituire la parola: minore con la seguente: maggiore.

1. 217. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

29-bis. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, secondo periodo, le parole: «Essa pronuncia» sono sostituite dalle seguenti: «È devoluto alla Corte Costituzionale il».

1. 137. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

(Inammissibile)

Al comma 31, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al primo comma il numero 4 è sostituito dal seguente:

4) La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

1. 104. Fabbri.

Al comma 34, sostituire la tabella A con la seguente:

Tabella A
(Articolo 1)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

<i>CIRCOSCRIZIONE</i>	<i>Sede Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1) Piemonte 1 (città metropolitana di Torino)	Torino
2) Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	Novara
3) Lombardia 1 (città metropolitana di Milano e provincia di Monza e Brianza)	Milano
4) Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	Brescia
5) Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6) Trentino-Alto Adige	Trento
7) Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8) Veneto 2 (città metropolitana di Venezia, province di Treviso e di Belluno)	Venezia
9) Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10) Liguria	Genova
11) Emilia-Romagna	Bologna
12) Toscana	Firenze
13) Umbria	Perugia
14) Marche	Ancona
15) Lazio 1 (città metropolitana di Roma)	Roma
16) Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17) Abruzzi	L'Aquila
18) Molise	Campobasso
19) Campania 1 (città metropolitana di Napoli)	Napoli
20) Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento
21) Puglia	Bari
22) Basilicata	Potenza
23) Calabria	Catanzaro
24) Sicilia 1 (città metropolitana di Palermo, province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	Palermo
25) Sicilia 2 (città metropolitana di Messina, Catania, province di Ragusa, Catania, Siracusa, Enna)	
26) Sardegna	Cagliari

1. 105. Gasparini.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: « provvedono » aggiungere la seguente: « direttamente »;

b) al sesto comma, secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: « eccetto i dati anagrafici, il domicilio e la firma dell'elettore, il codice elettorale e il codice criptato del seggio elettorale che devono essere apposti sul certificato elettorale al fine di impedire la falsificabilità e garantire l'identificazione dell'elettore, l'autenticità del certificato elettorale e il controllo automatizzato in fase di scrutinio per evitare copie ».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: « provvedono » aggiungere la seguente: « direttamente »;

b) al sesto comma, secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: « eccetto i dati anagrafici, il domicilio e la firma dell'elettore, il codice elettorale e il codice criptato del seggio elettorale che devono essere apposti sul certificato elettorale al fine di impedire la falsificabilità e garantire l'identificazione dell'elettore, l'autenticità del certificato elettorale e il controllo automatizzato in fase di scrutinio per evitare copie ».

1. 218. Cristian Iannuzzi.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e del Trentino Alto Adige-Südtirol.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 4 è soppresso;

b) all'articolo 2, sopprimere il comma 13;

c) all'articolo 3, comma 2, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: e Trentino-Alto Adige/Südtirol;

d) all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: Trentino-Alto Adige/Südtirol.

2. 38. Biancofiore.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è soppresso;

b) all'articolo 2, dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: « e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige » sono soppresse.

2. 17. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 102 collegi uninominali con le seguenti: 150 collegi uninominali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 102 collegi uninominali con le seguenti: 150 collegi uninominali.

2. 3. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 102 collegi uninominali con le seguenti: 109 collegi uninominali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 102 collegi uninominali con le seguenti: 109 collegi uninominali.

2. 59. Marco Di Maio.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Per la assegnazione degli altri seggi le circoscrizioni sono ripartite in 50 collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a cinque e non superiore a otto.

2. 41. La Russa.

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a tre.

2. 26. Galgano, Menorello.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: ed alle coalizioni di liste.

Conseguentemente:

a) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o coalizione di liste;

b) al comma 5, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: alle coalizioni e alle liste non collegate con le seguenti: alle liste;

c) al comma 6, capoverso ART. 14, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 7:

1) al capoverso ART. 16, comma 1, lettera c) secondo periodo, sopprimere le parole da: collegato a più liste fino alla fine della lettera;

2) al capoverso ART. 16-bis, comma 1, sopprimere le lettere c), d) e il numero 1) della lettera e);

3) al capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole, ovunque ricorrano: le singole liste non collegate con le seguenti: le liste.

4) al capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e coalizioni di liste;

e) al comma 8, capoverso ART. 17, comma 1:

1) alla lettera a) sopprimere le parole: coalizione di liste e singola e coalizione di lista o singola ovunque ricorrano;

2) sopprimere la lettera b);

3) alla lettera c), ottavo periodo, sopprimere le parole: coalizione di lista o singola;

f) all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), sostituire la Tabella A con la seguente:

2. 19. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Al comma 1, capoverso 2, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

« 2-bis.1. È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che a livello nazionale ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16-bis, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

f-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);

f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi in ambito nazionale, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi in ambito nazionale nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

f-quinquies) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti

seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 8, capoverso ART. 17, comma primo, dopo le parole: della regione inserire le parole: , anche tenendo conto di quanto determinato ai sensi delle lettere f-bis, f-ter, f-quater e f-quinquies del comma 1 dell'articolo 16-bis,.

2. 43. La Russa.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-bis. 1. È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che a livello nazionale ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per

cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale.

2. 39. La Russa.

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: presentati secondo un ordine numerico.

Conseguentemente:

a) al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: nell'ordine numerico di presentazione;


b) al comma 6, capoverso ART. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali, come da scheda riportata in allegato. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica.

c) al comma 9, capoverso ART. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite;

d) all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), sostituire la tabella A con la seguente:

ALLEGATO
(articolo 2, comma 5)

NOMINATIVO CANDIDATO UNINOMINALE	 SIMBOLO	NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE	
		CAPOLISTA	
		NOMINATIVO	
		NOMINATIVO	
		NOMINATIVO	
		NOMINATIVO	

2. 40. La Russa.

Al comma 3, lettera c), capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: presentati secondo un ordine numerico.

Conseguentemente:

a) al comma 5, sopprimere le parole: nell'ordine numerico di presentazione;

b) al comma 6, capoverso ART. 14, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:


2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda prefe-

renza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto, come da scheda riportata in allegato;

c) al comma 9, capoverso ART. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione *con le seguenti:* in base al numero di preferenze conseguite;

d) all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), sostituire la tabella A con la seguente:

ALLEGATO
(articolo 2, comma 5)

NOMINATIVO CANDIDATO UNINOMINALE	 SIMBOLO	NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE	
		CAPOLISTA	
		NOMINATIVO	
		NOMINATIVO	
		NOMINATIVO	
		NOMINATIVO	

2. 42. La Russa.

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: in ogni caso fino a: quattro.

2. 44. La Russa.

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non può essere inferiore a due né superiore a quattro con le seguenti: non può essere inferiore a due né superiore a tre.

2. 27. Galgano, Menorello.

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, sopprimere il primo periodo.

2. 47. La Russa.

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.

Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi.

2. 46. La Russa.

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Nel complesso delle liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi.

2. 45. La Russa.

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura supe-

riore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.

2. 25. Galgano, Locatelli, Vezzali, Pes, Cominelli, Pannarale, Marzano, Binetti, Paola Boldrini, Bueno, Iori, Pellegrino.

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: nessuno dei due generi *fino a:* unità più prossima *con le seguenti:* il numero dei candidati del medesimo sesso non può essere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità più prossima.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: nessuno dei due generi *fino a:* unità più prossima *con le seguenti:* il numero dei candidati del medesimo sesso non può essere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità più prossima.

2. 1. Distaso, Latronico.

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 60 per cento *con le seguenti:* 75 per cento.

2. 48. La Russa.

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 60 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

2. 37. Centemero.

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, secondo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità,.

2. 24. Galgano, Locatelli, Vezzali, Pes, Cominelli, Pannarale, Marzano, Binetti, Paola Boldrini, Bueno, Iori, Pellegrino.

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappre-

sentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con un arrotondamento all'unità più prossima *con le seguenti:* a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.

2. 23. Galgano, Locatelli, Vezzali, Pes, Cominelli, Pannarale, Marzano, Binetti, Paola Boldrini, Bueno, Iori, Pellegrino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis). All'articolo 10 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate tutte le irregolarità ».

2. 49. La Russa.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Sulle schede, i contrassegni sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza ».

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: « ART. 14 – 1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di un voto per l'espressione della preferenza tra i candidati compresi nella lista votata.

2. Il voto di lista si esprime tracciando un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

3. Il voto di preferenza si esprime indicando, nell'apposita riga a fianco del contrassegno della lista votata, il candidato prescelto »;

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo la lettera *a)* sono inserite le seguenti:

a-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi assegnati a ciascun candidato;

a-ter) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali;

c) sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il presidente dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno conseguito le cifre individuali più elevate sulla base della graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a-ter)*. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età »;

d) sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: « al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista » sono sostituite dalle seguenti: « al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a-ter)*.

2. 58. Cristian Iannuzzi.

Al comma 6, sostituire il capoverso ART. 14 con il seguente: ART. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo.

Conseguentemente, al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: e dai voti espressi *fino alla fine della lettera.*

2. 14. D'Ambrosio, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: « ART. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome del candidato scelto ed il contrassegno della lista o delle liste cui è collegato. L'elettore esprime il voto per l'elezione dei candidati nel collegio plurinominale tracciando un segno nel rettangolo contenente i nomi della lista prescelta ed il relativo contrassegno. Può esprimere la preferenza per uno o due candidati tracciando anche un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome di ciascun candidato prescelto ».

2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul quadrato posto a fianco del nome del candidato nel collegio plurinominale, i voti sono validi anche a favore della lista cui appartiene il candidato.

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera

dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

2. 28. Galgano, Menorello.

Al comma 6, capoverso ART. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, potendo altresì esprimere un voto di preferenza per i candidati della stessa.

Conseguentemente:

a) al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti, nelle singole sezioni elettorali del collegio, come da scheda riportata in allegato;

b) al comma 8, capoverso ART. 17, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute per ciascun candidato in ordine decrescente;

c) all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 5, sostituire la Tabella A con la seguente:

NOME COGNOME (Candidato uninominale)			
1	_____	2	_____
NOME COGNOME (Candidato uninominale)			
3	_____		
NOME COGNOME (Candidato uninominale)			
4	_____	5	_____
6	_____		
NOME COGNOME (Candidato uninominale)			
7	_____		
NOME COGNOME (Candidato uninominale)			
8	_____		
NOME COGNOME (Candidato uninominale)			
9	_____	10	_____
11	_____	12	_____
13	_____	14	_____
NOME COGNOME (Candidato uninominale)			
15	_____		

2. 18. Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, lettera c), sostituire le parole: del collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale con le seguenti: dei collegi uninominali in cui non sia risultato eletto un candidato collegato alla lista inclusi nel collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale che non sia risultato eletto.

- 2. 15.** Dieni, Dadone, Toninelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Cecconi.

Al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, lettera c) sopprimere le parole: e dai voti espressi fino alla fine della lettera.

- 2. 29.** Galgano, Menorello.

Al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le cifre ottenute ai sensi della lettera c) subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto *pro quota* a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di mino-

ranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.

- 2. 16.** Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Dieni.

Al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, dopo lettera f) aggiungere le seguenti:

f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Conseguentemente:

a) al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, lettera g) premettere le parole: la graduatoria di cui alla lettera *f-ter*, la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale;

b) al comma 9, capoverso ART. 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale:

a) verifica se le preferenze ottenute da almeno un candidato nei collegi plurinominali sia pari o superiore al 25 per cento della cifra elettorale riportata dalla sua lista nel collegio in cui è candidato;

b) nel caso che la verifica di cui alla lettera *a)* sia negativa proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;

c) per le liste per le quali la verifica di cui alla lettera *a)* sia positiva proclama

eletti i candidati spettanti alla lista medesima nel collegio a partire dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze come riportato dalla graduatoria di cui alla lettera f-ter) dell'articolo 16.

2. 30. Galgano, Menorello.

Al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, sopprimere la lettera g).

2. 55. Malisani.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole da: Non concorrono fino a 1 per cento con le seguenti: Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera e).

2. 11. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, lettera c), sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 5 per cento.

2. 10. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.

2. 9. D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, la lettera c), sostituire le parole: tranne il caso in cui fino alla fine della lettera con le seguenti:

c) salvi i casi che abbiano conseguito almeno il dieci per cento dei voti validi in almeno una circoscrizione o che tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 10

per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico.

2. 32. Galgano, Menorello.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine della lettera.

Conseguentemente:

a) *al comma 7, capoverso ART. 16-bis, lettera e), numero 1) sopprimere le parole da: ovvero una lista collegata rappresentativa fino alla fine del numero.*

b) *al comma 7, capoverso ART. 16-bis, lettera e), numero 2) sopprimere le parole da: ovvero una lista collegata fino alla fine del numero.*

2. 13. Cecconi, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e) numero 1), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.

2. 12. Dadone, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 7 capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento.

2. 56. Malisani.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, lettera e), numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento e

sopprimere le parole: una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, nonché le parole della circoscrizione.

2. 33. Galgano, Menorello.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

2. 8. Cozzolino, Toninelli, Cecconi, Dandone, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere in fine, le parole: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 e come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

2. 52. Gigli.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere in fine le parole: ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23

febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

2. 50. Gigli.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi nella regione medesima.

2. 51. Gigli.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, lettera f) sostituire le parole: ai sensi delle lettere e), numeri 1) e 2) con le seguenti: ai sensi delle lettere e), numeri 1), 1-bis) e 2).

2. 2. Distaso, Latronico.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione con le seguenti: abbiano presentato candidature in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano conseguito almeno l'8 per cento dei voti validi espressi

almeno in una regione, limitatamente alle regioni nel cui ambito abbiano conseguito almeno tale percentuale di voti validi espressi.

2. 6. Lupi, Misuraca.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento.

2. 57. Malisani.

Al comma 7 capoverso ART. 16-bis, lettera e), numero 2, apportare le seguenti modifiche: a) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento; b) e sopprimere le parole: una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, c) sopprimere le parole: della circoscrizione.

2. 34. Galgano, Menorello.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2) sostituire le parole: una lista collegata con le seguenti: una singola lista non collegata.

2. 60. Fabbri.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 e come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012,

n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

2. 54. Gigli.

Al comma 7, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

2. 53. Gigli.

Al comma 8, capoverso ART. 17, comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso ART. 17, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: ammesse al riparto aggiungere le seguenti: , che abbiano conseguito sul

piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

b) al medesimo capoverso ART. 17, comma 1, lettera c):

1) *sostituire le parole:* alla lettera *a)* con le seguenti: alle lettere *a)* e *b)*);

2) *sopprimere le parole:* coalizione di liste o singola;

3) *sostituire le parole:* della lettera *a)* con le seguenti: delle lettere *a)* e *b)*).

2. 20. Gasparini.

Al comma 8, capoverso ART. 17, comma 1, lettera b), al primo periodo sostituire le parole: ammesse al riparto con le seguenti: che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico.

2. 5. Lupi, Misuraca.

Al comma 8, capoverso ART. 17, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole:

ammesse al riparto *aggiungere le seguenti:* , che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico.

2. 21. Fabbri.

Al comma 9, capoverso ART. 17-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il senatore eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominali, determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *d)*.

2. 4. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 è soppresso.

2. 22. Fabbri.

Sopprimere il comma 13

***2. 7.** Invernizzi.

Sopprimere il comma 13

***2. 36.** Biancofiore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

*(Parità di genere
nella circoscrizione Estero).*

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A pena di inammissibilità della lista, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. »;

b) all'articolo 11, comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « In caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso dal primo, a pena di nullità della seconda preferenza. »;

2. 01. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. La richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte di partiti, movimenti e gruppi politici inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali è esente dal pagamento dell'imposta di bollo in modo assoluto.

2. 02. Toninelli, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:

« ART. 119-bis.

1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei

carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici ».

2. 03. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati).

1. Dopo l'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 53-bis.

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in cui studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda cui sono allegati, oltre a un documento d'identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.

2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette tempestivamente, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente la lista degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato.

3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.

ART. 53-ter.

1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.

2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.

4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.

5. Il presidente della sezione elettorale del Tribunale trasmette a ciascun comune, entro il quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono pervenire alle sezioni eletto-

rali, aperte, alla presenza dei componenti della sezione elettorale, dal presidente, il quale estrae la scheda, la vidima e la inserisce nell'urna.

6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di trasmissione di cui al comma 5 atte a garantirne la segretezza e la tempestività.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 710.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ».

2. 04. Nesci, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 53-bis.

1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, votano dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.

3. L'opzione di cui al comma 1 viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica al comune della sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti, a partire dal giorno

della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.

4. Alla domanda sono allegati, oltre ad un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.

5. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui al comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo o, viceversa, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

6. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente ad ogni votazione, del registro elettorale degli aventi diritto domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia.

7. Il Ministero dell'interno trasmette per via telematica, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

8. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza, nonché un foglio

con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati.

ART. 53-ter.

1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.

2. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al precedente articolo. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare viene individuato il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, nel funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, immediatamente successivo in grado al capo della rappresentanza stessa.

3. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento ed un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

4. Gli elettori si presentano nella sede diplomatica o consolare muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari prima di consegnare il plico all'elettore, ne verificano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 6 dell'articolo 53-bis; in tali ipotesi appongono apposito visto sul tagliando del certificato elettorale.

5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che la inserisce nell'apposita urna sigillata.

6. I responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscri-

zione Estero, non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, le buste consegnate ai sensi del comma 5.

7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 6, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 53-*bis*, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che avranno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti ai sensi della presente legge. ».

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 53-*bis* e 53-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come introdotti dalla presente legge.

2. 05. Di Battista, Dieni, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di elezioni primarie).

1. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle consultazioni elettorali nel caso di selezione dei candidati alle assemblee rappresentative di livello nazionale per le quali è prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria, nonché delle medesime candidature nel caso in cui sia previsto un sistema elettorale di natura diversa che non contempli il voto di preferenza.

2. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non si siano avvalsi delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature.

3. Le elezioni primarie sono indette dall'ufficio elettorale competente che ne stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il centocinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.

4. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.

5. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.

6. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

7. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi deliberativi del partito politico approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo del partito politico o della coalizione di partiti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie. In caso di coalizione di partiti, il medesimo regolamento deve essere ratificato nella stessa formulazione dagli organi deliberativi dei singoli partiti politici aderenti alla coalizione.

8. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature

e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.

9. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 8 si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

11. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi direttivi centrali di ciascun partito politico, anche in caso di coalizione di partiti, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

12. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.

13. Le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici o delle coalizioni di partiti provvedono con i medesimi criteri di cui al comma 11 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.

14. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti al par-

tito politico residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.

15. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente di cui al comma 13, e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.

16. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti.

17. Entro due giorni dal ricevimento delle liste, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 16, la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica della stesse, nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risultano iscritti o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente di cui al comma 13.

2. 06. La Russa.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Trentino Alto Adige/Südtirol aggiungere le seguenti: , Friuli Venezia Giulia e dopo la parola: sei aggiungere la seguente: , sei.

3. 15. Malisani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a uno e non superiore a due e sopprimere le parole: Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata

è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione.

3. 9. Galgano, Menorello.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento in eccesso o in difetto con le seguenti: 10 per cento in eccesso o in difetto o al massimo del 15 per cento quando si tratti di salvaguardare l'unità dei territori comunali da includere in un collegio.

3. 5. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento in eccesso o in difetto con le seguenti: 10 per cento in eccesso o in difetto.

3. 2. Fratoianni, Civati, Costantino, Marcon, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale del Friuli Venezia Giulia, al fine di consentire l'eleggibilità di esponenti della minoranza nazionale slovena e gli scopi della legge 23 febbraio 2001, n. 38, può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il quaranta per cento in eccesso o in difetto.

3. 3. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: dieci con la seguente: nove;

b) dopo la parola: svolgere, aggiungere le seguenti: nominati rispettivamente per tre unità dal Presidente della Camera dei deputati, tre unità dal Presidente del Senato e tre unità dal Ministro dell'interno.

3. 4. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nominati d'intesa dai Presidenti delle Commissioni affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentiti i capigruppo.

3. 6. Cecconi, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Lo schema di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'espressione dei pareri, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema. Lo schema è assegnato ad una Commissione parlamentare appositamente istituita, ai soli fini e per la durata dell'esame del suddetto schema, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.

3. 8. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Lo schema di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema a maggioranza dei due terzi. Il Governo riceve i pareri non difformi resi con la maggioranza dei due terzi. Nessuna altra modificazione è consentita.

3. 7. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Le liste di candidati in ogni circoscrizione elettorale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

8. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo è delegato a dare attuazione, altresì, a quanto previsto dal comma 7.

3. 1. Civati, Costantino, Marcon, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Al comma 7, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: sei mesi con la seguente: tre mesi;

b) dopo le parole: consultazioni elettorali aggiungere le seguenti: e per la presentazione dei quesiti nelle consultazioni referendarie.

3. 14. Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

3. 11. Mucci, Quintarelli, Catalano, Dallai, Giachetti, Coppola, Galgano, Menorello.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.

3. 10. Mucci, Quintarelli, Catalano, Coppola, Dallai, Giachetti, Galgano, Menorello.

Al comma 7 dopo le parole: consultazioni elettorali aggiungere le seguenti: e per la presentazione dei quesiti nell'ambito delle consultazioni referendarie.

3. 12. Mucci, Menorello, Galgano, Catalano, Quintarelli, Giachetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di voto e la più alta partecipazione alla vita democratica del Paese, il Governo, su proposta del Ministro dell'interno, è delegato ad adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per consentire l'esercizio del diritto di voto in luoghi diversi da quello di residenza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, per i cittadini che per motivi di studio, salute o lavoro si trovino in un comune non appartenente alla propria regione di residenza, la facoltà di esercitare su richiesta il diritto di voto in una sezione elettorale diversa da quella

nella quale si è iscritti nel proprio comune di residenza con una procedura capace di assicurare la segretezza del voto e il rapporto col territorio di residenza;

b) disciplinare la procedura di cui alla lettera a) alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, per le elezioni europee e i referendum, attivabile su richiesta da parte del cittadino fino a trenta giorni prima della data della consultazione;

c) nel caso di elezioni politiche ed europee, individuare il luogo dell'esercizio del diritto di voto di questa categoria di cittadini presso la Prefettura del capoluogo di provincia all'interno della quale si trova il cittadino per motivi di studio, salute o lavoro;

d) nel caso di elezioni politiche ed europee, definire termini temporali per l'esercizio del diritto di voto anticipati rispetto alla consultazione elettorale di modo che le schede elettorali di questa categoria di cittadini possano essere depositate presso la rispettiva sezione elettorale del comune di residenza entro un'ora dall'insediamento dei seggi;

e) nel caso di referendum, prevedere che l'esercizio del diritto di voto avvenga nelle date fissate per la consultazione referendaria direttamente presso apposite sezioni elettorali del comune in cui il cittadino che ne ha fatto richiesta lavora, studia o è in cura;

f) individuare le più opportune modalità di comunicazione e coordinamento tra le singole Prefetture e i comuni e, nel caso di referendum, tra i comuni stessi ai fini della verifica dell'iscrizione alla lista elettorale e della registrazione del voto.

9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere entro il trentesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di esso siano espressi, entro venticinque giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il ter-

mine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.

3. 13. Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Delega al Governo per l'abolizione della tessera elettorale).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato all'adozione di un decreto legislativo per disciplinare le modalità di voto per attuare il superamento dell'attuale tessera elettorale e garantire l'esercizio del diritto di voto sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire per ogni cittadino la possibilità di esercitare il proprio voto previa esibizione della sola carta di identità o di altro documento di identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;

b) prevedere l'apposizione della firma dell'elettore in apposita colonna presente nella lista elettorale accanto alla firma dello scrutatore, a garanzia dell'avvenuto esercizio di voto; e nei casi di voto assistito, prevedere le modalità per l'apposizione della firma della persona con funzioni di accompagnatore, in apposita colonna;

c) definire le modalità di comunicazione agli elettori della sezione elettorale dove esercitare il diritto di voto, all'atto dell'iscrizione anagrafica e in caso di variazione di indirizzo, con prevalenza della modalità digitale, e in particolare se l'elettore ha fornito un domicilio digitale, previsione dell'invio del documento esclusivamente in formato digitale;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di qua-

rantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 è abrogato.

3. 01. Coppola, Boccadutri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53).

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modi-

ficazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da: « i notai », fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « i consiglieri provinciali » aggiungere le seguenti: « , i consiglieri metropolitani ».

3. 02. Distaso, Latronico.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Delega al Governo in materia di disciplina dell'esercizio del diritto al voto per corresponsenza dei lavoratori marittimi imbarcati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei lavoratori marittimi imbarcati.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso preventivamente alle Camere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro dieci giorni dalla ricezione dello schema.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero che si trovano all'estero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza;

b) la richiesta deve essere presentata, allegando il certificato di lavoro, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni;

c) si deve prevedere l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati su richiesta del lavoratore marittimo imbarcato, ove programmabile, e può essere presentata tramite documenti richiesti da un familiare o da un cittadino italiano delegato;

d) presso gli uffici consolari legittimati, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente l'occorrente per l'espressione del voto;

e) l'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente o per il tramite del consolato o dell'ambasciata;

f) le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, rispettivamente al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi; sulla

base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non sono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede;

g) stabilire l'applicabilità della procedura speciale di cui sopra sia alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica sia per i componenti italiani del Parlamento europeo.

3. 03. Bossa, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. I soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i sessi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private. »;

b) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I messaggi autogestiti mettono in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i sessi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio. ».

3. 04. Centemero, Martelli, Locatelli, Binetti, Ravetto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche alla legge
27 dicembre 2001, n. 459).

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: « per corrispondenza » sono sostituite dalle seguenti: « presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia nell'ambito delle rispettive circoscrizioni »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « per corrispondenza » sono soppresse;

c) all'articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, le parole: « per corrispondenza » sono soppresse;

d) all'articolo 12:

1) al comma 3, le parole: « per corrispondenza » sono soppresse, e le parole: « la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante » sono sostituite dalla seguente: « e »;

2) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

3) al comma 5, le parole: « e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo » sono soppresse;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'elettore può esprimere il proprio voto non oltre le ore 16, secondo l'ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia »;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. I responsabili degli uffici consolari inviano senza ritardo all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede elettorali, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica »;

6) il comma 8 è abrogato;

e) all'articolo 13, comma 1, le parole: « per corrispondenza » sono soppresse;

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le schede elettorali trasmesse dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di scrutinio. Alle operazioni di scrutinio, di spoglio e di validazione delle schede si applicano le disposizioni previste dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge ».

g) all'articolo 20, comma 1-bis, le parole: « per corrispondenza » sono soppresse.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. 05. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni transitorie).

1. In via transitoria, in caso di scioglimento delle Camere o di una di esse prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, i

collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono pari a 231, esclusa la Valle d'Aosta, e sono indicati nella Tabella n. 1 allegata alla presente legge. I collegi uninominali sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, con le seguenti modificazioni: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna.

2. In via transitoria, in caso di scioglimento delle Camere o di una di esse prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, i collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono pari a 100, esclusi il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta. I collegi uninominali sono quelli determinati dalla Tabella A del decreto legislativo 7 agosto 2015 n. 122 recante determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52. I collegi del Trentino Alto Adige sono quelli indicati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica. In Valle d'Aosta è costituito un solo collegio uninominale.

3. Nei casi di cui al presente articolo, i collegi plurinominali della Camera e del Senato sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa delibera del Consiglio dei ministri, e sono formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui sulla base dei principi e criteri definiti dall'articolo 3 in numero non superiore, in ogni caso, a 65 collegi plurinominali per la Camera e a 30 collegi plurinominali per il Senato.

Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente Allegato:

Allegato 5

Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati.

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 1

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 2;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 4;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5;

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 6;

Circoscrizione PIEMONTE 1

PIEMONTE CAMERA 1 – Piemonte n. 1;

PIEMONTE CAMERA 2 – Piemonte n. 2;

PIEMONTE CAMERA 3 – Piemonte n. 3;

PIEMONTE CAMERA 4 – Piemonte n. 4;

PIEMONTE CAMERA 5 – Piemonte n. 5;

PIEMONTE CAMERA 6 – Piemonte n. 6;

PIEMONTE CAMERA 7 – Piemonte n. 7;

PIEMONTE CAMERA 8 – Piemonte n. 8;

PIEMONTE CAMERA 9 – Piemonte n. 9;

Circoscrizione PIEMONTE 2

PIEMONTE CAMERA 10 – Piemonte n. 10;

PIEMONTE CAMERA 11 – Piemonte n. 11;

PIEMONTE CAMERA 12 – Piemonte n. 12;

PIEMONTE CAMERA 13 – Piemonte n. 13;

PIEMONTE CAMERA 14 – Piemonte n. 14;

PIEMONTE CAMERA 15 – Piemonte n. 15;

PIEMONTE CAMERA 16 – Piemonte n. 16;

PIEMONTE CAMERA 17 – Piemonte n. 17;

Circoscrizione LOMBARDIA 1

LOMBARDIA CAMERA 1 – Lombardia n. 1;

LOMBARDIA CAMERA 2 – Lombardia n. 2;

LOMBARDIA CAMERA 3 – Lombardia n. 3;

LOMBARDIA CAMERA 4 – Lombardia n. 4;

LOMBARDIA CAMERA 5 – Lombardia n. 5;

LOMBARDIA CAMERA 6 – Lombardia n. 6;

LOMBARDIA CAMERA 7 – Lombardia n. 8;

LOMBARDIA CAMERA 8 – Lombardia n. 9;

LOMBARDIA CAMERA 9 – Lombardia n. 10;

LOMBARDIA CAMERA 10 – Lombardia n. 11;

LOMBARDIA CAMERA 11 – Lombardia n. 12;

LOMBARDIA CAMERA 12 – Lombardia n. 13;

LOMBARDIA CAMERA 13 – Lombardia n. 14;

LOMBARDIA CAMERA 14 – Lombardia n. 15;

LOMBARDIA CAMERA 15 – Lombardia n. 16;

Circoscrizione LOMBARDIA 2

LOMBARDIA CAMERA 16 – Lombardia n. 17;

LOMBARDIA CAMERA 17 – Lombardia n. 18;

LOMBARDIA CAMERA 18 – Lombardia n. 19;

LOMBARDIA CAMERA 19 – Lombardia n. 20;

LOMBARDIA CAMERA 20 – Lombardia n. 21;

LOMBARDIA CAMERA 21 – Lombardia n. 34;

LOMBARDIA CAMERA 22 – Lombardia n. 35;

Circoscrizione LOMBARDIA 3

LOMBARDIA CAMERA 23 – Lombardia n. 22;

LOMBARDIA CAMERA 24 – Lombardia n. 23;

LOMBARDIA CAMERA 25 – Lombardia n. 24;

LOMBARDIA CAMERA 26 – Lombardia n. 25;

LOMBARDIA CAMERA 27 – Lombardia n. 31;

LOMBARDIA CAMERA 28 – Lombardia n. 32;

LOMBARDIA CAMERA 29 – Lombardia n. 33.

Circoscrizione LOMBARDIA 4

LOMBARDIA CAMERA 30 – Lombardia n. 7;

LOMBARDIA CAMERA 31 – Lombardia n. 26;

LOMBARDIA CAMERA 32 – Lombardia n. 27;

LOMBARDIA CAMERA 33 – Lombardia n. 28;

LOMBARDIA CAMERA 34 – Lombardia n. 29;

LOMBARDIA CAMERA 35 – Lombardia n. 30;

Circoscrizione VENETO 1

VENETO CAMERA 1 – Veneto n. 1;

VENETO CAMERA 2 – Veneto n. 2;

VENETO CAMERA 3 – Veneto n. 3;

VENETO CAMERA 4 – Veneto n. 4;

VENETO CAMERA 5 – Veneto n. 5;

VENETO CAMERA 6 – Veneto n. 6;

VENETO CAMERA 7 – Veneto n. 7;

Circoscrizione VENETO 2

VENETO CAMERA 8 – Veneto n. 8;

VENETO CAMERA 9 – Veneto n. 9;

VENETO CAMERA 10 – Veneto n. 10;

VENETO CAMERA 11 – Veneto n. 11;

VENETO CAMERA 12 – Veneto n. 12;

VENETO CAMERA 13 – Veneto n. 13;

VENETO CAMERA 14 – Veneto n. 14;

VENETO CAMERA 15 – Veneto n. 15;

VENETO CAMERA 16 – Veneto n. 16;

VENETO CAMERA 17 – Veneto n. 17;

Circoscrizione FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 1 – Friuli Venezia Giulia n. 1

FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 2 – Friuli Venezia Giulia n. 2

FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 3 – Friuli Venezia Giulia n. 3

FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 4 – Friuli Venezia Giulia n. 4

FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 5 – Friuli Venezia Giulia n. 5.

Circoscrizione LIGURIA

LIGURIA CAMERA 1 – Liguria n. 1;

LIGURIA CAMERA 2 – Liguria n. 2;

LIGURIA CAMERA 3 – Liguria n. 3;

LIGURIA CAMERA 4 – Liguria n. 4;

LIGURIA CAMERA 5 – Liguria n. 5;

LIGURIA CAMERA 6 – Liguria n. 6;

Circoscrizione EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA CAMERA 1 – Emilia Romagna n. 1;

EMILIA ROMAGNA CAMERA 2 – Emilia Romagna n. 2;

EMILIA ROMAGNA CAMERA 3 – Emilia Romagna n. 3;

EMILIA ROMAGNA CAMERA 4 – Emilia Romagna n. 4;

EMILIA ROMAGNA CAMERA 5 – Emilia Romagna n. 5;

EMILIA ROMAGNA CAMERA 6 – Emilia Romagna n. 6;

EMILIA ROMAGNA CAMERA 7 – Emilia Romagna n. 7;

EMILIA ROMAGNA CAMERA 8 – Emilia Romagna n. 8;

EMILIA ROMAGNA CAMERA 9 –
Emilia Romagna n. 9;

EMILIA ROMAGNA CAMERA 10 –
Emilia Romagna n. 10;

EMILIA ROMAGNA CAMERA 11 –
Emilia Romagna n. 11;

EMILIA ROMAGNA CAMERA 12 –
Emilia Romagna n. 12;

EMILIA ROMAGNA CAMERA 13 –
Emilia Romagna n. 13;

EMILIA ROMAGNA CAMERA 14 –
Emilia Romagna n. 14;

EMILIA ROMAGNA CAMERA 15 –
Emilia Romagna n. 15;

Circoscrizione TOSCANA

TOSCANA CAMERA 1 – Toscana
n. 1;

TOSCANA CAMERA 2 – Toscana
n. 2;

TOSCANA CAMERA 3 – Toscana
n. 3;

TOSCANA CAMERA 4 – Toscana
n. 4;

TOSCANA CAMERA 5 – Toscana
n. 5;

TOSCANA CAMERA 6 – Toscana
n. 6;

TOSCANA CAMERA 7 – Toscana
n. 7;

TOSCANA CAMERA 8 – Toscana
n. 8;

TOSCANA CAMERA 9 – Toscana
n. 9;

TOSCANA CAMERA 10 – Toscana
n. 10;

TOSCANA CAMERA 11 – Toscana
n. 11;

TOSCANA CAMERA 12 – Toscana
n. 12;

TOSCANA CAMERA 13 – Toscana
n. 13;

TOSCANA CAMERA 14 – Toscana
n. 14;

Circoscrizione UMBRIA

UMBRIA CAMERA 1 – Umbria n. 1;

UMBRIA CAMERA 2 – Umbria n. 2;

UMBRIA CAMERA 3 – Umbria n. 3;

UMBRIA CAMERA 4 – Umbria n. 4;

UMBRIA CAMERA 5 – Umbria n. 5;

Circoscrizione MARCHE

MARCHE CAMERA 1 – Marche 1;

MARCHE CAMERA 2 – Marche 2;

MARCHE CAMERA 3 – Marche 3;

MARCHE CAMERA 4 – Marche 4;

MARCHE CAMERA 5 – Marche 5;

MARCHE CAMERA 6 – Marche 6.

Circoscrizione LAZIO 1

LAZIO CAMERA 1 – Lazio n. 1;

LAZIO CAMERA 2 – Lazio n. 2;

LAZIO CAMERA 3 – Lazio n. 3;

LAZIO CAMERA 4 – Lazio n. 4;

LAZIO CAMERA 5 – Lazio n. 5;

LAZIO CAMERA 6 – Lazio n. 6;

LAZIO CAMERA 7 – Lazio n. 7;

LAZIO CAMERA 8 – Lazio n. 8;

LAZIO CAMERA 9 – Lazio n. 9;

LAZIO CAMERA 10 – Lazio n. 10;

LAZIO CAMERA 11 – Lazio n. 11;

LAZIO CAMERA 12 – Lazio n. 15;

LAZIO CAMERA 13 – Lazio n. 20;

LAZIO CAMERA 14 – Lazio n. 21.

Circoscrizione LAZIO 2

LAZIO CAMERA 15 – Lazio n. 12;

LAZIO CAMERA 16 – Lazio n. 13;

LAZIO CAMERA 17 – Lazio n. 14;

LAZIO CAMERA 18 – Lazio n. 19;
LAZIO CAMERA 19 – Lazio n. 16;
LAZIO CAMERA 20 – Lazio n. 17;
LAZIO CAMERA 21 – Lazio n. 18.

Circoscrizione ABRUZZO

ABRUZZO CAMERA 1 – Abruzzo
n. 1;
ABRUZZO CAMERA 2 – Abruzzo
n. 2;
ABRUZZO CAMERA 3 – Abruzzo
n. 3;
ABRUZZO CAMERA 4 – Abruzzo
n. 4;
ABRUZZO CAMERA 5 – Abruzzo
n. 5.

Circoscrizione MOLISE

MOLISE CAMERA 1 – Molise n. 1;
MOLISE CAMERA 2 – Molise n. 2.

Circoscrizione CAMPANIA 1

CAMPANIA CAMERA 1 – Campania
n. 1;
CAMPANIA CAMERA 2 – Campania
n. 2;
CAMPANIA CAMERA 3 – Campania
n. 3;
CAMPANIA CAMERA 4 – Campania
n. 4;
CAMPANIA CAMERA 5 – Campania
n. 5;
CAMPANIA CAMERA 6 – Campania
n. 6;
CAMPANIA CAMERA 7 – Campania
n. 7;
CAMPANIA CAMERA 8 – Campania
n. 8;
CAMPANIA CAMERA 9 – Campania
n. 9;

CAMPANIA CAMERA 10 – Campa-
nia n. 10;

CAMPANIA CAMERA 11 – Campa-
nia n. 11;

CAMPANIA CAMERA 12 – Campa-
nia n. 12.

Circoscrizione CAMPANIA 2

CAMPANIA CAMERA 13 – Campa-
nia n. 13;

CAMPANIA CAMERA 14 – Campa-
nia n. 14;

CAMPANIA CAMERA 15 – Campa-
nia n. 15;

CAMPANIA CAMERA 16 – Campa-
nia n. 16;

CAMPANIA CAMERA 17 – Campa-
nia n. 17;

CAMPANIA CAMERA 18 – Campa-
nia n. 18;

CAMPANIA CAMERA 19 – Campa-
nia n. 19;

CAMPANIA CAMERA 20 – Campa-
nia n. 20;

CAMPANIA CAMERA 21 – Campa-
nia n. 21;

CAMPANIA CAMERA 22 – Campa-
nia n. 22.

Circoscrizione PUGLIA

PUGLIA CAMERA 1 – Puglia n. 1;
PUGLIA CAMERA 2 – Puglia n. 2;
PUGLIA CAMERA 3 – Puglia n. 3;
PUGLIA CAMERA 4 – Puglia n. 4.
PUGLIA CAMERA 5 – Puglia n. 5;
PUGLIA CAMERA 6 – Puglia n. 6;
PUGLIA CAMERA 7 – Puglia n. 7;
PUGLIA CAMERA 8 – Puglia n. 8;
PUGLIA CAMERA 9 – Puglia n. 9;
PUGLIA CAMERA 10 – Puglia n. 10;

PUGLIA CAMERA 11 – Puglia n. 11;
PUGLIA CAMERA 12 – Puglia n. 12;
PUGLIA CAMERA 13 – Puglia n. 13;
PUGLIA CAMERA 14 – Puglia n. 14;
PUGLIA CAMERA 15 – Puglia n. 15;
PUGLIA CAMERA 16 – Puglia n. 16.

Circoscrizione BASILICATA

BASILICATA CAMERA 1 – Basilicata
n. 1;

BASILICATA CAMERA 2 – Basilicata
n. 2;

BASILICATA CAMERA 3 – Basilicata
n. 3;

BASILICATA CAMERA 4 – Basilicata
n. 4;

BASILICATA CAMERA 5 – Basilicata
n. 5.

Circoscrizione CALABRIA

CALABRIA CAMERA 1 – Calabria
n. 1;

CALABRIA CAMERA 2 – Calabria
n. 2;

CALABRIA CAMERA 3 – Calabria
n. 3;

CALABRIA CAMERA 4 – Calabria
n. 4;

CALABRIA CAMERA 5 – Calabria
n. 5;

CALABRIA CAMERA 6 – Calabria
n. 6;

CALABRIA CAMERA 7 – Calabria
n. 7;

CALABRIA CAMERA 8 – Calabria
n. 8.

Circoscrizione SICILIA 1

SICILIA CAMERA 1 – Sicilia n. 1;

SICILIA CAMERA 2 – Sicilia n. 2;

SICILIA CAMERA 3 – Sicilia n. 3;

SICILIA CAMERA 4 – Sicilia n. 4;

SICILIA CAMERA 5 – Sicilia n. 5;

SICILIA CAMERA 6 – Sicilia n. 6;

SICILIA CAMERA 7 – Sicilia n. 7;

SICILIA CAMERA 8 – Sicilia n. 8;

SICILIA CAMERA 9 – Sicilia n. 9;

SICILIA CAMERA 10 – Sicilia n. 10.

Circoscrizione SICILIA 2

SICILIA CAMERA 11 – Sicilia n. 11;

SICILIA CAMERA 12 – Sicilia n. 12;

SICILIA CAMERA 13 – Sicilia n. 13;

SICILIA CAMERA 14 – Sicilia n. 14;

SICILIA CAMERA 15 – Sicilia n. 15;

SICILIA CAMERA 16 – Sicilia n. 16;

SICILIA CAMERA 17 – Sicilia n. 17;

SICILIA CAMERA 18 – Sicilia n. 18;

SICILIA CAMERA 19 – Sicilia n. 19;

SICILIA CAMERA 20 – Sicilia n. 20.

Circoscrizione SARDEGNA

SARDEGNA CAMERA 1 – Sardegna
n. 1;

SARDEGNA CAMERA 2 – Sardegna
n. 2;

SARDEGNA CAMERA 3 – Sardegna
n. 3;

SARDEGNA CAMERA 4 – Sardegna
n. 4;

SARDEGNA CAMERA 5 – Sardegna
n. 5;

SARDEGNA CAMERA 6 – Sardegna
n. 6.

3. 06. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:


L'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52 è abrogato.

Conseguentemente all'allegato 3, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

a) Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali. Tabella A-bis, articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 361/1957).

Tabella A-ter Art. 31

Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della camera dei deputati nei collegi uninominali



b) Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali. Tabella A-ter, articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 361/1957).

The diagram illustrates the internal structure of a ballot paper for the election of the Chamber of Deputies in single-member constituencies. It is organized into two columns of boxes, each representing a candidate. Each box contains a circle with a number and a header 'NOME COGNOME'.


Left Column:

- Box 1: NOME COGNOME (Candidate 1)
- Box 2: NOME COGNOME (Candidate 2)
- Box 3: NOME COGNOME (Candidate 3)
- Box 4: NOME COGNOME (Candidate 4)
- Box 5: NOME COGNOME (Candidate 5)
- Box 6: NOME COGNOME (Candidate 6)
- Box 7: NOME COGNOME (Candidate 7)

Right Column:

- Box 8: NOME COGNOME (Candidate 8)
- Box 9: NOME COGNOME (Candidate 9)
- Box 10: NOME COGNOME (Candidate 10)
- Box 11: NOME COGNOME (Candidate 11)
- Box 12: NOME COGNOME (Candidate 12)
- Box 13: NOME COGNOME (Candidate 13)
- Box 14: NOME COGNOME (Candidate 14)
- Box 15: NOME COGNOME (Candidate 15)

c) Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi plurinominali. Tabella A-*quater*, articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 361/1957).



d) Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi plurinominali. Tabella A-*quinquies*, articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 361/1957).

4. 12. Galgano, Menorello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, è sostituito dal seguente:

« Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera e per il Senato, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o in componente in seno al gruppo misto, anche con altri gruppi politici, in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2017. ».

4. 10. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono aggiunte le seguenti: « , per la Camera e per il Senato, »;

b) dopo le parole: « costituiti in gruppo parlamentare, » sono aggiunte le seguenti: « , o che abbiano un eletto, »;

c) le parole: « 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

4. 7. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « e successive modificazioni, » sono aggiunte le seguenti: « , per la Camera e per il Senato, »;

b) dopo le parole: « costituiti in gruppo parlamentare, » sono aggiunte le seguenti: « , o che abbiano una rappresentanza, »;

c) le parole: « 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

4. 8. Locatelli, Pastorelli, Marzano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono aggiunte le seguenti: « , per la Camera e per il Senato, »;

b) dopo le parole: « costituiti in gruppo parlamentare, » sono aggiunte le seguenti: « , o componente politica »;

c) le parole: « 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

4. 9. Locatelli, Pastorelli, Marzano.

Al comma 1, sostituire le parole da: dopo le parole *fino alla fine del comma con le seguenti:* dopo le parole: « gruppo parlamentare » sono aggiunte le seguenti: « o in componente del Gruppo Misto » e le parole: « 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

4. 1. Distaso, Latronico.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2017 *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 14. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2017 *con le seguenti:* momento della convocazione dei comizi.

4. 6. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

Al comma 1, sostituire la parola: 2017 *con la seguente:* 2018.

4. 15. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero in componenti del gruppo Misto costituite in continuità con un gruppo precedente, esistente a tale data.

4. 13. Menorello, Galgano, Vaccaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: « entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali » sono sostituite dalle seguenti: « entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale ».

4. 11. Fabbri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1, articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui al comma 2, articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come modificati dalla presente legge, è ridotto della metà.

4. 2. Distaso, Latronico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – (Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento;

b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo ».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: Entrata in vigore.

4. 16. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di

cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali ».

4. 3. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, al secondo periodo, dopo le parole « i consiglieri provinciali » sono inserite le seguenti: « , i consiglieri metropolitani » e dopo le parole « al presidente della provincia » sono inserite le seguenti: « , al sindaco metropolitano ».

4. 4. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il Sindaco del comune di residenza, o il presidente del tribunale avente competenza su tale comune, può delegare alle autenticazioni di cui al comma precedente i cittadini italiani indicati da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

4. 5. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

ALLEGATO 2

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017
(Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, per i profili di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso),

rilevato che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2017-2020 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile;

osservato che, quanto agli aspetti di competenza della I Commissione, in risposta alla raccomandazione del Consiglio europeo, la Nota di aggiornamento illustra lo stato di attuazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), il cui completamento rappresenta una delle azioni strategiche previste dal Programma nazionale di riforma 2017 (paragrafo III.4) allegato al DEF;

rilevato, in particolare, che nel periodo che va da aprile ad oggi sono stati approvati in via definitiva ed entrati in vigore otto ulteriori decreti legislativi in attuazione della legge n. 124 del 2015;

osservato che in materia di organizzazione del comparto sicurezza sono intervenuti: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera del personale delle Forze di Polizia (decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95); il riordino dell'ordinamento del personale, delle funzioni e

dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97);

considerato che, per quanto riguarda la riforma del lavoro pubblico è stata approvata: la riforma delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74); la riforma del Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75);

osservato che in tema di semplificazione amministrativa è stato definitivamente approvato il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98, sulla razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, che prevede che la carta di circolazione costituisca il documento unico di circolazione dei veicoli e che sia pertanto soppresso il certificato di proprietà;

valutato che il Governo ha, inoltre, adottato tre decreti legislativi correttivi volti principalmente a dare seguito ai rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha censurato parzialmente la legge delega di riforma;

ricordato, in particolare, che, in seguito alla pronuncia della Corte, il Governo ha scelto la strada dei decreti correttivi, che sono stati approvati in via definitiva in materia di licenziamento disciplinare (decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118) di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 16 giugno

2017, n. 100) e di dirigenza sanitaria (decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126);

osservato altresì che l'Esecutivo ricorda che a settembre 2017 sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri gli schemi di tre ulteriori decreti legislativi, che prevedono disposizioni integrative e correttive di riforme già adottate in materia di: codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 452); Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Atto n. 455); razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 451), schemi attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari per il parere;

rilevato che il processo di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 124 del 2015 risulta pertanto concluso, fatta eccezione per la possibilità di adottare ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, entro 12 mesi dalla entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione della riforma;

osservato che, rispetto al quadro definito dalla legge n. 124 del 2015, le deleghe non esercitate dal Governo sono quelle relative alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato (Presidenza del Consiglio; ministeri, agenzie ed enti pubblici nonché prefetture-UTG), nonché quella sulla definizione di norme comuni sul personale e sul finanziamento delle autorità indipendenti (articolo 8, legge n. 124 del 2015);

rilevato, inoltre, che non è giunto a compimento il procedimento di attuazione della riforma in materia di dirigenza pubblica e di servizi pubblici locali;

ricordato in proposito che entrambe le deleghe sono state esercitate dal Governo con la presentazione di due schemi di decreto alle competenti commissioni parlamentari che hanno espresso il prescritto parere, e che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, entrambi i provvedimenti non sono stati pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Esame emendamenti C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato 239

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 240

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 247

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 240

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 244

ALLEGATO 2 (*Emendamenti presentati*) 248

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 245

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari. COM (2017) 341 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio*) 245

Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011. COM (2017) 344 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio*) 246

COMITATO DEI NOVE

Martedì 3 ottobre 2017.

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

Esame emendamenti C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.25.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna il disegno di legge C. 3868, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali

di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», trasmesso dal Senato il 24 maggio 2016 e modificato dalla Commissione Affari Sociali della Camera.

Rammenta che il provvedimento, nel nuovo testo risultante dalle proposte emendative approvate, è composto da 18 articoli, suddivisi in quattro capi.

Nel soffermarsi sugli aspetti di stretta attinenza alle competenze della Commissione giustizia, segnala preliminarmente che l'articolo 1, recante «*Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica*», al comma 1, dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica. Al comma 2 del medesimo articolo sono individuati i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, segnalo la lettera *m*) del citato comma, nel quale si prevede la riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo per la violazione delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione del comma 1, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con riguardo in particolare alla responsabilità dello sperimentatore e delle strutture coinvolte, nonché della natura sostanziale o formale della violazione attraverso: la conferma delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, per le violazioni delle disposizioni ivi indicate; la previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta

anni; la previsione della sospensione dell'attività dei comitati etici che non rispettano i termini e le procedure previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e le norme sulla trasparenza e l'assenza di conflitti di interessi previste dal provvedimento in discussione, nonché di meccanismi sanzionatori; la revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali; il riordino della normativa di cui al decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, in particolare prevedendo la possibilità di cessione e utilizzazione dei dati relativi alla sperimentazione a fini registrativi all'azienda farmaceutica, per valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca, e stabilendo che l'azienda farmaceutica rimborsi le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione nonché le mancate entrate connesse alla connotazione di studio come *non profit*.

Nel passare all'esame delle disposizioni contenute nel Capo II, concernente le professioni sanitarie, segnala che l'articolo 3, opera una complessiva revisione della relativa disciplina, in parte novellando i Capi I, II e III, del decreto legislativo n. 233 del 13 settembre 1946, riguardanti gli ordini delle predette professioni, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.

Nello specifico, osserva che la nuova disciplina prevede un ammodernamento degli ordini delle professioni sanitarie, adeguando la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute con riferimento al loro funzionamento interno e mutando la denominazione di « collegio » in « ordine ». Infatti, con la novella di cui al capoverso ART. 1 (comma 1), innanzitutto, si richiamano gli ordini esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, aggiungendo poi, rispetto alla normativa vigente, gli ordini dei biologi e delle professioni

infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. A tali ordini, insieme ai quali è altresì richiamato il nuovo ordine dei fisici e dei chimici, si applicano, in base al rinvio effettuato al capoverso ART. 7 (comma 12), le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 233 del 1946 già richiamato. Al riguardo, segnalo che la disciplina dell'ordine dei biologi è inserita dall'articolo 7 nell'ambito delle professioni sanitarie, cui si aggiunge, a norma del medesimo articolo, la professione di psicologo per la quale, tuttavia, rimane ferma l'attuale normativa in materia di organizzazione, con alcune modifiche.

Rammenta che l'articolo 3-bis del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in XII Commissione, istituisce, per una complessiva tutela della salute intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, l'area delle professioni sociosanitarie. In particolare, il comma 2 di tale articolo prevede che mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel suddetto Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute. Il successivo articolo 3-ter prevede che l'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli da 1 a 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano ri-

spondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento.

Fa presente che l'articolo 4 del disegno di legge, totalmente modificato nel corso dell'esame in sede referente, individua e istituisce le professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico.

Evidenzia che l'articolo 6, inserito al Senato nel corso dell'esame in Assemblea, trasforma il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Agli ordini si applicano le disposizioni relative alle professioni sanitarie, pertanto la Federazione è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero della salute.

Rammenta che l'articolo 7 inserisce le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie. Riguardo alle norme organizzative, all'ordine dei biologi si estende la disciplina di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come novellato dall'articolo 3 del provvedimento in esame. Per l'ordine degli psicologi resta ferma un'autonoma disciplina organizzativa, come modificata dalle novelle di cui al comma 5, inserito in sede referente al Senato. Il comma 6 prevede, inoltre, il trasferimento di alcune competenze, relative ai due ordini summenzionati, dal Ministro (e Ministero) della giustizia al Ministro (e Ministero) della salute.

Rileva che l'articolo 8, inserito al Senato nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'istituzione, presso l'ordine degli ingegneri, dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento interministeriale la definizione dei requisiti per l'iscrizione, su base volontaria. Il comma 1 di tale articolo istituisce presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici. I requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale saranno fissati da un regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2).

Segnala che l'articolo 8-bis, introdotto dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, modifica la legge 8 marzo 2017, n. 24, che reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. In particolare, il comma 1 del predetto articolo 8-bis, nel modificare il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della citata legge, prevede che l'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. Il comma 2 dell'articolo 8-bis, nel modificare il comma 6 del citato articolo 9, dispone che in caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno, immediatamente precedente o successivo.

Fa presente che l'articolo 9 del provvedimento, al comma 1, novella l'articolo 348 del codice penale in materia di esercizio abusivo di una professione, prevedendo che chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello

Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. Dispone, inoltre, che la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica, altresì, la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15.000 euro a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo. Il comma 2 introduce un nuovo comma all'articolo 589 del codice penale (*Omicidio colposo*), disponendo che la pena di cui al terzo comma di tale ultimo articolo si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria. Il successivo comma 2-bis, dispone che se i fatti di cui al secondo comma dell'articolo 590 del codice penale (*Lesioni personali colpose*) sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Il comma 2-ter sostituisce il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, disponendo che la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio. Il comma 2-quater sostituisce

il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, prevedendo che chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro. Il comma 2-quinquies modifica l'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, stabilendo che a coloro che siano già incorsi nella sanzione amministrativa prevista per chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale (*Abusivo esercizio di una professione*), nonché l'articolo 2231 del codice civile (*Mancanza di iscrizione*).

Al riguardo, rammenta che i commi da 1 a 2 *quinquies* del predetto articolo 9, riproducono integralmente il contenuto degli articoli 1, 2, 3 e 4 della proposta di legge C.2281, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali, del quale la II Commissione ha concluso l'esame in sede referente il 2 agosto 2016.

Fa presente, inoltre, che il comma 3 inserisce l'articolo 86-ter nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La nuova disposizione, mutuata sul precedente articolo 86-bis, che destina alle amministrazioni pubbliche i beni utilizzati per commettere delitti informatici, prevede il trasferimento al patrimonio del comune ove sono siti dei beni immobili confiscati perché utilizzati per commettere il delitto di esercizio abusivo di una professione sanitaria. Il comune dovrà destinare i beni immobili a finalità sociali e assistenziali. Infine, il comma 4, modifica la recente legge n. 4 del 2013, in materia di professioni non organizzate, per specificare che tale disciplina, relativa alle professioni non organizzate in ordini e collegi, non può trovare applicazione non solo in relazione alle professioni sanitarie, come già attualmente prevede la legge, ma neanche

in relazione alle attività tipiche o riservate per legge alle professioni sanitarie.

Rammenta che l'articolo 10 del disegno di legge, inserito dal Senato, estende al farmacista le pene previste per il reato di commercio di sostanze dopanti dall'articolo 9 della legge n. 376 del 2000. In particolare, all'articolo 9 della legge richiamata è introdotto un nuovo comma 7-bis, che prevede l'applicabilità della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 5.164 a 77.648 euro al farmacista che, senza prescrizione medica, dispensi farmaci e sostanze dopanti per finalità diverse da quelle proprie o da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Evidenzia che l'articolo 11 aggiunge un nuovo numero 11-sexies) all'articolo 61 del codice penale, qualificando come circostanza aggravante comune l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche e private, ovvero strutture socio-educative.

Fa presente, infine, che l'articolo 13 interviene sul Testo unico delle leggi sanitarie (TULS) del 1934 (R.D. 1265/1934), di cui riscrive l'articolo 102, prevedendo anche l'abolizione del vecchio divieto all'esercizio cumulativo delle professioni sanitarie. Infatti, nella nuova formulazione, il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia. Tale incompatibilità viene rafforzata in quanto i sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro. L'articolo 13 interviene anche sull'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, di cui so-

stituisce il comma 4, consentendo che la sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata di cui sia titolare una società sia operata con un qualsiasi farmacista iscritto all'albo e non necessariamente con un altro socio farmacista (comma 2). L'ultimo intervento, operato modificando l'articolo 7, comma 9, della legge n. 362 del 1991, n. 362, eleva da sei a quarantotto mesi il termine entro il quale il soggetto che abbia acquisito, a titolo di successione ereditaria, una partecipazione in una società di gestione di farmacie e che non abbia i relativi requisiti deve cedere la quota in oggetto. Si ricorda che il termine decorre dalla presentazione della dichiarazione di successione (comma 3).

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i gruppi parlamentari a far pervenire entro la giornata odierna eventuali osservazioni sul provvedimento in titolo, al fine di poter formulare una proposta di parere sullo stesso nella giornata di domani, mercoledì 4 ottobre. Rammenta, infatti, che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea per lunedì 9 ottobre prossimo. Nessun altro di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in titolo sono state presentate circa sessanta proposte emendative (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, rilevato che sul provvedimento in discussione sono state presentate numerose proposte emendative, chiede di poter disporre di tempi adeguati per effettuarne un esame attento e approfondito.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta del relatore di disporre di tempi adeguati per una approfondita valutazione delle proposte emendative presentate, rammenta che il provvedimento in discussione è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea relativo al mese di novembre prossimo. Precisa, quindi, che la seduta odierna, così come quelle previste nelle giornate di domani e di giovedì 5 ottobre prossimo, saranno dedicate ad eventuali interventi di illustrazione degli emendamenti presentati. Nel prendere atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

C. 4299 Agostinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, XII e per le Questioni regionali, avverte che è pervenuto altresì il parere favorevole della V Commissione. Ricorda, inoltre, che tutti i gruppi parlamentari si sono espressi fa-

vorevolmente al trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa, mentre la Commissione è in attesa dell'assenso da parte del Governo a tale trasferimento. Ciò premesso, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Agostinelli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.35.

Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari. COM (2017) 341.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i gruppi parlamentari a far pervenire entro la giornata di domani eventuali osservazioni sul provvedimento in titolo

al fine di consentire al relatore la predisposizione di una proposta di documento finale da sottoporre all'esame della Commissione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011. COM (2017) 344.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i gruppi parlamentari a far pervenire entro la giornata di domani eventuali osservazioni sul provvedimento in titolo al fine di consentire al relatore la predisposizione, in tempi rapidi, di una proposta di documento finale da sottoporre all'esame della Commissione.

Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIP), *relatore*, nel rammentare che la proposta di regolamento in titolo mira a velocizzare la circolazione di informazioni sulle condanne a carico di cittadini di Stati terzi e apolidi, evidenzia che tale scambio di informazioni tra gli Stati membri, seppur già possibile, manchi, allo stato, di

una procedura o un meccanismo che consenta di realizzare efficacemente tale genere di operazione. Nel valutare positivamente l'impianto complessivo della proposta di regolamento in discussione, sottolinea il positivo impatto degli strumenti ivi previsti, che consentiranno agli Stati membri di acquisire informazioni in modo omogeneo, rapido ed efficiente.

Giulia SARTI (M5S), pur condividendo il contenuto del provvedimento in discussione, preannuncia che il suo gruppo parlamentare farà pervenire alcune osservazioni relative al casellario giudiziario interno, evidenziando la necessità che lo stesso disponga di adeguate banche dati per sopperire a mancanze già più volte evidenziate dal suo gruppo parlamentare.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alla collega Sarti, fa presente che il provvedimento in discussione si riferisce esclusivamente alla gestione a livello internazionale della rete di trasmissione dei dati, evidenziando che le problematiche relative al casellario giudiziario italiano potranno essere meglio valutate nel corso dell'esame degli schemi di decreto legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 103 del 2017, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

preso atto della Raccomandazione n. 3 del Consiglio europeo, con la quale si invita l'Italia a mettere in atto interventi diretti a rendere complessivamente più efficiente il « sistema giustizia » e a rafforzare gli strumenti di contrasto alla corruzione;

apprezzate, a tal fine, le misure contenute nella legge 23 giugno 2017, n. 103, che perseguono l'obiettivo di deflazionare e di semplificare il processo penale, riducendone significativamente la durata;

apprezzate altresì le misure contenute nel provvedimento di riforma del c.d. Codice antimafia (Decreto legislativo n. 159 del 2011), approvato definitivamente dalla Camera il 27 settembre scorso, che reca disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'accumulo di patrimoni illeciti;

valutati con favore gli interventi attuati dal Governo con la legge di bilancio 2017, che ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente di personale amministrativo di oltre 1000 unità, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria;

ritenuto che le misure attuate dall'Esecutivo dovranno comunque essere integrate da ulteriori interventi diretti a migliorare il complessivo quadro istituzionale e a modernizzare il settore giustizia;

sottolineata la necessità, in tale particolare ambito, nella direzione indicata dall'A.S. 2284, di introdurre misure dirette ad assicurare una più moderna ed efficiente gestione delle cause civili, attraverso la razionalizzazione dei termini processuali e la semplificazione dei riti, la specializzazione dell'offerta di giustizia, l'introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice e l'adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico;

condiviso, infine, l'impegno del Governo ad attuare una complessiva riforma delle procedure concorsuali (A.S. 2681), attraverso l'introduzione di misure dirette a prevedere la riduzione dei costi e della durata delle procedure stesse, oltre che ad incentivare, la composizione delle crisi in via stragiudiziale, al fine di salvaguardare quanto più possibile la continuità aziendale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« ART. 13-*bis*.

(Equo compenso e clausole vessatorie).

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della presente legge, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle stesse imprese, si considera equo quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salvo prova contraria.

3. Si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa, le clausole contenute nelle convenzioni di cui ai commi 11 e 12 che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo

cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati. Le clausole di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa.

4. Le clausole considerate vessatorie ai sensi del comma precedente sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.

5. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi precedenti, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 (della legge 31 dicembre 2012, n. 247) ».

Conseguentemente, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

1. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« ART. 13-*bis*.

(Equo compenso e clausole vessatorie).

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della presente legge, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, quando le

convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle stesse imprese, si considera equo quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salvo prova contraria.

3. Si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa, le clausole contenute nelle convenzioni di cui ai commi 11 e 12 che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o, imperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra pre-

cedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati. Le clausole di cui alle lettere *a)* e *c)*, si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa.

4. Le clausole considerate vessatorie ai sensi del comma precedente sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.

5. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi precedenti, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 (della legge 31 dicembre 2012, n. 247)».

Conseguentemente, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

1. 2. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge tutela l'equità del compenso degli avvocati, associazioni professionali o società iscritte all'albo degli avvocati, nei rapporti contrattuali con i loro clienti, che siano soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione degli articoli 35 e 36, primo comma, della Costituzione, nonché per assicurare l'esigenza di evitare nell'esercizio della professione forense servizi professionali di bassa qualità, anche nell'interesse della giustizia, ed eliminare il permanere di situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali in essere tra le parti.

1. 3. Di Lello.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La presente legge tutela l'equità dei compensi degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

***1. 4.** Dambruoso.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La presente legge tutela l'equità dei compensi degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

***1. 5.** Parisi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La presente legge tutela l'equità dei compensi degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

***1. 6.** Chiarelli.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La presente legge tutela l'equità dei compensi degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

***1. 7.** Zan.

Al comma 1, prima delle parole: La presente legge tutela *premettere le seguenti:* In attuazione dell'articolo 36, comma primo, della Costituzione,.

1. 8. Rizzetto.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Dopo le parole:* anche in forma associata, *inserire le seguenti:* o societaria;

2. *Dopo le parole:* in favore, *inserire le seguenti:* delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

3. *Le parole:* o medie sono *sopresse.*

1. 9. Chiarelli.

Al comma 1, dopo le parole: in favore di, *inserire le seguenti:* pubbliche amministrazioni,.

1. 10. Rizzetto.

Al comma 1, dopo le parole: raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, *aggiungere le seguenti:* nonché Enti Pubblici, anche non economici, Fondazioni, Enti morali, Pubbliche Amministrazioni territoriali e centrali, Agenzie, Sindacati, Società controllate e/o partecipate, Università, Enti di Ricerca.

1. 12. Rostan.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del 6 maggio 2003 *inserire le seguenti:* nonché con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. 11. Ermini.

Al comma 2, prima delle parole: Ai fini della presente legge, *premettere le seguenti:* Fermo il disposto dell'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,.

***1. 13.** Cuomo.

Al comma 2, prima delle parole: Ai fini della presente legge, *premettere le seguenti:* Fermo il disposto dell'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,.

***1. 14.** Marotta.

Al comma 2, dopo le parole: legge 31 dicembre 2012, n. 247 *aggiungere le seguenti:* e tenuto conto altresì della ricorrenza nella trattazione delle materie ricomprese nelle convenzioni di questioni di fatto e di diritto simili.

****1. 15.** Marotta.

Al comma 2, dopo le parole: legge 31 dicembre 2012, n. 247 *aggiungere le seguenti:* e tenuto conto altresì della ricorrenza nella trattazione delle materie ricomprese nelle convenzioni di questioni di fatto e di diritto simili.

****1. 16.** Cuomo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In ogni caso, si considera non equo un compenso inferiore di oltre il 20 per cento a quello stabilito nelle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Conseguentemente:

all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Ai fini della presente legge, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

b) *al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. *Dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

a-bis) nell'attribuzione al cliente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;

a-ter) nella dichiarazione che le clausole apposte al contratto siano state oggetto di specifica trattativa tra le parti;

2. *Alla lettera e) dopo le parole rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: vive sostenute;*

c) *al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo:* Sono inefficaci le dichiarazioni o consimili con le quali si riconosce che l'apposizione delle clausole sia stata oggetto di specifica trattativa tra le parti;

all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Sono nulle le clausole che determinino la non equità del compenso ai sensi dell'articolo 1 nonché le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2. Il contratto rimane valido per il resto;

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

(Determinazione giudiziale dell'equo compenso).

1. Il giudice:

a) accertata la non equità del compenso, ai sensi dell'articolo 1, ne dichiara la nullità, determinando il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) accertata la vessatorietà della clausola, ai sensi dell'articolo 2 ne dichiara la nullità e qualora rilevi che tale clausola determini la non equità del compenso pattuito, determina il compenso tenuto conto dei parametri previsti dal regola-

mento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

1. 17. Chiarelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I livelli di equità del compenso professionale non possono essere oggetto di alcuna forma di contrattazione tra le parti sociali.

1. 18. Rizzetto.

Sopprimere il comma 3.

***1. 19.** Di Lello.

Sopprimere il comma 3.

***1. 20.** Zan.

Sopprimere il comma 3.

***1. 21.** Parisi.

Sopprimere il comma 3.

***1. 22.** Marotta.

Sopprimere il comma 3.

***1. 23.** Dambruoso.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«ART. 1-bis. 1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti a vantaggio del committente della prestazione legale prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo il compenso dell'avvocato di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro

della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ».

1. 01. Rizzetto.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della presente legge, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

Conseguentemente:

al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo la lettera *a)*, inserire le seguenti:

« *a-bis*) nell'attribuzione al cliente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;

a-ter) nella dichiarazione che le clausole apposte al contratto siano state oggetto di specifica trattativa tra le parti »;

2. alla lettera *e)* dopo le parole: « rimborso delle spese », aggiungere le seguenti: « vive sostenute »

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sono inefficaci le dichiarazioni o consimili con le quali si riconosce che l'apposizione delle clausole sia stata oggetto di specifica trattativa tra le parti.

Conseguentemente, all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Sono nulle le clausole che determinano la non equità del compenso ai sensi dell'articolo 1 nonché le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2. Il contratto rimane valido per il resto.

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4.

(Determinazione giudiziale dell'equo compenso).

1. Il giudice:

a) accertata la non equità del compenso, ai sensi dell'articolo 1, ne dichiara la nullità, determinando il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) accertata la vessatorietà della clausola, ai sensi dell'articolo 2 ne dichiara la nullità e qualora rilevi che tale clausola determini la non equità del compenso pattuito, determina il compenso tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ».

2. 2. Chiarelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla rubrica dopo la parola *vessatorie* aggiungere le seguenti: e loro nullità;

b) Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Si considerano vessatorie, salvo prova contraria, le clausole che all'interno di una convenzione stipulata tra un avvocato, associazione professionale o società per l'esercizio della professione forense, e uno dei soggetti di cui all'articolo 1 determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committeente;

c) Al comma 2 sostituire la parola: particolare con le seguenti: ogni caso;

d) Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per garantire la tutela del credito dell'avvocato verrà adottato con decreto

ministeriale, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la previsione di un obbligo legale di segnalazione da parte del professionista dei pagamenti che eccedono i 60 giorni alle istituzioni a presidio della solvibilità ai fini del credito.

2. 1. Di Lello.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in ragione della non equità del compenso pattuito.,

***2. 3.** Parisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in ragione della non equità del compenso pattuito.,

***2. 4.** Zan.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in ragione della non equità del compenso pattuito.,

***2. 5.** Dambruoso.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in ragione della non equità del compenso pattuito.,

***2. 6.** Marotta.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese aggiungere le seguenti: vive sostenute.

****2. 7.** Dambruoso.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese aggiungere le seguenti: vive sostenute.

****2. 8.** Zan.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese aggiungere le seguenti: vive sostenute.

****2. 9.** Parisi.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese aggiungere le seguenti: vive sostenute.

****2. 10.** Chiarelli.

Al comma 2, lettera g), aggiungere le seguenti parole: ovvero che dall'importo complessivo previsto sia decurtato quanto separatamente recuperato dall'avvocato in ragione dell'attribuzione.

2. 11. Rostan.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis. Nella previsione di clausole che impongono all'avvocato un compenso indipendentemente dal numero specifico e dalla tipologia delle controversie.

2. 12. Sisto, Sarro.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis. Nella previsione che il compenso pattuito per la difesa in giudizio spetti unicamente in caso di esito positivo del giudizio;.

2. 13. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Marguerettaz.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis. Nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti uni-

camente in caso di sottoscrizione del contratto;

- 2. 14.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Marguerettaz.

Al comma 3, le parole: lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: lettere a), c), d), e) e g).

- 2. 15.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 3, le parole lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: lettere a), c), d) ed e).

- 2. 16.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 3, le parole lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: lettere a), c) e d).

- 2. 17.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 3, le parole lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: lettere a), c) ed e).

- 2. 18.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 3, le parole lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: lettere a), c), g).

- 2. 19.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 2, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In relazione alle clausole previste al presente articolo non si applicano gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

- 2. 20.** Sisto, Sarro.

ART. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 3.

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle, salvo che risultino specificamente approvate e sottoscritte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

2. L'eventuale azione volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole della convenzione dovrà essere proposta dall'avvocato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.

***3. 1.** Zan.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 3.

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle, salvo che risultino specificamente approvate e sottoscritte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

2. L'eventuale azione volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole della convenzione dovrà essere proposta dall'avvocato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.

***3. 2.** Parisi.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 3.

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle, salvo che risultino specificamente approvate e sottoscritte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

2. L'eventuale azione volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole della convenzione dovrà essere proposta

dall'avvocato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.

***3. 3.** Marotta.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 3.

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle, salvo che risultino specificamente approvate e sottoscritte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

2. L'eventuale azione volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole della convenzione dovrà essere proposta dall'avvocato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.

***3. 4.** Dambruoso.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È nulla ogni clausola che stabilisca un compenso non equo ai sensi dell'articolo 1 comma 2 o qualsiasi patto vessatorio stipulato ai sensi dell'articolo 2 comma 2, mentre il contratto rimane valido per il resto.

3. 5. Di Lello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. L'azione volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole della convenzione dovrà essere proposta dall'avvocato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.

3. 6. Chiarelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. L'azione volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole della convenzione dovrà essere proposta dall'avvo-

cato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.

3. 7. Chiarelli.

ART. 4.

Al comma 1 sostituire le parole: del compenso e con le seguenti: del compenso ai sensi dell'articolo 3 o.

4. 1. Di Lello.

Al comma 1 dopo le parole: legge 31 dicembre 2012, n. 247. aggiungere le seguenti: e tenuto conto altresì della ricorrenza nella trattazione delle materie ricomprese nelle convenzioni di questioni di fatto e di diritto similari.

***4. 2.** Cuomo.

Al comma 1 dopo le parole: legge 31 dicembre 2012, n. 247. aggiungere le seguenti: e tenuto conto altresì della ricorrenza nella trattazione delle materie ricomprese nelle convenzioni di questioni di fatto e di diritto similari.

***4. 3.** Marotta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: il procedimento di cui al comma precedente è quello previsto dall'articolo 702 del codice di procedura civile. Tra il deposito del ricorso e la prima udienza deve intercorrere un tempo non superiore a 90 giorni.

4. 4. Rostan.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Equo compenso nei rapporti con le pubbliche amministrazioni).

Le pubbliche amministrazioni nel disciplinare il conferimento di incarichi professionali agli avvocati iscritti all'albo sono tenute a conformarsi a parametri minimi prestabiliti e non derogabili sui compensi, anche al fine di escludere contenziosi giudiziali che hanno ad oggetto l'entità dei corrispettivi professionali.

Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF), con uno o più decreti individua i compensi secondo parametri minimi e vincolanti per l'affidamento di incarichi, anche all'interno degli appalti pubblici, a cui debba attenersi una pubblica amministrazione, tenuto conto della quantità, del contenuto e delle caratteristiche delle prestazioni legali.

5. 01. Rizzetto.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norma finale).

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano solo agli incarichi professionali conferiti successivamente alla

data di entrata in vigore della presente legge.

5. 05. Chiarelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norma di diritto transitorio).

1. Le previsioni della presente legge relative alla non equità del compenso pattuito si applicano per i soli incarichi professionali conferiti dopo la sua entrata in vigore.

***5. 02.** Marotta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norma di diritto transitorio).

1. Le previsioni della presente legge relative alla non equità del compenso pattuito si applicano per i soli incarichi professionali conferiti dopo la sua entrata in vigore.

***5. 03.** Cuomo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo:

ART. 5-bis.

(Norma transitoria).

1. La legge si applica anche alle convenzioni sottoscritte antecedentemente e non esaurite o, comunque, non ancora definite o alle prestazioni non ancora fatturate.

5. 04. Di Lello.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	258
---	-----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 4475 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	259
---	-----

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 3831 La Marca ed altri e abbinata C. 4325 Caruso ed altri (<i>Discussione e rinvio – Adozione di un testo base</i>) ...	260
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della Relazione introduttiva del deputato Fedi</i>)	263

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a New York in occasione della 72 ^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (19-22 settembre 2017)	261
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	264
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	262

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.20.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato I e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Causi, ha illustrato le parti del Documento di competenza della Commissione e ha presentato una proposta di parere favorevole. Nella stessa seduta la Commissione ha accolto la richiesta di rinvio dell'esame del Documento, avanzata dal gruppo del MoVimento 5 Stelle, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, anche in riferimento ai testi allegati. Segnala, infine, che il provvedimento è calendarizzato in Aula a partire da mercoledì 4 ottobre e che dunque la Commissione è tenuta ad esprimersi entro la presente seduta. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, con riferimento alle questioni emerse nella scorsa seduta, segnala che nell'Allegato I alla

Nota di aggiornamento del DEF, il quale contiene le relazioni programmatiche delle spese pluriennali dei vari Ministeri, non sono presenti schede relative al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e questo perché, anche alla luce delle novità introdotte della legge n. 196 del 2012, il MAECI non figura tra le stazioni appaltanti. A tale proposito sottolinea che neanche le spese per investimenti del MAECI, come nel caso di oneri per la ristrutturazione delle sedi diplomatiche, sono riportate nel testo per l'annualità di interesse. Avendo chiarito questo punto, rinnova la proposta di parere favorevole formulata nella seduta del 28 settembre.

Maria Edera SPADONI (M5S), ringraziando per il maggior tempo concesso ai fini dell'istruttoria sul approfondimento, alla luce di quanto conferma il relatore ritiene poco utile che la Commissione esprima un parere sul Documento in titolo. Auspica, infine, che i temi della cooperazione pubblica allo sviluppo non cessino di costituire oggetto della programmazione economica e finanziaria del Governo, in coerenza con il dettato della legge n. 125 del 2014 e con il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018, su cui la Commissione si è già espressa.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, esprime piena condivisione rispetto all'auspicio della collega Spadoni e, a tal fine, ricorda che il rilevante aumento delle spese per la cooperazione allo sviluppo è stato messo in evidenza nel corso dell'esame congiunto dei disegni di legge recanti il Rendiconto generale dello Stato per il 2016 e l'assestamento del bilancio dello Stato e delle Amministrazioni autonome per il 2017.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole, già formulata dal relatore nella precedente seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

C. 4475 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 luglio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Ambiente, Agricoltura e che la Commissione per le questioni regionali ha comunicato di non esprimere parere.

Dà, quindi, conto delle sostituzioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Gianni Farina, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

C. 3831 La Marca ed altri e abbinata C. 4325 Caruso ed altri.

(Discussione e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione inizia la discussione dei provvedimenti in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto sommario e stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda, altresì, che la Commissione, nelle sedute del 15 marzo, 22 marzo e 3 maggio 2017, ha esaminato i provvedimenti in titolo in sede referente. Nella seduta del 15 marzo 2017, su proposta del relatore, onorevole Marco Fedi, l'atto C. 3831 La Marca ed altri è stato adottato dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Nella successiva seduta del 22 marzo, a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dallo stesso relatore, la Commissione ha adottato un nuovo testo su cui le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Cultura e Attività produttive si sono espresse in termini favorevoli.

Ricorda che, quindi, è stato richiesto, in presenza dei necessari presupposti, il trasferimento dei provvedimenti alla sede legislativa. Infine, segnala che l'assegnazione alla Commissione in sede legislativa è stata deliberata dall'Assemblea nella seduta del 13 settembre scorso.

Marco FEDI (PD), *relatore*, rinviando alla relazione illustrativa svolta il 15 marzo di quest'anno sulle abbinare proposte di legge in titolo, chiede al presidente di autorizzare la pubblicazione della sua relazione in allegato al resoconto (*vedi allegato 1*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, acconsente alla richiesta del collega Fedi.

Marco FEDI (PD), *relatore*, ricorda che nel corso dell'iter in sede referente è stato approvato un emendamento che modifica la data della celebrazione, lasciando inalterato il resto del testo. Esprime l'auspicio che l'esame del provvedimento si possa chiudere in tempi brevi affinché esso possa essere approvato dal Senato in tempi altrettanto rapidi. Propone, infine di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa il nuovo testo della proposta di legge C. 3831 La Marca, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alla relazione illustrata dal relatore.

La Commissione delibera, quindi, di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa il nuovo testo della proposta di legge C. 3831 La Marca ed altri, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per giovedì 5 ottobre prossimo, alle ore 16.

La Commissione concorda.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla missione svolta a New York in occasione della 72^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (19-22 settembre 2017).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rinviando alla relazione sugli esiti della missione, allegata al resoconto odierno (*vedi allegato 2*), evidenzia che la delegazione bicamerale in missione a New York, a margine dei lavori dell'Assemblea Generale, ha avuto incontri bilaterali con il Ministro degli esteri tunisino, Khemaies Jhinaoui, con il Vice Ministro degli esteri iraniano, Majid Takhravanchi, con l'Inviato Speciale del Segretario generale dell'ONU per la Libia, Ghassan Salamé, con rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti e del *think tank* Soufan Group. Segnala, infine, che l'onorevole Palazzotto ha anche incontrato, a titolo personale, il Ministro degli esteri della Autorità Nazionale Palestinese, Riad Malki.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL-POS), nel ringraziare il collega Gianluca Pini per aver partecipato alla missione e avere rafforzato la rappresentanza della Commissione nel contesto della delegazione bicamerale, precisa che all'incontro con il Ministro degli esteri della Autorità Nazionale Palestinese ha preso parte tutta la delegazione parlamentare e che la sua partecipazione a tale impegno non può quindi essere considerato a titolo personale. Esprime, in generale, profonda preoccupazione per il tenore degli interventi dei Capi di Stato e di Governo dei maggiori Paesi del mondo svolti all'Assemblea Generale e da lui seguiti con particolare attenzione nei primi tre giorni di missione: tali interventi hanno evidenziato una limitata capacità d'analisi e un approccio particolaristico, dettato per lo più da interessi nazionali, e ciò a fronte di sfide globali che richiederebbero da parte dei leader mondiali maggiore visione e lungimiranza. Ritiene che questo giudizio si attagli in particolare al primo intervento davanti al consesso onusiano del Presidente francese Macron, che, pur ricorrendo ad un linguaggio consono alla nostra cultura giuridica e politica a paragone della terminologia usata dal Presidente Trump, non ha mai parlato di Europa e ha fatto riferimento al continente africano solo come evidente interlocutore per gli interessi nazionali francesi. Esprime, invece, grande apprezzamento per gli incontri bilaterali svolti dalla delegazione, che hanno interessato tutte le più importanti questioni aperte, dalla Palestina all'Iran. In particolare, dichiara di aver apprezzato l'incontro con il nuovo Rappresentante Speciale e capo della missione delle Nazioni Unite di sostegno alla Libia, Salamé, che giudica il primo interlocutore in tale ruolo davvero consapevole circa la situazione sul campo, sia sul piano politico sia sul piano pratico, soprattutto rispetto alla necessità di privilegiare un coordinamento unitario all'interno delle sedi multilaterali nella gestione della crisi.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, apprezzando l'intervento del collega Palazzotto, coglie l'opportunità di questa seduta per preannunciare lo svolgimento entro la fine della legislatura, e in analogia con quanto avvenuto ad avvio della stessa, di un dibattito a tutto campo sulla situazione globale internazionale anche in riferimento alle questioni cui ha fatto accenno il vicepresidente Palazzotto.

La Commissione prende atto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

ALLEGATO 1

**Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo (C. 3831
La Marca e abb.).**

**TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE
INTRODUTTIVA DEL DEPUTATO FEDI**

Onorevole Presidente, Colleghi deputati, rinvio alla relazione illustrativa da me svolta il 15 marzo di quest'anno sulle abbinare proposte di legge in titolo, entrambe finalizzate alla istituzione di una ricorrenza che rappresenti, divulghi e valorizzi le esperienze, le attività e il contributo sociale apportato dai cittadini italiani all'estero nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, dell'imprenditoria e delle professionalità nonché della solidarietà internazionale.

Ricordo che nel corso dell'*iter* in sede referente ho presentato un emendamento, approvato dalla Commissione, che rispondeva all'esigenza di individuare una data alternativa al 12 ottobre per la ricorrenza della giornata degli italiani nel mondo, attese le difformi sensibilità sulla figura storica di Cristoforo Colombo e il rischio di vedere passare in secondo piano la questione che è al centro delle proposte di legge, ovvero il tema delle migrazioni. Ogni anno infatti – e il 2017 non ha fatto eccezione – le celebrazioni di *Columbus Day* si accompagnano a forti proteste, soprattutto nelle comunità dei nativi d'A-

merica. Nell'anno in corso ha fatto notizia la decisione del consiglio comunale di Los Angeles di cancellare la consueta parata sostituendola con « la parata di indigeni, aborigeni e popoli nativi ».

La data prescelta del 31 gennaio era stata individuata con riferimento al primo provvedimento approvato in Italia, nel 1901, in tema di emigrazione con cui, tra l'altro, si radicava la competenza presso il Ministero degli affari esteri e si istituiva un Commissariato generale incaricato di affrontare le problematiche dei connazionali nel mondo in un'ottica di tutela del migrante.

Concludo la mia esposizione esprimendo soddisfazione per l'unanimità di consensi registrata tra tutti i gruppi presenti in questa Commissione e da parte del Governo circa l'opportunità del trasferimento alla sede legislativa. Auspico che la Commissione voglia procedere celermente in questo esame, anche al fine di consentire al Senato di esaminare il provvedimento con pari sollecitudine e conseguire così un significativo risultato entro la legislatura in corso.

ALLEGATO 2

Sulla missione svolta a New York in occasione della 72^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (19-22 settembre 2017).**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

L'on. Erasmo Palazzotto, vicepresidente della III Commissione, ha preso parte – su invito del Ministro degli Affari e della cooperazione internazionale e in rappresentanza della Camera dei deputati – alla settimana inaugurale della 72^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, svoltasi a New York dal 18 al 22 settembre 2017. Della delegazione della Camera dei deputati erano parte anche il presidente Fabrizio Cicchitto e il vicepresidente Andrea Manciulli che hanno annullato la propria partecipazione alla missione per intervenuti impedimenti di carattere istituzionale.

Per il Senato della Repubblica la delegazione presente su invito del Ministro era composta dal Presidente della 3^a Commissione, senatore Pier Ferdinando Casini e dal senatore Gian Carlo Sangalli, capogruppo del PD nella stessa Commissione. All'agenda bilaterali di incontri della delegazione ha preso anche parte l'on. Gianluca Pini.

La delegazione è stata prioritariamente impegnata sul versante della partecipazione dei lavori della Sessione ordinaria, segnati quest'anno dall'*escalation* della crisi nord-coreana e dagli interventi di due nuovi leader mondiali: il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ed il nuovo presidente francese, Emmanuel Macron.

La delegazione ha avuto alcuni significativi incontri bilaterali con il viceministro degli Affari esteri della Repubblica islamica dell'Iran, Majid Takht-Ravanchi, con il ministro degli Affari esteri della Palestina, Riad Malki, con il nuovo Rappresentante speciale per la Libia del Segretario generale delle Nazioni Unite, Ghas-

san Salamé e con il ministro degli Affari esteri tunisino, Khemaies Jhinaoui nonché con rappresentanti del *Soufan Group*, istituto di ricerche con sede a New York, specializzato nei problemi della lotta al terrorismo internazionale.

L'incontro con il viceministro degli Affari esteri iraniano si è svolto nel quadro delle forti reazioni suscitate dall'intervento del Presidente degli Stati Uniti all'apertura della Sessione, assai critico nei riguardi dell'*Iran Deal*, sottoscritto dalla precedente Amministrazione statunitense.

L'esponente iraniano ha richiamato gli storici legami di collaborazione tra Teheran e Roma ma ha richiamato al tempo stesso le difficoltà riscontrate nell'import-export tra i due Paesi a seguito dell'adozione delle sanzioni USA che incidono pesantemente sullo svolgimento delle operazioni commerciali.

Dopo avere qualificato come «fondamentalmente contraddittorio» il discorso del presidente Trump in Assemblea generale, ha ribadito la netta contrarietà iraniana ad una riapertura dei negoziati sul nucleare, che ha natura multilaterale e non riguarda soltanto le relazioni tra Iran e Stati Uniti.

Il presidente Casini ha rassicurato l'interlocutore iraniano circa la coesione dei partner europei nel sostegno assunto dall'Alta Rappresentante Mogherini ed in esito ai quesiti formulati dall'onorevole Palazzotto sulla posizione di Teheran sugli sviluppi della crisi siriana, l'esponente iraniano ha richiamato le decisioni assunte nel vertice russo-turco-iraniano sulla Siria.

Il Rappresentante Speciale dell'ONU per la Libia, Salamé, ha illustrato alla delegazione parlamentare gli aspetti salienti del piano d'azione presentato in occasione dell'evento di alto livello a margine della Sessione ordinaria dell'Assemblea generale. L'obiettivo è quello di scongiurare ogni rischio di ulteriore frammentazione del quadro libico avviando un processo di redazione degli emendamenti da apportare all'Accordo di Skhirat.

Salamé ha anche accennato alla possibile separazione tra il Consiglio presidenziale, chiamato a svolgere un ruolo di regia politica, e le funzioni istituzionali di amministrazione quotidiana che fanno capo al Governo. In prospettiva, il piano d'azione dovrebbe condurre allo svolgimento di un referendum costituzionale, seguito dalle elezioni politiche. Salamé ha più volte evidenziato la situazione assai critica delle finanze libiche, gravate dall'esigenza di sostenere due contrapposti sistemi istituzionali, facenti capo al presidente Serraj ed al generale Haftar.

Sollecitato da una domanda posta dall'onorevole Palazzotto, il Rappresentante Speciale ha evocato la necessità di una maggiore unità a livello internazionale, evitando la proliferazione di iniziative diplomatiche, alcune delle quali promosse da attori europei, non coordinate tra loro, che inducono i vari interlocutori libici a forme controproducenti di *forum shopping*.

L'incontro con il Ministro degli Esteri palestinese Malki si è focalizzato prevalentemente sulle prospettive del processo di pace, nonché sulle recenti evoluzioni in materia di riconciliazione intra-palestinese. Il colloquio Abbas-Trump a margine dell'UNGA sarebbe stato « molto positivo », a riprova del continuato interesse statunitense a propiziare un « accordo storico » tra israeliani e palestinesi: un tema sul quale si è soffermato anche l'onorevole Palazzotto. Resta da verificare, secondo Malki, l'effettiva disponibilità da parte israeliana di riprendere la strada dei negoziati, pur precisando che negli ultimi

mesi il primo ministro Netanyahu si sarebbe mostrato « più flessibile rispetto al passato ».

Quanto alle prospettive di riconciliazione intra-palestinese, Malki si è detto cautamente ottimista: è importante che Hamas dia opportunamente seguito agli impegni annunciati. Le reazioni unanimemente positive della Comunità internazionale aiutano a consolidare un consenso ad ampio spettro sul cammino intrapreso: nel medio periodo, si tratta di avviare un percorso di progressiva normalizzazione che, in prospettiva, porterà allo svolgimento di nuove elezioni.

Il colloquio con il capo della diplomazia tunisina ha costituito l'occasione per un giro d'orizzonte sulla situazione nel Paese, sulla Libia e sul fenomeno migratorio. Sul quadro interno, Khemaies Jhinaoui si è detto fiducioso circa le prospettive del nuovo Esecutivo di unità nazionale, data la determinazione di tutte le sue componenti a portare a compimento il percorso di consolidamento istituzionale e democratico. Il Ministro degli Esteri si è mostrato meno ottimista in merito alle prospettive sul versante economico, dove permangono forti criticità. Sulla Libia, Jhinaoui ha espresso qualche dubbio sulle prospettive di ricomposizione e rilancio del processo politico. Il Governo tunisino ospiterà a breve una riunione tra esponenti del Consiglio di Stato e della Camera dei Rappresentanti libici per cercare di individuare un terreno comune per procedere alla revisione parziale dell'accordo di Skhirat. Il rischio di un'ulteriore frammentazione del quadro politico è concreto, anche a fronte di una eterogeneità di posizioni da parte dei vari *stakeholders* internazionali, anche all'interno dell'Unione europea. Sul dossier migrazioni, Jhinaoui ha espresso ampia soddisfazione per la qualità della collaborazione instaurata con le autorità italiane, soprattutto in ambito navale.

La delegazione infine ha incontrato il presidente Ali Soufan ed alcuni esponenti del *think tank* omonimo, per un breve seminario sugli sviluppi della minaccia terroristica in Occidente. Ali Soufan si è

soffermato in particolare sulla ripresa di attività di *Al-Qaeda* che tende ora a sostituirsi ai quadri dirigenti del *Daesh* ormai disarticolati e sulle minacce connesse al rientro di numerosi *foreign fighters* nei paesi europei. In relazione al caso italiano Soufan ha osservato come esso si connota per una minore pericolosità della presenza terroristica da un lato per la scarsa rilevanza del fenomeno dei *foreign fighters* oltre che l'efficace lavoro d'intelligence condotto finora dai nostri servizi di sicurezza.

Oltre alla partecipazione alla sessione di apertura, la delegazione parlamentare ha inoltre preso parte ad un evento collaterale, organizzato e presieduto dalla

vicepresidente del Senato Lanzillotta, intitolato « *Empowering Refugee and Migrant Women in the Integration Process* », assieme alla fondatrice del *network* « Women Political Leaders », Silvana Koch-Merin, alla presenza della Presidente della Repubblica di Malta, Marie Louise Coleiro Preca e dell'Alto Commissario ONU per i rifugiati, Filippo Grandi.

L'evento ha consentito di approfondire le dinamiche d'integrazione e valorizzazione sociale delle donne nel contesto del fenomeno delle migrazioni. La delegazione parlamentare ha partecipato anche al varo dell'iniziativa italiana per la creazione di un *network* di donne mediatrici per l'area mediterranea.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	267
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, con Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	267
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	272

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	269
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto). Atto n. 460 (<i>Esame e rinvio</i>)	269

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, con Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto che la Commissione inizi e concluda l'esame della Nota in questa seduta, poiché l'atto è iscritto all'ordine del giorno dell'Aula per domani.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza è un atto prodromico alla legge di bilancio e serve ad aggiornare – rispetto a quanto indicato nel Documento di economia e finanza – sia le stime del quadro macroeconomico per l'anno in corso e il triennio successivo, sia gli obiettivi programmatici.

Premesso quindi che – secondo quanto la Nota evidenzia – a livello macroeconomico nei mesi più recenti si sono rafforzati gli effetti attesi dalle riforme strutturali varate dal 2014. Infatti, il prodotto interno lordo (PIL), che solo ad aprile scorso era stimato in crescita dell'1,1 per cento, viene ora previsto in aumento dell'1,5 per cento; inoltre, anche per il 2018 la crescita del PIL è stimata a tale livello, a fronte dell'1 per cento indicato nel

Documento di economia e finanza. Per l'indebitamento netto la Nota conferma che proseguirà il percorso di miglioramento già manifestato negli ultimi anni: il rapporto tra disavanzo e PIL è previsto attestarsi al 2,1 per cento nel 2017, per scendere ancora fino all'1,6 per cento il prossimo anno. Conseguentemente, l'aggiustamento strutturale di bilancio tra il 2017 e il 2018 viene previsto di 0,3 punti percentuali, invece che di 0,8 punti come era stato indicato nel Documento di economia e finanza.

Ciò premesso, riferisce che, per quanto concerne più nello specifico i profili di competenza della Commissione difesa, la Nota riporta gli obiettivi di riduzione della spesa in termini di indebitamento netto gravanti sui diversi Ministeri. Come noto, il DEF discusso ad aprile ha stabilito tra l'altro l'obiettivo di un miliardo complessivo di riduzione strutturale della spesa dello Stato per ogni anno del triennio di riferimento. Si tratta di un passo ulteriore nella revisione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2017, il carico dell'impegno di risparmio è stato ripartito tra i dicasteri. Il Ministero della difesa è chiamato a partecipare allo sforzo con una quota di 24 milioni di risparmi nel 2018 e 25 milioni in ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ciascun ministro – secondo quanto precisato dal citato decreto di giugno – deve indicare le azioni che intende intraprendere per conseguire il taglio di spesa cui è chiamato il suo dicastero. Gli obiettivi saranno poi conseguiti attraverso disposizioni che saranno definite nella legge di bilancio per il 2018. Per rafforzare l'attenzione sul raggiungimento dei risultati previsti – dal punto di vista sia finanziario sia degli esiti dell'azione pubblica – gli interventi più rilevanti saranno oggetto di specifici accordi di monitoraggio triennale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascun ministero coinvolto.

A parte questo, la Nota – riferendo sulle principali iniziative adottate dal Governo in risposta alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea – richiama l'avvenuta ripartizione del Fondo investimenti, nella

quale la Difesa è assegnataria, in un arco di 15 anni, di 9,9 miliardi di euro, ripartiti in più settori di spesa, e indirettamente di ulteriori 2,795 miliardi, che sono assegnati al Ministero dello sviluppo economico per forniture militari in prosecuzione di programmi di armamento già autorizzati. A questo proposito ricorda che, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha provveduto a ripartire le risorse del Fondo, la Commissione difesa si è espressa nella seduta del 5 luglio scorso.

Osserva che diversi elementi di interesse della Commissione sono contenuti nell'allegato I alla Nota di aggiornamento, che riporta le relazioni dei diversi Ministeri sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali. In particolare, la relazione del Ministero della difesa, nel fornire notizie di dettaglio in merito ai principali programmi di investimento in essere per il triennio 2017-2019, riporta che lo stato di avanzamento degli stessi risulta in linea con la programmazione, ma evidenzia anche la necessità di disporre di risorse aggiuntive per finanziare i contratti di servizio per la manutenzione e il supporto logistico integrato degli stessi programmi e per finanziare ulteriori interventi per l'ammmodernamento ed il rinnovamento dello strumento militare. Si legge nella relazione che è proseguito il finanziamento di programmi aeronautici e navali ad alta tecnologia per la difesa: in particolare vengono menzionati i programmi aeronautici relativi ai velivoli aerei EFA (*European Fighter Aircraft*), all'Elicottero NH90 e agli aerei Tornado, nonché i programmi navali relativi alle Fregate multiruolo FREMM. Altri programmi indicati come urgenti e prioritari dall'Amministrazione della difesa e importanti sul piano tecnologico e produttivo sono quelli riguardanti gli Elicotteri Combat SAR, la Forza NEC (*Network Enabled Capabilities*), i velivoli di addestramento avanzato M-346, il SICOTE (sistema di controllo del territorio dell'Arma dei Carabinieri) e il velivolo M-345. Per quanto riguarda il « Programma navale » previsto dall'articolo 1, comma 38, della legge di stabilità 2014,

la relazione evidenzia come – terminato l'iter amministrativo – il programma sia ormai in fase di piena realizzazione.

Passando alla relazione del Ministero dello sviluppo economico, questa evidenzia come la prosecuzione dei programmi aeronautici e navali ad alta tecnologia per la difesa, nonché dei progetti di ricerca e sviluppo nei settori dell'aerospazio e dell'alta tecnologia, richieda ulteriori finanziamenti. Le risorse finanziarie richieste integrerebbero le spese già stanziare e impiegate per il rilancio della competitività e dell'innovazione delle industrie, con particolare riferimento a quelle operanti nelle aree tecnologiche ritenute strategiche per il rilancio della competitività del sistema economico.

L'amministrazione della difesa segnala inoltre che gli stanziamenti di bilancio non sono sufficienti a garantire la piena funzionalità della nuova organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, e che occorrerebbero risorse aggiuntive per 15 milioni da destinare a investimenti nel triennio 2018-2020.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta

che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto).

Atto n. 460.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che il parere parlamentare sui programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma che non si limitino al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte è previsto dall'articolo 536, comma 3, lett. *b*) del codice dell'ordinamento militare. In base a tale norma, il parere deve essere reso nel termine di quaranta giorni dall'assegnazione. Qualora le Commissioni esprimano parere contrario o favorevole con condizioni, il Governo, se non intende conformarsi, deve trasmettere alle Camere le proprie controdeduzioni e attendere nuovamente l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che devono pronunciarsi questa volta entro trenta giorni dalla nuova assegnazione. Qualora le Commissioni competenti esprimano parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale previsto dal comma 1 dell'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, il programma non può essere adottato.

Avverte, quindi, che il termine di quaranta giorni per l'espressione del parere cade il 31 ottobre 2017. Lo schema di decreto in esame è stato assegnato anche alla Commissione Bilancio, che dovrà trasmettere alla Commissione difesa i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 ottobre 2017.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, introduce l'esame spiegando innanzitutto che per mini e micro droni si intendono gli aerei a pilotaggio remoto (APR) più leggeri: più precisamente, «micro» sono i droni con peso al decollo inferiore ai due chilogrammi, mentre «mini» sono quelli con peso compreso tra 2 e 20 chilogrammi. Si tratta di apparecchi facilmente reperibili in commercio, la cui rapida proliferazione è riconosciuta a livello mondiale come un potenziale e crescente pericolo per la sicurezza nazionale, oltre che per quella di cittadini e di imprese. Facili da realizzare, economici e di semplice utilizzo, benché difficili da individuare, i droni leggeri disponibili in commercio rappresentano una minaccia che si sta diffondendo rapidamente e riguarda sia l'ambito nazionale sia il contesto delle missioni internazionali, ossia delle operazioni fuori dei confini nazionali. Vengono infatti riportati sempre più frequentemente episodi di violazione di spazi aerei su aree sensibili e di veri e propri attacchi portati con questi apparecchi. Ciò ha svelato agli Stati la propria vulnerabilità nella capacità di difesa.

Chiarisce quindi che scopo del programma in esame è dotare Forze armate di un sistema in grado di potenziare il dispositivo di difesa aerea nazionale spiegabile sia a protezione di obiettivi sensibili (militari e civili), sia per il concorso nelle attività di pubblica sicurezza in occasione di particolari eventi di interesse nazionale. Il nuovo sistema – queste le esigenze della difesa – dovrà essere in grado di: garantire la rilevazione e la localizzazione di un drone di piccole dimensioni, ottenendo il richiesto livello di comprensione del contesto (*situational awareness*) attraverso un'efficace integrazione e sincronizzazione di dati ed informazioni provenienti da sensori sia attivi che passivi; identificare e classificare la minaccia, disponendo dei necessari elementi di decisione per l'eventuale attivazione delle procedure volte alla sua neutralizzazione; ed infine monitorare o neutralizzare la minaccia in base alle spe-

cifiche regole di ingaggio previste, tramite procedure che potranno prevedere azioni sia inibitorie, sia cinetiche.

Come precisato nella scheda illustrativa che correda il programma, l'acquisizione di questa capacità andrebbe a colmare una lacuna attualmente riscontrabile nel sistema della difesa aerea nazionale. Quanto allo sviluppo del programma, la scheda illustrativa trasmessa dal Governo chiarisce che è intendimento della Difesa procedere a una valutazione e comparazione dei sistemi prodotti dalle principali aziende italiane operanti nel settore, invitandole a una sessione dimostrativa presso un sito delle Forze armate. Il programma – di durata triennale, con avvio nel 2017 – prevede successivamente l'acquisizione di una *tranche* iniziale di sistemi (fino a 5) inclusivi di parti di ricambio, assistenza tecnica e *test set*. Gli oneri del programma, finanziato con stanziamenti tratti dai fondi del bilancio ordinario del Ministero della difesa, sono stimati in 5 milioni di euro, così ripartiti: 1 milione nel 2017; 2,83 milioni nel 2018 e 1,17 milioni nel 2019.

I settori industriali interessati al programma sono prevalentemente quelli dell'elettronica e dell'elettrotecnica per applicazioni della difesa. Rilevanti sarebbero anche le ricadute industriali, considerato che – come sottolinea anche il Ministero della difesa nella relazione di accompagnamento dell'atto – è ragionevole aspettarsi che sempre più Paesi decidano di dotarsi di una capacità di contrasto della minaccia APR. Pertanto, la realizzazione da parte dell'industria nazionale di un prodotto in grado di rispondere a tale esigenza contribuirebbe in maniera determinante allo sviluppo tecnologico necessario per disporre di un portafoglio di prodotti in linea con le esigenze di un mercato estremamente competitivo e in forte sviluppo. Come anticipato, le ditte che la Difesa intende coinvolgere sono principalmente italiane anche al fine di garantire gli adeguati requisiti di riservatezza.

Per completezza d'informazione, rileva infine che nel Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio

2017-2019, al capitolo 2, paragrafo 4.1.1., tra le schede relative ai programmi di prossimo avvio, si dà conto del programma in esame tra i programmi della componente aerea.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017
(Doc. LVII, n. 5-bis con Annesso e Allegati).**

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 con l'annesso e gli allegati;

rilevato che:

il Ministero della difesa è chiamato a partecipare all'obiettivo complessivo (stabilito dal DEF di aprile e ripartito tra i ministeri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2017) di un miliardo di riduzione strutturale della spesa dello Stato per ogni anno del triennio 2018-2020 con una quota di 24 milioni di risparmi nel 2018 e di 25 milioni in ciascuno degli anni 2019 e 2020;

nella relazione del Ministero della difesa sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, allegata alla Nota di aggiornamento, è rappresentata l'esigenza di un incremento delle risorse destinate al dicastero per finanziare i contratti di servizio per la manutenzione e il supporto logistico integrato dei programmi

in essere e per finanziare ulteriori interventi per l'ammodernamento ed il rinnovamento dello strumento militare;

nella medesima relazione, l'amministrazione della difesa segnala che gli stanziamenti di bilancio non sono sufficienti a garantire la piena funzionalità della nuova organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, e che occorrerebbero risorse aggiuntive per 15 milioni da destinare a investimenti nel triennio 2018-2020;

la relazione del Ministero dello sviluppo economico sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali evidenzia che per la prosecuzione dei programmi aeronautici e navali ad alta tecnologia per la difesa, nonché dei progetti di ricerca e sviluppo nei settori dell'aerospazio e dell'alta tecnologia, si rendono necessari ulteriori finanziamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 1013 e abb-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	273
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	274

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. Atto n. 448 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	279
--	-----

SEDE REFERENTE:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	280
ALLEGATO (<i>Errata Corrige depositata dal rappresentante del Governo</i>)	281
ERRATA CORRIGE	280

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

C. 1013 e abb-A.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 giugno 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole con una condizione volta a prevedere – al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – l'introduzione di una apposita clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, riferita all'attuazione del complesso delle disposizioni in esso contenute. Rammenta altresì che, in data 21 giugno 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la

predetta condizione deliberata dalla Commissione bilancio e senza apportare al testo ulteriori modificazioni.

Tutto ciò considerato, poiché il testo ora all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, con riguardo alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala l'emendamento Pellegrino 2.10 che, nel modificare la clausola di invarianza finanziaria, sopprimendo l'inciso «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», non risulta conforme alla specifica condizione deliberata dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 giugno 2017 sul testo del provvedimento, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Con riguardo alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Mucci 1.16, volto a prevedere che la Commissione permanente di cui al comma 3 dell'articolo 1 rediga un registro nazionale, pubblicato sul portale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in formato *open data*, che dia conto del rispetto delle disposizioni del provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Catalano 1.010, volto a prevedere che i comuni, nell'ambito delle proprie compe-

tenze, provvedano a garantire ai soggetti con disabilità idonei livelli di accessibilità agli impianti urbani di distribuzione di carburanti, comprensivi di colonnine e di casse per il pagamento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.10 e 1.16 e sull'articolo aggiuntivo 1.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, nel ricordare preliminarmente che il provvedimento reca una delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, fa presente che il testo all'esame della Commissione è il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito (XII – Affari sociali), come risultante dalle modifiche approvate e che il testo originario del provvedimento (AS 1324) è corredato di relazione tecnica, non aggiornata a seguito delle modifiche approvate dal Senato.

Con riferimento all'articolo 1, recante delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica, prende preliminarmente atto che la clausola d'invarianza finanziaria e l'espressa previsione della possibilità di una diversa allocazione delle risorse disponibili sono volti ad escludere l'emergere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al fine di poter confermare la neutralità dei decreti attuativi, andrebbe comunque acquisita, a suo avviso, una conferma che le attività di aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, di cui al comma 2, lettera *l*), possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza pregiudicare interventi di formazione già programmati a valere sulle medesime risorse. Andrebbe altresì confermato che lo sviluppo dei sistemi informativi che dovrebbero supportare tutto il processo di semplificazione e di miglioramento della trasparenza della sperimentazione clinica (interscambio dei documenti tramite piattaforma informatica, collegamento dei siti informatici dei centri clinici di sperimentazione al sito istituzionale dell'AIFA, ecc.), di cui al comma 2, lettere *b*) e *h*), possa essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla perdurante congruità della clausola di invarianza prevista all'articolo 1, comma 6, ai sensi della quale dall'attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti ivi previsti attraverso una diversa allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tale rassicurazione appare utile, a suo avviso, anche in considerazione del fatto che, per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, i contenuti della delega risultano ora implementati rispetto a quelli recati dal testo iniziale del disegno di legge, in tale quadro potendosi eventualmente anche valutare l'opportunità di integrare la predetta clausola di invarianza attraverso un richiamo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base alla quale, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al proprio interno, gli stessi potranno essere emanati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Su tale aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 1-*bis*, concernente il centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali, rileva preliminarmente che la norma, nel disciplinare le modalità di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche, prevede altresì l'individuazione di una tariffa, da porre a carico del promotore della sperimentazione (comma 5). La legge, tuttavia, nel demandare l'individuazione della tariffa a un decreto ministeriale, non prevede espressamente che la tariffa stessa sia fissata sulla base del costo effettivo delle sperimentazioni e che le relative entrate siano

assegnate o riassegnate (secondo i casi) alle amministrazioni interessate. Pertanto, in merito all'eventuale disallineamento, sul piano sia quantitativo che temporale, fra gli oneri da sostenere e le rispettive fonti di copertura, fa presente che risulta necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che dal tenore letterale dell'articolo 1-*bis*, comma 5, sembrerebbe desumersi che agli oneri derivanti dal riconoscimento di un gettone di presenza e dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Centro nazionale di coordinamento e dei comitati etici territoriali si provvederà a valere sugli introiti rivenienti dalla applicazione della tariffa unica a carico del promotore della sperimentazione, la cui individuazione, oltre che le modalità di versamento, sono demandate ad apposito decreto del Ministro della salute. Ciò posto, segnala che andrebbe comunque chiarito — anche nel caso si convenisse con l'interpretazione sopra richiamata — se gli introiti derivanti dall'applicazione della tariffa siano idonei ad assicurare il complessivo funzionamento degli organismi in parola, ai sensi di quanto attualmente previsto, in relazione ai comitati etici, dall'articolo 6 del decreto del Ministro della salute dell'8 febbraio 2013, recante « Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici », anche in considerazione del fatto che il medesimo Ministro è autorizzato ad apportare modifiche correttive e integrative alla disciplina in esame, ai sensi del comma 10 del presente articolo.

Con riferimento all'articolo 1-*ter*, in materia di applicazione e diffusione della medicina di genere all'interno del Servizio sanitario nazionale, rileva che la norma è volta a promuovere la « medicina di genere » nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, prevedendo a tal fine: la predisposizione di un piano di azioni nell'ambito del Servizio sanitario medesimo; la promozione di progetti di ricerca, di linee-guida e di adozione di obiettivi volta a includere la promozione e il sostegno della medicina di genere fra gli obiettivi del

Patto per la salute; la predisposizione, infine, di un piano formativo nazionale per la medicina di genere. Talune di queste attività determinano, a carico di enti e strutture pubbliche, adempimenti finalizzati a raggiungere i predetti obiettivi. Rileva che la norma non rinvia, per la propria attuazione, a specifiche forme di finanziamento né detta clausole di invarianza finanziaria o previsioni comunque volte a ricondurre i relativi adempimenti nel quadro di azioni e programmi già finanziati a legislazione vigente. Ciò posto, pur prendendo atto che la norma presenta profili programmatici e pianificatori, appare necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo al fine di verificare se la stessa possa determinare i presupposti per il conferimento di nuovi adempimenti in capo alle amministrazioni interessate, con conseguenti maggiori oneri.

Con riferimento all'articolo 3, recante riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, rileva che le disposizioni sono volte alla revisione della disciplina in materia di ordini delle professioni sanitarie. Nell'ambito di tale revisione, le disposizioni provvedono tra l'altro a modificare la denominazione dei collegi attualmente esistenti in ordini e a istituire gli ordini dei chimici e dei fisici, a seguito della trasformazione del consiglio nazionale dei chimici (CNC) di cui al successivo articolo 6. Peraltro, le disposizioni in esame — articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo C.P.S. n. 233 del 1946, come novellato dalle disposizioni in esame — specificano che gli ordini sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica. In proposito, ritiene utile acquisire conferma circa l'idoneità del meccanismo di contribuzione a garantire l'assenza di oneri per la finanza pubblica. Ciò con riferimento, in particolare, agli ordini dei chimici e dei fisici, di nuova istituzione a seguito del riordino complessivo del consiglio nazionale dei chimici.

In merito all'articolo 3-*bis*, recante istituzione dell'area delle professioni sanitarie, non ha osservazioni da formulare stante la portata della norma, sostanzial-

mente attuativa dell'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, norma – peraltro – cui non sono stati ascritti effetti finanziari.

Rileva che le norme di cui agli articoli da 4 a 7, recanti disposizioni in materia di professioni sanitarie, sono finalizzate ad integrare le professioni sanitarie mediante il riconoscimento di nuove figure professionali o la riconduzione alla categoria delle professioni sanitarie di figure esistenti.

In merito, andrebbe chiarito, a suo avviso, se per effetto delle disposizioni siano configurabili conseguenze finanziarie per il Servizio sanitario nazionale in termini di assetto organizzativo e funzionale nonché di remunerazione delle prestazioni erogate dalle predette figure professionali.

Ritiene che andrebbe altresì chiarito se per effetto delle disposizioni possa determinarsi – sia pur indirettamente – un ampliamento delle prestazioni cui si applicano le detrazioni fiscali attualmente previste per le spese mediche, con relativi effetti di gettito.

Inoltre, con specifico riguardo all'articolo 6, rileva che il comma 5 incrementa il numero dei componenti della Commissione per gli esercenti le professioni sanitarie. Tanto premesso non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare comunque opportuna una conferma – che l'inserimento dell'apposita clausola di invarianza nel corso dell'esame parlamentare sia idonea ad evitare che dall'ampliamento della Commissione possano conseguire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, in merito alle professioni che vengono assoggettate all'alta vigilanza del Ministero della salute (fisici, chimici, biologi e psicologi, ai sensi degli articoli 6 e 7), appare necessario, a suo avviso, acquisire una conferma da parte del Governo che detto Ministero salute possa espletare i nuovi compiti, taluni dei quali prima assegnati al Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 8-*bis*, recante norme in materia di responsabilità

sanitaria, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in relazione all'ulteriore finalità attribuita al Fondo di garanzia per i danni derivanti dalla responsabilità sanitaria. In particolare, andrebbe precisato, a suo avviso, se tale ulteriore finalizzazione possa pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Inoltre, con riferimento alle abrogazioni disposte dal comma 3, capoverso 7-*ter*, segnala che andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'abrogazione della norma che prevedeva l'esclusione di ogni copertura assicurativa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale, prevista dal vigente articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 158 del 2012. In proposito, evidenzia che tale abrogazione, facendo venire meno la predetta esclusione, potrebbe determinare un aggravio di spesa per gli enti del Servizio sanitario. Sul punto ritiene quindi necessario acquisire la valutazione del Governo al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene alle disposizioni in materia sanzionatoria, stante la loro portata ordinamentale.

Per quanto attiene, invece, al comma 3, che destina i beni immobili confiscati in esito al delitto di esercizio abusivo di una professione sanitaria ai comuni, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali, pur rilevando che gli enti territoriali ne trarrebbero un beneficio sul piano patrimoniale, sarebbe necessario, a suo avviso, chiarire se gli enti stessi possano effettivamente provvedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle spese di gestione e manutenzione degli immobili così acquisiti e a quelle connesse al loro utilizzo per le finalità sociali e assistenziali di destinazione. Ciò in considerazione dell'automatismo nell'assegnazione ai comuni e dell'obbligo di destinazione degli immobili alle predette finalità, che sembra precluderne la valorizzazione a prezzi di mercato.

In merito all'articolo 10, recante modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di commercio di sostanze do-

panti, e all'articolo 11, in materia di reati contro la persona commessi presso strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

In merito all'articolo 12, recante disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari, con riferimento al comma 1, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che le disposizioni, come peraltro confermato dalla relazione tecnica, specificano che l'inserimento nel SSN dei medici in formazione specialistica è comunque previsto nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente. Per quanto attiene alla possibilità che i medici stranieri, non laureati in un Paese comunitario, siano autorizzati a partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica, non ha altresì osservazioni da formulare tenuto conto del carattere non obbligatorio delle predette iniziative, nonché della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2.

In merito ai profili di copertura finanziaria, dal punto di vista meramente formale andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di riformulare in senso estensivo la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12, comma 2, relativa all'attuazione delle disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari di cui ai commi 1 e 1-bis, al fine di specificare che alla suddetta attuazione si provvede secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nonché nei limiti delle « risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili » e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 13, recante modifiche alla disciplina sull'esercizio delle professioni sanitarie e sull'esercizio societario delle farmacie, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle norme in esame.

Con riferimento all'articolo 14, in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della

salute, evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede l'istituzione di un ruolo unico della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e dispone il graduale transito nel ruolo medesimo del personale già in servizio presso il dicastero e avente analoga qualifica dirigenziale (dirigenti delle varie professionalità sanitarie distinti tra medici/veterinari e biologi, farmacisti etc.). Viene, inoltre, prevista l'estensione al personale dirigenziale del Ministero della salute confluito nel ruolo unico degli istituti retributivi già previsti per analoghe qualifiche del S.S.N., « nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili per i rinnovi contrattuali » stabilendo, inoltre, che in una prima fase ai dirigenti del ruolo neo istituito continui ad essere riconosciuto il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. La norma è corredata da apposita clausola di neutralità finanziaria (comma 6).

Rileva che la relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento, al fine di suffragare la suddetta previsione di invarianza finanziaria, fornisce un dettagliato insieme di elementi e dati di quantificazione (emolumenti retributivi dei dirigenti medici e delle « professionalità sanitarie » di II fascia del dicastero CCNL-Area 1 Min. salute) – aggiornati al 2014 – relativi ad un maggiore spesa connessa all'accesso nel nuovo ruolo di 2/3 unità dirigenziali l'anno. La relazione tecnica, in particolare, precisa che tale accesso potrà essere affrontato « senza impattare significativamente sulla regolare programmazione delle assunzioni » prevista dalla vigente disciplina del *turn over* (riferita al decreto-legge n. 95 del 2012).

Tanto premesso, pur prendendo atto di quanto affermato dal Governo durante l'esame in prima lettura al Senato, nel corso del quale è stata confermata la neutralità finanziaria della disposizione in esame, ritiene comunque opportuno che vengano forniti dati ed elementi di quantificazione aggiornati al fine di consentire una valutazione dell'effettiva portata finanziaria della norma in relazione ai vigenti assetti retributivi e alla vigente disciplina del *turn over*.

In merito ai profili di copertura finanziaria, dal punto di vista meramente formale ravvisa una incoerenza tra la clausola di invarianza relativa alle disposizioni in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, che il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 riferisce al più ampio aggregato della finanza pubblica, e la clausola di invarianza complessivamente riferita all'attuazione del medesimo articolo, che viene viceversa imputata, ai sensi del successivo comma 6, al solo bilancio dello Stato. In merito, ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Atto n. 448.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica – adottato ai sensi della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013) – introduce un regolamento di delegificazione recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'infrastruttura informatica in dotazione presso i soggetti pubblici interessati dal provvedimento, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo all'adeguatezza della stessa a consentire l'istituzione e il funzionamento del SISTE. Per quanto attiene al personale che sarà adibito all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), prende altresì atto di quanto specificato nella relazione tecnica circa la possibilità di utilizzare risorse di personale disponibile nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In proposito, ritiene necessario acquisire conferma che detta destinazione di risorse non pregiudichi lo svolgimento degli adempimenti previsti all'interno del Dipartimento in questione. Appare infine utile, a suo avviso, acquisire elementi di valutazione idonei a confermare che l'attivazione degli Sportelli unici presso le Capitanerie, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile, sia sostenibile nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il Viceministro Luigi CASERO fa presente che la destinazione di personale del Dipartimento per i trasporti all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) non pregiudicherà lo svolgimento degli adempimenti previsti all'interno del Dipartimento medesimo e che l'attivazione degli Sportelli unici presso le Capitanerie, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile è sostenibile nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (atto n. 448);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la destinazione di personale del Dipartimento per i trasporti all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) non pregiudicherà lo svolgimento degli adempimenti previsti all'interno del Dipartimento medesimo;

l'attivazione degli Sportelli unici presso le Capitanerie, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile è sostenibile nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.55.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione una *errata corrige* alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 e al relativo annesso (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 883 del 28 settembre 2017, a pagina 60, prima colonna, venticinquesima riga, il numero: « 124,3 » è sostituito dal seguente: « 123,9 ».

ALLEGATO

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

ERRATA CORRIGE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2017

ERRATA CORRIGE

PREMESSA

Nella Premessa della Nota di Aggiornamento del DEF 2017 a pag. V, secondo capoverso sostituire “circa 4 miliardi” con “circa 3 miliardi”.

CAPITOLO II

Paragrafo II.2 pag. 19, primo paragrafo, quinta riga, nei dati tra parentesi sostituire “a 0,44 per cento t/t da 0,23 per cento t/t” con “a 0,44 per cento t/t da 0,24 per cento t/t”

Riquadro “I recenti interventi nel settore bancario e le dismissioni di crediti deteriorati” a pag. 25, seconda riga sotto figura R.2 sostituire “DL 243/2016” con “DL 237/2016”

CAPITOLO III

Con riferimento al punto 12) dell'errata corrige trasmessa il 27 settembre 2017 relativo alla Tavola III.3 LA FINANZA PUBBLICA CORRETTA PER IL CICLO a pag. 64 della Nota di Aggiornamento del DEF 2107, è stato corretto il valore per il 2018 della riga “Misure una tantum” e i valori per il 2016 e il 2018 della riga “Misure di spesa (incluse dismissioni immobiliari)”, in quanto erano state riportate per errore le misure a legislazione vigente. Onde evitare equivoci, alleghiamo la versione corretta dalla tavola:

TAVOLA III.3: LA FINANZA PUBBLICA CORRETTA PER IL CICLO (in percentuale del PIL)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti	1,0	0,9	1,5	1,5	1,5	1,3	
Indebitamento netto	-2,6	-2,5	-2,1	-1,6	-0,9	-0,2	
Interessi passivi	4,1	4,0	3,8	3,6	3,5	3,5	
Tasso di crescita del PIL potenziale	-0,1	-0,1	0,4	0,5	0,6	0,7	
Contributi dei fattori alla crescita potenziale:							
	Lavoro	0,1	0,0	0,4	0,4	0,5	0,4
	Capitale	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
	Produttività Totale dei Fattori	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Output gap		-4,3	-3,3	-2,2	-1,3	-0,4	0,1
Componente ciclica del saldo di bilancio		-2,3	-1,8	-1,2	-0,7	-0,2	0,1
Saldo di bilancio corretto per il ciclo		-0,3	-0,7	-0,9	-0,9	-0,7	-0,3
Avanzo primario corretto per il ciclo		3,8	3,2	2,9	2,7	2,9	3,3
Misure una tantum		-0,2	0,2	0,4	0,1	-0,1	-0,1
Misure di entrata		0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0
Misure di spesa (incluse dismissioni immobiliari)		-0,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo di bilancio al netto delle una tantum		-2,4	-2,7	-2,5	-1,7	-0,8	-0,1
Saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle una tantum		-0,1	-0,9	-1,3	-1,0	-0,6	-0,2
Avanzo primario corretto per il ciclo al netto delle una tantum		4,0	3,0	2,6	2,6	2,9	3,3
Variazione saldo di bilancio al netto delle una tantum		0,8	-0,3	0,2	0,8	0,8	0,7
Var. saldo di bilancio corretto per ciclo al netto delle una tantum		0,3	-0,8	-0,4	0,3	0,4	0,4

Nota: Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

Con riferimento al punto 15) dell'errata corrige trasmessa il 27 settembre 2017, nella tavola Deviazioni Significative di pag. 68, nel panel "Convergenza del saldo strutturale verso l'MTO" si aggiunge anche la seguente revisione: alla riga D=variazione (su due anni) del saldo strutturale" sostituire il dato del 2018 del "Programmatico" attualmente pari a "-0,1" con "0,0"

CAPITOLO IV

Con riferimento al punto 19) dell'errata corrige relativo Tavola IV.2 SENSIVITA' ALLA CRESCITA a pag. 91 della Nota di Aggiornamento del DEF 2017 sostituire i seguenti valori: riga "Tasso di crescita del PIL nominale", "scenario di minore crescita" dato del 2017, sostituire l'attuale valore di "1,1" con "2,1"; riga "Avanzo Primario Corretto per il ciclo", dato del 2017, nella riga "scenario di maggiore crescita" sostituire il dato attuale pari a "2,9" con "3,0"; nella riga "scenario di base" sostituire il dato attuale pari a "2,7" con "2,9"; nella riga "scenario di minore crescita" sostituire il dato attuale pari a "2,5" con "2,8".

Con riferimento alla riga "Tasso di interesse implicito" precedentemente corretta dall'errata corrige, si rettificano i seguenti valori: sostituire il dato del 2017 dello scenario di base con il valore "3,0" e non con il valore "3,3" comunicato in precedenza. Onde evitare equivoci, alleghiamo la versione corretta dalla tavola:

TAVOLA IV.2: SENSITIVITA' ALLA CRESCITA (valori percentuali)

		2017	2018	2019	2020	...	2028
Tasso di crescita del PIL nominale	Scenario di maggiore crescita	2,1	3,7	4,0	4,0	...	2,9
	Scenario di base	2,1	3,1	3,4	3,4	...	2,3
	Scenario di minore crescita	2,1	2,5	2,8	2,8	...	2,0
Tasso di crescita del PIL reale	Scenario di maggiore crescita	1,5	2,0	2,0	1,8	...	0,9
	Scenario di base	1,5	1,5	1,5	1,3	...	0,3
	Scenario di minore crescita	1,5	1,0	1,0	0,8	...	0,0
Tasso di crescita del PIL potenziale	Scenario di maggiore crescita	0,5	0,6	0,8	0,9	...	0,9
	Scenario di base	0,4	0,5	0,6	0,7	...	0,3
	Scenario di minore crescita	0,2	0,4	0,4	0,5	...	0,0
Output gap	Scenario di maggiore crescita	-2,3	-1,0	0,1	1,0	...	0,0
	Scenario di base	-2,2	-1,3	-0,4	0,1	...	0,0
	Scenario di minore crescita	-2,1	-1,5	-1,0	-0,7	...	0,0
Indebitamento netto	Scenario di maggiore crescita	-2,1	-1,2	-0,1	1,0	...	1,0
	Scenario di base	-2,1	-1,6	-0,9	-0,2	...	0,0
	Scenario di minore crescita	-2,1	-2,0	-1,8	-1,6	...	-1,1
Indebitamento netto corretto per il ciclo	Scenario di maggiore crescita	-0,9	-0,7	-0,1	0,5	...	1,0
	Scenario di base	-0,9	-0,9	-0,7	-0,3	...	0,0
	Scenario di minore crescita	-1,0	-1,2	-1,3	-1,2	...	-1,1
Avanzo primario	Scenario di maggiore crescita	1,7	2,3	3,3	4,4	...	3,9
	Scenario di base	1,7	2,0	2,6	3,3	...	3,3
	Scenario di minore crescita	1,7	1,6	2,0	2,3	...	2,7
Avanzo primario corretto per il ciclo	Scenario di maggiore crescita	3,0	2,9	3,3	3,9	...	3,9
	Scenario di base	2,9	2,7	2,9	3,3	...	3,3
	Scenario di minore crescita	2,8	2,5	2,5	2,7	...	2,7
Tasso di Interesse implicito	Scenario di maggiore crescita	3,0	2,8	2,7	2,8	...	3,1
	Scenario di base	3,0	2,8	2,8	2,9	...	3,1
	Scenario di minore crescita	3,0	2,8	3,0	3,1	...	3,2
Debito Pubblico	Scenario di maggiore crescita	131,5	128,7	124,2	119,1	...	93,3
	Scenario di base	131,6	130,0	127,1	123,9	...	106,2
	Scenario di minore crescita	131,6	131,5	130,3	129,1	...	120,1

**ERRATA CORRIGE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2017**

CAPITOLO III

Paragrafo III.2 PERCORSO PROGRAMMATICO DI FINANZA PUBBLICA -
La programmazione di bilancio per i prossimi anni

A pagina 62 riga 14 per mero errore materiale va sostituito il valore del saldo netto da finanziare di cassa per il 2020 che è 60 e non 57 miliardi.

Conseguentemente:

**ERRATA CORRIGE RELAZIONE AL PARLAMENTO AI
SENSI DELLA LEGGE 243/2012 – ARTICOLO 6, COMMA
5 - ANNESSA ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2017**

A pagina 5 ultima riga per mero errore materiale va sostituito il valore del saldo netto da finanziare di cassa per il 2020 che è 60 e non 57 miliardi.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione dell'amministratore delegato di Frigiolini & partners Merchant, Leonardo Frigiolini
(Svolgimento e conclusione) 285

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 Doc. LVII, n. 5-bis,
Allegati e Annesso. (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio) 286

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 304

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. Emendamenti C. 4620
Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione –
Parere su emendamenti) 301

ALLEGATO 2 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione) 309

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione sugli emendamenti trasmessi dalla XIV
Commissione) 311

AVVERTENZA 303

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza
del vicepresidente Paolo PETRINI.*

La seduta comincia alle 13.50.

**Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia
finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assi-
curativo.**

**Audizione dell'amministratore delegato di Frigiolini
& partners Merchant, Leonardo Frigiolini.**

(Svolgimento e conclusione).

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che
la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati e la tra-
missione diretta sulla *web-tv* della Ca-
mera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Leonardo FRIGIOLINI, *amministratore
delegato di Frigiolini & partners Merchant*,
svolge una relazione sui temi oggetto del-
l'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono
quesiti i deputati Michele PELILLO (PD) e
Dino ALBERTI (M5S), ai quali risponde
Leonardo FRIGIOLINI, *amministratore
delegato di Frigiolini & partners Merchant*.

Paolo PETRINI, *presidente*, ringrazia il dottor Frigiolini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi CASERO.

La seduta comincia alle 14.55.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Bilancio, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso).

Al fine di richiamare il contesto decisionale in cui si inserisce la Nota, ricorda preliminarmente che, sulla base del calendario previsto nell'ambito del Semestre europeo, la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) dispone che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del

Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) contenuti nel DEF.

Sulla base dei contenuti del DEF, la Commissione elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati. Per il 2017, l'11 luglio scorso il Consiglio ECOFIN ha provveduto ad esaminare ed approvare 4 raccomandazioni indirizzate all'Italia, concernenti rispettivamente:

1) il perseguimento di un consistente sforzo di bilancio nel 2018, le privatizzazioni, le riforme fiscali e l'uso obbligatorio di sistemi elettronici di fatturazione e pagamento;

2) la riduzione della durata del processo civile, la lotta contro la corruzione, la riforma del pubblico impiego e l'efficienza delle imprese pubbliche, l'attuazione della legge sulla concorrenza;

3) la riduzione dello *stock* dei crediti deteriorati e gli incentivi alla ristrutturazione e al risanamento dei bilanci delle banche soggette alla vigilanza nazionale, la revisione del quadro normativo in materia di insolvenza e di escussione delle garanzie;

4) il rafforzamento della contrattazione collettiva, le politiche attive del mercato del lavoro, l'incentivazione del lavoro dei secondi percettori di reddito, la razionalizzazione della spesa sociale.

Ad esse è dedicato il capitolo V della Nota, con l'indicazione delle azioni intraprese per attuarle.

Ricorda inoltre che la legge n. 163 del 2016 è intervenuta su numerose disposizioni della predetta legge di contabilità (legge n. 196 del 2009): in particolare, l'articolo 1, comma 7, della legge n. 163 ha modificato l'articolo 10-*bis* della legge di contabilità, in ordine al contenuto della Nota di aggiornamento al DEF, prevedendone la presentazione – anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee – entro il 27 settembre di ogni anno (e non più entro il 20 settembre).

Per quanto riguarda il contenuto proprio della Nota di aggiornamento, l'articolo 10-*bis* della citata legge di contabilità stabilisce che essa deve contenere l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici e delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio ECOFIN relative al Programma di stabilità e al PNR, nonché l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici.

In questo quadro ricorda inoltre che il nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 10-*bis* della legge di contabilità, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2015, di attuazione della delega fiscale, ha previsto che, contestualmente alla Nota di aggiornamento, è presentato un Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali (Allegato II alla Nota), nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma. Il comma 2 del citato articolo 1 introduce

inoltre un nuovo comma 11-*bis* nell'articolo 21 della medesima legge n. 196 del 2009, prevedendo, tra l'altro, ai sensi del comma 4, che allo Stato di previsione dell'entrata sia allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, per la redazione del quale il Governo si avvale di un'apposita Commissione.

In merito segnala che si tratta del primo Rapporto in materia presentato dal Governo, in quanto per l'anno 2016, in sede di prima applicazione, il Governo aveva ritenuto che non si potesse procedere alla predisposizione del Rapporto programmatico, non essendo disponibile il Rapporto annuale sulle spese fiscali, il quale sarà allegato allo stato di previsione dell'entrata, nel disegno di legge di bilancio. Tale Rapporto contiene le informazioni che il Governo può utilizzare per la predisposizione del Rapporto programmatico, valutando i possibili interventi.

Inoltre, il nuovo articolo 10-*bis*.1 della legge di contabilità, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2015, ha previsto che, contestualmente alla Nota di aggiornamento, è presentato un Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva (Allegato III alla Nota), distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Nel Rapporto il Governo deve altresì indicare le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.

Sempre relativamente al contenuto proprio della Nota di aggiornamento è altresì previsto che il Governo dia conto degli eventuali disegni di legge che considera collegati alla decisione di bilancio.

Nello specifico della Nota in esame, a completamento della manovra di bilancio 2018-2020, l'Esecutivo conferma, quali disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, quelli già indicati nei precedenti documenti programmatici.

Segnala che al momento risultano in corso di esame i seguenti provvedimenti collegati alla legge di bilancio 2015:

un disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (A.S. 2284);

un disegno di legge di delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-bis).

La Nota contiene poi, all'Allegato I, le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, all'Allegato IV, la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva e, all'Annesso, la Relazione, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso il pareggio di bilancio (MTO), già autorizzato con le risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di Economia e Finanza 2017.

In riferimento a tale ultima Relazione rammenta che, come anche riportato nelle premesse delle Raccomandazioni per l'Italia sul programma di stabilità 2017 approvate dal Consiglio ECOFIN lo scorso 11 luglio, l'Italia è attualmente sottoposta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, ed è soggetta alla regola del debito a partire dal 2016.

In tale contesto, nella Relazione contenuta nel predetto Annesso il Governo rileva come, rispetto al Piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Termine previsto dal DEF 2017 dello scorso mese di aprile, la necessità di tener conto, nel perseguimento della sostenibilità delle finanze pubbliche, anche della necessità di assicurare il sostegno alla ripresa economica porti a ritenere opportuno un aggiornamento del suddetto Piano. Il Governo prevede pertanto di ridurre l'aggiustamento strutturale del bilancio del 2018 di 0,3 punti percentuali, in luogo degli

attuali 0,8 punti, fermo restando – come precisato nel Piano di rientro contenuto nella Relazione – il sostanziale conseguimento del già previsto pareggio strutturale di bilancio nel 2020, con un saldo che si posizionerebbe a -0,2 punti percentuali di PIL. Tale nuovo percorso si riflette ovviamente nei nuovi obiettivi nominali dell'indebitamento, che è rivisto dall'1,2 all'1,6 per cento nel 2018, dallo 0,2 allo 0,9 per cento per il 2019 e dallo 0,0 allo 0,2 per cento nel 2020.

Passando quindi a illustrare diffusamente il contenuto della Nota di aggiornamento 2017, essa si articola in 5 capitoli, relativi, rispettivamente, al quadro complessivo e agli obiettivi di politica economica, al quadro macroeconomico, all'indebitamento netto e al debito pubblico, all'analisi di sensitività del debito pubblico e alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio europeo.

Sintetizzando in brevi termini il contenuto dei capitoli da I a IV, segnala come la Nota presenti una revisione al rialzo delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per il triennio successivo rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, in considerazione dei segnali di rafforzamento dell'economia italiana emersi a partire dall'ultimo trimestre del 2016, in un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale.

Il rafforzamento del ciclo economico globale dei primi sei mesi del 2017 è stato supportato dal ridimensionamento del rischio politico europeo e dei timori legati agli esiti del referendum sulla *Brexit*, nonché delle elezioni negli USA. Inoltre la Nota segnala come le politiche monetarie caute e gradualistiche abbiano mitigato le tensioni sui mercati internazionali e come le condizioni finanziarie mondiali siano migliorate. Nel complesso, sottolinea la Nota, l'effetto netto della revisione delle variabili esogene internazionali sulla crescita dell'economia italiana è di segno moderatamente positivo in confronto alle previsioni di aprile, ma ciò si riferisce soprattutto al 2017, poiché gli effetti dell'apprezzamento dell'euro diventeranno più significativi nel

2018. Per il 2018, infatti, pur nell'ambito di una valutazione nel complesso positiva, le previsioni di crescita dell'economia mondiale dei principali organismi internazionali e degli analisti di mercato sono più caute.

Per quanto concerne l'Italia, le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia del quadro normativo vigente che – precisa la Nota – include gli effetti sull'economia delle clausole di salvaguardia, le quali prevedono aumenti di imposte indirette per il 2018 e 2019.

Lo scenario programmatico incorpora l'impatto sull'economia delle nuove misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2018. Viene peraltro precisato che, come sarà indicato nel quadro programmatico, con la prossima legge di bilancio si procederà alla disattivazione delle suddette clausole relativamente all'anno 2018.

Le due previsioni, che coincidono dunque per l'anno in corso, si differenziano gradualmente negli anni successivi, in relazione alle future misure di politica fiscale.

Nello scenario tendenziale, la Nota rivede al rialzo la previsione di crescita del PIL per il 2017, contenuta nello scenario tendenziale, all'1,5 per cento rispetto all'1,1 per cento previsto nel DEF di aprile. Nel triennio, la previsione tendenziale di crescita del PIL reale sale di circa due decimi di punto in media nei prossimi tre anni rispetto al DEF. Anche le prospettive per il triennio successivo migliorano, ma in rallentamento rispetto al 2017, e vengono riviste all'1,2 per cento per gli anni 2018 e 2019, rispettivamente di +0,2 e +0,1 punti percentuali. Nel 2020 è prevista una crescita dell'1,3 per cento (+0,2 punti). La nuova previsione tendenziale del PIL per il 2018 riflette anche il maggior effetto di trascinarsi derivante dalla revisione al rialzo del profilo trimestrale di crescita reale durante il 2017, il quale vale circa 0,1 punti percentuali di crescita. Tale nuova previsione risulta in linea, o al più lievemente superiore, coi principali previsori indipendenti, che forniscono previ-

sioni all'interno di una forbice dell'1,2-1,5 per cento per il 2017, con un rallentamento nell'intervallo 0,9-1,3 per cento per il 2018, coerentemente con la tendenza prevista per l'Europa.

In particolare, la Nota sottolinea la dinamica di crescita dei consumi privati, nonostante il rallentamento registrato nel secondo trimestre, e degli investimenti, sostenuti in particolare dal settore dei trasporti. Quelli relativi al settore delle costruzioni progrediscono invece più lentamente. Anche le esportazioni sono cresciute più del previsto, favorite dalla ripresa della domanda mondiale.

Grazie alle misure inquadrate nella strategia del Piano nazionale Impresa 4.0., la Nota, nella proiezione di finanza pubblica presentata nel Capitolo III, pone la crescita nominale degli investimenti pubblici nel 2018 al 5,1 per cento, dopo un lieve incremento quest'anno (0,4 per cento). Se questa proiezione si realizzerà – sostiene la Nota – gli investimenti e i contributi in conto capitale nel 2018 aumenteranno complessivamente di 2,1 miliardi di euro, pari allo 0,12 per cento del PIL.

La Nota sottolinea, infine, tra i fattori di impulso alla ripresa dell'economia, il continuo miglioramento delle condizioni del mercato del credito. Nel ricordare le riforme intraprese nel biennio precedente sul sistema bancario – e i recenti interventi per risolvere la crisi di alcune banche – la Nota rileva infatti come le condizioni di maggiore certezza del sistema determinino un minor costo e un più agevole accesso al credito. Gli ultimi dati sul settore bancario – riporta la Nota – evidenziano un ritorno alla crescita dei prestiti alle famiglie e, in minor misura, alle imprese. Le indagini presso queste ultime suggeriscono che la disponibilità di credito è già gradualmente migliorata negli ultimi trimestri.

Come già accennato, il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2018 e successivi presentato nella Nota include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2018. Il profilo

della manovra indicata nella Nota avrebbe un impatto positivo sulla crescita di 0,3 punti percentuali rispetto alla previsione tendenziale nel biennio 2018-2019. La crescita programmatica risulta invece sostanzialmente pari a quella tendenziale nel 2020, con un impatto della manovra in tale anno prossimo allo zero. Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari all'1,5 per cento sia nel 2018 che nel 2019. Nell'anno finale della previsione è prevista una decelerazione all'1,3 per cento.

Il diverso profilo della crescita dello scenario tendenziale rispetto al programmatico è dovuto alla rimodulazione della tempistica del consolidamento fiscale, che impatterebbe diversamente sul biennio 2019-2020, sia a livello di crescita reale, sia in termini di andamento del deflatore e della crescita nominale del PIL. La Nota evidenzia, in particolare, che il processo di riduzione dell'indebitamento netto nello scenario programmatico è più graduale nei primi due anni e più accentuato nell'ultimo anno del periodo, ma la politica fiscale più restrittiva nel 2020 è largamente compensata dagli effetti di stimolo su investimenti e esportazioni delle misure programmatiche introdotte anche negli anni precedenti. La Nota sottolinea che la crescita programmatica dell'economia italiana nel 2017 e negli anni seguenti riportata nel documento ha carattere prudenziale.

Dal punto di vista macroeconomico, rispetto allo scenario tendenziale, le misure di maggiore impatto della manovra programmata, sono indicate nella disattivazione delle clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti di imposte per l'anno 2018, pari a circa 0,3 per cento nel triennio. Gli effetti delle misure per il rilancio dell'economia, volte ad accrescere la competitività e l'occupazione, si tradurrebbero in un aumento del prodotto interno lordo pari allo 0,1 per cento nel 2018-19 e 0,2 per cento nel 2020.

In linea generale osserva come l'atteggiamento prudenziale, sempre seguito dal Governo nelle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica, abbia condotto

al positivo risultato di una revisione al rialzo delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per il triennio successivo rispetto alle previsioni formulate nel DEF. Nel rilevare come il criterio prudenziale ispiri anche le stime effettuate nella Nota di aggiornamento, sottolinea come esso rafforzi la credibilità dell'azione di risanamento dei conti posta in essere dal Governo e, nel suo complesso, l'immagine del Paese. In tale contesto reputa che anche le stime contenute nella Nota con riferimento al prossimo triennio, ispirate alla medesima impostazione, potranno essere riviste al rialzo nei prossimi mesi.

Desidera inoltre segnalare fin d'ora il dato molto positivo contenuto nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, allegato alla Nota di aggiornamento, dal quale, oltre alla conferma del *trend* positivo, affermatosi negli ultimi anni, del dato relativo al recupero delle somme evase, emerge anche una riduzione molto consistente del cosiddetto *tax gap*, cioè della differenza tra gettito teorico e gettito effettivo.

Passando quindi a illustrare specificamente le parti della Nota afferenti agli ambiti di diretto interesse della Commissione Finanze, essa segnala come i dati sulla pressione fiscale evidenzino una riduzione dei valori di consuntivo per il 2016 (dal 42,9 per cento previsto dal DEF al 42,7 per cento), un incremento delle previsioni relative al 2017 (dal 42,3 per cento previsto dal DEF al 42,6 per cento) ed una riduzione per gli anni successivi (dal 42,8 al 42,7 per cento negli anni 2018 e 2019 e dal 42,4 al 42,3 nel 2020). Considerando anche gli effetti di sgravio fiscale derivanti dalle misure riguardanti l'erogazione del beneficio degli 80 euro, la pressione fiscale è prevista diminuire dal 42,1 per cento del 2016 al 41,8 per cento nel 2020 (dal 42,3 nel 2016 al 41,9 nel 2020 secondo le previsioni DEF).

Le previsioni delle entrate tributarie hanno subito, in valore assoluto, una generale revisione al rialzo, attribuibile, nel 2017, in via prevalente alle imposte indi-

rette e, negli anni 2018-2020, alle imposte dirette. In particolare, per quanto concerne le imposte indirette, oltre agli effetti imputabili al quadro macroeconomico, la Nota ricorda i principali interventi recati dal decreto-legge n. 50 del 2017, che, nello stesso 2017, hanno comportato un maggior gettito (estensione delle transazioni cui si applica il meccanismo dello *split payment*, norme più stringenti per il contrasto alle compensazioni indebite per l'IVA, aumento delle accise sui tabacchi e inasprimento dei prelievi sui giochi). A decorrere dal 2018, tali effetti positivi sono in parte compensati dalle riduzioni di gettito dovute alla parziale sterilizzazione delle clausole di salvaguardia che comportano una rimodulazione degli aumenti delle aliquote IVA.

Le previsioni 2017 delle imposte in conto capitale si riducono da 2.906 milioni (come previsto nel DEF) a 1.810 milioni; negli anni successivi la contrazione delle stime è più contenuta. In proposito, la Nota afferma che le imposte in conto capitale, sostenute nel 2016 principalmente dal gettito derivante dalla *voluntary disclosure*, sono attese in calo nell'anno in corso e nel successivo.

Le previsioni relative ai contributi sociali riflettono sia la crescita dei redditi di lavoro dipendente derivante dalle previsioni del quadro macroeconomico, sia il venir meno degli effetti della decontribuzione per le nuove assunzioni previste.

Quanto al capitolo V sulle riforme e le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, rammenta in primo luogo – per ciò che attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze – come la Raccomandazione n. 1 inviti l'Italia, tra l'altro, a trasferire il carico fiscale gravante sui fattori produttivi verso imposte meno penalizzanti per la crescita, con esiti neutri per il bilancio, con un'azione decisa per ridurre il numero e l'entità delle agevolazioni fiscali, con la riforma dell'obsoleto sistema catastale e con la reintroduzione dell'imposta sulla prima casa a carico delle famiglie con reddito elevato,

nonché ad ampliare l'uso obbligatorio dei sistemi elettronici di fatturazione e pagamento.

Nella Nota il Governo chiarisce che, nell'ambito della manovra per il 2018, intende anzitutto evitare l'entrata in vigore nel 2018 degli aumenti IVA previsti dalla legislazione vigente, in parte già disattivati dalla manovra di aprile.

Con particolare riferimento agli investimenti, propone di mantenere alcuni incentivi fiscali per il settore privato già previsti da precedenti disposizioni normative, nonché allocare nuove risorse per gli investimenti pubblici e proporre nuove leve per la ripresa dell'accumulazione di capitale.

Il Governo riferisce inoltre l'intento di introdurre interventi per il rafforzamento delle misure per il sostegno delle famiglie, finanziati per due terzi da aumenti delle entrate e per un terzo da riduzioni di spesa. Dal lato delle entrate, il Governo intende introdurre misure volte ad accrescere la fedeltà fiscale e a ridurre i margini di evasione ed elusione, in particolare in ambito IVA, in linea con la strategia di bilancio attuata negli ultimi anni.

Con riferimento alle clausole di salvaguardia, ricorda che l'articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, a decorrere dal 2018, dalla legge di stabilità per il 2015 (come successivamente modificata nel tempo), posticipandoli in parte agli anni successivi.

Il previsto aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota agevolata IVA del 10 per cento è stato diluito dal decreto-legge in tre anni: pertanto, l'aliquota sarebbe incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (fino all'11,5 per cento), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (fino al 12 per cento), e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 13 per cento).

Rimarrebbe invece invariato l'aumento dell'aliquota ordinaria dal 22 al 25 per cento nel 2018, mentre è stato ridotto da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l'aumento previsto dal 1° gennaio

2019 (fino al 25,4 per cento). L'aliquota viene quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 24,9 per cento) per risalire al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il medesimo decreto-legge n. 50 del 2017 ha altresì rinviato al 2019 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro. Rispetto alla legge di Bilancio 2017, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha quindi ridotto le predette clausole di circa 3,8 miliardi nel 2018, di 4,4 miliardi nel 2019 e 4,1 nel 2020.

Gli ulteriori interventi in materia tributaria enumerati dal Governo nella Nota sono principalmente contenuti nella cosiddetta «manovra di primavera» (il già citato decreto-legge n. 50 del 2017). Detti interventi attengono, in sintesi, ai seguenti ambiti:

il miglioramento della *compliance* e dell'efficacia della riscossione; tra le misure adottate al riguardo la Nota ricorda: l'estensione dell'ambito operativo dello *split payment* ai fini IVA; il contrasto alle indebite compensazioni d'imposta; le modifiche alla *voluntary disclosure*; l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in graduale sostituzione di parametri e studi di settore;

i provvedimenti volti a reperire maggiori entrate, tra cui l'aumento dal 1° ottobre 2017 del prelievo erariale unico su alcune tipologie di gioco lecito; l'ampliamento dei limiti di pignorabilità degli immobili da parte dell'agente della riscossione; la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate; la proroga dei termini per la cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali;

la crescita e l'incentivazione agli investimenti; tra gli interventi principali in merito vengono enumerate le modifiche relative all'accesso e all'uscita dal regime dell'IRI – Imposta sul Reddito d'Impresa e la cosiddetta *web tax*, ossia una proce-

dura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione di società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali;

l'efficientamento della riscossione dei tributi e del contenzioso tributario: sotto il primo profilo, la Nota ricorda la norma (contenuta nel citato decreto-legge n. 50 del 2017) che consente all'Agenzia delle entrate-Riscossione di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione; dall'altro lato, la Nota rammenta che, con l'estensione alle Commissioni tributarie delle Regioni Marche e Val D'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, dal 15 luglio 2017 il processo tributario telematico è attivo su tutto il territorio nazionale.

La Nota riferisce anche in ordine alla riforma del catasto: al riguardo viene chiarito che, nell'ambito del processo di revisione del sistema catastale di classificazione degli immobili, sono state implementate alcune attività finalizzate alla costruzione di un'Anagrafe Immobiliare Integrata, gestita con una piattaforma tecnologica, che integra le informazioni relative al territorio con quelle relative ai proprietari.

Ricorda in merito che è all'esame della VI Commissione Finanze della Camera la proposta di legge C. 2999, recante una delega al Governo per l'istituzione del catasto del suolo, che intende rinominare e riformare il sistema del catasto terreni. Rammenta inoltre che in materia di riforma del catasto la delega fiscale (legge n. 23 del 2014) è stata attuata solo con riferimento alla composizione, alle attribuzioni e al funzionamento delle Commissioni censuarie, mediante il Decreto Legislativo n. 198 del 2014.

Con riferimento alla fatturazione ed ai pagamenti elettronici, la Nota reca alcuni dati consuntivi sulla riduzione dei tempi

medi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica. Al riguardo il Governo riferisce che dette innovazioni hanno consentito di attestare il tempo medio per il pagamento a 58 giorni, con tempi medi di ritardo intorno a 16 giorni, in diminuzione del 30 per cento rispetto al ritardo medio con cui le Pubbliche Amministrazioni hanno smaltito le fatture ricevute nell'anno 2015.

Alle carenze informative attualmente registrate, inoltre, il Governo intende porre rimedio con sviluppo del SIOPE+, un sistema che consente l'acquisizione automatica dei dati dei pagamenti di tutte le amministrazioni, sia centrali sia territoriali. La prima fase di sperimentazione del SIOPE+, riferita a un campione di enti, è stata avviata a luglio 2017, mentre a partire dal 2018 saranno progressivamente coinvolte tutte le Pubbliche Amministrazioni. La Nota riferisce infine che, sul versante dei pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni, l'incremento nell'uso della piattaforma PagoPA da parte delle amministrazioni sta consentendo analoghi recuperi di efficienza, con eliminazione di code, tracciamento dei flussi di pagamento e maggiore trasparenza.

Dando seguito alla Raccomandazione n. 2 formulata dal Consiglio ECOFIN, nella quale veniva evidenziata la necessità di adottare e attuare rapidamente la legge sulla concorrenza (non ancora approvata al momento della formulazione delle raccomandazioni) e di rimuovere le rimanenti restrizioni alla concorrenza, il 2 agosto scorso è stata approvata la prima legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017), relativa al 2015. Nella Nota si dà atto che i relativi decreti attuativi sono in corso di definizione da parte del Governo. Al riguardo rammenta che nel Programma nazionale di riforma (PNR) contenuto nel DEF 2017, come peraltro già evidenziato nel DEF 2016, il Governo aveva sottolineato l'esigenza di conseguire una maggiore competitività anche tramite una maggiore apertura dei mercati, nonché mediante l'attuazione delle norme in materia di liberalizzazione

delle attività economiche. Il Cronoprogramma delle riforme incluso nella Nota, confermando quanto riportato nel Cronoprogramma contenuto nel DEF, individua il termine 2017/2018 per la predisposizione della nuova legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017.

A tale riguardo, ricorda che la predetta legge annuale per il mercato e la concorrenza 2015, è la risultante di un *iter* complesso e di un ampio e articolato dibattito, che ha interessato entrambi i rami del Parlamento, all'esito del quale il testo è stato profondamente modificato.

La legge, basata su tre direttrici fondamentali – eliminazione delle barriere all'ingresso sul mercato e/o all'esercizio dell'attività imprenditoriale; incentivazione della mobilità della domanda, anche attraverso una maggiore trasparenza; garanzia di adeguata protezione al consumatore –, introduce norme relative ai seguenti settori:

Assicurazioni e fondi pensione: in materia di assicurazioni, l'obiettivo principale delle misure è il contrasto delle frodi; segnala, in particolare in campo RC Auto, la previsione di un obbligo per le assicurazioni di garantire « sconti significativi » agli assicurati che sottoscrivano determinate clausole contrattuali; la previsione di norme stringenti per contrastare il fenomeno dei « testimoni di comodo »; la previsione di più efficaci obblighi di trasparenza per le compagnie di assicurazione; è inoltre previsto un tavolo tecnico per la riforma dei fondi pensione complementari;

Comunicazioni e poste: con riferimento al settore delle comunicazioni, l'obiettivo è garantire i diritti dei consumatori e favorire la mobilità tramite misure di semplificazione; riguardo ai servizi postali, segnala l'estensione ai relativi utenti della disciplina del registro delle opposizioni;

Energia e ambiente: in materia di energia, la principale innovazione consiste nel completamento della liberalizzazione dei mercati della vendita al dettaglio di

energia elettrica e gas; in particolare, è stata disposta la cessazione del regime di « maggior tutela » nel settore del gas naturale e in quello dell'energia elettrica; è prevista inoltre la riforma dei *bonus* elettrico e gas e, nel caso di maxiconguagli, viene stabilito il diritto dei consumatori alla rateizzazione; sono state introdotte, inoltre, semplificazioni in materia di fonti rinnovabili, efficienza energetica, sistemi autonomi di raccolta degli imballaggi, raccolta di metalli ferrosi e non ferrosi e raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Banche: al riguardo sono state introdotte misure in materia di contratti di mutuo ed è stata codificata la disciplina del *leasing* finanziario;

Professioni e farmacie: in merito sono state introdotte disposizioni in materia di professionisti (tra gli altri, avvocati, notai, ingegneri, odontoiatri); con riferimento alle farmacie, segnala, tra l'altro, la liberalizzazione degli orari e dei turni di apertura e la facoltà di trasferimento delle farmacie cosiddette « soprannumerarie » nell'ambito della stessa Regione;

Turismo, cultura e servizi di trasporto.

Nell'ambito delle valutazioni di crescita degli investimenti e della produttività del tessuto imprenditoriale italiano, la politica della concorrenza costituisce una delle misure strutturali di riforma cui vengono ascritti effetti positivi in termini di miglioramento del prodotto interno lordo pari a 0,2 punti percentuali in un orizzonte quinquennale, a 0,5 punti percentuali nel medio periodo (dieci anni) e all'1 per cento nel lungo periodo.

Accanto alla politica della concorrenza, un ruolo determinante, in termini di effetti macroeconomici delle riforme, è ascritto dalla Nota all'insieme coordinato di misure di agevolazione fiscale e di rinnovamento tecnologico volte a supportare e rafforzare la competitività del tessuto produttivo imprenditoriale italiano, identifi-

cate nel Piano Industria 4.0. In proposito alle misure del Piano, la Nota afferma come il sistema "Industria 4.0" sia entrato nella sua seconda fase di attuazione, essendo stato esteso per includere interventi capaci di coinvolgere il sistema produttivo e i servizi, la formazione specifica dei lavoratori, il sistema duale scuola-lavoro.

Tali misure vengono infatti distinte sulla base delle loro diverse finalizzazioni:

investimenti innovativi, supportati in particolar modo dalla cosiddetta « Nuova Sabatini » implementata per ambito di applicazione e risorse già con la legge di bilancio 2017, dai cosiddetti « super ammortamento » e « iper ammortamento » dei beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, implementati con la legge di bilancio 2017 e da ultimo con il decreto-legge n. 50 del 2017; dagli interventi di sostegno alle *startup* innovative, i quali sono stati estesi dal medesimo decreto-legge n. 50;

finanza per la crescita, tra le quali sono riconducibili le nuove disposizioni per l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI, entrate in vigore a giugno 2017, con l'intervento di risorse a controgaranzia di Cassa depositi e prestiti nell'ambito del cosiddetto *Piano Junker*; in seno a tali interventi, ricorda la possibilità per i confidi di accedere alle risorse stanziare per la costituzione di un apposito e distinto fondo rischi finalizzato alla concessione di nuove garanzie pubbliche alle PMI associate; ricorda altresì l'introduzione dello strumento dei PIR (Piani individuali di risparmio a lungo termine), modificati nella loro operatività, da ultimo, con il già citato decreto-legge n. 50 del 2017; la disciplina agevolativa degli investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese, già introdotta dalla legge di bilancio 2017, la disciplina del *patent box* da ultimo rivista dal decreto-legge n. 50, il credito di imposta in ricerca e sviluppo;

Con riferimento ai confidi, rileva in questa sede che i termini previsti dalla legge delega n. 150 del 2016, che impegnava il Governo a riformare il sistema dei confidi, sono decorsi senza che sia stata

emanata la relativa disciplina delegata. In origine il termine per l'esercizio della delega era di sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge n. 150 del 2016 dunque entro il 20 febbraio 2017. Successivamente, per effetto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 19 del 2017 (che ha convertito in legge il decreto-legge n. 244 del 2016, cosiddetto decreto-legge «milleproroghe») i termini della delega sono stati posticipati di sei mesi, al 20 agosto 2017. Il Governo, nella risposta (fornita il 2 agosto 2017) all'interrogazione n. 5-12021, svolta presso la Commissione Finanze, ha riferito che l'istruttoria tecnica per la predisposizione dei decreti attuativi ha riscontrato e messo a fuoco complesse e sostanziali criticità, correlate all'impostazione stessa ed a talune previsioni della delega, che involgono anche problematiche di derivazione europea e che hanno comportato l'impossibilità di predisporre uno schema di decreto legislativo in ottemperanza alla legge di delega;

sviluppo delle competenze, tra le quali cui sono riconducibili i cosiddetti *Competence Center*, per diffondere la conoscenza sui reali vantaggi derivanti da investimenti in tecnologie in ambito Industria 4.0., finanziati con la legge di Bilancio 2017.

Le complessive misure del Piano Industria 4.0, se pienamente attuate, potrebbero, secondo le analisi del Governo, elevare il livello del PIL fino a 1,2 punti percentuali in un orizzonte quinquennale e a 4,1 punti percentuali nel lungo periodo. A tali misure viene in particolare ascritto un importante contributo in termini di crescita degli investimenti.

La politica di sostegno alla competitività delle imprese trova poi la sua declinazione, al di là delle misure sopra indicate, in ulteriori interventi collocabili nell'ambito della riforma della giustizia civile ed, in particolare, nell'ambito della riforma dell'insolvenza. Accanto al disegno di legge delega per la riforma organica della disciplina delle crisi di impresa e

dell'insolvenza (A.C. 3671-ter, approvato dall'Assemblea della Camera in prima lettura il 10 maggio 2017), ancora *in itinere*, ricorda il decreto-legge n. 91 del 2017, il quale prevede l'ammissione alla procedura speciale di amministrazione straordinaria per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società già sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza di tali imprese.

Nel solco degli interventi già adottati volti a ridurre il carico fiscale sui fattori produttivi e a sostenere la crescita, il Governo anticipa nella Nota taluni interventi del prossimo disegno di legge di bilancio 2018. Per quanto riguarda gli investimenti, saranno in particolare selettivamente mantenuti alcuni incentivi fiscali per il settore privato già previsti da precedenti disposizioni normative, allocate nuove risorse per gli investimenti pubblici e proposte nuove leve per la ripresa dell'accumulazione di capitale. Tra le misure per lo sviluppo vi saranno nuovi interventi di decontribuzione del lavoro.

Per quanto invece attiene al settore bancario e finanziario, la Raccomandazione n. 3 sollecita l'Italia ad accelerare la riduzione dello *stock* dei crediti deteriorati e rafforzare gli incentivi alla ristrutturazione e al risanamento dei bilanci, in particolare nel segmento delle banche soggette alla vigilanza nazionale, nonché ad adottare la revisione complessiva del quadro normativo in materia di insolvenza e di escussione delle garanzie.

Al riguardo, ricorda come negli ultimi anni gli utili delle banche italiane abbiano risentito di una profonda crisi dovuta alle maggiori perdite su crediti e al calo dei ricavi. Per effetto delle crisi d'impresa, tra il 2008 e il 2016 le svalutazioni sui prestiti hanno assorbito l'80 per cento del risultato di gestione. Diverse sono state le iniziative poste in essere dal Governo nell'ultimo anno al fine di salvaguardare la stabilità del sistema bancario e la stabilità dei suoi operatori. Nel dicembre 2016, con il decreto-legge n. 237 del 2016, il Governo ha

provveduto all'istituzione di un Fondo *ad hoc* nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a copertura degli eventuali interventi per il rafforzamento patrimoniale di taluni istituti di credito, e al fine di prevedere la concessione di garanzie pubbliche su passività di nuova emissione, nonché l'erogazione di liquidità di emergenza necessarie a ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine da parte degli istituti di credito in difficoltà.

La dotazione del Fondo prevista per il 2017 è stata di 20 miliardi di euro. A tal fine, con la Relazione del 19 dicembre 2016, ai sensi della legge n. 243 del 2012, il Governo ha richiesto al Parlamento l'autorizzazione ad uno scostamento temporaneo dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, incrementando, per un importo corrispondente alla dotazione del Fondo, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, nonché il livello massimo per le emissioni di titoli pubblici. Nella risoluzione di approvazione della predetta Relazione, il Parlamento prendeva atto che l'eventuale adozione di provvedimenti finalizzati ad assicurare la stabilità economico-finanziaria del Paese e il rafforzamento patrimoniale del sistema bancario e la protezione del risparmio, sarebbe avvenuta solo « qualora necessario », autorizzando l'aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica e del piano di rientro.

Il Fondo è stato successivamente ripartito, destinando 16 miliardi al finanziamento degli esborsi necessari a colmare il fabbisogno di capitale delle banche, anche attraverso l'acquisto di azioni di nuova emissione, e la restante parte a copertura dell'impatto finanziario derivante dalle garanzie sottoscritte.

In tale contesto la Nota indica che nel settore bancario il Governo si è impegnato nell'azione volta a ridurre il peso dei crediti deteriorati e migliorare la qualità degli operatori presenti sul mercato bancario, rendendo più trasparenti le attività e la *governance* degli istituti bancari. Al riguardo ricorda che, all'esito dell'esame di

mozioni sulle responsabilità gestionali delle banche, il Parlamento ha approvato un ordine del giorno unitario, il quale impegna il Governo a favorire tempestivamente un'iniziativa normativa, sulla responsabilità di amministratori, organi di controllo e dirigenti contabili delle banche fallite, affinché sia più agevole attivare pene accessorie, con particolare riguardo all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché a realizzare in tempi rapidi una ricognizione delle norme sanzionatorie, di rango penale e amministrativo, che tenga conto del quadro normativo dell'Unione europea ed ad attuare le misure per la promozione e la diffusione dell'educazione finanziaria per aumentare la conoscenza da parte dei cittadini di strumenti e servizi finanziari immessi sul mercato.

Nel corso del 2017, con il decreto-legge n. 50 del 2017, sono state adottate misure tese al potenziamento del mercato dei crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari. Ciò ha permesso alle società cessionarie di tali *asset* (società di cartolarizzazione) di acquistare azioni, quote o altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e di concedere finanziamenti, volti a migliorare le prospettive di recupero degli stessi crediti deteriorati al fine di favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto.

Il decreto-legge n. 50 ha inoltre escluso le forme di previdenza complementare dal *bail-in*, circostanza che avrebbe portato al coinvolgimento anche delle obbligazioni senior e, per la quota eccedente 100.000 euro, anche i depositi. Sono state inoltre previste modalità di ristoro per i detentori di obbligazioni subordinate diversi dagli investitori professionali. In particolare, sulla liquidità e sugli strumenti finanziari dei fondi pensione depositati presso un soggetto depositario, è stato previsto che non sono ammesse azioni dei creditori del soggetto depositario e del sub-depositario.

Il decreto-legge n. 89 del 2017 ha poi provveduto all'adozione di misure per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.

Ricorda quindi che il 4 luglio 2017 la Commissione europea ha autorizzato la ricapitalizzazione precauzionale di MPS (realizzata ai sensi delle previsioni del già citato decreto-legge n. 237 del 2016), giudicando il piano di ristrutturazione 2017-2021 assistito da aiuti di Stato compatibile con i requisiti della Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (*Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD*).

Tra le altre iniziative, la Nota segnala che è poi diventato operativo il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016, il quale ha ripreso sostanzialmente il contenuto della proposta di legge C. 3666, esaminata in sede referente dalla Commissione Finanze, istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, con l'obiettivo di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione dei risparmiatori.

Inoltre, la Nota evidenzia come il Governo abbia anche approvato in via definitiva un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale relativa ai mercati degli strumenti finanziari, allo scopo di rispondere all'incremento delle tipologie di strumenti di pagamento e finanziari e alla sempre maggiore diffusione di sistemi di *trading* ad alta frequenza, impostando un sistema più completo di vigilanza e di applicazione delle regole e al fine di garantire una corretta informazione per gli investitori e di limitare i conflitti di interesse tra le parti nonché assicurare sempre un'adeguata profilatura del risparmiatore rispetto alle proprie esigenze di investimento.

In proposito, di assoluto rilievo sono state anche le novità legislative volte a tutelare il risparmiatore nei rapporti con gli istituti di credito. Nell'anno in corso, in particolare, con il decreto legislativo n. 37 del 2017 è stato completato il recepimento della Direttiva 2014/92/UE, mediante l'introduzione nel Testo unico bancario —

TUB di un nuovo Capo II-ter, recante disposizioni particolari relative ai conti di pagamento, dedicato ai tre macro argomenti disciplinati dalla direttiva (trasparenza e comparabilità delle spese; trasferimento del conto; accesso a un conto di base).

In particolare è stata disciplinata l'informativa precontrattuale e in corso del rapporto sul conto di pagamento, nonché gli strumenti volti a favorire il confronto fra le offerte. Sono, in particolare, state recepite le norme che impongono l'uso di una determinata terminologia standardizzata europea per la designazione dei principali servizi collegati al conto di pagamento. Viene previsto il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza. Viene recepita sostanzialmente la Convenzione stipulata dal 2012 (rinnovata sino al 2014) da MEF, Banca d'Italia e associazioni rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento (PSP), con qualche modifica all'assetto attuale, derivante sia dalle norme UE (con particolare riferimento al diritto di recesso e al rifiuto legittimo all'apertura del conto di base) che dalla prassi instauratasi nel tempo. Sono previste iniziative di educazione finanziaria in favore dei consumatori, con particolare riguardo a quelli più vulnerabili, per cui i relativi compiti di promozione delle iniziative sono riconosciuti alla Banca d'Italia. È stata modificata poi la disciplina del TUB relativa alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori, al fine di chiarire che alla Banca d'Italia possono essere presentati esposti in luogo di reclami. Sono state quindi innovate le disposizioni sanzionatorie del TUB, al fine di inserirvi gli opportuni riferimenti alle nuove norme introdotte, sanzionando così anche l'inosservanza anche delle citate disposizioni di recepimento della Direttiva 2014/92/UE.

Come già anticipato, per la prima volta, alla Nota è allegato (all'Allegato II) il

Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali (cosiddette *tax expenditures*).

Il Rapporto dà conto dei lavori della Commissione sulle *tax expenditures*, presieduta dal Professor Mauro Maré. Il quadro normativo in materia stabilisce infatti che il rapporto annuale individui le spese fiscali e ne valuti gli effetti finanziari « prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione », ma lascia alla discrezionalità della Commissione la scelta di tale standard di riferimento. In particolare, viene affrontata la problematica della individuazione, quantificazione e contabilizzazione nei bilanci pubblici delle *tax expenditures*. In proposito il Rapporto della Commissione dà conto della volontà di allinearsi alla scelta di quei Paesi che sembrano oggi attuare le *best practices* nel campo della definizione delle spese fiscali, vale a dire il metodo del benchmark legale, nel quale il sistema tributario di riferimento è identificato con quello vigente (*current tax law*). Esso consiste nel valutare, volta per volta, se una disposizione di natura agevolativa rappresenti una caratteristica strutturale del tributo, riferita cioè al suo assetto « normale », oppure rappresenti una deviazione dalla norma. Solo in questo secondo caso la disposizione sarà ritenuta spesa fiscale.

Le principali implicazioni di questa scelta metodologica per i tre maggiori tributi sono, a titolo esemplificativo, le seguenti: nel campo dell'IRPEF, non sono state qualificate come spese fiscali le detrazioni per spese di produzione del reddito (reddito da lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati), le detrazioni per familiari a carico e le imposte sostitutive sui redditi da capitale; nel campo dell'IRES, non sono state qualificate come spese fiscali le disposizioni sull'ACE; nel campo dell'IVA, non sono state qualificate come spese fiscali le aliquote ridotte e le disposizioni obbligatorie derivanti dall'armonizzazione dell'imposta a livello comunitario.

Il Rapporto dà altresì conto delle modalità di classificazione delle spese

fiscali che è stata effettuata con riferimento a diversi parametri (norma di riferimento, misura, tipo di tributo, termine di vigenza, natura della misura di agevolazione, effetti finanziari, numero agevolazioni, importo medio dell'agevolazione, soggetti e categorie beneficiari, spese fiscali in vigore da più di 5 anni). Premesso che la disposizione legislativa prevede che le spese fiscali siano « raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità », per quanto riguarda le categorie omogenee, la Commissione che ha stilato il Rapporto ha deciso di fare riferimento alle missioni di spesa considerate nel bilancio dello stato. Questa scelta contabile agevola peraltro i confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità, previsto dalla norma, che la Commissione ha in programma di sviluppare per i successivi studi e rapporti. Delle 34 missioni del bilancio dello Stato, sono state escluse le voci non rilevanti. Come indicato nel « Rapporto annuale sulle spese fiscali 2016 », pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco utilizzato è risultato composto di 20 voci che possono essere confrontate anche con la classificazione delle spese COFOG in sede UE.

Il terzo paragrafo del Rapporto illustra le linee programmatiche nel riordino delle agevolazioni fiscali e le prospettive di medio termine, partendo dalla constatazione che nel recente passato il riordino delle agevolazioni fiscali è stato strettamente collegato a esigenze di consolidamento dei conti pubblici. In particolare, viene affermato che il riordino delle *tax expenditures* deve avere il carattere di un intervento di riforma che si inserisce nel quadro delle riforme strutturali che il Paese ha avviato con successo nel corso degli ultimi anni e che la riduzione delle agevolazioni deve perciò essere collocata nel più ampio ambito della riforma fiscale. Viene anche prospettata l'eventualità di collegare la revisione delle agevolazioni fiscali e il conseguente ampliamento della base im-

nibile a un potenziamento mirato di deduzioni e detrazioni a favore della famiglia e del lavoro.

Un altro approccio, illustrato nel Rapporto, nell'attesa di collegare l'azione di revisione delle spese fiscali a una riforma fiscale più strutturale, potrebbe invece essere quello di «operare interventi orizzontali», che permettano di razionalizzare l'intero complesso delle spese fiscali, ridurre la portata quantitativa ed eliminare comunque il loro impatto più evidente sull'efficienza e la trasparenza del sistema tributario. Al di là di tali prospettazioni di massima nel Rapporto non vengono però illustrati gli ambiti di intervento specifico.

Come già accennato in precedenza, alla Nota di aggiornamento è inoltre allegato (all'Allegato III) il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, il quale, oltre a indicare i dati relativi al recupero delle somme evase, fornisce le stime del cosiddetto *tax gap* (la differenza tra gettito teorico e gettito effettivo) relativo alle entrate tributarie e contributive. Sono riportati, inoltre, le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale e gli indirizzi sulle strategie per il contrasto dell'evasione.

I dati contenuti nel Rapporto si basano sulla Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale contributiva (contenuta nell'Allegato IV alla Nota), predisposta dalla Commissione di esperti istituita con DM 28 aprile 2016. La Relazione 2017 contiene diverse novità metodologiche. In particolare sono fornite le stime del *tax gap* anche con riferimento ai tributi sulle locazioni e al canone RAI. L'ampliamento dello spettro dei tributi considerati ha consentito di elevare al 76 per cento la quota di entrate teoricamente soggette a evasione per le quali è stato valutato il *tax gap*. La misurazione riguarda le seguenti tipologie di imposte erariali e locali: l'IVA, l'IRAP, l'IRES, l'IRPEF (distinta da un lato per lavoratori autonomi e imprese e,

dall'altro, per lavoratori dipendenti irregolari), l'IMU sui fabbricati diversi dall'abitazione principale, la cedolare secca sulle locazioni e il canone RAI.

Dalla Relazione emerge che, in media, nel triennio 2012-2014, il *gap* complessivo è pari a circa 107,7 miliardi di euro annui, di cui 97 miliardi di mancate entrate tributarie e 10,7 miliardi di mancate entrate contributive (nella Relazione 2016 veniva calcolato che nel biennio 2012-2013 sarebbero stati evasi 217 miliardi di euro, per un valore medio annuo di 108,7 miliardi). Viene osservata, in particolare, una propensione media al *gap* IRPEF pari al 66,6 per cento per i lavoratori autonomi e le imprese, evidenziando inoltre che nel 2015 il *tax gap* tende a diminuire rispetto ai valori stimati per il 2014, con la sola eccezione del canone RAI. Escludendo l'IRPEF sul lavoro dipendente irregolare, l'ammontare di imposte e contributi evasi passa da 105,6 miliardi a 101,1 miliardi, con una riduzione di 4,5 miliardi di euro (pari al 4,2 per cento), di cui 3,9 miliardi circa per le entrate tributarie e 600 milioni per le entrate contributive; inoltre, il *tax gap* scende dal 33,5 per cento al 32,9 per cento. In particolare, emerge una riduzione del *tax gap* IVA di quasi 1,5 miliardi di euro, e del *tax gap* IRAP di 2,2 miliardi di euro. La propensione al *gap* si riduce sensibilmente per l'IRES (-1,6 punti percentuali), per l'IVA (-1,2 punti percentuali) e per l'IRAP (-0,8 punti percentuali). Le stime relative al 2015 sono provvisorie, in attesa della pubblicazione dei dati più recenti sull'economia non osservata da parte dell'ISTAT.

Per quanto riguarda i risultati dell'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, il Rapporto segnala che l'attività dell'Agenzia delle entrate ha reso possibile nel corso del 2016 il recupero di somme evase pari a 19 miliardi di euro (4,8 miliardi dalla riscossione coattiva, 13,7 dai versamenti diretti e 461 milioni dalle iniziative relative all'attività di promozione alla *compliance*), con un incremento del 28 per cento rispetto al 2015. Con una diversa

scomposizione dei 19 miliardi si evince che 10,5 miliardi derivano dall'attività di accertamento e di controllo formale, 8 miliardi a seguito dell'attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni e 0,5 miliardi derivano da versamenti spontanei. Sul fronte della prevenzione, nel 2016 sono state inviate oltre 268 mila comunicazioni a cittadini che avevano ommesso di riportare in dichiarazione una parte del loro reddito complessivo e che sono stati messi in condizione di rimediare con sanzioni più lievi agli errori compiuti nel passato. Inoltre, sono state inviate 156 mila lettere ad altrettanti cittadini che non avevano presentato la dichiarazione dei redditi: quasi la metà hanno potuto rimediare agli errori prima della scadenza dei termini.

Viene dato altresì conto del fatto che sono pervenute oltre 129 mila istanze per l'adesione alla *voluntary disclosure* e che il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, oggetto della predetta procedura di emersione, ammonta a circa 61,7 miliardi di euro.

Viene riferito inoltre che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel 2016, attraverso le attività di verifica e di controllo sugli scambi, sulla produzione e sul consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggetti ad accisa, ha riscosso circa 34 miliardi di euro. Nel comparto del gioco pubblico, esercitando una mirata azione di contrasto alle pratiche illegali, è stata assicurata la riscossione di 10,5 miliardi di euro.

Per quanto riguarda l'azione della Guardia di Finanza, viene dato conto che il Corpo ha sequestrato del 2016 disponibilità patrimoniali e finanziarie per circa 781 milioni frutto di 1.663 casi di evasione fiscale internazionale e di duemila casi di frodi all'IVA scoperti, con un'IVA evasa scoperta ammontante a 5,4 miliardi.

Le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale sono state valutate in 370 milioni di euro. Tale valutazione è stata effettuata, nel rispetto della nor-

mativa vigente (di cui ai commi da 431 a 434 della legge n. 147 del 2013), sia confrontando gli incassi dell'anno 2017 con le previsioni iscritte in bilancio per l'esercizio in corso, sia confrontando gli incassi attesi per l'anno 2017 con le somme effettivamente incassate nell'esercizio precedente.

Da tali confronti sono emerse maggiori entrate pari rispettivamente a 2.620 milioni di euro e a 450 milioni di euro. L'ammontare di risorse da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale è valutato, per ragioni prudenziali, al minore dei predetti importi (circa 450 milioni di euro). Tuttavia, soltanto una parte di queste risorse può essere considerata permanente: in particolare occorre tener conto degli effetti non permanenti ascrivibili alla definizione agevolata dei carichi di ruolo pendenti (cosiddetta rotamazione delle cartelle), prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 193 del 2016.

Con riferimento agli indirizzi sulle strategie per il contrasto dell'evasione, il Rapporto prefigura i prossimi sviluppi in tema di fatturazione elettronica. È incorso di valutazione, infatti, l'introduzione del regime di fatturazione elettronica obbligatoria attraverso il Sistema di interscambio anche tra soggetti IVA (B2B) e nei confronti dei consumatori (B2C). Al riguardo viene altresì segnalato come il Governo potrebbe richiedere apposita deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA 2006/11/CE, per l'introduzione di un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria, misura che consentirebbe un'ulteriore recupero di gettito e la soppressione dell'attuale obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture, che rappresenta un onere aggiuntivo per le imprese.

Un eventuale regime obbligatorio e generalizzato di fatturazione elettronica potrebbe riguardare tutte le operazioni tra soggetti passivi IVA. Con riguardo invece alle operazioni nei confronti dei consumatori finali, potrebbero essere mantenute le attuali regole, che prevedono la non obbligatorietà della fattura per la maggior

parte delle operazioni, stabilendo, in caso di richiesta, che sia prodotta in formato elettronico e trasmessa attraverso il Sistema di interscambio, al fine di assicurarne la tracciabilità, pur potendo essere anche consegnata in formato cartaceo al consumatore.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) sul provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) chiede se, in base alle stime effettuate dal Governo, la situazione del sistema creditizio renderà necessario rifinanziare il Fondo, istituito dal decreto-legge n. 237 del 2016 a copertura degli interventi per il rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito e al fine di prevedere la concessione di garanzie pubbliche su passività di nuova emissione.

Paolo PETRINI, *presidente*, con riferimento alla questione posta dal deputato Pesco, ricorda che il predetto fondo di 20 miliardi non risulta debba essere rifinanziato, non essendo state impiegate per intero le risorse originariamente a tal fine stanziato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta della Commissione già prevista prima della seduta antimeridiana dell'Assemblea di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. Emendamenti C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, attinenti alle parti di competenza della Commissione Finanze.

Paolo PETRINI, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esprimere, nella seduta odierna, il parere sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione (*vedi allegato 2*), riferiti al disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, presentati direttamente in quella sede e attinenti alle parti di competenza della Commissione Finanze.

Passando a illustrare il contenuto dei 10 emendamenti trasmessi, 6 sono riferiti all'articolo 5 del disegno di legge, recante i principi e criteri direttivi di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 in materia di distribuzione assicurativa.

In particolare, l'emendamento Elvira Savino 5.6 interviene sulla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, la quale stabilisce, tra i criteri di delega, la previsione che siano apportate alla normativa vigente le modifiche necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, per il recepimento della predetta direttiva (UE) 2016/97.

In tale contesto l'emendamento intende inserire la previsione secondo cui i decreti legislativi attuativi della predetta delega siano adottati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e l'IVASS.

L'emendamento Battelli 5.1 è volto a modificare la lettera l) del comma 1 dell'articolo 5, la quale contempla, tra i criteri di delega, la disciplina della prestazione di consulenza da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo, senza oneri per i consumatori: in tale contesto l'emendamento inserisce la previsione dell'obbligatorietà della predetta prestazione di consulenza.

L'emendamento Elvira Savino 5.5 è volto sopprimere, al comma 1 dell'articolo 5, le lettere m) e p), recanti taluni criteri di delega.

In dettaglio, la lettera m) stabilisce l'applicazione della disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MiFID 2), relativa ai mercati degli strumenti finanziari e dalle relative disposizioni di attuazione, per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo.

La lettera p) prevede invece che si valuti la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) dell'articolo 33, paragrafo 1 (ambito di applicazione delle sanzioni stabilite per violazioni in ambito assicurativo), della direttiva (UE) 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti, a fini di coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.

Al riguardo ricorda che l'emendamento risulta identico all'emendamento Sottanelli 5.1, presentato direttamente presso la VI Commissione e respinto da quest'ultima nella seduta del 27 settembre 2017.

L'emendamento Battelli 5.3 intende modificare lettera o), numero 3.2), del comma 1 dell'articolo 5, il quale prevede l'introduzione di specifiche misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori, sostituendo le parole « arco temporale » con le seguenti: « arco temporale, che non può essere superiore a un anno », così fissando un limite temporale massimo di un anno entro il quale più violazioni costituiscono oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS.

Sempre con riferimento alle previsioni di cui al comma 1, lettera o), numero 3.2), in materia di deflazione dei procedimenti sanzionatori, l'emendamento Battelli 5.4 è volto a limitare i casi in cui le violazioni della stessa indole debbano essere contestate con un unico atto, prevedendo che debba trattarsi non soltanto, come già previsto al numero 3.2) del comma 1, di violazioni della stessa indole, ma anche

che esse debbano essere state compiute all'interno di un determinato arco temporale.

L'emendamento Battelli 5.2, integrando la citata lettera o), del comma 1 dell'articolo 5, relativa all'impianto delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili alle imprese di assicurazione o di riassicurazione e ai distributori assicurativi e riassicurativi, prevede che, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, l'autorità di vigilanza designata nel settore abbia l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate.

Gli emendamenti Galgano 8.1 e Battelli 8.2 intervengono invece sull'articolo 8 del disegno di legge, il quale conferisce una delega al Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.

In particolare essi integrano i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 3, prevedendo che, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, l'autorità di vigilanza designata nel settore abbia l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza, rispettivamente, annuale e semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate.

Gli emendamenti Galgano 9.1 e Battelli 9.2 intervengono sull'articolo 9 del disegno di legge, il quale delega il Governo a realizzare l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento

In dettaglio, le proposte emendative integrano i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 3, prevedendo anche in questo caso che, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, l'autorità di vigilanza designata nel settore abbia l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza, rispettivamente, annuale e seme-

strale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate.

Avverte quindi di aver già formulato una proposta di parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi (*vedi allegato 3*), la quale è stata anticipata informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Emendamenti C. 4096, approvata dalla 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017
(Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso);

rilevato come l'elemento politicamente più rilevante della Nota sia costituito dalla revisione al rialzo delle stime sull'andamento dell'economia italiana per il 2017 e per il triennio 2018-2020 rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile (dall'1,1 all'1,5 per cento nel 2017, dall'1 all'1,2 per cento nel 2018, dall'1,1 all'1,2 per cento nel 2019 e dall'1,1 all'1,3 per cento nel 2020), grazie soprattutto alla crescita dei consumi privati, degli investimenti e delle esportazioni, nonché al miglioramento delle condizioni del mercato del credito;

rilevato come il miglioramento delle stime del PIL dimostri che i segnali di ripresa economica già emersi negli ultimi anni si stanno ormai consolidando, aprendo la concreta possibilità di considerare stabilmente superata la grave crisi economica che ha caratterizzato l'ultimo decennio;

segnalato come il rafforzamento dell'economia italiana, in un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale, sia certamente il frutto, oltre che del ridimensionamento dei timori legati agli esiti del *referendum* sulla Brexit e alle elezioni negli USA, nonché della politica monetaria realizzata dalla Banca centrale europea, anche delle efficaci misure di politica economica poste in atto nel corso di questa Legislatura;

condivisa pienamente l'estrema prudenza seguita dal Governo nel corso di questa Legislatura nel definire le previsioni relative all'andamento del PIL e delle altre variabili macroeconomiche, a testimonianza di un atteggiamento responsabile che ha consentito di assicurare credibilità, anche a livello europeo e internazionale, alle indicazioni programmatiche dello stesso Esecutivo e di registrare a consuntivo risultati spesso più favorevoli di quelli ipotizzati inizialmente;

segnalato come i dati indicati dalla Nota evidenzino una riduzione dei valori di consuntivo per il 2016 relativi alla pressione fiscale (dal 42,9 per cento previsto dal DEF al 42,7 per cento), nonché negli anni 2018-2020 (dal 42,8 al 42,7 per cento nel 2018 e nel 2019 e dal 42,4 al 42,3 nel 2020), riduzione che risulta ancora più marcata al netto delle misure riguardanti l'erogazione del beneficio degli 80 euro (dal 42,1 per cento nel 2016 al 41,8 per cento nel 2020);

evidenziato come le previsioni di gettito relative alle entrate tributarie abbiano subito, in valore assoluto, una generale revisione al rialzo, attribuibile, nel 2017, in via prevalente alle imposte indirette e, negli anni 2018-2020, alle imposte dirette;

segnalato in particolare, per quanto concerne il gettito delle imposte indirette, come tale aumento sia imputabile, oltre che all'andamento positivo del quadro macroeconomico, agli interventi recati dal decreto-legge n. 50 del 2017, quali, in particolare, l'estensione delle transazioni cui si applica il meccanismo dello *split*

payment, le regole più stringenti per il contrasto alle compensazioni indebite per l'IVA, l'aumento delle accise sui tabacchi e l'inasprimento dei prelievi sui giochi;

rilevato come le positive previsioni del quadro economico tendenziale indicato nella Nota scontino ancora gli effetti sull'economia delle clausole di salvaguardia, le quali prevederebbero aumenti di imposte indirette per il 2018 e 2019, e come lo scenario programmatico incorpori l'impatto sull'economia delle nuove misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2018;

sottolineata positivamente la scelta strategica del Governo di procedere con la prossima legge di bilancio a disattivare le predette clausole di salvaguardia, relativamente al 2018, confermando le decisioni in merito costantemente adottate durante tutta la Legislatura, con un impatto positivo sul PIL pari a circa lo 0,3 per cento nel triennio;

evidenziato come la richiamata decisione del Governo di evitare l'entrata in vigore nel 2018 degli aumenti IVA previsti dalla legislazione vigente, in parte già disattivati, nonché di mantenere incentivi fiscali per il settore privato già previsti da precedenti disposizioni normative risponda, almeno in parte, alla Raccomandazione n. 1 formulata nei confronti dell'Italia dal Consiglio ECOFIN, con cui si chiede, tra l'altro, di trasferire il carico fiscale gravante sui fattori produttivi verso imposte meno penalizzanti per la crescita;

segnalato come un ulteriore ruolo positivo ai fini del sostegno alla crescita e dell'incentivazione agli investimenti potrà essere fornito dall'insieme di misure di agevolazione fiscale e di rinnovamento tecnologico volte a supportare gli investimenti innovativi e la competitività del tessuto produttivo imprenditoriale italiano, identificate nel Piano Industria 4.0, tra i quali si evidenziano in particolare: il « super ammortamento » e l'« iper ammortamento » dei beni strumentali ad alto contenuto tecnologico; gli interventi di sostegno alle *startup* innovative; l'introdu-

zione dello strumento dei PIR (Piani individuali di risparmio a lungo termine); la disciplina agevolativa degli investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese; la disciplina del *patent box*; il credito di imposta per sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo; le nuove disposizioni a sostegno della finanza d'impresa consistenti nel rafforzamento dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI, con l'intervento di risorse a controgaranzia di Cassa depositi e prestiti nell'ambito del cosiddetto *Piano Junker*; la riforma organica, peraltro ancora *in itinere*, della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza;

segnalato altresì come anche gli altri interventi in materia tributaria adottati dal Governo nel corso del 2017 (principalmente con il decreto-legge n. 50 del 2017) si pongano in sintonia con gli obiettivi indicati dalla richiamata Raccomandazione n. 1, in particolare laddove si sono apportate modifiche al regime dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), si è introdotta la cosiddetta *web tax*, per definire i debiti tributari in relazione alla eventuale stabile organizzazione di società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali, si è aumentato il prelievo erariale unico su alcune tipologie di gioco lecito;

condivisa l'intenzione del Governo di proseguire nel prossimo disegno di legge di bilancio 2018 gli interventi per ridurre il carico fiscale sui fattori produttivi e sostenere la crescita, tra i quali potranno risultare particolarmente efficaci il mantenimento selettivo degli incentivi fiscali per gli investimenti nel settore privato già vigenti, l'allocazione di nuove risorse per gli investimenti pubblici e gli interventi di decontribuzione del lavoro;

rilevato come, in attuazione del comma 5-*bis* dell'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità), alla Nota sia per la prima volta allegato (nell'Allegato II) il Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali (cosiddette *tax expenditures*), nel

quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica, anche in questo caso in piena consonanza con la già citata richiamata Raccomandazione n. 1 del Consiglio ECOFIN, segnatamente laddove essa chiede di ridurre il numero e l'entità delle agevolazioni fiscali;

condivisa l'indicazione, contenuta nel predetto Rapporto programmatico sulle spese fiscali, di collocare l'azione di riordino delle agevolazioni fiscali nel più ampio quadro delle riforme strutturali che il nostro Paese ha avviato in questa Legislatura e nel contesto della riforma fiscale, superando le esigenze contingenti di consolidamento dei conti pubblici e puntando a razionalizzare l'intero complesso delle spese fiscali;

richiamato altresì come le misure per ridurre e bilanciare meglio il carico fiscale sui contribuenti non possano prescindere dai provvedimenti per migliorare l'efficacia della riscossione, tra i quali si segnalano: il riassetto organizzativo del settore attraverso la creazione dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, che potrà svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali e delle società da esse partecipate; l'ampliamento dei limiti di pignorabilità degli immobili da parte dell'agente della riscossione; l'estensione dell'ambito operativo dello *split payment* ai fini IVA; le misure per il contrasto alle indebite compensazioni d'imposta; la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate; la proroga dei termini per la cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali; l'estensione a tutto il territorio nazionale del processo tributario telematico;

segnalata la rilevanza, ai fini di una corretta impostazione delle politiche in

materia, del Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva allegato alla Nota di aggiornamento (Allegato III), in quanto esso, oltre a indicare i dati relativi al recupero delle somme evase, fornisce le stime del cosiddetto *tax gap* (vale a dire della differenza tra gettito teorico e gettito effettivo) relativo alle entrate tributarie e contributive;

rilevato in particolare come il predetto Rapporto consenta di valutare il *tax gap* per il 76 per cento della quota di entrate soggette a evasione, facendo emergere che, in media, nel triennio 2012 – 2014, il *gap* complessivo è pari a circa 107,7 miliardi di euro annui, di cui 97 miliardi di mancate entrate tributarie ed evidenziando come nel 2015 il *tax gap* tenda sostanzialmente a ridursi rispetto ai valori per il 2014, nella misura di 4,5 miliardi di euro (pari al 4,2 per cento), di cui 3,9 miliardi circa per le entrate tributarie, riducendosi sensibilmente soprattutto per quanto riguarda l'IRES (-1,6 punti percentuali), l'IVA (-1,2 punti percentuali) e l'IRAP (-0,8 punti percentuali);

sottolineato come anche i predetti tali sull'andamento del *tax gap* confermino i positivi risultati delle azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, che, relativamente all'attività dell'Agenzia delle entrate, hanno reso possibile nel corso del 2016 il recupero di somme evase pari a 19 miliardi di euro (di cui 4,8 miliardi derivanti dalla riscossione coattiva, 13,7 dai versamenti diretti e 461 milioni dalle iniziative relative all'attività di promozione della *compliance*, ovvero, secondo una diversa scomposizione, 10,5 miliardi derivanti dall'attività di accertamento e di controllo formale, 8 miliardi dall'attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni e 0,5 da versamenti spontanei), con un incremento del 28 per cento rispetto al 2015;

segnalato in tale contesto il forte incremento, nel 2016, delle misure per il miglioramento della *compliance* fiscale spontanea, legate in particolare all'invio di

un numero molto elevato (oltre 420.000) di comunicazioni ai contribuenti che avevano ommesso di riportare in dichiarazione una parte del loro reddito complessivo o che non avevano presentato la dichiarazione dei redditi, consentendo in tal modo di sanare tempestivamente la loro posizione, e all'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che gradualmente sostituiranno parametri e studi di settore;

evidenziato altresì l'elevato livello di adesione allo strumento della *voluntary disclosure*, che ha consentito di far emergere investimenti e attività estere di natura finanziaria per un valore complessivo di circa 61,7 miliardi di euro;

evidenziato come l'introduzione della fatturazione elettronica abbia consentito di ridurre i tempi medi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, proseguendo nel processo di eliminazione dei ritardi nei pagamenti della PA, il quale dovrà peraltro ulteriormente progredire, ad esempio attraverso del sistema SIOPE+, che consente l'acquisizione automatica dei dati dei pagamenti di tutte le amministrazioni, sia centrali sia territoriali;

condiviso in tale quadro generale l'obiettivo, indicato dal Governo, di sviluppare ulteriormente lo strumento della fatturazione elettronica anche in ambito tributario, ad esempio prevedendo l'introduzione del regime di fatturazione elettronica obbligatoria attraverso il Sistema di interscambio anche tra soggetti IVA (B2B) e nei confronti dei consumatori (B2C), atteso che tale misura consentirebbe un'ulteriore recupero di gettito e la soppressione dell'attuale obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture, che rappresenta un onere aggiuntivo per le imprese;

rilevati altresì positivamente i risultati delle attività di verifica e di controllo ottenuti nel 2016 dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che hanno consentito di riscuotere circa 34 miliardi di euro nel settore dei prodotti e delle risorse naturali soggetti ad accisa, nonché di contrastare le

pratiche illegali nel comparto del gioco pubblico, riscuotendo 10,5 miliardi di euro;

evidenziato l'impegno nelle attività di controllo e verifica profuso dal Corpo della Guardia di Finanza, che, tra l'altro, nel 2016 ha sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie per circa 781 milioni, frutto di 1.663 casi di evasione fiscale internazionale, e ha individuato duemila casi di frodi all'IVA, con un'IVA evasa scoperta ammontante a 5,4 miliardi;

rilevato come le maggiori entrate derivanti dalle predette attività di contrasto dell'evasione fiscale abbiano consentito di destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale un ammontare aggiuntivo di risorse valutato prudenzialmente dal Governo in 370 milioni di euro;

evidenziato quindi come la recente approvazione della legge n. 124 del 2017 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza, raccolga l'indicazione contenuta nella Raccomandazione n. 2 formulata nei confronti dell'Italia dal Consiglio ECOFIN, in cui si evidenzia, tra l'altro, la necessità di adottare e attuare rapidamente la predetta legge sulla concorrenza, la quale potrà determinare effetti positivi, tra gli altri, sui settori delle assicurazioni, segnatamente per quanto riguarda il cruciale comparto delle assicurazioni RC auto (in termini di contrasto alle frodi, possibilità di sconti per i consumatori e trasparenza), dei fondi pensione e delle banche, con potenziali effetti positivi in termini di miglioramento del prodotto interno lordo;

richiamate altresì le misure già adottate per corrispondere alla Raccomandazione n. 3 formulata nei confronti dell'Italia dal Consiglio ECOFIN, con cui si sollecita l'Italia ad accelerare la riduzione dello *stock* dei crediti deteriorati delle banche e a rafforzare gli incentivi alla ristrutturazione e al risanamento dei bilanci bancari, tra le quali si rammentano l'istituzione di un Fondo *ad hoc* di 20 miliardi per la copertura degli interventi di rafforzamento patrimoniale di taluni istituti di credito e per la concessione di

garanzie pubbliche su passività di nuova emissione, nonché l'erogazione di liquidità di emergenza; le misure contenute nel decreto-legge n. 50 del 2017 per il potenziamento del mercato dei crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari; gli strumenti di ristoro previsti per i detentori di obbligazioni subordinate diversi dagli investitori professionali; le misure per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca contenute nel decreto-legge n. 99 del 2017;

rilevato a tale ultimo proposito come le riforme intraprese nell'ultimo biennio sul sistema bancario, nonché i richiamati interventi per risolvere la crisi di alcune banche, abbiano contribuito in modo significativo al miglioramento delle condizioni del mercato del credito, determinando un minor costo e un più agevole accesso al credito, evidenziato dalla crescita dei prestiti alle famiglie e, in minor misura, alle imprese, e costituendo quindi uno dei fattori di impulso alla ripresa dell'economia nazionale;

valutato altresì positivamente l'avvio della fase di attuazione delle norme in materia di educazione finanziaria previste dall'articolo 24-bis del decreto-legge

n. 237 del 2016, il quale ha ripreso sostanzialmente il contenuto della proposta di legge C. 3666, esaminata in sede referente dalla Commissione Finanze della Camera, portando alla recente attivazione del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con l'obiettivo di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione dei risparmiatori;

segnalata l'esigenza di procedere nel processo di rafforzamento degli strumenti di vigilanza, di trasparenza e di tutela dei risparmiatori nei mercati degli strumenti finanziari, nonché nei rapporti con gli istituti di credito, evidenziando a tale riguardo la recente approvazione del decreto legislativo n. 129 del 2017, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, oltre che l'approvazione del decreto legislativo n. 37 del 2017, con cui è stato completato il recepimento della direttiva 2014/92/UE, relativamente alla disciplina dei conti di pagamento, entrambi esaminati dalla Commissione Finanze ai fini del parere al Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
(C. 4620 Governo, approvato dal Senato).**

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 5.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo che i relativi decreti legislativi siano adottati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS).

5. 6. Elvira Savino.

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: disciplinare aggiungere le seguenti: e rendere obbligatoria.

5. 1. Battelli.

Al comma 1, sopprimere le lettere m) e p).

5. 5. Elvira Savino.

Al comma 1, lettera o), numero 3.2), sostituire le parole: arco temporale costituiscono con le seguenti: arco temporale, che non può essere superiore a un anno, costituiscono.

5. 3. Battelli.

Al comma 3, lettera o), punto 3.2), dopo la parola: indole inserire le seguenti:

compiute all'interno di un determinato arco temporale.

5. 4. Battelli.

Al comma 1, lettera o), dopo il numero 6), aggiungere il seguente: 6-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate.

5. 2. Battelli.

ART. 8.

Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

« h-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento annualmente, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate ».

8. 1. Galgano, Mazziotti di Celso.

Al comma 3, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: « m) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai

controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate ».

8. 2. Battelli.

ART. 9.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

« *g-bis*) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento annualmente, con

particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate ».

9. 1. Galgano, Mazziotti di Celso.

Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: g-bis. nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate.

9. 2. Battelli.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, riferiti alle parti di competenza della Commissione Finanze del disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2016-2017,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Elvira Savino 5.6, Battelli 5.1, Elvira Savino 5.5, Battelli 5.3, 5.4 e 5.2, Galgano 8.1, Battelli 8.2, Galgano 9.1 e Battelli 9.2.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione di Ugo Bacchella, Carlo Fuortes, Armando Massarenti, Marino Sinibaldi e Silvia Ronchey (*Svolgimento e conclusione*) 312

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 313

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 322

ALLEGATO 2 (*Parere alternativo presentato dal gruppo Articolo 1-MDP*) 323

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 313

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin (*Esame e rinvio*) 316

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 11.40.

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione di Ugo Bacchella, Carlo Fuortes, Armando Massarenti, Marino Sinibaldi e Silvia Ronchey.

(Svolgimento e conclusione).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*. Introduce quindi l'audizione.

Armando MASSARENTI, Carlo FUORTES, Marino SINIBALDI, Ugo BACCHELLA e Silvia RONCHEY svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Manuela GHIZZONI (PD), Luisa BOSSA (MDP), Maria MARZANA (M5S) e Anna ASCANI (PD) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Armando MASSARENTI, Carlo FUORTES, Marino SINIBALDI, Ugo BACCHELLA e Silvia RONCHEY forniscono i chiarimenti richiesti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, autorizza il deposito di una memoria del dottor Massarenti e ringrazia gli intervenuti, dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 13.35.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso. Chiede se vi siano interventi, altrimenti domanda alla relatrice Malpezzi se abbia predisposto una proposta di parere. Avverte altresì che il gruppo Articolo 1-MDP ha presentato una proposta di parere alternativo, che è in distribuzione.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marisa NICCHI (MDP) espone i contenuti della proposta di parere negativo del gruppo Articolo 1-MDP (*vedi allegato 2*).

Francesco D'UVA (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, rimarcando che da quattro anni esso porta avanti le stesse battaglie contro le politiche del Governo su università e ricerca. Dopo aver citato il recente crollo di un tetto in una scuola di Palermo, rimarca l'esiguità dei fondi per l'edilizia scolastica. Aggiunge, quindi, che il Governo non investe risorse né per la stabilizzazione del personale universitario e degli enti di ricerca, né per il rinnovo contrattuale dei docenti che, infatti, per reclamare lo sblocco degli stipendi, hanno iniziato da tempo uno sciopero con pesanti ricadute in danno degli studenti. Conclude, sottolineando che per questo Governo l'Università e la ricerca sembrano essere l'ultimo dei pensieri.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, premette che il disegno di legge, approvato dal Senato in data 26 maggio 2016, è assegnato alla Commissione cultura per esprimere un parere alla XII Commissione che, in sede referente, ha elaborato un nuovo testo risultante dalle proposte emendative approvate. Ricorda che il provvedimento reca in primo luogo una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano e prevede il riordino della disciplina degli Ordini, degli albi e delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie. In particolare, viene istituita l'area delle professioni sociosanitarie nell'ambito della quale sono individuati i nuovi profili professionali sociosanitari e vengono create le professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico, mentre le professioni di biologo e di psicologo vengono inserite nell'ambito delle professioni sanitarie. Le nuove disposizioni in materia di formazione medica specialistica prevedono norme dedicate alla formazione di medici extracomunitari. Sottolinea che si tratta quindi di un provvedimento che affronta temi molto specialistici e complessi e che costituisce un riconoscimento a oltre un milione di operatori che lavorano dentro le strutture pubbliche e private poste a tutela della salute. Il disegno di legge apporta un aggiornamento e un ammodernamento a una disciplina che, in alcuni ambiti, risale al 1946, cioè a settant'anni fa, mentre in altri casi richiede un adeguamento alla disciplina comunitaria, come le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche. Le norme sulle quali la Commissione è chiamata ad esprimere un parere investono in primo luogo il settore della ricerca. L'articolo 1-ter (*Applicazione e diffusione della medicina di genere all'interno del Sistema sanitario nazionale*) reca disposizioni in merito alla diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere (« medicina di genere »). In par-

ticolare, prevede la predisposizione di un piano per divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti alla ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale. Il piano, adottato con decreto del Ministero della salute, dovrà prevedere, tra l'altro, la promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e psico-sociale basata sulle differenze di sesso e di genere; la promozione e il sostegno dell'insegnamento della medicina di genere, garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario. L'articolo prevede inoltre che, tra gli obiettivi del Patto per la salute, devono essere garantiti la promozione di progetti di ricerca biomedica, farmacologica e socio-psicologica selezionati tramite l'indizione di bandi nazionali, finanziati dallo Stato e sottoposti alla valutazione dei comitati etici per la ricerca regionali e locali. Si prevede inoltre, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la predisposizione di un Piano formativo nazionale per la medicina di genere volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento alle differenze sessuali e di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura. A tal fine, sono promossi specifici studi presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie con requisiti per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina. Altro tema di interesse della VII Commissione concerne l'aspetto dei titoli professionali. A tale riguardo le nuove disposizioni di riordino delle professioni sanitarie (articolo 3) prevedono che ciascun Ordine delle professioni sanitarie abbia uno o più albi permanenti in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie. Per

l'iscrizione all'albo è necessario, tra l'altro, essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia. L'articolo 3-bis reca l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie. In particolare, prevede che, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute. Con successivo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione dei profili professionali sociosanitari. Sono ricompresi nell'area delle professioni sanitarie i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, delle professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale. L'articolo 3-ter reca la disciplina per l'istituzione di nuove professioni sanitarie, che avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconosci-

mento. L'articolo 4 disciplina l'individuazione e l'istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico. In particolare, dispone che, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi. L'articolo 12 reca disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definite ulteriori modalità attuative per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture sanitarie. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere comuni e universitarie e IRCCS possono essere temporaneamente autorizzati, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, per un massimo di due anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svol-

gimento di dette iniziative. Concludendo, comunica di volersi rimettere al successivo dibattito per la formulazione di una proposta di parere.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che al disegno di legge C. 4652, approvato dal Senato, risultano abbinati d'ufficio i progetti di legge – identici o vertenti su materia identica – C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin. Avverte che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 77 del Regolamento, è possibile per la Commissione proporre e deliberare abbinamenti ulteriori, frutto di un'eventuale decisione politica in tal senso.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, prima di passare ad illustrare i contenuti del disegno di legge, sottolinea il profondo interesse e l'ampio consenso che hanno accompagnato l'iter del provvedimento, testimoniati, peraltro, dal considerevole numero di progetti di legge abbinati. Diversi tentativi di riordino del settore sono stati portati avanti anche nel corso della precedente legislatura, senza poter giungere ad approvazione. Rammenta, quindi, che il disegno di legge approvato dal Senato il 21 settembre scorso, reca disposizioni in materia di spettacolo e delega al Governo per il riordino della materia e che deriva dallo stralcio dell'articolo 34 del testo del disegno di legge che riguardava anche il cinema ed è collegato alla manovra di finanza pubblica. Ricorda che, dopo lo stralcio, la 7^a Commissione del Senato ha approfondito l'argomento, svolgendo numerosissime audizioni di soggetti coinvolti dalla riforma, compresi artisti di fama internazionale. Come ha evidenziato la relatrice al Senato, durante il suo intervento in Assemblea, l'esame in sede referente è stato caratterizzato anche da una dialettica molto positiva con le opposizioni. In particolare, il testo ora all'esame costituisce una risposta ad un settore che attende una riforma organica da più di trent'anni. Infatti, dopo l'istituzione del Fondo unico per lo spettacolo, con la legge n. 163 del 1985, non c'è mai stata una riforma organica, ma interventi, sia pur numerosi, per specifiche necessità. Oggi, invece, viene esaminato un disegno di legge di riforma organica, con il quale si intende rilanciare e sviluppare il settore dello spettacolo. Oltre ad inquadrare l'intervento nella cornice dei principi delineati dalla Costituzione – e, in particolare, degli articoli che riguardano la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio artistico, nonché la libertà dell'arte – e nell'ambito dei principi di cui alle Convenzioni internazionali in materia di patrimonio culturale immateriale e di protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, l'articolo 1 precisa che la Repub-

blica promuove e sostiene lo spettacolo quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale. Riconosce, poi, il valore educativo e formativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, il valore delle professioni artistiche e della loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore, l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della recente normativa relativa al Terzo settore. Sempre l'articolo 1 prevede che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, ossia quelle caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico in un contesto unico non riproducibile. Si tratta, in particolare, di attività teatrali, liriche, concertistiche, corali, musicali popolari contemporanee, di danza classica e contemporanea, circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché attività di spettacolo viaggiante e attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare, carnevali storici e rievocazioni storiche. Oltre allo spettacolo professionale, la Repubblica riconosce il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, nonché il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore, la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee, la tradizione dei corpi di ballo italiani, l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani ed *extra*-urbani; l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo deve favorire e promuovere, tra l'altro: la qualità dell'offerta, la pluralità

delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo; la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani, fin dall'infanzia; il teatro e altre forme di spettacolo per ragazzi; l'accesso alla fruizione delle arti della scena, fin dall'infanzia; il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo; la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, prevedendo forme di partenariato culturale, e favorendo la circolazione delle opere, con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti; la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale; la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri; l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale. Dopo i principi enunciati nell'articolo 1, l'articolo 2 conferisce la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma della disciplina dei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, al contempo prevedendo che a ciò si provvede mediante la redazione di un testo unico normativo denominato

«codice dello spettacolo». Al riguardo segnala, con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, che le disposizioni regolamentari alle quali il testo fa riferimento, previste da un recente decreto-legge del 2016 (decreto-legge n. 113 del 2016, articolo 24, comma 3-bis), non sono ancora intervenute. Con riferimento ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, alcuni riguardano tutti i settori, altri sono specifici per singoli settori. Fra quelli generali, ricorda la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato. Più nello specifico, allo Stato sono o rimangono attribuiti, fra l'altro: la gestione del FUS e la determinazione – con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo (di cui l'articolo 3 prevede l'istituzione) e previa intesa con la Conferenza unificata – dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo; l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali, anche attraverso accordi di programma; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo, nonché delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive, anche mediante la previsione di specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra MISE e RAI; l'attivazione di un tavolo programmatico tra Mibact ed ENIT, ai fini dell'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici nazionali; la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, attraverso misure rivolte alle scuole e agli enti di alta formazione (si tratta di un aspetto su cui mi soffermerò oltre), la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati; l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il si-

stema bancario. Uno specifico criterio direttivo riguarda, poi, le fondazioni lirico-sinfoniche. Si prevede, in particolare, la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS. Al fine di tale revisione, si fa, anzitutto, riferimento alla coerenza con i principi di riparto delle risorse previsti dalla legge di bilancio 2017 – che, in base all'intervenuto decreto ministeriale n. 105 del 3 marzo 2017, ne stabiliscono l'attribuzione, per la gran parte, in rapporto ai contributi ricevuti da parte di soggetti privati ed enti locali –, nonché con le disposizioni regolamentari, che non sono ancora intervenute. Ulteriori parametri da considerare ai fini della ripartizione del contributo statale relativo agli enti lirici sono costituiti da: rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria; realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate; risultati artistici e gestionali del triennio precedente. Il quadro relativo alle stesse fondazioni si completa con quanto previsto all'articolo 7, che sposta (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine per consentire loro di adeguarsi ai nuovi parametri organizzativi e gestionali. Dopo quella data, le fondazioni che non si adegueranno saranno inquadrate come teatro lirico-sinfonico. Ulteriori principi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 2 sono riferiti ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Si tratta, in particolare, di: ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori, anche favorendo l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati e sostenendo la capacità di operare in rete tra diversi soggetti; riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo; ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di colla-

borazione nelle produzioni; ai fini del riparto del FUS, previsione che i decreti relativi alla determinazione dei criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione dei contributi definiscano le categorie dei soggetti ammessi a presentare domanda per ciascuno dei settori – e, al riguardo, sottolineo la novità costituita dall'inserimento dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche –, adottino regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di programmi di attività pluriennale presentati dagli enti, che devono essere anche corredati di programmi per ciascuna annualità, valorizzino la qualità delle produzioni (e non solo la quantità), prevedano l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero, dispongano il finanziamento selettivo di progetti di giovani di età inferiore a 35 anni, adottino misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale, dispongano l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sostengano azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali. Ulteriori criteri direttivi riguardano singoli settori. In particolare, si prevede, anzitutto, la revisione della disciplina delle attività musicali di cui alla legge n. 800 del 1967, al fine di assicurare l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, estendere le misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee, valorizzandole, definire le figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e i criteri e requisiti per l'esercizio di tali attività, superare progressivamente il contrassegno SIAE per la registrazione delle opere musicali. Con riferimento al settore della danza, si prevede, in particolare,

l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza, nonché al controllo e alla vigilanza sulle medesime, e l'individuazione di criteri e requisiti per il conseguimento di una abilitazione per l'insegnamento della danza, tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, segnala che la locuzione «requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento» dovrebbe essere sostituita con la seguente: «requisiti finalizzati all'abilitazione per l'esercizio di tale insegnamento». Un ulteriore criterio direttivo riguarda la revisione delle disposizioni relative alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, ai fini del graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse. Fra gli altri criteri direttivi sottolineo, anzitutto, quello relativo alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, a ciò destinando, annualmente, almeno il 3 per cento della dotazione del FUS. Si tratta di una previsione analoga a quella inserita per il cinema e l'audiovisivo nella legge n. 220 del 2016, che completa quindi il quadro normativo con l'investimento sull'educazione alle attività di spettacolo a partire dalla scuola, per avere nuovi talenti e spettatori in un'ottica unitaria che vede nella cultura un volano per l'economia. Ulteriori criteri direttivi attengono, poi, alla disciplina sistematica e unitaria del rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, con le opportune differenziazioni correlate alle specifiche attività, tenendo conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative. Al riguardo, sottolinea che, per la natura intermittente del loro lavoro, gli artisti rimangono privi di protezione previdenziale per vari periodi; alla semplificazione degli iter autorizzativi e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza; alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e al sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di gio-

vani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica. Per assicurare che tutto ciò avvenga realmente, occorre un organismo capace di valutare sistematicamente e puntualmente l'efficacia degli interventi ed indirizzare le politiche del Ministero ed in questa prospettiva l'articolo 3 prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo. In particolare, a tale organo – che sostituisce la Consulta per lo spettacolo – sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. Esso – che dura in carica 3 anni – sarà una sede di dialogo con gli operatori del settore e con i diversi livelli di governo, avendo al suo interno sia una componente indicata dagli operatori del settore, sia una componente indicata dalla Conferenza unificata. Più nello specifico, esso sarà composto da 15 membri, di cui 4 scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11 – di cui 3 designati dalla Conferenza unificata – quali personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente. L'articolo 4 dispone un incremento delle risorse del FUS – che, ricorda, per il 2017, in base al disegno di legge di assestamento, sono pari a euro 420,2 milioni – di euro 9,5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 22,5 milioni a decorrere dall'anno 2020. Inoltre, autorizza per il 2018 la spesa di euro 4 milioni in favore di attività culturali – presumibilmente sempre di spettacolo dal vivo – nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 4 milioni prevista per il 2018 a favore del Teatro Eliseo dall'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017). L'articolo 5 dispone che l'*Art-bonus* spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (e non più, solo, dunque, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione). Inoltre, dispone che il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, riconosciuto per il triennio 2014-2016, si applica (nuovamente) a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti. E lo estende anche alle opere terze. Infine, l'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le province autonome. Nel rinviare al *dossier* predisposto dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti, e anche per il contenuto delle proposte di legge abbinate – alcune delle quali si caratterizzano per la proposizione di un intervento complessivo sullo spettacolo dal vivo, altre per interventi relativi a specifici settori dello stesso, in particolare i settori musicale e circense, nonché quello dei carnevali storici – auspica che il clima di dialogo che si è registrato al Senato possa caratterizzare anche il lavoro qui Camera.

Bruno MURGIA (FdI-AN) chiede di conoscere l'orientamento del Governo e della maggioranza in merito alla possibilità di apportare modifiche al testo pervenuto dal Senato. Senza alcun intendimento dilatorio, riterrebbe utile procedere

ad alcune audizioni, quale occasione per un miglioramento ed un arricchimento del testo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pur comprendendo le ragioni della richiesta dell'onorevole Murgia, si trova costretta a chiedergli di soprassedere, tenuto conto che il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica e che al Senato si sono comunque svolte numerose audizioni, corredate di vasto ed interessante materiale che è stato depositato. Fa

presente che già sono pervenute alla Commissione richieste di audizione da parte di diversi soggetti che però non sono state prese in considerazione, nella consapevolezza sia della necessità di chiudere velocemente la discussione sul disegno di legge, sia della difficoltà di effettuare una selezione accurata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

**Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017
(Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso).**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminati la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, gli allegati e l'annesso (Doc. LVII, n. 5-bis) per le parti inerenti, in particolare, all'istruzione, all'università e alla ricerca;

udita la relazione della deputata Malpezzi, che s'intende qui integralmente riportata;

svolta la discussione nelle sedute 28 settembre e del 3 ottobre 2017;

considerato che, per le parti di competenza, la Nota dà atto degli interventi legislativi e di conseguente programmazione e attuazione amministrativa compiuti nell'anno trascorso, anche in vista dell'impostazione della prossima manovra di finanza pubblica. Da questo punto di vista, la Commissione prende atto degli stanziamenti per l'edilizia scolastica, i cui dati sono aggiornati al decreto-legge n. 50 del 2017;

ritenuto, altresì, che la Nota registra le conseguenze finanziarie di razionaliz-

zazione e, per certi aspetti, di nuovi investimenti nei vari settori interessati dai decreti legislativi di attuazione della legge n. 107 del 2015;

preso atto, inoltre, degli stanziamenti previsti per l'attuazione del Piano Nazionale della Scuola digitale, anche sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sulla digitalizzazione della scuola;

osservato, infine, che occorrerà – pur non essendo esplicitato nella Nota – prevedere nella prossima manovra adeguate risorse per garantire la continuità degli investimenti culturali e che, per esempio, sotto tale profilo, è auspicabile che il Governo dia seguito all'intenzione di assumere gli idonei della recente procedura concorsuale di reclutamento del personale del MIBACT (come, del resto, manifestato nella risposta all'interrogazione 5-12301 Coscia ed altri, resa nella seduta della Commissione Cultura del 28 settembre 2017),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017
(Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso).**

**PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAL GRUPPO
ARTICOLO 1 – MDP**

La VII Commissione,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis), in particolare per le parti e le materie di competenza;

considerato che:

la Nota di aggiornamento al DEF 2017 in esame, rivede le previsioni economiche contenute nel DEF presentato al Parlamento nell'aprile scorso;

alla luce di una lieve ripresa della crescita, la Nota di aggiornamento sottolinea come la manovra di bilancio 2018 che sarà a breve presentata alle Camere, avrà caratteri espansivi rispetto a quelli previsti nel DEF di aprile, rivedendo al rialzo le previsioni formulate dal medesimo DEF. Si stima per il 2017 una crescita del PIL dell'1,5 per cento, rispetto alla crescita all'1,1 per cento precedentemente indicata dal DEF 2017;

un miglioramento di PIL trascinato dalla crescita, ben maggiore, che si sta registrando a livello internazionale e in ambito UE. La stessa Nota riporta come il nostro ritmo di crescita rimane al di sotto dei principali partner europei;

una maggiore disponibilità complessiva di risorse conseguente alla crescita del PIL, che il Governo, alla luce della Nota di aggiornamento, non sceglie di finalizzare almeno in quota parte al settore della scuola e dell'Università;

le proiezioni delle risorse per la scuola dal 2020 al 2070 riportate nella

Nota di aggiornamento, mostrano come dette risorse in rapporto al PIL, si mantengono sostanzialmente inalterate negli anni futuri, oscillando tra il 3,1 e il 3,4 per cento. Non si prevede quindi alcun reale investimento nel settore;

la Nota si colloca in perfetta continuità con le politiche finora seguite dall'Esecutivo in materia di scuola, università, ricerca e cultura;

la realtà è che ben poco si è fatto, e si promette di fare, per affrontare con maggiore determinazione il superamento definitivo della precarietà in ambito scolastico sin dalla prossima legge di bilancio, attraverso la stabilizzazione di tutti i posti di lavoro, anche del personale ATA, di cui la scuola ha assolutamente bisogno per poter svolgere efficacemente il suo servizio;

è indispensabile procedere al rinnovo dei contratti della scuola e del pubblico impiego tutto, con lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie che consentano un aumento sensibile delle retribuzioni, così come è necessario superare definitivamente il sistema delle reggenze;

il documento in esame, non va oltre una generica disamina dei principali provvedimenti e iniziative adottate dal Governo in materia di scuola, università e beni culturali;

esso dà conto dell'attuazione di provvedimenti negativi per il mondo della scuola, a partire dalla legge n. 107 del 2015, emanata contro il parere della gran

parte del mondo della scuola e, comunque, senza dare riscontro alle numerose voci che reclamano il rinnovo del contratto collettivo nazionale degli insegnanti;

la Nota pone in luce positiva i decreti legislativi di attuazione della legge n. 107/2015, i quali viceversa costituiscono un pesante arretramento del finanziamento della scuola pubblica;

a luglio sono stati firmati due decreti per la realizzazione di edifici scolastici innovativi e il riparto di 150 milioni per la realizzazione di Poli per l'infanzia previsti dal decreto legislativo relativo all'introduzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Un decreto legislativo, quest'ultimo, che in realtà stanziava risorse irrisorie, e nel quale manca un obiettivo temporale definito entro il quale completare il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni. La realizzazione del Sistema integrato viene di fatto subordinato a una progressività delle risorse finanziarie e umane disponibili. L'inadeguatezza di questo decreto attuativo emerge ancora di più alla luce della situazione del nostro Paese, che mostra come sia sempre più indispensabile rafforzare il ruolo pubblico per quello che riguarda i servizi educativi e scolastici per l'infanzia, e questo è ancora di più necessario in una perdurante fase di crisi economica e sociale. Uno dei problemi strutturali dell'Italia è infatti l'evidente carenza di strutture per l'infanzia e di asili nido comunali, e un quadro avvilente in fatto di welfare, con alti costi e forti disparità nell'offerta tra le diverse aree del Paese;

ulteriori criticità sono rinvenibili anche nel decreto legislativo attuativo della legge 107/2015, relativo alla « promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità ». Un decreto che non definisce i « livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali », che sono invece necessari per garantire uniformi prestazioni uniformi sul territorio nazionale. L'obiettivo dell'« inclusione », e il ruolo centrale svolto dalle

scuole statali nei processi di inclusione, rischia sempre più di essere messo in discussione, e l'impoverimento che ha subito la scuola pubblica, con anni di tagli al personale ATA e alle risorse, vede in questo decreto legislativo una sua sostanziale conferma. Non è previsto alcuno stanziamento di risorse;

la Nota di aggiornamento inoltre, non solo esalta l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro, ma presenta come fiore all'occhiello persino la sperimentazione della scuola superiore a quattro anni, ipotesi giustamente criticata da numerosi e autorevoli docenti e intellettuali;

riguardo all'edilizia scolastica, la Nota di aggiornamento, ricorda come con il decreto-legge n. 50/2017 (cd. « manovrina ») sono stati, tra l'altro, assegnati al MIUR 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020, da attribuire alle Province e alle Città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica;

anche in questo caso, siamo di fronte a cifre esigue messe a disposizione per tutte le province e città metropolitane;

anche per il comparto dell'Università, non si intravede nella Nota di aggiornamento al DEF, alcun cambio di passo, indispensabile laddove le politiche di austerità poste in essere per far fronte alla crisi economica, hanno determinato in questi anni tagli ingenti che hanno finito per soffocare il settore della Cultura, motore di sviluppo di ogni Paese, e il campo dell'Università, della ricerca e dell'innovazione. Non c'è alcun incremento significativo delle risorse finalizzate a finanziare il sistema di Istruzione e Ricerca e consentire il rilancio dell'Università pubblica, gravemente penalizzati da troppi anni di tagli;

nulla si dice della crisi delle università del Meridione d'Italia. Come peraltro ben evidenziato dal professor Gianfranco Viesti, il finanziamento basato su esasperati meccanismi competitivi ha av-

viato un circolo vizioso, tale per cui poche grandi università del Nord conservano finanziamenti stabili, mentre quelle del Meridione dal 2008 a oggi hanno perso un quarto del loro finanziamento ordinario, dando così luogo a un esodo di studenti da Sud a Nord (si consideri, per esempio, che il 25 per cento degli studenti residenti in Sicilia che si immatricolano all'università lo fanno in atenei fuori regione);

L'ultimo report dell'OCSE, « Uno sguardo sull'istruzione 2017 », ha evidenziato come il nostro Paese registra appena il 18 per cento di laureati, contro il 37 per cento della media nella zona OCSE. Peggio di noi solo il Messico. Nel 2016 solamente il 64 per cento dei laureati compresi tra i 25 e i 34 anni ha trovato un lavoro. Le iscrizioni all'Università sono calate in questi ultimi anni, e secondo il Rapporto Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) sullo stato del sistema universitario del 2016, circa il 42 per cento degli studenti abbandona, il 12 per cento in più della media UE. Queste criticità, inevitabilmente, si acuiscono fortemente nelle regioni del Mezzogiorno;

a questo si aggiunga la legittima rivendicazione di questi mesi dei professori universitari e dei ricercatori volte ad ottenere che le classi e gli scatti stipendiali bloccati nel quinquennio 2011-2015, vengano sbloccati dal 1° gennaio 2015, anziché, come è attualmente dal 1° gennaio

2016. Una rivendicazione che in questa Nota di aggiornamento al DEF non trova spazio. Non viene previsto alcuno stanziamento di risorse, anche se è stato lo stesso sottosegretario per l'Istruzione l'università e la ricerca che, il 22 settembre scorso, in risposta all'interpellanza Laforgia ed altri, n. 2-01934, ha dichiarato che « si tratta di importi che necessitano di una copertura che determinerà comunque riflessi sui saldi di bilancio e per la quale è necessario individuare i margini che possono essere prospettati in vista della prossima legge di bilancio per il 2018. Si può assicurare sin d'ora che in sede di legge di bilancio verrà effettuato ogni sforzo da parte di questa amministrazione volto ad incrementare i finanziamenti alle università e alla ricerca. »;

la Nota di aggiornamento al DEF infine, non indica risorse espressamente programmate per la cultura, nella parte relativa sia alla tutela, sia alla valorizzazione e che, per esempio, non si prevedono risorse per la promozione della lettura, laddove invece nel disegno di legge, poi approvato, sulla concorrenza sono presenti disposizioni chiaramente dannose per il patrimonio culturale italiano, come quella sull'autocertificazione del valore dei beni culturali mobili ai fini dell'esportazione,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	326
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	332
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	326
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	329
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Esame emendamenti C. 1013-1577-A	331

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato I e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

Tino IANNUZZI (PD) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare ai fini del prescritto parere il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, approvato dal Senato il 24 maggio 2016 e adottato dalla Commissione XII come testo base per il prosieguo dell'esame anche delle abbinata proposte di legge vertenti su identica materia. Il testo, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione competente, è composto da 18 articoli.

Sulla base dell'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo uno specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica. L'intervento legislativo intende coordinare la disciplina nazionale con la normativa europea, recentemente innovata dal regolamento (UE) n. 536/2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, attraverso azioni mirate a conservare ed attirare una quota della ricerca clinica transnazionale nel nostro Paese, con conseguenti ricadute positive sul piano occupazionale e sul livello di qualità che l'attività di ricerca sperimentale determina. Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con i diversi ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 4 inoltre dispone che gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data

di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dei dodici mesi o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Commissione XII, stabilisce le modalità per individuare, tramite decreto ministeriale, i comitati etici territoriali, fino a un numero massimo di quaranta ed almeno uno per ciascuna regione, nonché i comitati etici a valenza nazionale, nel numero massimo di tre. Tali comitati sono competenti a valutare gli aspetti etici delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano. Il medesimo articolo istituisce altresì un Centro di coordinamento, con funzioni di indirizzo e monitoraggio dell'attività di valutazione attribuita ai comitati, composto da un minimo di quindici rappresentanti di cui due indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento a Bolzano e almeno due indicati dalle associazioni di pazienti più rappresentative.

L'articolo 1-*ter*, anche esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione XII, prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con proprio decreto, il Ministro della salute predisponga un piano volto alla diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale su tutto il territorio in modo omogeneo.

Mentre l'originario articolo 2 del testo licenziato dal Senato, in materia di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, è stato soppresso dalla Commissione XII, l'articolo 3 reca la riforma degli ordini e collegi delle professioni sanitarie, realizzata con un intervento di riordino della normativa vigente, risalente alla legge istitutiva degli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

13 settembre 1946, n. 233. L'articolo trasforma gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali accorpando in un medesimo ordine professioni tra loro omogenee e compatibili, nonché provvede alla costituzione degli albi per quelle professioni sanitarie che ne sono sprovviste.

Ai fini di una complessiva tutela della salute intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, l'articolo 3-*bis* istituisce l'area delle professioni sociosanitarie, demandando ad uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, l'individuazione dei nuovi profili professionali e la definizione delle loro funzioni caratterizzanti. All'area delle professioni sociosanitarie sono ricondotti gli esistenti profili professionali di operatore sociosanitario, operatore delle professioni di assistente sociale, sociologo e educatore professionale.

Il successivo articolo 3-*ter*, modificando l'articolo 5 della legge n. 43 del 2006 – recante disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali –, stabilisce le nuove modalità per l'individuazione ed istituzione di nuove professioni sanitarie.

L'attuale articolo 4, unificando e modificando le disposizioni recate dagli articoli 4 e 5 del testo licenziato dal Senato, individua le professioni di osteopata e di chiropratico da istituirsi secondo le modalità dettate dal precedente articolo 3-*ter*.

Con l'articolo 6 si opera la trasformazione del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) in Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Agli ordini si applicano le disposizioni relative alle professioni sanitarie, pertanto la Federazione è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero della salute.

L'articolo 7 prevede l'inserimento delle professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie. Riguardo alle norme organizzative, all'ordine dei biologi si estende la disciplina relativa alle professioni sanitarie. Per l'ordine degli psicologi resta ferma un'autonoma disciplina organizzativa.

Con riferimento alle competenze della Commissione Ambiente, segnala che l'articolo 8 istituisce, presso l'ordine degli ingegneri, l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento interministeriale la definizione dei requisiti per l'iscrizione, su base volontaria.

Mentre l'articolo 8-*bis* modifica alcune disposizioni della legge n. 24 del 2017, in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, l'articolo 9 interviene sul reato di esercizio abusivo della professione, per introdurre un'aggravante quando il reato riguardi una professione sanitaria e per prevedere in tale ipotesi la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato. In particolare, quando si tratta di beni immobili, è previsto il loro trasferimento al patrimonio del comune ove sono siti, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.

I successivi articoli 10, 11 e 12 recano rispettivamente: l'estensione al farmacista delle pene previste per il reato di commercio di sostanze dopanti; l'introduzione della circostanza aggravante per taluni reati commessi contro persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali nonché disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari.

Con l'articolo 13 viene abolito il divieto all'esercizio cumulativo delle professioni sanitarie, risalente al Testo unico delle leggi sanitarie del 1934, consentendo ai soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie – ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali – di svolgere la loro attività anche in farmacia (della quale siano titolari o meno). Si consente, inoltre, che la

sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata di cui sia titolare una società sia operata con un qualsiasi farmacista iscritto all'albo e non necessariamente con un altro socio farmacista.

L'articolo 14 modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute: da un lato, si istituisce un unico livello di detto ruolo e, dall'altro, ai dirigenti sanitari del Ministero si estendono gli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Infine, l'articolo 15 reca una norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome.

Ermete REALACCI, *presidente*, considerato che la deliberazione sulla proposta di parere è prevista per domani, sollecita i colleghi a sottoporre alla relatrice eventuali rilievi sul provvedimento in esame entro la giornata in corso. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo», adottato dalle Commissioni VI e X come testo base per il prosieguo dell'esame dei diversi provvedimenti abbinati vertenti su identica materia. Il testo in esame è il risultato dell'approvazione di emendamenti da

parte delle Commissioni competenti in sede referente.

In via preliminare ritiene opportuno ricordare che la disciplina nazionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative risulta assai complessa, a causa dei numerosi interventi normativi succedutisi negli anni, in mancanza di una disciplina generale di riordino della materia. Tali interventi si sono inoltre intrecciati, e talvolta ne sono stati la conseguenza diretta, con la normativa europea e con le procedure di contenzioso aperte in quella sede, che hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente.

Segnala che, mentre i diversi interventi legislativi introdotti in materia hanno consentito l'archiviazione della procedura di infrazione 2008/4098, la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di durata delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 – operata con l'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – è stato oggetto di censura in sede europea. Sulla compatibilità di tale disposizione con il diritto europeo si è infatti pronunciata il 14 luglio 2016 la Corte di giustizia dell'UE, stabilendo che l'articolo 12 della cosiddetta direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno) osta ad una normativa nazionale che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.

L'intervento legislativo in oggetto è volto dunque, da un lato, a superare le censure avanzate dalle istituzioni europee e, dall'altro, ad attuare finalmente il riordino complessivo della materia, più volte previsto dalle norme italiane e via via rinviato, anche al fine di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-ricreativa.

Passando a illustrare il contenuto del provvedimento in esame, composto da 2 articoli, segnala che l'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea, dettando principi e criteri direttivi cui improntare la riforma. Tra l'altro il Governo nell'esercizio della delega deve prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di: concorrenza; qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale; valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali; libertà di stabilimento; garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale. Le procedure di selezione devono assicurare garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedendo un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali e tenendo conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative. Dovranno inoltre essere fissati criteri premianti per le strutture a basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

Il Governo è inoltre chiamato a stabilire con normativa primaria adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché a prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da

garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento.

Nell'esercizio della delega dovrà essere rideterminata la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedendo la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie con un minimo di tre. La norma di delega in particolare prevede l'applicazione di un canone più elevato per i beni di maggiore valenza con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento nonché dei comuni in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare al sostegno delle attività del settore turistico – ricreativo.

Oltre al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, la delega prevede la definizione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino; l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed i relativi canoni, nonché per i concessionari di pubblicizzare tali dati sui propri siti internet; il riordino delle concessioni ad uso abitativo; infine, l'aggiornamento delle procedure con un'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo.

Come previsto dal comma 1-*bis* introdotto dalle Commissioni competenti in sede referente, sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. È altresì stabilito che le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione del presente provvedimento, con esclusione

della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, i decreti legislativi di attuazione devono essere adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo deve rendere il proprio parere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Infine, gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Il comma 3 consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni sopra illustrate, disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria (comma 1), disponendo tra l'altro che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere, che tenga eventualmente conto degli elementi e degli spunti di riflessione che dovessero emergere nel corso del dibattito in Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, considerato che la deliberazione sulla proposta di parere è prevista per domani, sollecita i colleghi a sottoporre alla relatrice eventuali rilievi sul provvedimento in esame entro la giornata in corso. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 3 ottobre 2017.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Esame emendamenti C. 1013-1577-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato I e Annesso.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
considerato che:

la Nota di aggiornamento attribuisce un ruolo cruciale agli investimenti ai fini dell'irrobustimento e dell'accelerazione della ripresa dell'economia italiana: nel documento si rileva infatti che la spesa per investimenti è prevista in aumento di circa 4 miliardi tra il 2016 e il 2019 e che a ciò hanno contribuito il fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti infrastrutturali, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017, l'abolizione del patto di stabilità interno e la riforma del codice degli appalti;

in materia di appalti pubblici e concessioni, appare necessario completare in tempi rapidi il nuovo quadro normativo attraverso l'adozione dei provvedimenti attuativi, che sono rilevanti per la piena operatività di ambiti importanti della disciplina;

nell'ambito delle misure volte ad accrescere il potenziale di crescita dell'economia, assumono una fondamentale ed urgente rilevanza le misure per il riequilibrio territoriale del Paese, come l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) e l'attivazione della nuova e significativa misura denominata « Resto al Sud », entrambe da attuare pienamente e rapidamente;

la Nota sottolinea che, in coerenza con il percorso di politica economica intrapreso in questi anni, le risorse disponibili nella legge di bilancio, pur limitate

dall'esigenza di stabilizzazione della finanza pubblica e di accelerazione del processo di riduzione del debito, saranno impiegate in scelte selettive privilegiando il sostegno degli investimenti pubblici e privati, anche e soprattutto ai fini della creazione di nuovi posti di lavoro;

rilevato che:

il prossimo disegno di legge di bilancio dovrebbe contenere misure volte ad estendere l'operatività e a prevedere un potenziamento generale delle detrazioni fiscali per il recupero edilizio, il risparmio e la riqualificazione energetica, che si sono caratterizzate nel corso degli anni come una misura anticiclica straordinariamente positiva, in un settore colpito da una grave crisi economica ed occupazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

con le seguenti condizioni:

1) siano rese stabili e definitive le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione, risparmio ed efficienza energetica (cd. *ecobonus*), includendo in tali interventi anche la rimozione e la bonifica dall'amianto;

2) siano inclusi, tra gli interventi agevolabili di recupero edilizio, quelli relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualifi-

cazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro;

3) si ricomprendano, nell'ambito degli interventi che beneficiano degli incentivi fiscali attualmente previsti, le spese

effettuate integralmente per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi medesimi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	334
Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. Atto n. 448 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	334
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 449 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	338
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	341
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	341
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	343
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo M5S</i>)	346
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	348

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Atto n. 448.

(*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che la disciplina oggetto del presente schema interviene a conclusione di una travagliata vicenda normativa che ritiene opportuno riassumere nei suoi momenti essenziali.

L'autorizzazione ad adottare un regolamento di delegificazione in materia era

stata infatti conferita con i commi da 217 a 222 della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) che hanno disposto l'istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto che include un archivio telematico centrale, contenente le informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto, e lo Sportello telematico del diportista.

Un primo schema di regolamento era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2013 e, successivamente, in via definitiva l'8 agosto 2014, dopo aver acquisito i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari (Atto n. 96).

Erano emerse nel corso del suo esame alcune problematiche principalmente connesse alla coerenza tra le disposizioni dello schema presentato alle Camere e le norme contenute nella legge di stabilità del 2013, evidenziate dal Consiglio di Stato nel proprio parere sull'atto.

Tali elementi problematici avevano portato il Governo, nelle more della pubblicazione del decreto, a novellare il testo dei citati commi della legge di stabilità del 2013 (con l'articolo 32, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014) e, conseguentemente, a ritirare l'atto sul quale le Camere si erano pronunciate.

Pertanto l'atto in esame adegua i contenuti dello schema di regolamento originario, successivamente ritirato, alle nuove disposizioni normative, appena richiamate.

Lo schema di regolamento, che consta di 14 articoli, si propone il superamento del vecchio sistema di tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto, gestiti ad oggi in formato cartaceo e in termini decentrati presso ciascun circondario marittimo, attraverso la loro completa informatizzazione e la devoluzione delle relative competenze ad un'unica autorità centrale competente su tutto il territorio nazionale.

L'esigenza di un archivio centrale telematico in cui confluiscono tutti i dati relativi alle unità da diporto dipende anche dalla necessità di superare i rischi di

frodi, perpetrate specialmente, nel corso degli anni, da venditori di imbarcazioni nei confronti delle società di *leasing*, rese agevoli, proprio dalla sussistenza di una pluralità di registri, aventi ambiti territoriali di riferimento limitati e non in comunicazione l'uno con l'altro.

A tale obiettivo si accompagna anche quello della semplificazione e della razionalizzazione delle modalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nei relativi registri e delle modalità di rilascio dei documenti di navigazione attraverso l'istituzione degli sportelli telematici del diportista (STED) collegati con una banca dati centrale.

Passando ad una sintetica analisi degli articoli dello schema di decreto all'esame dopo aver indicato, all'articolo 1, le definizioni recate dal provvedimento, l'articolo 2 stabilisce che il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) è istituito presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (definito sinteticamente Dipartimento trasporti) ed è articolato nelle seguenti strutture: Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN, contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto); Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto; Sportello telematico del diportista.

L'articolo 3 indica, al comma 1, le informazioni che devono essere annotate nell'ATCN, che è gestito dal Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento trasporti. Tali dati concernono sia l'identità del proprietario dell'unità da diporto sia una molteplicità di elementi tecnici, sia « tutti gli atti soggetti a pubblicità legale » relativi al mezzo.

Il comma 2 del medesimo articolo 3 precisa anche la struttura dell'archivio stesso, diviso in due sezioni. Nella prima, il Registro delle imbarcazioni da diporto (RID) e Registro delle navi da diporto (RND), saranno inseriti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile i dati contenuti nei registri di iscri-

zione cartacei, relativi alle vecchie unità da diporto. Il termine per il completamento del trasferimento dei dati in tale sezione dell'archivio è fissato, dall'articolo 13, al 1° ottobre 2019.

Nella seconda sezione saranno inseriti i dati del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (sezione SISTE) alimentata con i dati raccolti dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'atto delle immatricolazioni, per le nuove unità da diporto.

Il terzo comma dell'articolo 3 indica infine i soggetti legittimati all'accesso all'archivio. Oltre a organi costituzionali e giurisdizionali, amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e altri soggetti pubblici, potrà accedervi l'utenza ammessa al servizio di informatica del centro di elaborazione dati della motorizzazione civile, nonché le forze di polizia, anche sulla base di appositi protocolli di intesa e gli agenti e gli ufficiali delle Capitanerie di porto.

L'articolo 4 definisce i compiti dell'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), qualificando tale ufficio come unità organizzativa non dirigenziale del Dipartimento trasporti. L'Ufficio ha il compito di curare i rapporti con il CED del Ministero e con tutti i soggetti abilitati ad alimentare l'archivio nonché di rilasciare i titoli abilitativi all'alimentazione dell'archivio. Effettua inoltre le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a pubblicità navale sulla base della documentazione inviata dagli STED.

L'articolo 5 prevede la creazione dello sportello telematico del diportista (STED) quale strumento informatico per l'iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nella sezione dati del SISTE.

È previsto che lo sportello telematico provveda al rilascio della licenza di navigazione (e relativi aggiornamenti e duplicati), dei certificati di sicurezza, di idoneità e di autorizzazione alla navigazione temporanea nonché della licenza provvisoria. Lo sportello è attivato attraverso un collegamento telematico col CED e può essere attivato oltre che dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marit-

timi e dalla motorizzazione civile anche dai raccomandatari marittimi autorizzati e dagli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto autorizzati.

L'articolo 6 disciplina le modalità con le quali i raccomandatari e le società esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono assumere la funzione di sportello telematico del diportista.

L'articolo 7 prevede la fornitura agli STED da parte delle Capitanerie di porto e degli uffici di motorizzazione civile competenti per territorio della modulistica, anche in formato digitale, necessaria allo svolgimento dell'attività di sportello telematico.

L'articolo 8 disciplina il funzionamento degli STED, sulla base delle direttive dell'UCON. In particolare lo STED trasmette la richiesta al CED che – svolte le opportune verifiche – autorizza lo sportello alla stampa del documento. Nel caso in cui successivamente se ne accerti l'irregolarità l'iscrizione è cancellata e l'UCON segnala le violazioni accertate all'autorità competente ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

L'articolo 9 attribuisce alle Capitanerie di porto (nei territori provinciali in cui hanno sede) e agli uffici della motorizzazione civile (nei territori provinciali privi di sede delle capitanerie di porto) la vigilanza sul corretto funzionamento degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati.

L'articolo 10 indica le modalità con le quali l'attività degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza può essere sospesa o cessare in caso di irregolarità.

L'articolo 11 disciplina le modalità di iscrizione all'archivio. Per le unità nuove si prevede l'attribuzione di un codice alfanumerico, anche personalizzabile.

L'articolo 12 contiene modifiche puntuali al codice della nautica da diporto (decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171) ed al relativo regolamento di attuazione (decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146).

In particolare, il comma 1 introduce nel codice i riferimenti allo STED, al posto dei precedenti riferimenti agli uffici di iscrizione delle navi e delle imbarcazioni da diporto e all'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN), al posto dei precedenti riferimenti ai registri cartacei. Vengono inoltre effettuate varie modifiche puntuali a molti articoli del codice della nautica da diporto per adattare le disposizioni normative al nuovo sistema di gestione dei dati.

Segnala a questo proposito l'esigenza che tali disposizioni siano opportunamente coordinate con quelle dello schema di decreto legislativo di riforma del codice della nautica da diporto (A.G. 461) in quanto i due testi intervengono, in alcuni casi, sui medesimi articoli introducendo modifiche non coerenti l'una rispetto all'altra.

L'articolo 13 reca le norme transitorie e finali.

In particolare, oltre a prevedere il termine del 1° ottobre 2017 – evidentemente da aggiornare – per il trasferimento dei dati dai registri cartacei al nuovo archivio, la disposizione prevede altresì che le Capitanerie di Porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della Motorizzazione civile, qualora sia richiesto il rilascio di un documento di navigazione, effettuino il trasferimento all'ATCN dei dati contenuti nei registri cartacei delle unità da diporto immatricolate entro il 30 settembre 2017, con annotazione dell'avvenuto trasferimento e trasmissione dei dati all'UCON.

I commi 4 e 5 contengono disposizioni antifrode prevedendo che sia necessaria la Dichiarazione di Costruzione o di Importazione (DCI) per il rilascio della licenza di navigazione, sia per le unità immatricolate prima del 1° ottobre 2017 (e non presenti ancora nella sezione dati del SISTE), che per quelle immatricolate successivamente, nonché per le licenze provvisorie e le autorizzazioni alla navigazione temporanea e per il rilascio dei certificati di idoneità e di sicurezza.

Sempre con finalità antifrode, ricorda che il provvedimento in titolo rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti (di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) la fissazione delle modalità di progressiva dematerializzazione e la sostituzione con la comunicazione telematica dei dati all'ATCN, dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile delle unità da diporto.

La norma prevede infine che, a decorrere dal 1° ottobre 2017, cessino le iscrizioni sui registri cartacei da diporto tenuti da Capitanerie, Uffici circondariali Marittimi e Uffici della Motorizzazione fatte salve le funzioni e competenze in materia di polizia e sicurezza della navigazione. Anche l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto è fissata al 1° ottobre 2017.

Osserva, quindi, che risulta dunque necessario indicare al Governo che tali termini vengano aggiornati.

Con riguardo all'articolo 13, segnala che la Conferenza Unificata, nelle premesse del proprio parere, richiama l'accordo che era intercorso tra le parti per una sua modifica, che poi non è stata recepita nel testo finale.

In particolare, si chiedeva di cambiare la versione originaria del comma 7 nel senso di consentire la sottoscrizione di specifici accordi tra il Comando Generale delle Capitanerie di porto e le regioni « per la gestione del Registro Navi Minori e Galleggianti sulle acque interne » ora in carico agli uffici regionali degli Ispettorati di porto. Inoltre, vi era intesa per l'inserimento di un ulteriore comma volto a affidare alle regioni gli oneri relativi alle attività per la gestione del Registro Navi Minori e Galleggianti sulle acque interne.

Ritiene, quindi, che potrebbe essere utile acquisire dal rappresentante del Governo un chiarimento riguardo alla scelta di non inserire queste norme, anche in considerazione del fatto che, nel parere della Conferenza unificata, esse erano richiamate come fattori che avevano contribuito all'orientamento favorevole dell'organo.

L'articolo 14 contiene in conclusione la clausola di invarianza finanziaria.

Richiama, infine sinteticamente talune perplessità evidenziate nel parere del Consiglio di Stato sull'atto in esame, che ritiene meritevoli di attenzione.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.

Atto n. 449.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Diego CRIVELLARI (PD), *relatore*, ricorda che l'intervento normativo recato dal provvedimento all'esame è stato previsto dall'articolo 18 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), che ha autorizzato il Governo a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE, il cui recepimento doveva avvenire entro il 18 settembre 2016. Tale direttiva abroga la precedente direttiva 96/98/CE, che era stata invece recepita nel nostro ordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

Proprio a seguito del mancato tempestivo recepimento della citata direttiva risulta essere stata avviata una procedura d'infrazione a carico dell'Italia, numerata 2016/0773, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'atto del Governo n. 449 consta di 37 articoli ed introduce nell'ordinamento italiano una nuova disciplina dell'equipaggiamento marittimo. Per equipaggiamento marittimo si intende qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure installato successivamente, anche a fini di sicurezza e salvataggio.

Il provvedimento, come altri analoghi in materia di prodotti e macchinari, reca disposizioni sulla conformità dell'equipaggiamento marittimo alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili, sullo scambio di informazioni tra Italia, Commissione europea e Stati membri dell'UE.

Inoltre, rispetto al precedente assetto regolatorio, si individua con maggiore nettezza a quali autorità pubbliche sono affidati compiti di vigilanza del mercato e degli organismi di valutazione, nonché altri adempimenti tecnico-amministrativi che riguardano il naviglio e, sotto un diverso versante, si attribuiscono le responsabilità agli operatori economici coinvolti, a vario titolo, riguardo a equipaggiamenti non conformi ai requisiti.

Passando ad una rapida illustrazione dell'articolato, segnala che gli articoli da 1 a 3 contengono le disposizioni introduttive che concernono le finalità del provvedimento, l'ambito di applicazione e le definizioni. Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che l'equipaggiamento marittimo oggetto del provvedimento sia soggetto esclusivamente alle norme del decreto in esame anche nel caso in cui lo stesso rientri nel campo di applicazione di altre fonti normative.

A tale riguardo, il Consiglio di Stato rileva come la mera trasposizione dell'analoga disposizione della direttiva finalizzata a stabilire un principio di esclusività della normazione europea al riguardo sembra comportare un'applicazione estensiva se riferita al decreto del Presidente della Repubblica in esame, che prevarrebbe rispetto a disposizioni contenute in altre fonti normative di qualsiasi rango.

L'articolo 4 fissa i requisiti per l'equipaggiamento marittimo, in conformità con le convenzioni internazionali e con i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza degli strumenti internazionali disponibili alla data in cui l'equipaggiamento viene sistemato a bordo. Il comma 2 impone che la conformità sia dimostrata esclusivamente in base a norme di prova e a procedure prestabilite (queste ultime, menzionate dall'articolo 17, comma 1 e

riportate estesamente dall'Allegato II dell'Atto del Governo). Si ricorda a questo proposito che l'Unione europea ha recentemente emanato il Regolamento di esecuzione n. 2017/306, in materia di requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo.

Con l'articolo 5, si assegnano varie funzioni alle amministrazioni competenti. Il comma 1 stabilisce che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti spettano l'attuazione della normativa in materia di ispezioni e certificazioni, il coordinamento ed indirizzo in materia di equipaggiamento marittimo, i controlli ed il coordinamento dell'attività ispettiva e, con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento, la programmazione di specifiche campagne ispettive finalizzate alle verifiche oltre ai compiti dell'autorità marittima.

L'articolo 6 stabilisce il principio di libera circolazione degli equipaggiamenti certificati ai sensi del decreto.

Osserva che il Consiglio di Stato ha opportunamente suggerito – con riferimento all'articolo 6, che traspone la disposizione della direttiva volta a impedire che gli Stati membri autorizzino la libera circolazione di equipaggiamenti conformi, – di sostituire la dizione « Non è vietata ».

L'articolo 7 individua le procedure da seguire nel caso di iscrizione di una nave non appartenente all'Unione europea nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorità marittima nazionale.

Gli articoli 8 e 9 trattano della marcatura di conformità, del riconoscimento della possibilità per i fabbricanti di utilizzare una etichetta elettronica di sostituzione o integrazione della marcatura di conformità.

L'articolo 10 disciplina gli equipaggiamenti di tipo approvato nazionale, ovvero per i quali non ci siano regole europee comuni. Per l'Italia, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, a rilasciare su richiesta le dichiarazioni di tipo approvato nazionale, mentre per le

apparecchiature di radiocomunicazione la dichiarazione è di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Nell'articolo 11 si disciplinano le procedure per il rilascio dei certificati di sicurezza, nelle fasi di iscrizione nei registri nazionali delle navi appartenenti all'Unione europea non soggette alle convenzioni internazionali.

Gli articoli da 12 a 16 disciplinano gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori) e l'obbligo di identificazione dei medesimi.

Gli articoli da 17 a 26 disciplinano le procedure di valutazione della conformità (indicate all'allegato II dello schema) e la relativa dichiarazione, individuando come autorità di notifica nazionale il Ministero dello sviluppo economico.

Attribuisce invece al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, la responsabilità dell'istituzione ed attuazione delle procedure di autorizzazione e controllo degli organismi di valutazione.

L'atto in esame autorizza a delegare o affidare, ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008, all'organismo unico nazionale di accreditamento, Accredia, il compito di autorità di notifica. Le modalità di svolgimento dell'attività degli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonché il controllo degli organismi notificati e i connessi rapporti fra l'organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico e l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa.

L'articolo 20 disciplina gli organismi notificati, ossia i soggetti autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità, mentre l'articolo 21 disciplina le condizioni nel rispetto delle quali l'organismo notificato può rivolgersi per alcune attività ad un affiliato o ad un subappaltatore.

Gli articoli 22, 23 e 24 disciplinano le procedure di domanda, notifica ed autorizzazione degli organismi di valutazione. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità, in coerenza con le previsioni dell'articolo 20, alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

Ai sensi degli articoli 25 e 26, gli organismi notificati eseguono, o fanno eseguire, ai sensi dell'articolo 17, le valutazioni della conformità e informano le autorità nazionali di rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri di un certificato di conformità nonché di altre circostanze rilevanti per la valutazione di conformità.

A tale riguardo appare opportuno un chiarimento da parte del Governo sulla scelta di individuare nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità di notifica nazionale riferita ai suddetti organismi, mentre l'intera procedura autorizzatoria è demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Peraltro, secondo il Consiglio di Stato « all'articolo 22, comma 1, suscita perplessità, sul piano del rispetto dei principi di economicità e speditezza, la previsione di una domanda di autorizzazione da presentarsi contestualmente sia al M.I.T. che al M.I.S.E., ben potendo la questione della compresenza delle due relative competenze essere risolta sui piani del riparto delle competenze stesse e della regolazione dei rapporti interni, piuttosto che duplicando gli oneri imposti all'organismo interessato. Analogo rilievo può muoversi alla previsione contenuta nel comma 1 del successivo articolo 26 ».

In relazione all'articolo 26 si segnala una non corretta numerazione dei commi, essendo ripetuto per due volte il comma 2.

L'articolo 27 disciplina la vigilanza sul mercato degli equipaggiamenti marittimi.

L'articolo 28 reca una clausola di supremazia delle autorità sovranazionali su quella interna in materia di conformità agli standard degli equipaggiamenti.

L'articolo 29 disciplina la fattispecie nella quale un equipaggiamento marittimo conforme possa presentare un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l'ambiente. In tal caso l'autorità nazionale di vigilanza del mercato chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di eliminare, all'atto della messa a disposizione sul mercato dello stesso, il citato rischio o, a seconda dei casi, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da essa prescritto, informando immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali misure.

L'articolo 30 disciplina i casi di richiamo dell'autorità nazionale di vigilanza nei confronti degli operatori economici per una non conformità formale dell'equipaggiamento, da sanare entro sessanta giorni.

Gli articoli 31-33 disciplinano alcune fattispecie di deroga.

In relazione alla deroga disposta dall'articolo 33, che prevede in alcune circostanze eccezionali il rilascio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un certificato provvisorio di approvazione dell'equipaggiamento marittimo, ritiene opportuno evidenziare che la direttiva europea reca una disposizione volta a mettere la Commissione europea nelle condizioni di conoscere tale rilascio.

L'articolo 34 dispone un coordinamento degli organismi notificati.

L'articolo 35 fissa le norme in materia tariffaria, disponendo che gli oneri di attuazione della normativa ricadano sugli operatori economici.

Conseguentemente l'articolo 36 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Inoltre, sottolinea che l'articolo 37 dispone in via transitoria che per gli equipaggiamenti già a bordo di navi si applica la disciplina previgente rispetto a quella recata dal presente decreto.

Segnala, infine, che la relazione sull'analisi tecnico-normativa che correda il testo conferma che vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e che, in proposito, il Consiglio di Stato rileva l'opportunità di procedere alle necessarie abrogazioni espresse.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre.

Magda CULOTTA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il gruppo M5S ha preannunciato la presentazione di una proposta alternativa di parere.

Arianna SPESSOTTO (M5S) illustra la proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*) stigmatizzando, in specie, le recenti dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che conferma nuovamente l'utilità della realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione per il trasporto delle merci — anche a fronte delle recenti posizioni assunte dal Governo francese — nonostante, osserva, non vi sia luogo al mondo in cui le ingenti risorse per l'alta velocità siano destinate a questo tipo di trasporto.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) relativamente a quanto contenuto nella proposta di parere della relatrice che fa riferimento al gruppo Ferrovie dello Stato e a Rete ferroviaria italiana (RFI), segnala che non è ancora stato posto all'attenzione della IX Commissione il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI.

Prendendo altresì spunto dall'articolata descrizione degli investimenti infrastrutturali nel settore dei trasporti nonché delle misure di stimolo alla competitività delle aree portuali interessate all'istituzione delle Zone economiche speciali, ritiene che sarebbe coerente enunciare nella parte dispositiva del parere la richiesta di incentivare il volume degli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie delle regioni meridionali del Paese.

Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD) invita la relatrice ad integrare l'osservazione riferita alle Zone economiche speciali, con uno stimolo a superare il limite massimo legato all'ambito regionale.

Diego DE LORENZIS (M5S) osserva che quanto sostenuto in merito alle ZES come

strumento particolarmente efficace per il rilancio della competitività delle aree portuali, ovvero come strumento di sviluppo di certe aree, nonché la loro estensione alle aree infraregionali, rischia di essere un esercizio di ipocrisia. A questo proposito sottolinea che la Zona economica speciale relativa al porto di Taranto non realizza altro scopo se non quello di consentire alle multinazionali del settore petrolifero interessate di godere dei benefici fiscali conseguenti nell'attività di trasportare il petrolio estratto in Basilicata fino al porto di Taranto, per poi, eventualmente, andare a raffinarlo altrove. In tal senso, a suo avviso, è ipocrita riferirsi alle ZES come strumento peculiare per lo sviluppo della competitività dell'area geografica in cui insiste.

Magda CULOTTA (PD), *relatrice*, replicando al collega De Lorenzis sottolinea che

nella sua proposta di parere è richiamato il ruolo che le ZES possono svolgere come strumento particolarmente efficace – ma certamente non unico né sufficiente – per il rilancio della competitività delle aree portuali.

Ritiene, infine, di poter accogliere i suggerimenti dei colleghi Bruno Bossio e Garofalo e, in tal senso, riformula la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere della relatrice, avvertendo che, in caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
(Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso).**

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso);

premessi che la Nota presenta una revisione al rialzo delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per il triennio successivo rispetto alle precedenti previsioni formulate nel DEF di aprile;

rilevato che, per quanto concerne gli aspetti di più diretto interesse della IX Commissione Trasporti:

la Nota rivede al ribasso l'obiettivo dei proventi da conseguire nell'anno in corso con l'attuazione del piano di privatizzazione, (0,2 per cento di PIL in luogo dello 0,3 preventivato per il 2017, stima comunque confermata per ciascuno dei prossimi anni), dando conto dello slittamento nella sua attuazione per i necessari aggiornamenti e analisi aggiuntive legati all'accorpamento di Anas in Ferrovie dello Stato e all'insediamento del nuovo vertice di Poste italiane – cui consegue la rivisitazione del piano industriale – che ne ha «*posto in stand by* la cessione di una ulteriore quota »;

con riferimento all'obiettivo della semplificazione amministrativa, viene menzionato il decreto legislativo n. 98 del 2017 di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli che introduce, dal 1° luglio 2018, il documento unico di circolazione per gli autoveicoli;

nella Nota si evidenzia l'integrale riparto del Fondo investimenti, con una destinazione di oltre 19 miliardi in 15 anni per il finanziamento di interventi nei settori dei trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie, di cui una significativa quota (oltre 10 miliardi) riguardano investimenti nella rete ferroviaria;

la Nota si sofferma diffusamente su investimenti e innovazioni nel settore dei trasporti:

a) riferendo sullo sviluppo di sinergie tra ANAS S.p.A. e il gruppo Ferrovie dello Stato (FS), che permetteranno di aumentare gli investimenti di almeno il 10 per cento rispetto al 2016;

b) descrivendo le innovazioni normative per il Trasporto pubblico locale che sarà peraltro interessato dall'imminente emanazione, del Piano per la mobilità sostenibile che prevede un investimento pari a 6.167 milioni per il periodo 2019-2033 e dal decreto interministeriale sulla filiera del trasporto pubblico su gomma e sui sistemi intelligenti per il trasporto, per un finanziamento complessivo di circa 202 milioni;

c) ricordando le nuove disposizioni finalizzate ad innalzare gli standard di sicurezza del trasporto ferroviario, con un maggior coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana (RFI) nella gestione del patrimonio infrastrutturale;

d) richiamando le misure per l'incentivazione del traffico ferroviario

delle merci in ambito portuale e, in particolare, l'ulteriore finanziamento pari a 35 milioni per il 2018 per i progetti volti a potenziare la catena intermodale e i nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, nonché per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia (20 milioni per il 2018);

e) informando dell'assegnazione, con il decreto ministeriale 10 agosto 2017, di 660 milioni di euro per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto regionale o regionale metropolitano per il periodo 2017-2022;

f) ricordando l'adozione del primo Piano della Mobilità Turistica;

g) richiamando lo schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 169 del 2016 di riforma delle autorità portuali, all'esame delle competenti Commissioni parlamentari;

viene posta in evidenza la prossima istituzione – a seguito della normativa introdotta con il decreto «Mezzogiorno», n. 91 del 2017 – delle Zone Economiche Speciali (ZES), concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate, con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti delle Regioni meridionali, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali aggiuntive rispetto al regime ordinario del credito d'imposta, già assegnate con delibera CIPE del 7 agosto 2017;

analogamente, si segnala l'introduzione – nella legge annuale per il mercato e la concorrenza approvata lo scorso 2 agosto – di norme volte a aprire i mercati alla concorrenza e garantire i diritti dei consumatori, sia nel settore delle comunicazioni elettroniche, sia in materia di servizi postali, estendendo a tale ambito la disciplina del registro delle opposizioni e disponendo la cessazione della riserva legale a favore di Poste Italiane sulla notifica degli atti giudiziari e la consegna a mezzo posta delle notifiche di sanzione;

la Nota dà conto dell'avanzamento – nel quadro della Strategia italiana per la banda ultra larga – del piano per realizzazione della rete nelle c.d. aree a fallimento di mercato in 6 Regioni (Abruzzo, Molise, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto) a cura del concessionario aggiudicatario, Open fiber S.p.A. e della aggiudicazione provvisoria della seconda gara per altre 10 regioni (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia) e della Provincia autonoma di Trento, nonché della prossima gara relativa alle Puglia, Calabria e Sardegna; il suddetto piano ha richiesto l'assegnazione di 2,2 miliardi per gli interventi di immediata attivazione e sono previsti ulteriori 1,3 miliardi per la rimanente parte; quanto alle «aree grigie» la Delibera CIPE, da un lato, ha assegnato 1,3 miliardi e approvato un ulteriore finanziamento pari a 2,1 miliardi,

infine, con riguardo al processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, la Nota ricorda l'approvazione nel maggio 2017 del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019 che orienta i 4,6 miliardi di risorse stanziati affidando all'Agenzia per l'Italia Digitale la funzione di guida delle amministrazioni, nonché la deliberazione preliminare dello schema di decreto correttivo al Codice dell'Amministrazione Digitale, che contiene le misure normative di attuazione di molti dei progetti identificati nel Piano Triennale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) richiamando il parere reso dalla Commissione Trasporti in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stimolare l'Esecutivo ad una applicazione più estensiva delle norme sulle ZES, apparendo queste

ultime uno strumento particolarmente efficace per il rilancio della competitività delle aree portuali;

b) con riguardo all'attuazione del piano di privatizzazioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rappresentare l'esigenza di non perdere il controllo di impresa strategiche ma, anzi, di consolidare e valorizzare i risultati positivi

che sia il gruppo Ferrovie dello Stato sia Poste italiane Spa hanno conseguito negli ultimi anni, anche in ragione del loro assetto proprietario, proteggendo quelle esigenze pubbliche che la Commissione IX aveva già evidenziato nel parere sull'atto riguardante la prima tranche della privatizzazione di Poste Italiane Spa, con riferimento tanto al servizio universale quanto alla tutela del risparmio postale.

ALLEGATO 2

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
(Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso).**

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso),

premesso che:

nella Nota di aggiornamento si apprende con somma preoccupazione il ritardo nello stato di avanzamento dei lavori ricompresi tra gli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, soprattutto alla luce della grave situazione di insicurezza che interessa la tratta in oggetto;

a fronte di una situazione di ristrettezze economiche e di necessaria razionalizzazione delle risorse, risulta del tutto incomprensibile, anche alla luce delle recenti conclusioni espresse dal Governo francese che evidenziano la non sostenibilità economica dell'opera, la volontà da parte del Governo italiano di perseguire nella realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione considerato che si è ancora in una fase embrionale con il solo progetto definitivo approvato nel 2015 e il completamento, entro questo anno, del cunicolo esplorativo della Maddalena;

relativamente alla mobilità dolce si segnala come non sia stata ancora convocata la Conferenza Stato Regioni per il riparto delle risorse da destinare negli

anni 2016, 2017 e 2018, alla realizzazione di ciclovie turistiche, progettazione e sicurezza della ciclabilità cittadine;

sarebbe opportuno inoltre sbloccare la situazione relativa ai 15 milioni di euro destinati alla progettazione, realizzazione di ciclovie turistiche di ciclo stazioni nonché alla progettazione e realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina di cui all'articolo 1, comma 144, della legge n. 232 del 2016;

il documento in esame ripercorre gli interventi adottati dal Governo in materia di trasporto pubblico locale. Si evidenzia come ancora una volta il Governo sia intervenuto, con il decreto-legge n. 50 del 2017, spingendo gli enti competenti a scegliere procedure competitive per l'affidamento dei servizi sfavorendo la gestione diretta o l'affidamento *in house*. Quest'ultima scelta solleva addirittura dei dubbi di legittimità dal punto di vista costituzionale perché analoga ad una norma contenuta nel decreto Madia servizi pubblici poi non più pubblicata in Gazzetta, a seguito della sentenza della Corte costituzionale. La ripresentazione dunque, sebbene sotto forma di disincentivo e di penalizzazione economica, sebbene non si traduca in un chiaro divieto di affidamento *in house*, rappresenta una forzatura rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1370/2007;

il decreto-legge n. 50 del 2017, contiene disposizioni ulteriori riguardo la fusione tra Anas S.p.a. e il gruppo Ferrovie dello Stato. Nel merito continuiamo a ribadire la nostra più totale contrarietà a

questa operazione fortemente voluta dall'esecutivo esclusivamente per far uscire l'Anas dal perimetro della pubblica amministrazione, aggirando, così, il problema relativo ai 500 milioni di debito del gruppo. Questa operazione, però, sembra non aver considerato le problematiche che sorgeranno dal fatto che Anas non potrà più usufruire dei contributi a fondo perduto trasferiti dallo Stato e dovrà bensì fare affidamento su dei corrispettivi calcolati in base ad alcuni parametri come il

traffico effettivamente registrato sulla rete (in calo su molte tratte), il rispetto di costi e tempi degli investimenti (anche questi ultimi molto in ritardo) e le *performance* dei servizi. Analogamente, suddetta scelta risulta rischiosa anche per il gruppo Ferrovie dello Stato perché Anas ha ancora in attivo un contenzioso di circa 9 miliardi,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
(Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso).**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso),

premessi che la Nota presenta una revisione al rialzo delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per il triennio successivo rispetto alle precedenti previsioni formulate nel DEF di aprile,

rilevato che, per quanto concerne gli aspetti di più diretto interesse della IX Commissione Trasporti:

la Nota rivede al ribasso l'obiettivo dei proventi da conseguire nell'anno in corso con l'attuazione del piano di privatizzazione, (0,2 per cento di PIL in luogo dello 0,3 preventivato per il 2017, stima comunque confermata per ciascuno dei prossimi anni), dando conto dello slittamento nella sua attuazione per i necessari aggiornamenti e analisi aggiuntive legati all'accorpamento di Anas in Ferrovie dello Stato e all'insediamento del nuovo vertice di Poste italiane – cui consegue la rivisitazione del piano industriale – che ne ha « *posto in stand by* la cessione di una ulteriore quota »;

con riferimento all'obiettivo della semplificazione amministrativa, viene menzionato il decreto legislativo n. 98 del 2017 di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli che introduce, dal 1° luglio 2018, il documento unico di circolazione per gli autoveicoli;

nella Nota si evidenzia l'integrale riparto del Fondo investimenti, con una destinazione di oltre 19 miliardi in 15 anni per il finanziamento di interventi nei settori dei trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie, di cui una significativa quota (oltre 10 miliardi) riguardano investimenti nella rete ferroviaria;

la Nota si sofferma diffusamente su investimenti e innovazioni nel settore dei trasporti:

a) riferendo sullo sviluppo di sinergie tra ANAS S.p.A. e il gruppo Ferrovie dello Stato (FS), che permetteranno di aumentare gli investimenti di almeno il 10 per cento rispetto al 2016;

b) descrivendo le innovazioni normative per il Trasporto pubblico locale che sarà peraltro interessato dall'imminente emanazione, del Piano per la mobilità sostenibile che prevede un investimento pari a 6.167 milioni per il periodo 2019-2033 e dal decreto interministeriale sulla filiera del trasporto pubblico su gomma e sui sistemi intelligenti per il trasporto, per un finanziamento complessivo di circa 202 milioni;

c) ricordando le nuove disposizioni finalizzate ad innalzare gli standard di sicurezza del trasporto ferroviario, con un maggior coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana (RFI) nella gestione del patrimonio infrastrutturale;

d) richiamando le misure per l'incentivazione del traffico ferroviario

delle merci in ambito portuale e, in particolare, l'ulteriore finanziamento pari a 35 milioni per il 2018 per i progetti volti a potenziare la catena intermodale e i nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, nonché per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia (20 milioni per il 2018);

e) informando dell'assegnazione, con il decreto ministeriale 10 agosto 2017, di 660 milioni di euro per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto regionale o regionale metropolitano per il periodo 2017-2022;

f) ricordando l'adozione del primo Piano della Mobilità Turistica;

g) richiamando lo schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 169 del 2016 di riforma delle autorità portuali, all'esame delle competenti Commissioni parlamentari;

viene posta in evidenza la prossima istituzione – a seguito della normativa introdotta con il decreto « Mezzogiorno », n. 91 del 2017 – delle Zone Economiche Speciali (ZES), concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate, con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti delle Regioni meridionali, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali aggiuntive rispetto al regime ordinario del credito d'imposta, già assegnate con delibera CIPE del 7 agosto 2017;

analogamente, si segnala l'introduzione – nella legge annuale per il mercato e la concorrenza approvata lo scorso 2 agosto – di norme volte a aprire i mercati alla concorrenza e garantire i diritti dei consumatori, sia nel settore delle comunicazioni elettroniche, sia in materia di servizi postali, estendendo a tale ambito la disciplina del registro delle opposizioni e disponendo la cessazione della riserva legale a favore di Poste Italiane sulla notifica degli atti giudiziari e la consegna a mezzo posta delle notifiche di sanzione;

la Nota dà conto dell'avanzamento – nel quadro della Strategia italiana per la banda ultra larga – del piano per realizzazione della rete nelle c.d. aree a fallimento di mercato in 6 Regioni (Abruzzo, Molise, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto) a cura del concessionario aggiudicatario, Open fiber S.p.A. e della aggiudicazione provvisoria della seconda gara per altre 10 regioni (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia) e della Provincia autonoma di Trento, nonché della prossima gara relativa alle Puglia, Calabria e Sardegna; il suddetto piano ha richiesto l'assegnazione di 2,2 miliardi per gli interventi di immediata attivazione e sono previsti ulteriori 1,3 miliardi per la rimanente parte; quanto alle « aree grigie » la Delibera CIPE, da un lato, ha assegnato 1,3 miliardi e approvato un ulteriore finanziamento pari a 2,1 miliardi,

infine, con riguardo al processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, la Nota ricorda l'approvazione nel maggio 2017 del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019 che orienta i 4,6 miliardi di risorse stanziati affidando all'Agenzia per l'Italia Digitale la funzione di guida delle amministrazioni, nonché la deliberazione preliminare dello schema di decreto correttivo al Codice dell'Amministrazione Digitale, che contiene le misure normative di attuazione di molti dei progetti identificati nel Piano Triennale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) richiamando il parere reso dalla Commissione Trasporti in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stimolare l'Esecutivo ad una applicazione più estensiva anche con riguardo a ciascuna realtà regionale delle norme sulle ZES, apparendo

queste ultime uno strumento particolarmente efficace per il rilancio della competitività delle aree portuali;

b) con riguardo all'attuazione del piano di privatizzazioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rappresentare l'esigenza di non perdere il controllo di imprese strategiche ma, anzi, di consolidare e valorizzare i risultati positivi che sia il gruppo Ferrovie dello Stato sia Poste italiane Spa hanno conseguito negli ultimi anni, anche in ragione del loro

assetto proprietario, proteggendo quelle esigenze pubbliche che la Commissione IX aveva già evidenziato nel parere sull'atto riguardante la prima tranche della privatizzazione di Poste Italiane Spa, con riferimento tanto al servizio universale quanto alla tutela del risparmio postale;

c) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di orientare il Governo ad incentivare il volume degli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie delle regioni meridionali del Paese.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Prof. Giovanni Pitruzzella, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3792 Baldelli, recante disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici	351
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Testo base C. 3411 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	352
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	353
Sui lavori della Commissione	356
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. Emendamenti C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	357
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>)	358
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	359
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5- <i>bis</i> , Allegato 1 e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	357
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	360

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 ottobre 2017.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Prof. Giovanni Pitruzzella, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3792 Baldelli, recante disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Testo base C. 3411.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, illustra la proposta di legge C. 3411 Cancelleri, adottata come testo base e non modificata al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente, la quale intende estendere l'ambito operativo delle norme che consentono di compensare i crediti vantati con le pubbliche amministrazioni con i debiti nei confronti delle stesse. In particolare, la proposta consente di compensare i predetti crediti con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi, ivi comprese le ulteriori somme individuate da apposito decreto ministeriale.

Ricorda che la compensazione dei debiti con l'erario è disciplinata dagli articoli da 28-bis a 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione, e successive modificazioni.

La proposta di legge è costituita da due articoli.

L'articolo 1 introduce al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 un nuovo articolo 28-sexies. Le norme introdotte lasciano impregiudicate le vigenti disposizioni in tema di compensazione, ovvero le ipotesi disciplinate dai citati articoli 28-ter, 28-quater e 28-quinquies. Al di fuori di tali ipotesi, la disciplina in esame consente di compensare, su esclusiva richiesta del creditore, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministra-

zioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi.

Il comma 1 del nuovo articolo 28-sexies in particolare dispone che detti crediti sono compensabili con le somme dovute all'erario a titolo di imposte sui redditi, relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; imposta sul valore aggiunto; imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; imposta regionale sulle attività produttive; contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali, comprese le quote associative; contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

Il comma 2 dell'articolo 28-sexies prevede che per i crediti di ammontare inferiore al debito la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, invece, si prevede la possibilità di compensare il credito in tutto o in parte, su indicazione del creditore.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 28-sexies, per la compensazione è comunque necessaria la preventiva certificazione del credito ai sensi della disciplina generale in materia di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto-legge. È inoltre necessario che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

Il comma 4 dell'articolo 28-sexies si occupa delle modalità della compensazione, disponendo che essa è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo

del modello F24, previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 28-sexies, entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. Nel caso di mancato versamento, si procede al recupero del credito secondo le modalità stabilite dal primo comma del citato articolo 28-quinquies e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014. L'articolo 1, comma 2 della proposta in esame affida la determinazione dei termini e le modalità di attuazione delle nuove norme a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 2 della proposta reca la decorrenza degli effetti delle disposizioni del provvedimento in esame, che si applicano ai redditi maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge. Segnala che nella relazione illustrativa si fa riferimento ai crediti maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge.

Segnala altresì che la proposta di legge non reca una copertura finanziaria, ma la relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni in esame non comportano oneri finanziari per lo Stato, dal momento che si tratta di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento e il versamento delle entrate oggetto di compensazione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, il nuovo testo della proposta di legge C. 3868 quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Affari sociali che ha significativamente modificato il testo approvato dal Senato.

L'articolo 1 delega il Governo alla revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo uno specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica.

L'articolo 1-bis, dispone l'istituzione presso l'AIFA del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici (con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano).

L'articolo 1-ter prevede la realizzazione di un piano, da parte del Ministro della Salute volto alla diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere (medicina di genere) mediante divulgazione, formazione e indicazione di prati-

che sanitarie inerenti alla ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale.

L'articolo 2, che recava disposizioni sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, è stato soppresso dalla Commissione.

L'articolo 3 dispone in materia di riforma di ordini e collegi delle professioni sanitarie, attraverso un intervento di riordino della normativa vigente, risalente alla legge istitutiva degli ordini di cui al decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233. L'obiettivo è di introdurre una riforma organica degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, intervenendo direttamente a modificare la normativa vigente che risale alla legge istitutiva degli ordini del 1946, in chiave di ammodernamento della disciplina di tali professioni che richiedono maggiore garanzia del livello di professionalità.

L'articolo 3-bis prevede l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie al fine di tutelare la salute intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa raggiunta, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016. L'individuazione dei nuovi profili professionali sociosanitari, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel suddetto Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali.

L'articolo 4 prevede l'istituzione della professione sanitaria di osteopata e del relativo albo nell'ambito dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

L'articolo 5, inserito al Senato nel corso dell'esame in Commissione, prevedeva l'i-

stituzione della professione sanitaria di chiropratico e di un relativo registro presso il Ministero della salute, è stato soppresso dalla XII Commissione della Camera.

L'articolo 6 reca la trasformazione del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) in Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Agli ordini si applicano le disposizioni relative alle professioni sanitarie, pertanto la Federazione è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute.

L'articolo 7 prevede l'inserimento delle professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie. Riguardo alle norme organizzative, all'ordine dei biologi si estende la disciplina relativa alle professioni sanitarie. Per l'ordine degli psicologi resta ferma un'autonoma disciplina organizzativa.

L'articolo 8 reca l'istituzione, presso l'ordine degli ingegneri, dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento interministeriale la definizione dei requisiti per l'iscrizione, su base volontaria.

L'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in XII Commissione, reca modificazioni alla legge 8 marzo 2017, n. 24, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

L'articolo 9 reca la previsione della circostanza aggravante nel caso di esercizio abusivo delle professioni sanitarie, con la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato. In particolare, quando si tratta di beni immobili, è previsto il loro trasferimento al patrimonio del comune ove sono siti, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.

L'articolo 10 reca l'estensione al farmacista delle pene previste per il reato di commercio di sostanze dopanti.

L'articolo 11 prevede l'introduzione della circostanza aggravante per taluni reati commessi contro persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari.

L'articolo 13 prevede l'abolizione del divieto all'esercizio cumulativo delle professioni sanitarie, risalente al Testo unico delle leggi sanitarie del 1934, che consente ai soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie – ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali – di svolgere la loro attività anche in farmacia (della quale siano titolari o meno). Si consente, inoltre, che la sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata di cui sia titolare una società sia operata con un qualsiasi farmacista iscritto all'albo e non necessariamente con un altro socio farmacista. Rilevato che il provvedimento in esame non reca disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione, propone di esprimere un parere di nulla osta all'ulteriore corso del progetto.

Adriana GALGANO (Misto-CIPI) concorda con la proposta formulata dalla relatrice.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia come a suo giudizio le norme relative all'esercizio abusivo delle professioni sanitarie siano di interesse della Commissione sotto il profilo della tutela dei consumatori, chiede pertanto alla relatrice se sia opportuno limitarsi ad esprimere un parere di nulla osta.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, pur riconoscendo nell'ambito del provvedimento la presenza di materie che in senso lato possono rientrare nei profili di interesse della X Commissione, giudica tali aspetti recessivi rispetto a quelli sanitari e chiarisce come la proposta di un parere di nulla osta si basa sul fatto che non vi sono particolari osservazioni o criticità da rilevare relativamente alle competenze della X Commissione.

Davide CRIPPA (M5S) osserva come anche l'articolo 13 che reca disposizioni in

materia di abolizione del divieto di esercizio cumulativo delle professioni sanitarie e di sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata contempli alcuni aspetti di interesse della X Commissione.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) evidenzia come il provvedimento in esame sia di indubbia rilevanza e certamente atteso dagli operatori del settore. Manifesta quindi il suo orientamento decisamente favorevole al testo in esame. Per quanto concerne la competenza della X Commissione, sottolinea che qualsiasi disposizione inerente le professioni ha un impatto sul tessuto economico e produttivo. Per questi motivi ritiene percorribile la possibilità di esprimere un parere favorevole e non un semplice nulla osta.

Gianluca BENAMATI (PD), sottolineato che in assenza di norme riconducibili alla sfera di competenza della X Commissione sarebbe stato preferibile non trattare il provvedimento in esame, concorda con la proposta di parere di nulla osta formulata dalla relatrice.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, chiarisce che il provvedimento è stato assegnato alla X Commissione in sede consultiva in quanto aspetti di sua competenza sono presenti in alcune delle quattordici proposte di legge abbinata alla proposta C. 3868 successivamente adottata dalla Commissione di merito quale testo base.

Vanessa CAMANI (PD) chiede alla presidenza di porre in votazione la proposta di parere di nulla osta avanzata dalla relatrice.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea come, a suo giudizio, il provvedimento in esame non avrebbe dovuto essere iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione se non contiene norme direttamente riconducibili ai suoi ambiti di competenza.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, ribadisce la sua proposta di esprimere parere di nulla osta.

Ludovico VICO (PD) ritiene che la Commissione possa decidere di non esprimere il parere su un provvedimento al suo esame.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, richiamato l'articolo 73, comma 3, del regolamento, sottolinea che le Commissioni in sede consultiva possono esprimere parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionata-mente a modificazioni specificamente formulate. Le Commissioni possono altresì esprimere il parere con la formula: « nulla osta all'ulteriore corso del progetto ». Ritiene pertanto che la Commissione possa procedere alla votazione della proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere di nulla osta della relatrice.

Sui lavori della Commissione.

Ludovico VICO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di conoscere le ragioni del mancato coinvolgimento della X Commissione nell'audizione dei commissari straordinari del gruppo ILVA di Taranto sullo stato di attuazione del piano di risanamento ambientale dell'azienda.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, assicura al collega Vico che svolgerà gli opportuni approfondimenti con il Presidente dell'VIII Commissione, Ermete Realacci, sulla questione da lui posta. Ritiene in ogni caso che tale dibattito possa essere rinviato ad altra sede.

Ludovico VICO (PD) insiste perché la questione sia trattata in questa sede for-

male in modo che risulti agli atti parlamentari.

Davide CRIPPA (M5S) concorda con l'opportunità che la questione posta dal collega Vico sia discussa in una sede formale che preveda la verbalizzazione del dibattito ai fini della sua pubblicità. Ritiene che in questo caso le tematiche del piano industriale del piano ambientale siano strettamente connesse e che debbano essere pertanto trattate congiuntamente dalle Commissioni Ambiente e Attività produttive.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara che non è sua intenzione rinviare il dibattito in corso perché sia svolto in una sede informale. Ribadisce la necessità di verificare con il Presidente Realacci le ragioni per le quali la Commissione Ambiente ha ritenuto di procedere autonomamente all'audizione dei commissari straordinari dell'Ilva sul piano ambientale.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come il tema posto dal collega Vico sia condiviso dal gruppo del Partito Democratico. Ricorda che si tratta di una questione più volte emersa nel dibattito in Commissione e che ritiene giusto affrontare senza sollevare polemiche sterili. Invita quindi le Presidenze di entrambe le Commissioni a lavorare congiuntamente in un contesto di maggiore concertazione sulle questioni relative al piano industriale e al piano ambientale del gruppo Ilva di Taranto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nel 2016 e nel 2017 la X Commissione ha svolto audizioni sull'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva Spa in Amministrazione Straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo, assicura che riferirà le questioni poste al presidente Realacci al fine di chiarire l'orientamento più volte rappresentato dai gruppi presenti di trattare congiuntamente da parte delle Commissioni VIII e

X le questioni relative al piano industriale e al piano ambientale.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. Emendamenti C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi dalla XIV Commissione gli emendamenti Matarrelli 3.1, Gianluca Pini 3.2 e 3.4, Matarrelli 4.1 e Gianluca Pini 4.2 (*vedi allegato 1*). Invita la relatrice Scuvera ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati, ricordando che il parere che sarà deliberato dalla Commissione assume efficacia vincolante per la XIV Commissione.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere contrario della relatrice.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il parere espresso dalla Commissione sarà trasmesso alla XIV Commissione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato 1 e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*) rinviando al testo anticipato per email a tutti i commissari.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. Emendamenti C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 3.

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) prevedere, conformemente agli articoli 11 e 10, comma 4, della direttiva (UE) 2015/2436, il diritto del titolare del marchio d'impresa di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nello Stato membro di registrazione del marchio, senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da Paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, nonché il diritto del medesimo titolare di vietare atti preparatori in relazione all'uso di imballaggi o altri mezzi;

3. 1. Matarrelli.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: la provenienza geografica, inserire le seguenti: e l'origine.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera e), dopo le parole: o dei servizi, inserire le seguenti: e la tracciabilità.

3. 2. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 3, lettera f), numero 1), dopo le parole: la provenienza geografica, inserire le seguenti: e l'origine.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera f), dopo le parole: o dei servizi, inserire le seguenti: e la tracciabilità.

3. 4. Gianluca Pini, Bossi.

ART. 4.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere nel caso di controversie riguardanti brevetti europei con effetto unitario, che il titolare del brevetto fornisca, su richiesta del tribunale competente, la traduzione integrale del brevetto europeo nella lingua utilizzata nel procedimento giudiziario, senza oneri a suo carico.

***4. 1. Matarrelli.**

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere nel caso di controversie riguardanti brevetti europei con effetto unitario, che il titolare del brevetto fornisca, su richiesta del tribunale competente, la traduzione integrale del brevetto europeo nella lingua utilizzata nel procedimento giudiziario, senza oneri a suo carico.

***4. 2. Gianluca Pini, Bossi.**

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. Emendamenti C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminati gli emendamenti Matarrelli 3.1, Gianluca Pini 3.2 e 3.4, Matarrelli 4.1 e Gianluca Pini 4.2, riferiti al disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2016-2017 » (C. 4620 Governo, approvato dal Senato),

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Matarrelli 3.1, Gianluca Pini 3.2 e 3.4, Matarrelli 4.1 e Gianluca Pini 4.2.

ALLEGATO 3

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato 1 e Annesso.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la « Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 » (Doc. LVII, n. 5-bis), accompagnata dalle « Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali » (Allegato 1), nonché dalla Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Annesso);

rammentato che, con la richiamata Relazione al Parlamento, il Governo delinea l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo (MTO), già autorizzato con le risoluzioni di approvazione del Documento di economia e finanza 2017;

evidenziato che il Governo ritiene infatti – in accordo con le valutazioni della Commissione europea contenute nelle Raccomandazioni indirizzate all'Italia ed agli altri paesi membri – « che la sana gestione delle finanze pubbliche, soprattutto in questa particolare fase congiunturale, debba risultare complementare all'adozione di politiche di sostegno alla ripresa economica in corso e, nel medio termine, alle prospettive di crescita del nostro Paese. Un sistema economico saldo e competitivo è infatti presupposto essenziale per finanze pubbliche sane e per un sentiero di riduzione del debito che sia sostenibile »;

segnalato che dunque – sebbene con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDEF) 2017 la previsione di crescita del PIL reale venga rivista al rialzo di 0,4 punti percentuali e

stimata all'1,5 per cento per l'anno in corso e sebbene il differenziale di crescita dell'Italia rispetto alla media europea si venga restringendo – ritmo di crescita e tasso di disoccupazione indicano – sempre ad avviso del Governo – che le riforme non hanno « ancora esplicitato completamente i loro effetti, anche con riferimento a quelle per promuovere un ambiente più favorevole agli investimenti produttivi e incentivare la capitalizzazione delle imprese, e ai recenti interventi sul settore bancario. Gli investimenti nel settore privato seguono una tendenza positiva, ma sono ancora al di sotto dei livelli pre-crisi, mentre quelli del settore pubblico necessitano di ulteriori risorse per il necessario rilancio »;

evidenziato altresì che – sulla scorta dell'analisi fin qui tratteggiata – il Governo conferma pertanto, come già comunicato alla Commissione europea nello scorso mese di maggio, « l'intenzione di ridurre l'aggiustamento strutturale di bilancio nel 2018 da 0,8 punti percentuali, che eccedevano comunque quanto richiesto dal braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita, a 0,3 punti », mentre « il nuovo obiettivo di indebitamento passa all'1,6 per cento del PIL, che segna comunque un'accelerazione del processo di riduzione del deficit », fermo restando, nel biennio successivo, il percorso per il raggiungimento « del sostanziale conseguimento del pareggio di bilancio nel 2020, sia in termini nominali, sia strutturali »;

rammentato inoltre che il nuovo obiettivo di indebitamento netto per il 2018 (rivisto dall'1,2 all'1,6 per cento del

PIL) libera risorse finalizzate a sterilizzare compiutamente, per il prossimo anno, l'entrata in vigore degli aumenti IVA previsti a legislazione vigente, e che il Governo anticipa un impianto del disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 incentrato « su un miglioramento graduale e nello stesso tempo strutturale della finanza pubblica, fondato sulla revisione della spesa, su una maggiore efficienza operativa nelle Amministrazioni pubbliche e sul contrasto all'evasione e all'elusione fiscale », nonché su politiche e « misure in favore della crescita attraverso l'incentivazione degli investimenti privati e il potenziamento di quelli pubblici, con il duplice obiettivo di supportare la competitività del Paese e stimolare la domanda aggregata, oltre a interventi per promuovere la crescita occupazionale in particolare dei giovani e sostenere i redditi delle famiglie più povere »;

segnalato infine che tale impianto analitico e programmatico si accompagna, anche in NaDEF 2017, all'esplicito richiamo – così tra l'altro nella Premessa a firma del Ministro dell'economia e delle finanze – della necessità di una nuova *governance* dell'area euro « in grado di incentivare politiche di bilancio favorevoli alla crescita e riforme strutturali che le completino », anche attraverso l'efficace coordinamento delle politiche di bilancio eventualmente affidato ad un Ministro delle finanze europeo;

richiamata, infine, la nota dell'Ufficio parlamentare di bilancio del 15 settembre 2017 concernente la validazione delle previsioni macroeconomiche tendenziali per gli anni 2017-2018 recate da NaDEF 2017,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) anche alla luce del focus della NaDEF sulla performance delle esportazioni italiane leggibile come « risultato sia di fattori temporanei che di natura strutturale », segnali la Commissione V al Go-

verno il rilievo del sostegno ai processi di internazionalizzazione delle nostre imprese ed in particolare, in riferimento alla prossima legge di bilancio, della prosecuzione degli impegni concernenti il Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e del coordinamento di detto Piano con le ordinarie azioni di sostegno delle imprese italiane nei mercati internazionali;

b) posto che nella NaDEF si richiama il graduale miglioramento, negli ultimi trimestri, della disponibilità di credito per le imprese, sottolineando come « un sistema bancario liberato dalla cappa di incertezza degli anni più recenti significa un minor costo e un più agevole accesso al credito, che a loro volta daranno ulteriore impulso alla ripresa dell'economia », segnali la Commissione V al Governo l'importanza dello sviluppo contestuale tanto delle misure finalizzate alla riduzione del peso dei crediti deteriorati sui bilanci delle aziende di credito (ivi compreso il completamento del percorso parlamentare di riforma dell'insolvenza e delle procedure fallimentari) e delle riforme per la maggiore efficienza e trasparenza della *governance* del sistema bancario e per la maggior tutela di depositanti ed investitori, quanto di una compiuta operatività del nuovo modello di valutazione dei rischi del Fondo di garanzia per le PMI e di un'attenta valutazione, in occasione della prossima legge di bilancio, del fabbisogno finanziario di detto Fondo, anche in un'ottica di valorizzazione e sviluppo delle misure di collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e con la rete dei consorzi fidi;

c) posto che la « ripresa dell'accumulazione di capitale è essenziale per rafforzare la crescita dell'economia italiana, non solo perché gli investimenti sono una componente della domanda aggregata, ma anche perché nuovi beni capitali ed infrastrutture consentono di incrementare la produttività e la competitività dell'economia », e che se « nel corso del prossimo quinquennio – si legge ancora nella NaDEF – il tasso di investimento raggiungesse quantomeno la media europea, ciò

assicurerebbe con alta probabilità un tasso medio di crescita dell'economia superiore a quello registrato nell'ultimo anno e pari ad almeno il due per cento in termini reali», segnali la Commissione V al Governo la necessità del più coerente perseguimento degli obiettivi attesi di crescita degli investimenti fissi lordi pubblici del 5,1 e del 3,4 per cento rispettivamente negli anni 2018 e 2019 a fronte di una crescita dello 0,4 per cento nel 2017, e ciò in particolare attraverso la tempestiva attivazione degli stanziamenti appostati al Fondo Investimenti e l'avanzamento delle linee strategiche di cui alla delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 in materia di riparto tematico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, nonché attraverso il completamento dei provvedimenti attuativi del Codice dei contratti pubblici;

d) posto che le esigenze di un piano organico di messa in sicurezza del territorio nazionale e del perseguimento di un'edilizia ambientalmente sostenibile ed energeticamente efficiente trovano convergenza nell'impianto del progetto « Casa Italia » e nei correlati stanziamenti del Fondo Investimenti, segnali la Commissione V al Governo l'esigenza, in questo contesto ed in riferimento alla prossima legge di bilancio, della conferma e della valorizzazione anche dei bonus fiscali per ristrutturazioni edilizie, efficienza energetica ed interventi antisismici già previsti a legislazione vigente;

e) posto che, come si annota nella NaDEF, « il sistema Industria 4.0 è entrato nella sua seconda fase di attuazione ed è stato esteso per includere interventi ad ampio respiro che definiscano un percorso innovativo e sinergico, capace di coinvolgere il sistema produttivo e dei servizi, la formazione specifica dei lavoratori, il sistema duale scuola-lavoro », così configurando un Piano Nazionale Impresa 4.0, segnali la Commissione V al Governo – anche alla luce delle conclusioni del recente G7 Innovazione e della necessità ivi ribadita di « supportare *policy* che aiutino le piccole e medie imprese a

trarre pieno vantaggio dalle tecnologie emergenti, a superare il *digital divide* e a ridurre il gap degli investimenti » ed in particolare riferimento alla prossima legge di bilancio – le esigenze della riproposizione, con adeguate dotazioni finanziarie e con affinata modulazione della capacità d'impatto, degli strumenti di incentivazione fiscale (iperammortamento e superammortamento) e dell'introduzione di un credito d'imposta per i correlati fabbisogni formativi dei lavoratori, nonché di una decisiva accelerazione della messa a punto e dell'implementazione (anche in termini di risorse) dei centri di competenza in partenariato con il sistema universitario e delle loro funzioni di trasferimento tecnologico di particolare rilievo per le PMI e per l'intera area territoriale del Mezzogiorno; al riguardo, segnali altresì la Commissione V l'esigenza di una sempre maggiore integrazione del Piano Nazionale Impresa 4.0 con la « Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) che coinvolge in vario modo gli strumenti della politica di coesione », nonché con i Piani di azione triennale dei *cluster* tecnologici e con i lavori della Cabina di regia per il coordinamento degli Istituti tecnici superiori (ITS) e delle lauree professionalizzanti;

f) posto che – come segnalato anche in Premessa dal Ministro dell'economia e delle finanze – l'accelerazione degli afflussi turistici ha concorso alla crescita del PIL negli ultimi trimestri, segnali la Commissione V al Governo l'opportunità e l'esigenza di una compiuta valorizzazione di detto settore; in particolare ed in riferimento alla prossima legge di bilancio, segnali la Commissione V opportunità ed esigenza del rafforzamento delle dotazioni finanziarie afferenti ai capitoli di bilancio concernenti la missione « Turismo » ed il programma « Sviluppo e competitività del turismo » del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in coerenza con l'impianto complessivo e con le linee guida del nuovo Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia 2017-2022 e del Piano della Mobilità Turistica, « che ha riconosciuto i poli turistici come elementi

costitutivi della rete del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT) », Piano che « verrà finanziato con le risorse nazionali per la politica infrastrutturale e finanziamenti europei »;

g) segnali inoltre la Commissione V al Governo le esigenze di accelerazione:

dell'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e della Strategia energetica nazionale, nonché dell'analisi del « Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli » allo scopo di « favorire una possibile transizione verso un sistema fiscale ecologico e un modello di economia sostenibile »;

dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e di monitoraggio della tempestiva attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 e del Piano Banda Ultra Larga con i connessi stanziamenti di cui alle delibere CIPE 6 agosto 2015 e 7 agosto 2017;

del Piano di valorizzazione del patrimonio pubblico e, sul versante delle partecipazioni societarie, dei suoi « obiettivi di miglioramento dell'efficienza economica finanziaria e di sviluppo delle società partecipate pubbliche, anche attraverso l'acquisizione di nuovi capitali italiani ed esteri; nonché di miglioramento della regolamentazione dei mercati e crescita della concorrenza nei settori interessati », anche in ragione di obiettivi di

proventi per privatizzazioni pari allo 0,2 per cento del PIL nel 2017 e nell'ordine dello 0,3 per cento del PIL negli anni a venire;

h) in riferimento alle annotazioni del MiSE in sede di « Relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali », si sottolineano in particolare le seguenti considerazioni di detto Ministero circa:

l'importanza di assicurare continuità di finanziamento per gli investimenti in ricerca e sviluppo nei settori dell'aerospazio e dell'alta tecnologia;

l'esigenza di rifinanziare la strategia promozionale integrata per il triennio 2018-2020;

l'opportunità di ulteriori risorse, a valere sul PON Industria e competitività 2014-2020, per il Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica;

il Fondo di garanzia per le PMI in riferimento al quale così si osserva: « Per gli anni 2018 e 2019, sulla base delle informazioni assunte dal gestore del Fondo, il fabbisogno finanziario per assicurare l'operatività del Fondo ammonta rispettivamente a 1,0 e 2,0 miliardi di euro. Pertanto, in assenza di un corrispondente rifinanziamento dello strumento l'operatività del Fondo è garantita solo per l'esercizio 2017 »;

l'auspicabile congruo rifinanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale e turistico.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	364
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	373

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi	376
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.35.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del documento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso

28 settembre, l'espressione del parere alla V Commissione avrà luogo nella giornata di domani, mercoledì 4 ottobre. Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Maria-luisa Gneccchi.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, sottolinea preliminarmente che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, della quale la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, reca un aggiornamento del quadro tendenziale e di quello programmatico, con riferimento tanto alle grandezze macroeconomiche quanto agli obiettivi di finanza pubblica alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico che evidenzia un rafforzamento della ripresa dell'economia italiana che, come si legge nella premessa della Nota, dopo anni di profonda recessione, si è manifestata nel 2014, consolidata nel biennio 2015-2016 e ha preso vigore nell'anno in corso, in virtù di un contesto di crescita più dinamica a livello

europeo e globale, mostrando crescenti segnali di irrobustimento strutturale.

La Nota evidenzia che il PIL reale, negli ultimi tre trimestri, è aumentato a un ritmo congiunturale di circa lo 0,4 per cento, mentre il tasso di crescita tendenziale nel secondo trimestre ha raggiunto l'1,5 per cento. Gli occupati, nella prima metà dell'anno, sono cresciuti dell'1,1 per cento su base annua e le ore lavorate del 2,8 per cento. Si tratta di un quadro favorevole che, a giudizio del Governo, permette di rivedere in miglioramento le previsioni recate dal DEF di aprile, che aveva adottato un approccio prudenziale. A tale positivo andamento contribuiscono – secondo quanto rappresentato nella Nota – anche le riforme strutturali realizzate e in corso di attuazione. In particolare, la riforma del mercato del lavoro inciderebbe positivamente sul prodotto interno lordo per 0,6 punti percentuali al termine di un quinquennio, per 0,9 punti percentuali al termine di dieci anni e per 1,3 punti percentuali nel lungo periodo. L'impatto della riforma della pubblica amministrazione è invece stimato in termini leggermente inferiori e sarebbe pari allo 0,5 per cento del PIL al termine di un quinquennio, allo 0,8 per cento dopo dieci anni e all'1,2 per cento nel lungo periodo. Significativo, infine, è il contributo stimato per il piano nazionale Impresa 4.0, che dovrebbe contribuire alla crescita del prodotto interno lordo per 1,2 punti percentuali al termine di un quinquennio, per 1,9 punti percentuali al termine di un decennio e per 4,1 punti percentuali nel lungo periodo.

Per quanto attiene alle variabili macroeconomiche, la Nota di aggiornamento prevede una crescita tendenziale del PIL reale pari all'1,5 per cento nel 2017, con un incremento dello 0,4 per cento rispetto alle stime contenute nel DEF e una crescita dello 0,6 per cento rispetto al 2016. Alla variazione del quadro tendenziale, che si ripercuote positivamente anche sugli esercizi successivi, contribuiscono sia la riduzione dell'importo delle clausole di salvaguardia relative all'aumento dell'IVA prevista dal decreto-legge n. 50 del 2017

sia la revisione al rialzo del profilo di crescita reale durante l'anno in corso. Per ciascuno degli anni 2018 e il 2019 la crescita del prodotto interno lordo sarebbe pari all'1,2 per cento, a fronte delle previsioni contenute nel DEF di una crescita dell'1 per cento nel 2018 e dell'1,1 per cento nel 2019. Per il 2020, la crescita tendenziale del prodotto interno lordo sarebbe pari all'1,3 per cento, a fronte dell'1,1 per cento stimato dal DEF per il medesimo anno. La crescita del PIL nominale tendenziale, è stimata al 2,1 per cento nel 2017, con un decremento dello 0,1 per cento rispetto alle previsioni del DEF a causa della più contenuta dinamica dell'inflazione. L'incremento del valore del deflatore dei consumi contribuisce, invece, all'incremento delle previsioni per gli esercizi successivi, che si attestano al 3 per cento per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

Per quanto attiene alle previsioni tendenziali di finanza pubblica, rimane invariata rispetto alla precedente stima del DEF la previsione riguardante l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, fissata al 2,1 per cento nel 2017. Nel 2018 l'indebitamento scenderebbe, invece, all'1 per cento del PIL, a causa soprattutto dell'aumento dell'IVA derivante dall'attivazione delle clausole di salvaguardia e, con una incidenza minore, della riduzione della spesa per interessi. Infine, il saldo di bilancio scenderebbe verso il pareggio, raggiungendo un livello di -0,3 per cento del PIL e -0,1 per cento del PIL, rispettivamente, nel 2019 e nel 2020. Anche le previsioni tendenziali relative al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo presentano una riduzione dal 132 per cento del PIL del 2016, dato a sua volta rivisto al ribasso, al 131,6 per cento. La discesa del rapporto sarebbe più marcata negli anni successivi del triennio, giungendo al 124,3 per cento nel 2020.

Il quadro programmatico subisce, invece, variazioni più marcate anche alla luce delle scelte di politica economica e di bilancio indicate nella relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012,

annessa alla Nota di variazione all'esame della Commissione. Nella relazione, che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dall'Assemblea con una specifica risoluzione, si evidenzia che il Governo ha indirizzato una lettera alla Commissione europea in cui sottolinea l'importanza di bilanciare adeguatamente gli obiettivi della sostenibilità fiscale e del sostegno alla ripresa economica, evidenziando che un'eccessiva restrizione fiscale metterebbe a rischio la ripresa economica e la coesione sociale. Nella Nota si evidenzia anche l'esigenza di fronteggiare nei prossimi anni anche la questione demografica, frutto della combinazione tra l'invecchiamento della popolazione e la riduzione delle nascite e del tasso di fecondità. Sulla base, pertanto, dell'aggiornamento degli scenari demografici ed economici a livello europeo, sarà necessario conseguire tassi di crescita del PIL più elevati rispetto a quelli registrati negli ultimi anni e promuovere un aumento dei tassi di attività e del tasso di fecondità, al fine di assorbire gli effetti del futuro impatto del pensionamento dei *baby boomers* e di promuovere politiche di sostegno all'occupazione giovanile e alla famiglia. Alla luce di tale orientamento delle politiche di bilancio, del quale la Commissione europea ha preso atto, sottolineando peraltro l'importanza di attuare ampie riforme strutturali e di ridurre il *deficit* di bilancio e il rapporto debito/PIL, l'aggiustamento strutturale di bilancio nel 2018 sarà ridotto dallo 0,8 per cento previsto dal DEF allo 0,3 per cento. Le previsioni programmatiche disegnano, quindi, un percorso più graduale di avvicinamento all'obiettivo del pareggio strutturale di bilancio, con un indebitamento netto pari, in termini nominali, all'1,6 per cento nel 2018, allo 0,9 per cento nel 2019 e allo 0,2 per cento nel 2020. Anche l'indebitamento netto strutturale, che si colloca su livelli inferiori a quelli del *deficit* nominale, segue un percorso di progressiva riduzione fino allo 0,2 per cento stimato per l'anno 2020, anno nel quale si dovrebbe chiudere l'*output gap*. Per effetto di tale percorso, il rapporto tra debito e prodotto interno lordo

dovrebbe proseguire il percorso di progressiva riduzione avviato nell'anno in corso, collocandosi nel 2020, al termine del periodo di previsione, al 123,9 per cento. Per quanto attiene alle variabili macroeconomiche, il PIL reale programmatico, a fronte di una crescita dell'1,5 per cento dell'anno in corso, si manterrebbe sul medesimo livello di crescita anche nei due anni successivi, per poi rallentare leggermente nel 2020, quando la crescita sarebbe dell'1,3 per cento, con una dinamica costantemente superiore a quella del prodotto interno lordo tendenziale, a testimonianza dell'impostazione sostanzialmente espansiva della politica di bilancio dell'Esecutivo. Anche per la crescita del prodotto interno lordo in termini nominali, le previsioni programmatiche sono superiori a quelle tendenziali e registrano un progresso del 3,1 per cento nel 2018 e del 3,4 per cento per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Quanto alle misure di politica economica e di bilancio alla base delle nuove previsioni programmatiche, la Nota anticipa sinteticamente le linee essenziali del percorso che il Governo intende seguire con la prossima legge di bilancio, per fornire un ulteriore impulso alla crescita e al lavoro e irrobustire la fiducia e gli investimenti: sterilizzate le clausole di salvaguardia, le risorse disponibili, seppur limitate dall'esigenza di stabilizzazione delle finanze pubbliche e di accelerazione del processo di riduzione del debito, verranno impiegate in scelte selettive privilegiando il sostegno dell'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile, attraverso la riduzione degli obblighi contributivi, il rafforzamento degli investimenti pubblici e privati e il potenziamento degli strumenti di lotta alla povertà e di sostegno alle famiglie. Le risorse verranno reperite con una manovra prossima allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo, che comporterà una riduzione strutturale della spesa pubblica per circa lo 0,15 per cento del PIL, e misure sul versante delle entrate per il restante 0,35 per cento del PIL. Sul versante della spesa, la riduzione dovrebbe realizzarsi in particolare grazie

all'integrazione nel ciclo di programmazione di bilancio del processo di revisione della spesa. In tale contesto, l'obiettivo di riduzione della spesa fissato per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è pari a 90 milioni di euro per il 2018, a 87 milioni di euro per il 2019 e a 82 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Per aumentare le entrate, il Governo si propone intensificare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, in particolare nell'ambito dell'IVA. Per gli anni 2019 e 2020 la relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 evidenzia che i maggiori spazi derivanti dalla revisione al rialzo dell'indebitamento netto saranno destinati nel 2019, oltre che a disattivare le clausole di salvaguardia che prevedono l'incremento dell'IVA, a misure di sostegno degli investimenti pubblici e privati, inclusi quelli in capitale umano e ricerca, e nel 2020 sarà confermata la priorità al sostegno degli investimenti e dell'innovazione.

Per quanto attiene ai dati macroeconomici tendenziali in materia di lavoro, i tassi di occupazione, espressi sia in unità lavorative annue (ULA) sia in termini di forza lavoro (FL) si accrescono costantemente nel corso del periodo di riferimento, con una crescita media prossima ad un punto percentuale annuo. Anche il tasso di disoccupazione ha un andamento positivo, riducendosi nel 2017 all'11,2 per cento, con un calo dello 0,5 per cento rispetto all'anno 2016, e continuando a decrescere nell'intero periodo di riferimento, raggiungendo il 10,8 per cento nel 2018, il 10,3 per cento nel 2019 e il 9,8 per cento nel 2020. Analogamente, il tasso di occupazione dei soggetti tra 15 e 64 anni di età mostra segni di lento ma progressivo miglioramento, passando dal 57,2 per cento del 2016 al 60 per cento nel 2020. Secondo i dati della rilevazione delle Forze di lavoro, in luglio il numero degli occupati ha superato il livello di 23 milioni di unità, ad un livello prossimo a quello raggiunto nel 2008, prima del manifestarsi degli effetti della crisi. La produttività del lavoro (misurata sulle unità di lavoro) è risultata positiva nella prima metà del-

l'anno, con andamenti difformi tra i settori. Nel medesimo periodo il costo del lavoro è cresciuto poco più di mezzo punto percentuale su base annua e le retribuzioni hanno mantenuto un profilo sostanzialmente piatto. La Nota rileva, inoltre, che, nonostante la debole dinamica della produttività, l'evoluzione del costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP), misurato sul PIL, resta piuttosto contenuta, riducendosi dallo 0,9 per cento del 2016 allo 0,3 per cento nel 2017, risalendo allo 0,6 per cento nel 2018 e all'1,2 per cento nel 2019, per poi ridursi leggermente all'1,1 per cento nel 2020. Come per le altre variabili macroeconomiche, il quadro programmatico reca nel complesso previsioni più favorevoli anche nel campo occupazionale. Il tasso di disoccupazione raggiungerebbe il 10,7 per cento nel 2018, il 10 per cento nel 2019 e il 9,5 per cento nel 2020, valore che permane tuttavia ancora lontano dal 6,7 per cento registrato nel 2008, prima del manifestarsi delle conseguenze della crisi economica e finanziaria. Anche per il tasso di occupazione per la fascia di età tra i 15 e i 64 anni, le previsioni programmatiche segnano un leggero miglioramento rispetto a quelle tendenziali e indicano un tasso di occupazione del 58,7 per cento nel 2018, del 59,5 per cento nel 2019 e del 60,2 per cento nel 2020, al termine del periodo di previsione.

Venendo, quindi, all'andamento a legislazione vigente degli aggregati di entrata e di spesa direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione, segnala che le prestazioni sociali in denaro cresceranno dell'1,9 per cento nel 2017 e a un ritmo medio annuo del 2,5 per cento nel periodo 2018-2020, con una leggera riduzione in rapporto al PIL, dal 20 per cento nel 2017, al 19,9 per cento nel 2018, al 19,8 per cento negli anni 2019 e 2020. In tale ambito, la spesa per pensioni rappresenta la componente più ampia e passa da 261,9 miliardi di euro nel 2016 a 264,6 miliardi di euro nel 2017, con una crescita dell'1,3 per cento. Per gli anni successivi, le previsioni per il 2018 ammontano a 270,9 miliardi di euro, con una crescita del

2,4 per cento, a 278,3 miliardi di euro nel 2019 e a 286,7 miliardi di euro nel 2020, con una crescita rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento rispetto all'anno precedente. In rapporto al PIL, la spesa, pari al 15,5 per cento nel 2016, presenta invece un andamento lievemente discendente, passando al 15,4 per cento nel 2017 e al 15,3 per cento nel triennio 2018-2020. Nel medesimo aggregato, la spesa per altre prestazioni sociali in denaro, pari a 76,3 miliardi di euro nel 2016, è stimata crescere a 79,2 miliardi di euro nel 2017, a 81,8 miliardi di euro nel 2018, a 82,9 miliardi di euro nel 2019 e, infine, a 84 miliardi di euro nel 2020. In rapporto al PIL, l'incidenza di tale categoria di spesa cresce dal 4,5 per cento del 2016 al 4,6 per cento nel periodo 2017-2019, per poi tornare al 4,5 per cento nel 2020.

Come di consueto, la Nota di aggiornamento dedica un *focus* specifico alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano e delle spese pubbliche connesse all'invecchiamento, che, a differenza di quello pubblicato ad aprile nel DEF, reca previsioni fino al 2070, in coerenza con gli orientamenti recentemente condivisi in ambito europeo e già recepiti nelle previsioni aggiornate elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato nel Rapporto n. 18 relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, pubblicato lo scorso agosto. Come risulta nella prima parte, che illustra l'andamento della spesa pensionistica in rapporto al PIL nelle ipotesi dello scenario nazionale base, che recepisce i parametri demografici sottostanti lo scenario mediano elaborato dall'ISTAT con base 2016, ed incorporando gli effetti delle riforme che si sono susseguite dal 1995, fino alle disposizioni recate dalla legge di bilancio 2017, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL, a partire dal biennio 2015-2016, diminuisce, per effetto di un andamento di crescita più favorevole e della graduale prosecuzione del processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. Successivamente, si prevede una stabilizzazione del rapporto, che raggiungerebbe il

15,3 per cento nel 2029. Negli anni successivi, l'incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo crescerebbe fino a raggiungere il 16,2 per cento nel 2042 e, con una rapida decelerazione, pressoché costante, si porterebbe al 15,5 per cento nel 2050 ed al 13,1 per cento nel 2070. A tale proposito, tiene ancora una volta a sottolineare che dall'aggregato della spesa pensionistica non risulta scorporata la componente fiscale, pari a circa 47 milioni di euro, che rappresenta quanto lo Stato incamera a titolo di IRPEF sui trattamenti pensionistici erogati. Se più correttamente fosse presa in considerazione, ai fini del calcolo del rapporto con il PIL, la spesa pensionistica netta, le proiezioni sarebbero migliori ma, soprattutto, più veritiere.

Rispetto alle precedenti previsioni, l'aggiornamento dello scenario base con le nuove previsioni demografiche dell'ISTAT produce effetti peggiorativi in termini di sostenibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e della finanza pubblica. La Nota precisa che tali effetti peggiorativi assumono dimensione ancora più rilevante nell'ambito dello scenario definito in sede di EPC-WGA (*Economic policy Committee – Working Group on Ageing*) per il nuovo round di previsione delle spese *age-related* (pensioni, sanità, long term care, ammortizzatori sociali e istruzione) funzionali alla valutazione della sostenibilità delle finanze pubbliche. Nell'ambito di tale scenario, le principali variabili macroeconomiche sono riviste in senso peggiorativo: in particolare, la crescita della produttività è stimata nulla e la disoccupazione strutturale in crescita. I tassi di attività, invece, sono stimati stabili, considerando il carattere di temporaneità delle misure introdotte dalla legge di bilancio 2017 volte a favorire l'accesso anticipato al pensionamento ad età inferiori a quelle conseguenti dai requisiti previsti per il pensionamento a normativa vigente. Anche i parametri demografici sono stati rideterminati in senso peggiorativo: il tasso di fecondità parte da un livello più basso; la speranza di vita, invece, da un livello più alto; il flusso migratorio netto viene

fortemente ridimensionato. Per effetto del combinarsi di tali variabili, la popolazione italiana al 2060 è prevista contrarsi di oltre nove milioni rispetto alle precedenti previsioni e, contestualmente, l'indice di dipendenza degli anziani aumenta di oltre otto punti percentuali. Il complesso delle revisioni determina, in ultima analisi, una notevole riduzione delle proiezioni di crescita a lungo termine. Infatti, il tasso di crescita del PIL potenziale passa da un livello medio annuo di circa l'1,4 per cento delle precedenti previsioni ad un livello di circa lo 0,7 per cento. La contrazione della dinamica strutturale della crescita economica italiana si traduce in un peggioramento della previsione delle principali componenti della spesa pubblica *age-related* in rapporto al PIL e, in particolare, della spesa pensionistica. Infatti, rispetto alle previsioni del DEF 2017, il rapporto tra tale spesa e il PIL aumenta di circa due punti percentuali nel 2035, toccando il 17,9 per cento, e il suo ritmo di crescita raggiunge un massimo di 2,6 punti percentuali intorno al 2045, per poi ridursi a circa 1,2 punti percentuali al 2060 e a 0,5 punti percentuali al 2070. Resta, peraltro, confermato che le misure di contenimento della spesa pensionistica adottate dal 2004 hanno comportato risparmi di spesa che, cumulativamente, ammontano a circa 60 punti di PIL nel periodo fino al 2050, dei quali circa un terzo sarebbe ascrivibile alla manovra realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011. Nel complesso il *focus* evidenzia che l'incremento dell'incidenza della spesa legata all'invecchiamento sul PIL determina un sensibile deterioramento sia dell'indicatore di sostenibilità della finanza pubblica di medio periodo S1 sia dell'indicatore di lungo periodo S2, con riferimento al quale si verificherebbe il passaggio del nostro Paese dalla categoria a basso rischio a quella a medio rischio.

Tornando, quindi, al quadro tendenziale, i redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni, dopo avere segnato tassi di crescita negativi dal 2011, sono previsti crescere su base nominale di circa l'1,7 per cento nel 2017, per effetto

dei rinnovi contrattuali comprensivi della quota di arretrati. Nel 2018, tale spesa ritornerebbe a contrarsi dello 0,2 per cento, per poi riprendere a crescere, con un ritmo contenuto, nel biennio 2019-2020. Infatti, in valori assoluti, l'aggregato passerebbe da 163,9 miliardi di euro nel 2016 a 166,7 miliardi di euro nel 2017, a 166,4 miliardi di euro nel 2018, a 166,7 miliardi di euro nel 2019 e, infine, a 167 miliardi di euro nel 2020. Il rapporto tra tale spesa e il PIL continuerebbe, invece, a contrarsi progressivamente, passando dal 9,8 per cento del 2016 al 9,7 per cento del 2017, al 9,4 per cento del 2018, al 9,2 per cento del 2019 e, infine, all'8,9 per cento del 2020.

Il capitolo V della Nota è dedicato alle principali iniziative adottate nel 2017 in risposta alle raccomandazioni della Commissione europea. Tra quelle riguardanti il settore della pubblica amministrazione si segnalano, per l'interesse che rivestono per la XI Commissione, l'attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione, attraverso l'adozione di sette decreti legislativi. Particolare significato assumono il decreto legislativo n. 74 del 2017, che disciplina il sistema di valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni, e il decreto legislativo n. 75 del 2017, che reca la riforma di diversi aspetti della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Si richiama altresì la nuova disciplina introdotta per i licenziamenti disciplinari. La Nota menziona anche l'importanza della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sul lavoro agile nella pubblica amministrazione, nonché, nell'ambito del *focus* dedicato alla legge annuale per il mercato e la concorrenza, la disciplina riguardante le assicurazioni e i fondi pensione. Particolarmente significativa, inoltre, è l'indicazione relativa al fatto che con la prossima manovra di bilancio si completerà il quadro complessivo delle risorse che consentiranno di proseguire i negoziati e gli incontri finalizzati ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego.

Nel settore del lavoro, la Nota ricorda come con la legge n. 81 del 2017, che reca

misure per il lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, si sia completato il percorso di riforma avviato con il *Jobs Act*. Sul versante delle politiche attive del lavoro, la Nota, dopo avere ricordato l'estensione a regime dell'assegno di ricollocazione, fornisce dati particolareggiati sulle iniziative per la promozione dell'occupazione giovanile, ovvero il programma Garanzia Giovani, l'Incentivo Occupazione Giovani, rifinanziato nel 2017, e l'Incentivo Occupazione Sud. Si ricorda, inoltre, l'aumento del ricorso all'apprendistato da parte delle imprese, con una percentuale di contratti attivati nel primo semestre del 2017 che fa registrare una crescita del 27,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016. È rafforzata anche la sperimentazione del nuovo sistema duale ed è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'erogazione del buono annuale per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, come previsto dalla legge di bilancio 2017. Particolare rilievo è dato, inoltre, alle misure, introdotte dalla legge n. 33 del 2017 e dal decreto legislativo adottato sulla base della delega in essa contenuta, volte al contrasto della povertà attraverso interventi che aspirano ad assicurare nel tempo una copertura universale di tutti gli interessati.

Nel paragrafo dedicato al *Welfare*, la Nota dà conto dell'adozione delle norme di attuazione delle misure pensionistiche previste dalla medesima legge di bilancio 2017, in particolare delle cosiddette APE sociale e APE volontaria. Si ricordano anche il rafforzamento degli incentivi fiscali per le parti di retribuzione legate a incrementi di produttività e l'entrata a regime della procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali.

Infine, tra gli allegati alla Nota di aggiornamento, si segnala il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di

contrasto all'evasione fiscale e contributiva, presentato ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 1, della legge n. 196 del 2009. Per la redazione del Rapporto, il Governo, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 160 del 2015, si avvale della relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva predisposta da una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anch'essa allegata alla Nota di aggiornamento.

In particolare, per quanto attiene al contrasto dell'evasione contributiva, si segnala che l'azione di indirizzo, coordinamento e impulso portata avanti nel corso del 2016 ha privilegiato in particolare il contrasto all'illegalità nel lavoro, con particolare attenzione al lavoro « nero ». Il Rapporto, in una specifica tabella, riassume le principali attività e i risultati ottenuti nell'ambito della prevenzione e del contrasto dell'evasione contributiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL nel corso del 2016. Dalle 132.942 verifiche ispettive del Ministero sono stati accertati 88.865 lavoratori irregolari, di cui 43.048 completamente in nero. Per quanto riguarda l'INPS, sono state effettuate 28.818 ispezioni, che hanno portato all'accertamento di un monte contributivo evaso pari a 918 milioni di euro, alla scoperta di 14.051 lavoratori in nero e di 39.372 lavoratori irregolari; l'ammontare accertato a seguito di verifica amministrativa è stato pari a 333,9 milioni di euro, mentre i risparmi in termini di mancati pagamenti per prestazioni sono stati quantificati in 150,7 milioni di euro. Nel corso della sua attività di vigilanza, l'INAIL ha condotto 20.876 ispezioni, che hanno portato a riscontrare 18.284 aziende irregolari, pari all'85 per cento del totale; su 57.790 lavoratori irregolari, 5.007 sono stati riscontrati « in nero », mentre sono stati accertati premi per complessivi 74,9 milioni di euro. In questo quadro si inserisce l'avvio dell'attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che dovrebbe razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza.

Il Rapporto, quindi, riporta in diverse tabelle la stima del *tax gap*, ovvero del divario tra gettito teorico e gettito effettivo, misurato sulla base della stima dell'ammontare dei contributi evasi sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori dipendenti; a partire dalla stima delle retribuzioni relative al lavoro irregolare è possibile definire un intervallo di possibili stime dell'ammontare di evasione contributiva che riguarda sia la parte a carico del datore di lavoro, che entra nel costo del lavoro, sia la parte a carico del lavoratore, inclusa nelle retribuzioni lorde per i lavoratori regolari. In media, per il triennio 2012-2014, il *gap* complessivo di mancate entrate contributive è stimato in circa 10,7 miliardi di euro.

Il Rapporto, quindi, illustra le linee di azione che il Governo intende seguire per il contrasto all'evasione. In particolare, sul versante dell'evasione contributiva, la vigilanza sarà concentrata soprattutto nelle regioni del Sud, dove l'occupazione di lavoratori in « nero » è ancora notevolmente radicata, e nei settori più a rischio in quanto caratterizzati dall'aumento delle lavorazioni o dei servizi in determinati periodi e dall'elevato *turnover* del personale (commercio, ristorazione, edilizia e agricoltura). In tale contesto, costituisce una specifica priorità orientare l'azione di controllo negli ambiti in cui il fenomeno del lavoro « nero » è risultato associato a condizioni di particolare vulnerabilità dei lavoratori, in quanto immigrati, specie se privi del permesso di soggiorno, o minori. L'azione repressiva sarà concentrata contro il fenomeno del caporalato, anche alla luce della recente riforma del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, facendo affidamento anche sulla presenza presso gli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro dei Gruppi e dei Nuclei Tutela lavoro dell'Arma dei Carabinieri, e promuovendo altresì la migliore sinergia con tutte le forze dell'ordine e con le Istituzioni operanti sui territori. Un altro fronte dell'attività di vigilanza è costituito dal contrasto ai comportamenti elusivi realizzati dalle « cooperative spurie », intervenendo, in partico-

lare, sul fenomeno di interposizione fittizia di manodopera realizzato mediante lo strumento negoziale, fittizio, dell'appalto e previa costituzione delle predette cooperative che assicurano al committente un minor costo del lavoro nelle sue componenti retributive e contributive. Il Rapporto precisa che le verifiche saranno condotte previo confronto con le parti sociali nell'ambito degli Osservatori sulla cooperazione e in sinergia con le altre amministrazioni competenti, specificamente il Ministero dello sviluppo economico. Tuttavia, il ricorso a contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da parte di organizzazioni sindacali che non soddisfano, nell'ambito del settore, il criterio della maggiore rappresentatività in termini comparativi non è confinato al settore delle cooperative ma è in espansione anche in altri ambiti, in quanto permette ai datori di lavoro di corrispondere trattamenti economici decisamente inferiori a quelli previsti nei contratti stipulati da organizzazioni più rappresentative. Infine, in ambito previdenziale e assicurativo, l'attività di vigilanza a livello nazionale sarà indirizzata al contrasto del « lavoro fittizio » con conseguente recupero delle prestazioni, alla verifica della correttezza delle pratiche di esternalizzazione, alla individuazione – mediante l'incrocio delle banche dati delle altre amministrazioni (Registro imprese, Agenzia delle entrate – studi di settore) – di settori merceologici in cui la classificazione del rischio sia sottostimata, oppure le lavorazioni effettuate risultano diverse da quelle dichiarate. L'incrocio delle banche dati dell'INPS e dell'INAIL dovrebbe consentire, inoltre, di individuare il corretto versamento contributivo alle gestioni separate.

Giorgio PICCOLO (MDP) interviene per chiedere alla relatrice, se è possibile, all'interno dei dati riguardanti il tasso di occupazione, distinguere la componente relativa all'occupazione a tempo indeterminato da quella relativa alle altre forme contrattuali non stabili. Tale disaggregazione sarebbe utile a verificare la fonda-

tezza, di cui dubita, del legame di causa ed effetto, più volte sottolineato dalla Nota, tra la riforma del mercato del lavoro e l'aumento dell'occupazione.

Davide TRIPIEDI (M5S), dichiarandosi d'accordo con quanto affermato dal collega Piccolo, sottolinea il carattere essenzialmente propagandistico della Nota di aggiornamento all'esame, che porta scarsi elementi di novità rispetto al quadro economico già conosciuto. Dopo avere sinteticamente ricordato l'andamento del tasso di occupazione nel corso del 2017, ne rileva la distanza dai livelli registrati nel 2008. Inoltre, la Nota, a suo avviso, non mette in dovuto risalto né le perduranti forti disparità nel trattamento economico delle lavoratrici rispetto a quello dei colleghi maschi né lo squilibrio, sempre a svantaggio delle donne, del numero degli occupati. A suo parere, tali diseguaglianze sono riconducibili a una discriminazione di genere implicita e a una debolezza intrinseca del sistema di protezione sociale, che non valorizza il tempo dedicato dalle donne alle cure familiari, a discapito della possibilità di avere una carriera lavorativa continuativa e gratificante. Né le misure introdotte dal legislatore, quale ad esempio il contributo per il pagamento delle rette degli asili nido o della *baby sitter*, possono essere considerate valide e strutturali nel contrasto a tali caratteristiche del mercato del lavoro italiano. Anche la riduzione del tasso di disoccupazione si presta, a suo parere, ad essere letto come una spia del carattere non strutturale degli sbandierati miglioramenti nel mercato del lavoro: la maggiore occupazione è, infatti, ascrivibile prevalentemente al maggiore ricorso a contratti a termine, specialmente nei settori del turismo e dei servizi, e non ha interessato la fascia di età tra i 35 e i 49 anni. Si tratta di dati che, ancora una volta, dimostrano il fallimento del cosiddetto *Jobs Act*, che, anzi, ha contribuito all'aumento del numero di licenziamenti, certificato, per il periodo gennaio-luglio 2017, dall'Osservatorio INPS sul precariato. Rileva, ancora, il sostanziale fallimento della sperimentazione dell'assegno

di ricollocazione e il mancato rafforzamento dei servizi per l'impiego pubblici, sollecitato da una delle Raccomandazioni del Consiglio europeo, a favore, piuttosto, delle agenzie private, nonostante una specifica mozione approvata nella primavera di quest'anno dalla Camera dei deputati, che impegna il Governo, tra l'altro, a potenziare tali strutture, a definire *standard* minimi di prestazione da erogare e a definire chiaramente le competenze del personale, garantendo a esso un'adeguata formazione. Passando, quindi, agli indicatori di carattere sociale, a suo avviso, il reddito di inclusione, recentemente introdotto, non potrà incidere sulla drammatica condizione di povertà assoluta in cui versano, secondo l'ISTAT, più di quattro milioni di persone, trattandosi di una misura basata su condizioni categoriali limitate e arbitrarie, da cui sono esclusi, ad esempio, i disoccupati di lunga durata e i collaboratori con più di 55 anni, i lavoratori con più di 55 anni disoccupati a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato e i giovani che vivono in famiglia. La mancata incisività del reddito di inclusione, inoltre, dipende anche dal fatto che si tratta di uno strumento fondato su un approccio tradizionale al problema della povertà, a cui si cerca di porre rimedio con un complesso di misure obsolete e di carattere meramente assistenziale, che non possono centrare gli obiettivi, come del resto anche l'anticipo pensionistico, introdotto dalla legge di bilancio per il 2017, che si configura come un sussidio limitato nel tempo. Infine, stigmatizza la mancanza nella Nota di aggiornamento di qualsiasi accenno a cosa si propone di fare il Governo in merito all'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita, che, a suo avviso, rappresenta il nodo centrale dell'intero quadro. Alle prese di posizione assunte dai presidenti delle Commissioni lavoro di Camera e Senato e all'avvio in Commissione lavoro della Camera della discussione di risoluzioni in merito e dell'esame, nella seduta prevista per domani, di una specifica proposta di legge, non ha fatto riscontro nessuna risposta da parte dell'e-

secutivo sulla strada che intende percorrere in materia.

Walter RIZZETTO (Fdi-AN), associandosi ai ringraziamenti alla relatrice per il notevole lavoro di sintesi svolto, preannuncia sin d'ora il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere che verrà elaborata dalla maggioranza. La Nota di aggiornamento in esame, infatti, è un documento reticente, che non dà conto delle reali prospettive dell'economia italiana, come invece fatto da altri autorevoli soggetti, che hanno messo in dubbio la fondatezza delle stime di crescita per 2018 e che, inoltre, non si sbilancia sui programmi del Governo in materia pensionistica. Ritiene, significativo, del resto, che nelle audizioni svolte oggi presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato, sia la Corte dei conti sia la Banca d'Italia abbiano perorato il mantenimento del quadro tracciato dalla manovra Fornero.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, ricordando che nella sua relazione ha inteso sintetizzare i contenuti della Nota di aggiornamento per gli aspetti che più interessano le competenze della XI Commissione, fa presente al collega Piccolo che nei dati sull'occupazione è possibile disaggregare i dati relativi al lavoro subordinato a tempo indeterminato da quelli relativi a forme di lavoro più precarie. Si dichiara, in ogni caso, disponibile a fornire chiarimenti ai colleghi che glieli chiederanno e a valutare gli spunti che ritengano utili ai fini della redazione della proposta di parere che sarà votata nella giornata di domani.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento alla seduta convocata per la giornata di domani, mercoledì 4 ottobre.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il

riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 28 settembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 4 ottobre 2017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Valentina Paris, per la sua relazione introduttiva.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che il provvedimento, che consta di diciotto articoli suddivisi in quattro Capi, reca, all'articolo 1, una delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica. Segnala, in particolare, che il criterio direttivo di cui alla lettera l) del comma 1 prevede che l'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali e su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici.

Rileva che l'articolo 1-bis prevede l'istituzione, presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione dei comitati

etici territoriali. Esso è composto da un minimo di quindici componenti, di cui due rappresentanti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e almeno due rappresentanti indicati dalle associazioni di pazienti più rappresentative a livello nazionale, nominati con decreto del Ministro della salute. Contestualmente, la norma prevede la riduzione a quaranta del numero attuale dei Comitati etici territoriali.

Segnala che l'articolo 1-ter prevede la predisposizione, da parte del Ministero della salute, con proprio decreto, di un piano volto alla diffusione della medicina di genere, garantita, tra l'altro, anche attraverso adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario.

Fa presente, poi, che l'articolo 3 introduce modifiche alla disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, attualmente recata dai Capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, ratificato dalla legge n. 561 del 1956. In particolare, la norma dispone la trasformazione degli attuali collegi delle professioni sanitarie e delle rispettive federazioni nazionali in ordini, accorpando professioni tra loro omogenee e compatibili, e prevede la costituzione di albi per le professioni sanitarie. Segnala che la norma esclude esplicitamente la possibilità che gli ordini e le relative federazioni nazionali svolgano ruoli di rappresentanza sindacale. Tra i compiti dei Consigli direttivi degli albi, segnala che, nel fissare il livello della tassa annuale al cui pagamento sono obbligati gli iscritti, tra i criteri di cui tenere conto vi è anche lo stato di occupazione degli iscritti medesimi. Con riferimento agli albi professionali, cui sono iscritti i professionisti per potere esercitare la propria attività, segnala che la norma fa salvi i poteri delle aziende sanitarie e delle altre istituzioni pubbliche in materia di organizzazione del lavoro nonché le disposizioni dei

relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, in relazione a propri dipendenti iscritti ad albi professionali.

Passa all'articolo 3-bis, che dispone l'istituzione dell'area delle professioni socio-sanitarie, all'interno della quale sono individuati nuovi profili professionali socio-sanitari mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con i medesimi accordi, è individuato l'ambito di attività dei profili professionali socio-sanitari. Sulla base della norma in esame, infine, sono ricompresi nell'area delle professioni socio-sanitarie i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, delle professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale.

L'articolo 3-ter introduce modifiche alla procedura di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, recata dall'articolo 5 della legge n. 43 del 2006.

Il successivo articolo 4, facendo riferimento alla nuova procedura delineata dal precedente articolo, dispone l'istituzione delle professioni dell'osteopata e del chiropratico.

Segnala che l'articolo 6 dispone la trasformazione del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) in Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, e che l'articolo 7 prevede l'inserimento delle professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie. Fa presente, poi, che l'articolo 8 dispone l'istituzione, presso l'ordine degli ingegneri, dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici e che l'articolo 8-bis modifica i parametri di riferimento per la determinazione dell'importo della condanna per la responsabilità amministrativa dell'esercente la professione sanitaria in caso di accoglimento della domanda di risarcimento per danni da questo causata ad un paziente.

Segnala, altresì, che l'articolo 9 modifica la disciplina recata dall'articolo 348 del codice penale relativamente al reato di esercizio abusivo della professione sanitaria e che l'articolo 10 dispone l'estensione al farmacista delle pene previste per il reato di commercio di sostanze dopanti. L'articolo 11 prevede, poi, l'introduzione della circostanza aggravante per taluni reati commessi contro persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche e private, ovvero strutture socio-educative.

Rileva che l'articolo 12 reca disposizioni relative alla formazione medica specialistica nonché alla formazione di medici extracomunitari, mentre il successivo articolo 13 consente agli esercenti le professioni o arti sanitarie di svolgere la loro attività anche presso le farmacie nonché introduce disposizioni in materia di sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 14 che modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, istituendo un unico livello ed estendendo ai dirigenti sanitari del Ministero gli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge originario, l'Atto Senato n. 1324, la finalità della norma è di ridurre il divario esistente tra i trattamenti economici dei dirigenti delle professionalità sanitarie dipendenti da enti ed aziende del servizio sanitario nazionale, che godono di una significativa indennità in ragione dell'esclusività del rapporto di lavoro, e quelli del Ministero della salute, e permettere a quest'ultimo il reclutamento di risorse con qualificata professionalità sanitaria.

Venendo al contenuto delle disposizioni, rileva che il comma 1 prevede il collocamento in un ruolo unico dei dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria, nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e

psicologo, nonché l'estensione a tali dirigenti, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, degli istituti previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Con un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuati, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della salute e i principi generali in materia di incarichi conferibili e le modalità di attribuzione degli stessi. Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti, che siano stati già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, come per l'accesso alla dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero. L'accesso agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale, corrispondenti agli incarichi di struttura complessa nell'ambito del servizio sanitario nazionale, avviene nei limiti dei posti disponibili e in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale. Infine, si prevede la possibilità per i dirigenti sanitari che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale, corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, di partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale.

L'articolo 15, infine, reca una norma di chiusura volta a salvaguardare le com-

petenze legislative delle regioni a statuto ordinario, di quelle a statuto speciale nonché delle province autonome.

Conclusivamente, ritiene che sussistano le condizioni per esprimere su di esso un avviso favorevole. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali osservazioni ed ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso dell'esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 ottobre 2017.

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso. (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 377

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 382

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.35.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda, in termini generali, che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica.

Esso prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari all'1,5 per cento sia per l'anno in corso sia

per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e all'1,3 per cento per il 2020 (secondo il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017, il tasso di incremento era invece pari all'1,1 per cento per l'anno in corso, all'1,0 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e all'1,1 per cento per il 2020); un tasso di disoccupazione pari all'11,2 per cento per l'anno in corso, al 10,7 per cento per il 2018, al 10,0 per cento per il 2019, al 9,5 per cento per il 2020 (secondo il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017, il tasso di disoccupazione era invece pari all'11,5 per cento per l'anno in corso, all'11,1 per cento per il 2018, al 10,5 per cento per il 2019, al 10,0 per cento per il 2020); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,1 per cento per l'anno in corso, all'1,6 per cento per il 2018, allo 0,9 per cento per il 2019, allo 0,2 per cento per il 2020 (il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017 prevedeva, per l'anno in corso, un tasso identico a quello del nuovo quadro suddetto mentre, per gli anni successivi, contemplava un tasso pari

all'1,2 per cento per il 2018, allo 0,2 per cento per il 2019, nonché un valore percentuale pari a zero nel 2020).

In merito alla revisione degli obiettivi di indebitamento netto rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017, essa – come si osserva nella Nota di aggiornamento – si basa, da un lato, su una nuova previsione, più positiva, del ritmo di crescita del Paese (ritmo che rimane, tuttavia, inferiore a quello dei « principali partner europei ») e, dall'altro lato, su un orientamento più elastico, espresso di recente (anche ai fini di agevolare le economie meno dinamiche) dalla Commissione europea, relativamente alle possibilità di scostamento dai percorsi di correzione strutturale dei saldi di finanza pubblica.

La Nota precisa che gli obiettivi del nuovo quadro programmatico saranno perseguiti senza l'attivazione delle clausole di salvaguardia previste da precedenti provvedimenti legislativi di finanza pubblica; in luogo dell'attivazione di tali clausole, che comporterebbe un incremento delle imposte indirette (IVA ed accise), il Governo « intende adottare una manovra prossima allo 0,5 per cento del PIL, che riguarderà la spesa pubblica per 0,15 punti di PIL e le entrate per la restante parte ». Riguardo agli incrementi di spesa in singoli settori, la legge di bilancio per il 2018 – afferma sempre la Nota – « destinerà le limitate risorse a disposizione a pochi mirati obiettivi: investimenti pubblici e privati, occupazione giovanile e lotta alla povertà ».

Fa presente che, per quanto concerne gli interventi relativi a materie attinenti alle competenze della Commissione Affari sociali, riguardo al settore sanitario la Nota richiama, in particolare, la recente approvazione della legge « annuale per il mercato e la concorrenza » (legge n. 124 del 2017) la quale ha operato una revisione della disciplina in materia di società di gestione di farmacie e di turni e orari delle farmacie. Tale revisione appare in linea con la quinta raccomandazione che era stata formulata per l'Italia, nel 2016, dal Consiglio dell'Unione europea, racco-

mandazione che reputava opportuni interventi ulteriori per aumentare la concorrenza anche nelle professioni regolamentate e nella sanità. La suddetta legge, inoltre, come ricorda la Nota in esame, ha posto nuove norme, « a tutela del cliente », in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica da parte di società.

La Nota di aggiornamento menziona altresì la recente adozione (con il decreto legislativo n. 126 del 2017) delle disposizioni integrative e correttive della disciplina sugli incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Con specifico riguardo all'applicazione delle tecnologie digitali, la Nota ricorda: la costituzione della cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS); la costituzione del Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE); le novelle relative alla disciplina del medesimo fascicolo sanitario elettronico poste dalla legge di bilancio per il 2017, le quali hanno tra l'altro previsto che le regioni possano avvalersi, al fine di attuare il principio di interoperabilità del fascicolo, dell'infrastruttura nazionale garantita, attraverso l'impiego dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Riguardo alla spesa sanitaria corrente, la Nota conferma, per l'anno in corso, l'importo previsto nel Documento di economia e finanza 2017, pari a 114.138 milioni di euro (con un tasso di crescita dell'1,4 per cento). Per il triennio 2018-2020, la Nota in esame prevede che la spesa sanitaria corrente cresca secondo un tasso pari allo 0,8 per cento nel 2018, allo 0,9 per cento nel 2019 ed al 2,1 per cento nel 2020; il rapporto tra la spesa sanitaria ed il PIL decresce da un valore pari a 6,6 punti percentuali nel 2017 e a 6,5 punti nel 2018 ad un livello pari a 6,4 punti nel 2019 e a 6,3 punti nel 2020.

Fa presente, poi, che per quanto concerne le politiche sociali, in risposta alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, la Nota di aggiornamento del

DEF espone le misure adottate in tema di lotta alla povertà e di riforma del Terzo settore.

Al fine di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, il 29 agosto scorso il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il reddito di inclusione (ReI), quale misura unica nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Esso prevede un sostegno economico accompagnato da servizi personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa. Al nucleo familiare beneficiario viene richiesto un impegno ad attivarsi, sulla base di un progetto personalizzato con i servizi territoriali, che accompagni il nucleo medesimo verso l'autonomia. È una misura condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa ed è articolato in due componenti: un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti; una componente di servizi alla persona identificata in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare.

Per quanto riguarda le risorse, il ReI sarà finanziato dal Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione strutturale che l'ultima legge di bilancio ha portato a 1,7 miliardi dal 2018. A tali risorse si aggiungono quelle destinate a rafforzare i servizi (anche a carico del PON inclusione), per un totale di oltre 2 miliardi dal 2019. In sede di prima applicazione la platea potenziale della misura, sulla base dei dati con sistema informativo ISEE, è di circa 500 mila nuclei familiari, di cui 420 mila con minori.

La Nota ricorda, inoltre, l'avvenuta istituzione della rete della protezione e dell'inclusione sociale, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei diversi livelli di governo, nonché il fatto che, in

attesa dell'avvio del ReI, a fine aprile 2017 sono entrati in vigore i nuovi criteri per il SIA.

Osserva, poi, che un altro tema rilevante richiamato nella Nota di aggiornamento nell'ambito delle politiche sociali è costituito dalla vasta opera di revisione della disciplina riguardante il Terzo settore, avviata con l'emanazione della relativa legge di delega, la n. 106 del 2016. In attuazione di tale delega sono stati emanati il decreto legislativo n. 40 del 2017, relativo all'istituzione e disciplina del servizio civile universale, il decreto legislativo n. 111 del 2017, che disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il decreto legislativo n. 112 del 2017, recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale e, soprattutto, il decreto legislativo n. 117 del 2017, contenente il Codice del Terzo settore.

L'opera di revisione è stata finalizzata alla promozione e al sostegno del Terzo settore mediante: l'introduzione di una definizione generale di enti del Terzo settore, delle attività di interesse generale da essi esercitate e della *governance* degli enti medesimi; la semplificazione della procedura di acquisto della personalità giuridica e l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore in modalità telematica; l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti; la riforma dei centri di servizio per il volontariato; l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale per gli enti del Terzo settore con una dotazione annua di 40 milioni; il rafforzamento dell'impresa sociale mediante l'estensione delle attività esercitabili dalla stessa; l'introduzione, sia pur limitata, della possibilità di distribuzione degli utili, nonché l'introduzione di misure fiscali di sostegno volte a favorire gli investimenti nell'impresa sociale stessa e ad assicurare la detassazione degli utili e degli avanzi di gestione destinati al conseguimento dell'oggetto sociale.

La Nota ricorda, poi, alcune delle misure di promozione e sostegno introdotte

dal Codice del Terzo settore tra le quali: l'introduzione di un nuovo ed articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l'istituzione del *social bonus*, ossia di un credito d'imposta pari al 65 per cento per le persone fisiche e al 50 per cento per le persone giuridiche per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità; una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette, nonché in materia di tributi locali; la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro e in natura favore degli enti; la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i «titoli di solidarietà»; un regime fiscale agevolato per le attività di *social lending*; misure per favorire l'assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali; la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, inoltre, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio. La dotazione finanziaria di cui dispone la legge, pari a 190 milioni, viene ripartita in 105 milioni circa a copertura delle misure fiscali e tributarie di maggior vantaggio e, per la parte restante, per le misure sopra illustrate.

Dalila NESCI (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere da parte del suo gruppo, volta a evidenziare i numerosi aspetti critici inerenti alle politiche di spesa in ambito sociosanitario, a partire dalla carenza di personale sanitario causata dal blocco del *turnover*, carenza che riveste carattere sempre più drammatico a causa dell'inerzia del Governo in questo campo nonostante il recepimento formale della normativa europea in materia di orario di

lavoro del personale sanitario, effettuato con la legge n. 161 del 2014, sostanzialmente ancora inapplicata.

Segnala che altri aspetti caratterizzanti la proposta del Movimento 5 Stelle riguardano l'attuazione dei LEA, il rifinanziamento dei fondi sociali e la piena attuazione del piano nazionale antiviolenza.

Donata LENZI (PD), nel condividere le considerazioni della collega Nesci sul blocco delle assunzioni del personale sanitario, da considerarsi ormai irrealistico, segnala che in collegamento con esso si pone il tema del rinnovo contrattuale per il personale, rispetto al quale auspica una definizione in tempi rapidi.

Sottolinea, in particolare, l'esigenza di legare l'andamento della spesa sanitaria all'incremento del PIL, ricordando che la prevista riduzione sotto la soglia del 6,5 per cento pone a rischio l'universalità e la qualità delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Ritiene, inoltre, utile ribadire nel parere la necessità di evitare che la riduzione del finanziamento statale alle regioni abbia come conseguenza la rinuncia da parte delle stesse al trasferimento da parte dello Stato delle risorse destinate ad interventi in ambito sanitario e sociale, aggirando di fatto le indicazioni provenienti dal Parlamento. Sottolinea, quindi, che resta ancora da scogliere la questione del rapporto tra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale, come già evidenziato in sede di approvazione della relazione sul disegno di legge di assestamento.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) ritiene che in conclusione della legislatura i provvedimenti in materia di finanza pubblica debbano indicare in maniera chiara ed onesta obiettivi concreti, raggiungibili e verificabili relativi al superamento delle criticità esistenti. Sottolinea in proposito la gravità rappresentata dall'assenza di risorse aggiuntive da destinare alle politiche socio-sanitarie, e alle politiche in favore delle famiglie, in presenza di una crescita del PIL decisamente superiore alle aspettative.

Si associa alle richieste relative al superamento del blocco del *turnover* del personale sanitario, rilevando che di fatto esso non ha consentito risparmi significativi, in quanto si è dovuto procedere alle assunzioni in maniera indiretta, con la conseguente maggiore precarietà delle strutture sanitarie.

Invita, quindi, ad evitare annunci privi di sostanza e a dare seguito concreto alle misure sinora adottate, richiamando in proposito l'aggiornamento dei LEA e l'attuazione della legge n. 112 del 2016 sul cosiddetto « Dopo di noi ».

Elena CARNEVALI (PD), nel condividere pienamente le considerazioni espresse dalla collega Lenzi, sottolinea l'attenzione posta con continuità dalla Commissione affari sociali ai bisogni della persona.

In relazione ai rilievi espressi dalla deputata Binetti in merito all'attuazione della legge n. 112 del 2016, segnala che il ministero competente ha già provveduto a trasferire alle regioni le risorse relative agli anni 2016 e 2017 e ricorda che in ogni caso il provvedimento in questione, promosso dalla XII Commissione, ha riscosso numerosi apprezzamenti anche in ragione del superamento di un'impostazione basata sulla monetizzazione del bisogno. In relazione alla predisposizione della prossima legge di bilancio, ribadisce l'esigenza della previsione di risorse adeguate per le disabilità e le non autosufficienze.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel condividere le considerazioni svolte circa l'insostenibilità del blocco delle assunzioni del personale sanitario, coglie l'occasione della discussione in corso per porre all'attenzione dei componenti della Commissione il tema chiave rappresentato dall'opportunità di spostare risorse dalle strutture ospedaliere alle attività sul territorio e alle politiche di prevenzione per fronteggiare l'aumento delle cronicità legato all'innalzamento delle aspettative di vita, richiamando anche le questioni concernenti i farmaci innovativi. Insiste, inoltre, per un impegno a rilanciare la spesa sociale nella

prossima legge di bilancio, in ragione del migliore quadro finanziario delineato dalla Nota di aggiornamento.

Ileana ARGENTIN (PD), dopo essersi associata agli interventi delle colleghe del Partito Democratico relativi all'annosa questione delle assunzioni di personale sanitario, pone in risalto la problematica connessa alla compresenza in un unico capitolo di spesa delle risorse relative agli anziani non autosufficienti e ai disabili, nonostante le oggettive differenze delle prestazioni richieste. Ritiene, in ogni caso, corretto sottolineare, richiamando la propria militanza su tali temi nel corso di un trentennio, che l'attuale Governo e quello che lo ha preceduto si sono caratterizzati per un impegno senza precedenti in materia di politiche sociali.

Maria AMATO (PD), richiamando le considerazioni svolte dalle colleghe del suo gruppo, ricorda che gli interventi relativi al personale sanitario servono ad assicurare una tenuta del sistema, con prestazioni competitive ed adeguate ai tempi.

In relazioni ai farmaci innovativi, segnala l'opportunità di seguire un approccio equilibrato tra le diverse patologie in relazione al loro sviluppo, e ricorda l'importanza crescente delle nuove terapie tecnologiche, in grado di permettere significativi miglioramenti della qualità di vita dei pazienti.

Daniela SBROLLINI (PD) rileva che le politiche sanitarie devono raccogliere la sfida di una richiesta complessa e frammentata, cercando inoltre di ridurre gli spechi. Osserva, inoltre, che le iniziative adottate negli anni passati hanno consentito di contenere il disavanzo e hanno permesso l'avviarsi della ripresa in atto. In questo quadro, auspica che siano individuate anche risorse adeguate per il rilancio delle politiche di competenza della Commissione affari sociali.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, si riserva di presentare nella seduta successiva una proposta di parere, sulla base

degli elementi forniti dai componenti della XII Commissione attraverso loro interventi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.20.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che sul testo unificato delle proposte di legge C. 104 Binetti e abbinate, risultante dagli emendamenti approvati, sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, tranne il parere della V Commissione (Bilancio), che in data 11 luglio 2017 ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di quattordici giorni, della relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Al riguardo, fa presente che il presidente della V Commissione, deputato Francesco Boccia, in data 27 settembre 2017 ha trasmesso una lettera nella quale si dà conto del fatto che nella seduta del

19 settembre scorso il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione bilancio la relazione tecnica richiesta, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, per una serie di profili problematici di carattere finanziario.

Nella lettera si specifica, in primo luogo, che tali profili problematici riguardano la mancanza della quantificazione degli oneri di carattere permanente e della predisposizione di idonea copertura finanziaria con riferimento all'obbligo posto in capo ai comuni di sviluppare in via permanente progetti e interventi (articolo 3), all'obbligo posto in capo ai comuni dell'assicurazione ai fini della tutela infortunistica per i soggetti interessati dai progetti (articolo 5), alla partecipazione delle persone anziane a processi educativi e alla formazione, intergenerazionale e intragenerazionale, lungo tutto l'arco della vita (articolo 6, comma 1).

In secondo luogo, ulteriori profili problematici riguardano la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, volta a realizzare progetti che prevedono la messa a disposizione delle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane, che appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura, giacché non è stata fornita dimostrazione della possibilità di effettuare tali interventi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Viene inoltre evidenziato che, nell'istituire il Fondo per il finanziamento di progetti per l'invecchiamento attivo (articolo 8), non sono specificati, nell'ambito del provvedimento, quali ragioni di costo giustificerebbero lo stanziamento del Fondo, le procedure per il rispetto del relativo limite di spesa e l'allineamento temporale tra la durata dello stanziamento del Fondo – limitato al triennio 2017-2019 – e quella degli interventi previsti, che risulterebbero invece a carattere strutturale e non sperimentale. Peraltro, la Ragioneria generale dello Stato evidenzia criticità anche in ordine alla copertura finanziaria a valere sull'accantonamento

del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 8, comma 3, giacché a suo avviso tale accantonamento, tenuto conto della programmazione finanziaria effettuata dal Governo a valere sullo stesso, non presenta le necessarie disponibilità.

Avverte, quindi, che il relatore, deputato Patriarca, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha preannun-

ciato l'intenzione di approfondire i rilievi critici formulati nella suddetta lettera, anche al fine di predisporre eventuali emendamenti, volti al superamento di tali criticità.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	384
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	391

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	388
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	395

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	389
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.30.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dello scorso 28 settembre il relatore, onorevole Zanin, ha svolto la relazione introduttiva. Ricorda altresì che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul Documento in esame entro la giornata odierna.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*) delle quali illustra i contenuti.

Sottolinea che la prima osservazione è volta a segnalare, nell'ambito delle misure a favore dell'occupazione giovanile che formeranno oggetto della legge di stabilità

per il 2018, la necessità di mantenere alta l'attenzione sul ricambio generazionale in agricoltura, con la predisposizione di specifiche politiche a servizio dei giovani per facilitarne l'ingresso nella gestione delle imprese agricole, a tal fine favorendo specifiche attività di formazione e consulenza per accompagnarli nello sviluppo continuo della propria azienda e nel mantenimento della stessa una volta avviata, semplificando l'accesso alla terra e al credito per i giovani al fine di favorire il loro stabile inserimento nel settore.

Fa presente che la seconda osservazione mira a sollecitare la rappresentazione, nell'ambito delle politiche per la competitività delle imprese che formeranno oggetto della legge di stabilità per il 2018, della necessità di predisporre, anche mediante la creazione di un significativo fondo strutturale, politiche specifiche per le filiere strategiche della nostra agricoltura, finalizzate ad incrementarne la competitività, a valorizzarne le produzioni e a tutelare la salute dei cittadini.

Segnala poi che con la terza osservazione si raccomanda altresì di rivedere le modalità di attuazione delle misure della cosiddetta Sabatini, già previste nella legge di stabilità per il 2017, affinché ne possano specificamente beneficiare le imprese agricole e le cooperative operanti nei settori agricoli e della pesca.

Rileva che con la quarta osservazione si raccomanda inoltre la predisposizione delle opportune politiche di intervento per consentire il rinnovamento del sistema idrico in agricoltura, proseguendo lungo la strada già delineata nella presente legislatura e provvedendo in particolare ad accelerare le procedure necessarie al tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili per il settore irriguo, a completare le infrastrutture necessarie all'irrigazione già cantierate e ad avviare la realizzazione del Piano dei piccoli e medi invasi.

Rimarca che oggetto della quinta osservazione è la necessità di incrementare le risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, al fine di sostenere le

aziende operanti nel comparto primario colpite dalle diverse e gravissime calamità che hanno colpito gravemente le produzioni agricole.

Rileva, infine, che con l'ultima osservazione, che attiene alle misure adottate per i soggetti esercenti attività agricole nelle zone colpite dai più recenti eventi sismici, si invita a delineare le migliori strategie per evitare lo spopolamento dei territori e la prosecuzione dell'attività agricola.

Osserva, conclusivamente, che il parere che la Commissione si appresta a votare, con le osservazioni testé illustrate, mira ad implementare la qualità degli interventi già realizzati dal Governo ed esprime l'auspicio che l'azione dell'Esecutivo prosiegua lungo le direttrici intraprese.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia il relatore per aver predisposto una proposta di parere che offre notevoli spunti per il prosieguo dell'azione del Governo e sintetizza in maniera efficace l'attività di sviluppo delle filiere sin qui portata avanti, dando conto dei significativi interventi nel settore lattiero-caseario, in quello suinicolo e negli altri settori importanti per lo sviluppo del comparto agroalimentare italiano.

Esprime dunque apprezzamento per la proposta di parere illustrata dal relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) rileva che la Nota di aggiornamento registra i risultati incoraggianti sul versante della crescita, dell'occupazione e su quello del consolidamento dei conti pubblici, conseguiti attraverso gli interventi di politica economica e le numerose e articolate riforme strutturali adottate in questi ultimi anni.

In particolare, evidenzia i positivi riscontri nel rialzo del Pil pari all'1,5 per cento, sia per l'anno in corso sia per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e all'1,3 per cento per il 2020, ed osserva che secondo il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017, il tasso di incremento era invece pari all'1,1 per cento per l'anno in corso, all'1,0 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019

e all'1,1 per cento per il 2020. Rileva inoltre la crescita significativa dalle esportazioni, nonché la ripresa degli investimenti e la recente impennata di produzione nel comparto dei beni strumentali.

Per quel che riguarda l'occupazione, sottolinea, quale dato estremamente significativo, che la Nota rileva che negli ultimi tre anni sono stati creati circa 900 mila posti di lavoro, oltre la metà dei quali a tempo indeterminato. Osserva quindi che in tal modo l'occupazione si è portata al di sopra delle 23 milioni di unità, una soglia precedentemente oltrepassata solo nel 2008.

Fa presente che questa strategia politica ed economica ha visto nel settore agricolo e agroalimentare un protagonista da valorizzare nelle sue colture di maggior pregio e da sostenere nello sviluppo della competitività verso un sistema produttivo maggiormente sostenibile e remunerativo per gli agricoltori.

Osserva che nel 2016 il crollo delle produzioni olivicole (-44,7 per cento in volume) ha segnato un calo del 5,4 per cento a prezzi correnti e dello 0,7 per cento in volume del valore aggiunto di agricoltura, silvicoltura e pesca.

Evidenzia che, nonostante l'andamento non particolarmente esaltante del settore agricolo, le unità di lavoro sono cresciute complessivamente dello 0,9 per cento e che all'incremento significativo delle unità dipendenti (+ 2,3 per cento), si associa una lieve crescita di quelle indipendenti (+ 0,3 per cento).

Rimarca che risultati positivi si registrano anche per l'industria alimentare, dove l'incremento delle unità di lavoro è pari allo 0,5 per cento.

Segnala inoltre che gli investimenti nel settore agricolo mostrano, nel 2016, un discreto recupero (+ 3,1 per cento) dopo il forte calo registrato negli anni precedenti.

Con oltre 30 miliardi di euro correnti, l'Italia nel 2016 è il primo Paese UE per livello di valore aggiunto in agricoltura.

Fa presente che la *performance* dei vari comparti pone l'Italia tra i primi tre Paesi europei per la produzione agricola. L'or-

tofrutticolo, il vitivinicolo e l'olivicolo costituiscono i principali settori dell'agricoltura italiana.

Rammenta che nel 2016 si amplia il divario dei prezzi dell'*input* tra i principali paesi europei.

Ricorda che la riduzione della pressione fiscale con la cancellazione dell'IMU sui terreni agricoli ha riconosciuto e sostenuto il valore produttivo di tali beni, mentre la serie di incentivi agli investimenti privati introdotti con il piano Industria 4.0, ha spinto anche le imprese agricole e agroalimentari ad accrescere la propria capacità produttiva in un momento in cui maggiori opportunità possono essere colte a livello internazionale.

Con specifico riferimento al comparto primario, osserva che nel DEF presentato ad aprile sono quantificati gli effetti delle misure già adottate in favore del comparto con le più recenti leggi di bilancio, che comportano sgravi fiscali e contributivi per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti per 10 milioni di euro per il corrente anno, 253 milioni di euro per il 2018, 161 milioni di euro per il 2019 e 157 milioni di euro per il 2020.

Ritiene doveroso sottolineare l'esenzione ai fini IRPEF per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, l'esenzione dall'IRAP per le imprese agricole e della pesca nonché nell'esonero contributivo riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, le cui aziende siano ubicate in territori montani o in zone agricole svantaggiate.

Osserva che la Nota conferma la determinazione del Governo di fornire, con la prossima legge di stabilità, ulteriore impulso alla crescita e al lavoro, sfruttando anche le complementarità offerte dalle riforme strutturali adottate. L'obiettivo è irrobustire la fiducia e gli investimenti, che stanno supportando la ripresa, accrescendo la produttività e il potenziale.

Per quel che riguarda la *performance* delle esportazioni italiane, rileva che la

Nota conferma la ritrovata vivacità degli scambi commerciali internazionali degli ultimi mesi del 2016 si è ulteriormente rafforzata nella prima parte del 2017. La fase espansiva del commercio internazionale ha beneficiato di prezzi stabili e contenuti sul mercato delle materie prime, della crescita americana e cinese, nonché della ripresa di alcune economie emergenti dell'America Latina e della Russia.

Osserva che particolarmente positivo è l'aumento del valore delle esportazioni italiane nei primi sei mesi del 2017 (+8,0 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), grazie ad una crescita diffusa in tutti i mercati di sbocco, con il maggior contributo proveniente dall'area extra-europea (9,1 per cento) rispetto a quello dei paesi europei (7,2 per cento).

A livello di composizione settoriale delle esportazioni, fa presente che la crescita ha interessato sia i settori tradizionali del Made in Italy sia i comparti più moderni.

Il Parlamento e il Governo ritengono quindi necessario continuare ad adottare credibili misure strutturali che innalzino il potenziale di crescita dell'economia, l'occupazione e le capacità innovative e competitive delle nostre imprese in un quadro macroeconomico e finanziario sostenibile.

Osserva, dunque, che in questo contesto, il Partito Democratico ha ritenuto opportuno inserire nel parere le osservazioni illustrate dal relatore. La prima concerne la crescita della componente giovanile in agricoltura che rappresenta un fattore competitivo fondamentale. Sottolinea che per il Gruppo del Partito Democratico il ricambio generazionale in agricoltura è uno degli obiettivi più importanti da perseguire. Infatti, in base ai dati Eurostat, in Italia le aziende agricole guidate da giovani al di sotto dei 35 anni, ottengono un ricavo di 73.000 euro, a fronte di una media di 43.000 con una performance superiore anche ai pari età europei, che si attestano su una media di 44.000 euro.

Ritiene opportuno quindi chiedere al Governo di continuare a mantenere alta l'attenzione nella prossima legge di stabi-

lità sul ricambio generazionale, con politiche a servizio dei giovani che ne facilitino l'ingresso nel settore agricolo e con attività di formazione e consulenza per accompagnarli nello sviluppo continuo della propria azienda e nel mantenimento della stessa una volta avviata. Reputa inoltre necessario semplificare l'accesso alla terra e al credito per i giovani al fine di favorire il loro stabile inserimento nel settore.

Con riferimento poi ai principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2017, rammenta che la Nota richiama le misure per le zone terremotate, nell'ambito delle quali vi è anche la concessione di finanziamenti assistiti da garanzie dello Stato tra l'altro ai soggetti esercenti attività agricole. Osserva, a tal riguardo, che il Gruppo del Partito Democratico intende sollecitare il Governo ad un maggiore impegno finalizzato a sostenere l'agricoltura di questi territori.

Al fine di sostenere il reddito degli agricoltori, di rilanciare la competitività delle imprese e valorizzare le produzioni italiane si rende necessario creare un fondo strutturale per le politiche a favore delle filiere strategiche della nostra agricoltura, incrementando contestualmente le risorse del Fondo di Solidarietà per sostenere le aziende agricole colpite dalle diverse calamità che hanno colpito significativamente le produzioni agricole.

Occorre rivedere le modalità attuative della cosiddetta Sabatini, già previste nella legge di bilancio per il 2017 affinché ne possano beneficiare le imprese agricole e le cooperative operanti nei settori agricoli e della pesca.

Sottolinea, infine, per quanto riguarda gli interventi nel settore idrico, la necessità che il Governo non solo rilanci il sistema dando attuazione ai 20 miliardi per venti anni che occorre investire, ma anche favorendo il completamento opere idriche già avviate e provvedendo ad avviare le opere ancora da realizzare.

In conclusione, osservato come la Nota di aggiornamento al DEF all'esame sia particolarmente rivolta alla crescita, preannuncia il voto favorevole del Gruppo del

Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore.

Filippo GALLINELLA (M5S) osserva che il MoVimento 5 Stelle ritiene che le misure previste dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF non siano sufficienti e che quelle attuate siano state tardive, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Nuovo testo C. 3265 Romanini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 25 luglio scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti ap-

provati per il parere. Al riguardo, fa presente che hanno espresso parere favorevole le Commissioni Giustizia, Ambiente, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea; hanno espresso parere favorevole con osservazione le Commissioni Affari costituzionali, Lavoro e Questioni regionali; ha espresso parere favorevole con condizioni la Commissione Bilancio, mentre la Commissione Affari sociali non ha inteso esprimere parere.

Avverte quindi che il relatore ha presentato alcuni emendamenti volti a recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva (*vedi allegato 2*).

Chiede dunque al relatore, onorevole Prina, se intenda intervenire in merito.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, illustra il contenuto degli emendamenti da lui predisposti per recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva (*vedi allegato 2*).

Fa presente che l'emendamento 2.50 recepisce una condizione soppressiva della Commissione Bilancio, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In proposito, la Commissione Bilancio ha infatti ritenuto che l'estensione in via interpretativa, di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, dell'applicabilità dell'IVA al 4 per cento ad ulteriori prodotti della panificazione, come ridefiniti ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*ter* – attualmente soggetti all'aliquota del 10 per cento – appare suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione e di copertura finanziaria.

Osserva che l'emendamento 8.50 è volto a recepire la seguente osservazione della Commissione lavoro: «valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 8, comma 2, l'opportunità di sopprimere le parole: «e di sicurezza dei luoghi di lavoro», al fine di non ingenerare dubbi interpretativi sul fatto che la disposizione non incide sulla disciplina generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Segnala che l'emendamento 10.50 recepisce una condizione soppressiva della Commissione Bilancio, formulata ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione e sopprime la disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 10 in quanto i programmi finanziari volti a sostenere e a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco e del pane fresco tradizionale di qualità, ivi previsti, determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva che l'emendamento 11.50 recepisce una condizione della Commissione Bilancio ed è volto a precisare che tra i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per la violazione delle disposizioni contenute nella legge, non rientrano le sanzioni applicate in attuazione dell'articolo 2, che sono stabilite a livello statale.

Segnala, infine, che l'emendamento 11.51 recepisce una condizione della Commissione Bilancio, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, motivata in ragione del fatto che l'articolo 11, in materia di vigilanza delle aziende sanitarie locali e dei comuni, ancorché sostanzialmente riproduttivo della disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 – peraltro abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del presente provvedimento – deve essere corredato di una clausola di neutralità finanziaria.

Giuseppe ROMANINI (PD) chiede di rinviare la votazione degli emendamenti predisposti dal relatore alla seduta di domani, al fine di consentire a tutti i colleghi di prendervi parte. Ricorda infatti che l'emendamento 2.50 del relatore, che recepisce la prima condizione formulata dalla Commissione Bilancio, sopprime una disposizione introdotta dalla Commissione con l'approvazione dell'emendamento 2.32 del collega Pini, sul quale vi era stato un lungo ed approfondito dibattito in Commissione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, verificata l'assenza di obiezioni da parte dei

Gruppi, accederà alla richiesta avanzata dall'onorevole Romanini di rinviare la votazione degli emendamenti alla seduta di domani a condizione che sia assicurata la presenza di un rappresentante del Governo.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia dunque il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Atto n. 453.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la trasmissione con impianto au-

diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 28 settembre scorso il relatore, onorevole Taricco, ha replicato ai quesiti posti, nella seduta precedente, dai deputati Zanin, Zaccagnini e Parentela. Ricorda altresì che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 24

ottobre 2017, ma che la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente prima che sia trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017
(Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato I e Annesso).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis) accompagnata dalle « Relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali anno 2017 » (Allegato I) e dalla « Relazione al Parlamento 2017 », che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo (MTO), ai sensi della legge n. 243 del 2012, articolo 6, comma 5, (Annesso);

premesso che la Nota provvede ad aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica rispetto a quelle contenute nel DEF alla luce delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico e a fornire l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, una relazione sullo stato di attuazione delle azioni già avviate, nonché le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in risposta alle Raccomandazioni specifiche per l'Italia adottate dal Consiglio Europeo al termine del Semestre europeo relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;

rilevato che il Governo ha sin qui operato per rilanciare la crescita e l'occupazione, attraverso un programma pluriennale di riforme strutturali volto a migliorare la competitività del sistema produttivo, incentivare gli investimenti, pubblici e privati, sostenere i consumi interni, attraverso l'aumento del reddito disponibile delle famiglie e la riduzione delle tasse;

considerato che i risultati ad oggi conseguiti con l'attuazione di tali politiche

economiche sono illustrati dalla Nota di aggiornamento al DEF, che attesta il consolidarsi della ripresa economica del Paese; osservato in particolare che essa dà conto dell'aumento del PIL reale, nei tre trimestri più recenti, a un ritmo congiunturale superiore alle attese, di circa lo 0,4 per cento, dell'incremento del tasso di crescita tendenziale nel secondo trimestre all'1,5 per cento, della crescita del numero degli occupati, nella prima metà dell'anno, dell'1,1 per cento su base annua, e dell'aumento delle ore lavorate del 2,8 per cento;

preso altresì che la Nota rivede al rialzo la previsione di crescita del PIL per il 2017, contenuta nello scenario tendenziale, all'1,5 per cento rispetto all'1,1 per cento previsto nel DEF di aprile;

osservato l'andamento positivo delle esportazioni, che, per i beni alimentari, fa registrare un aumento del 7,2 per cento;

rilevato, a tale ultimo proposito, che la Nota, all'Allegato 1, Tabella n. 13, dà conto di come, sebbene le agricolture mondiali siano sottoposte alle difficoltà derivanti da una forte caduta dei prezzi dei prodotti agricoli e zootecnici, l'analisi dei dati più recenti confermi due diverse tendenze del settore agricolo: l'andamento decrescente e di ristagno sul mercato nazionale abbinato a quello particolarmente dinamico relativo alle esportazioni agroalimentari;

osservato che le nuove previsioni di finanza pubblica a legislazione vigente confermano l'andamento complessivo di miglioramento del saldo di indebitamento

netto, che passa dal 2,1 per cento del PIL nel 2017 all'1,0 per cento nel 2018 e allo 0,3 per cento nel 2019, per attestarsi sostanzialmente sul pareggio nel 2020 (0,1 per cento) e che, sul fronte delle spese si conferma l'andamento decrescente dell'incidenza della spesa corrente primaria sul PIL, mentre la spesa in conto capitale – e quindi per investimenti – registra un'incidenza sul PIL del 3,6 rispetto al 3,4 preventivato nel DEF;

preso atto con favore – con specifico riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – che l'incremento delle risorse per investimenti che si è registrato nell'ultimo biennio ha riguardato sia i settori con particolari e specifiche criticità (lattiero caseario e olivicolo) al fine di superarle sostenendo le performance di settore, sia gli interventi ritenuti strategici per le imprese e la ricerca (assetto del settore irriguo e riassetto dell'imprenditoria, piano triennale di ricerca straordinario del CREA, sostegno del mercato nazionale con il mantenimento delle risorse per il fondo di solidarietà nazionale – Incentivi assicurativi);

richiamati i risultati conseguiti dal settore agricolo per effetto delle richiamate politiche economiche attuate nella presente legislatura, che il Governo intende confermare per il triennio 2018-2020;

ricordato, in particolare, che il comparto agricolo si è particolarmente avvantaggiato della progressiva diminuzione della pressione fiscale operata negli ultimi anni, beneficiando della soppressione dell'IMU sui terreni agricoli e dell'abolizione dell'Irpef e dell'Irap per la determinazione dei redditi dominicali;

rammentato altresì che il comparto primario si è in parte avvantaggiato degli specifici incentivi agli investimenti privati, come, per esempio, quelli attivati in base al piano Industria 4.0 e alla nuova legge Sabatini;

richiamati gli specifici provvedimenti adottati in favore dei giovani in agricoltura

nell'anno in corso, tra le quali, da ultimo, le misure contenute nel « decreto Mezzogiorno », che ha potenziato lo strumento dell'autoimprenditorialità e del subentro in agricoltura con ulteriori 50 milioni di euro e ricordato che, nel periodo 2007-2015 sono stati erogati contributi pari a circa 700 milioni di euro, di cui hanno beneficiato circa 22 mila nuove aziende agricole condotte da giovani e che altrettante risorse sono state stanziare attraverso i programmi di sviluppo rurale per il periodo 2015-2020;

preso atto con favore che, come si legge nella Relazione al Parlamento: « l'approccio di politica economica che il Governo continua a ritenere più appropriato è incentrato su un miglioramento graduale e nello stesso tempo strutturale della finanza pubblica, fondato sulla revisione della spesa, su una maggiore efficienza operativa nelle Amministrazioni Pubbliche e sul contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Le misure che si intende proporre con il Disegno di Legge di Bilancio per il triennio 2018-2020 operano in continuità con le politiche già adottate negli anni precedenti. In tal senso, saranno introdotte misure in favore della crescita attraverso l'incentivazione degli investimenti privati e il potenziamento di quelli pubblici, con il duplice obiettivo di supportare la competitività del Paese e stimolare la domanda aggregata, oltre a interventi per promuovere la crescita occupazionale in particolare dei giovani e sostenere i redditi delle famiglie più povere »;

rilevato dunque con favore che la Nota di aggiornamento conferma l'intenzione del Governo di fornire, con il disegno di legge di Bilancio, ulteriore impulso alla crescita e al lavoro, sfruttando anche le complementarità offerte dalle riforme strutturali adottate, con l'obiettivo è irrobustire la fiducia e gli investimenti, che stanno supportando la ripresa, accrescendo la produttività e il potenziale;

osservato che le risorse disponibili, seppur limitate dall'esigenza di stabilizzazione delle finanze pubbliche e di accele-

razione del processo di riduzione del debito, saranno impiegate in scelte selettive privilegiando il sostegno: i) dell'occupazione giovanile; ii) degli investimenti pubblici e privati; iii) al potenziamento degli strumenti di lotta alla povertà; osservato altresì che, sterilizzate le clausole di salvaguardia, il successivo ambito di intervento riguarderà le politiche per lo sviluppo che comprendono principalmente maggiori risorse per gli investimenti pubblici;

preso altresì atto che un ulteriore ambito attiene alle politiche per la competitività e l'innovazione e include misure di incentivazione agli investimenti privati in beni strumentali e immateriali e di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica e che rientrano in questo ambito anche gli interventi sul costo del lavoro volti ad incentivare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

preso inoltre atto che le risorse disponibili per il 2018 per le politiche di sviluppo sono indicate in 300 milioni di euro (0,02 per cento di Pil) e quelle per la competitività e l'innovazione risultano pari a 338 milioni di euro e che tali risorse crescono rispettivamente a 1.300 milioni di euro e a 2.162 milioni di euro nel 2019;

ritenuto necessario che il settore agricolo sia ricompreso nelle politiche di sviluppo e competitività della prossima Legge di Bilancio e che quindi le disposizioni risultino applicabili anche per tale settore;

reputato in particolare che la crescita della componente giovanile in agricoltura rappresenta un fattore competitivo fondamentale e che il ricambio generazionale in agricoltura è uno degli obiettivi più importanti da perseguire, anche considerato che in Italia – anche grazie alle misure poste in essere dal Governo nella presente legislatura prima richiamate – le imprese agricole guidate da giovani al di sotto dei 35 anni ottengono un ricavo di 73.000 euro, a fronte di una media di 43.000 per azienda agricola, conseguendo risultati an-

che superiori ai pari età europei, che si attestano su una media di ricavi di 44.000 euro;

ritenuto dunque necessario continuare a mantenere alta l'attenzione sul ricambio generazionale, con politiche a servizio dei giovani, che facilitino non solo l'ingresso di questi ultimi nel settore agricolo, ma anche attività di formazione e consulenza, che li accompagnino nello sviluppo continuo della propria azienda e nel mantenimento della stessa, una volta avviata;

vista quindi l'opportunità di sviluppare in tutte le sue potenzialità la fondamentale misura, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, nell'ambito del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, in base alla quale le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnali, nell'ambito delle misure a favore dell'occupazione giovanile che formeranno oggetto della legge di Bilancio per il 2018, la necessità di mantenere alta l'attenzione sul ricambio generazionale in agricoltura, con la predisposizione di specifiche politiche a servizio dei giovani per facilitarne l'ingresso nella gestione delle imprese agricole, a tal fine favorendo specifiche attività di formazione e consulenza per accompagnarli nello sviluppo continuo della propria azienda e nel mantenimento della stessa una volta avviata, semplificando l'accesso alla terra e al credito per i giovani al fine di favorire il loro stabile inserimento nel settore;

b) nell'ambito delle politiche per la competitività delle imprese che formeranno oggetto della legge di Bilancio per il 2018, si rappresenti la necessità di predisporre, anche mediante la creazione di un

significativo fondo strutturale, politiche specifiche per le filiere strategiche della nostra agricoltura, finalizzate ad incrementarne la competitività, a valorizzarne le produzioni e a tutelare la salute dei cittadini;

c) si raccomandì altresì di rivedere le modalità di attuazione delle misure della cosiddetta Sabatini, già previste nella legge di bilancio per il 2017, affinché ne possano specificamente beneficiare le imprese agricole e le cooperative operanti nei settori agricoli e della pesca;

d) si raccomandì inoltre la predisposizione delle opportune politiche di intervento per consentire il rinnovamento del sistema idrico in agricoltura, proseguendo lungo la strada già delineata nella presente legislatura e provvedendo in particolare ad accelerare le procedure necessarie al tem-

pestivo utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili per il settore irriguo, a completare le infrastrutture necessarie all'irrigazione già cantierate e ad avviare la realizzazione del Piano dei piccoli e medi invasi;

e) si segnalì la necessità di incrementare le risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, al fine di sostenere le aziende operanti nel comparto primario colpite dalle diverse e gravissime calamità che hanno colpito gravemente le produzioni agricole;

f) in relazione alle misure adottate per i soggetti esercenti attività agricole nelle zone colpite dai più recenti eventi sismici, si invitì a delineare le migliori strategie per evitare lo spopolamento dei territori e la prosecuzione dell'attività agricola.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Nuovo testo C. 3265 Romanini).****EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 2.

Sopprimere il comma 8-ter.

Conseguentemente, all'articolo 12:

sopprimere il comma 1-bis;

alla rubrica, sopprimere le parole: e modifiche.

2. 50. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

8. 50. Il Relatore.

ART. 10.

Sopprimere il comma 3.

10. 50. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2.

11.50. Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. 51. Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	396
<i>ALLEGATO</i> (Parere approvato dalla Commissione)	407
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	400
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 449 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	403
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	405

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-*bis*.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, rammenta che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea è chiamata ad esprimere il parere alla V Commissione sulla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2017 (DOC. LVII, n. 5-*bis*), trasmessa dal Governo lo scorso 23 settembre 2017, che aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2017-2020 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile.

Alla Nota di Aggiornamento 2017 risultano allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali (DOC. LVII, n. 5-*bis* – Allegato I); il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali (DOC. LVII, n. 5-*bis* – Allegato II); il Rapporto

sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva (DOC. LVII, n. 5-*bis* – Allegato III); la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (Doc. LVII, n. 5-*bis* – Allegato IV), nonché la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6, co. 5, della L. 243/2012, (DOC. LVII, n. 5-*bis* – Annesso) che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale (MTO), già autorizzato con le risoluzioni parlamentari di approvazione del DEF 2017.

In riferimento a tale Relazione, va rammentato che, come anche riportato nelle premesse delle Raccomandazioni per l'Italia sul programma di stabilità 2017 approvate dal Consiglio UE lo scorso 11 luglio (2017/C 261/11) l'Italia è attualmente sottoposta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, ed è soggetta alla regola del debito.

Nella Relazione il Governo rileva come, rispetto al Piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Termine previsto dal DEF 2017 dello scorso mese di aprile, la necessità di tener conto, nel perseguimento della sostenibilità delle finanze pubbliche, anche della necessità di assicurare il sostegno alla ripresa economica, porti a ritenere opportuno un aggiornamento del suddetto Piano, sulla base di quanto consentito dall'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012.

Tale norma dispone che il Piano di rientro possa essere aggiornato, oltre che al verificarsi di eventi eccezionali ulteriori rispetto a quelli che hanno determinato l'adozione del Piano medesimo, anche qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.

Il Governo prevede pertanto di ridurre l'aggiustamento strutturale del bilancio del 2018 di 0,3 punti percentuali, in luogo degli attuali 0,8 punti, fermo restando – come precisato nel Piano di rientro contenuto nella Relazione – il sostanziale conseguimento del già previsto pareggio strutturale di bilancio nel 2020, con un saldo che si posizionerebbe a -0,2 punti

percentuali di Pil. Tale nuovo percorso si riflette ovviamente nei nuovi obiettivi nominali dell'indebitamento, che è rivisto dall'1,2 all'1,6 per cento nel 2018, dallo 0,2 allo 0,9 per cento per il 2019 ed dallo 0,0 allo 0,2 per cento nel 2020.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, su tale Relazione dovranno esprimersi le Camere con apposite deliberazioni da approvare a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Per quanto riguarda, il quadro macroeconomico, la Nota 2017 presenta una revisione al rialzo delle stime sull'andamento dell'economia italiana rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, per tutto il quadriennio 2017-2020 ed in particolare per l'anno in corso, nel quale la stima di crescita del PIL (che si era posizionato allo 0,9 per cento nel 2016) passa dall'1,1 all'1,5 per cento.

Ciò in quanto la congiuntura economica internazionale positiva e la valutazione positiva delle statistiche nazionali relative al primo semestre dell'anno incoraggiano il Governo ad ipotizzare una ripresa più vigorosa nella restante parte del 2017.

La crescita mondiale, infatti, è diventata nel complesso più diffusa e più solida ed il commercio internazionale – per il quale le stime sono state riviste al rialzo di 1,3 punti percentuali nel 2017 – ha accelerato, trainato dalla ripresa dei mercati emergenti. Analoghi segnali positivi arrivano dall'Area euro, in cui la crescita nel secondo trimestre dell'anno appare più sostenuta rispetto ai precedenti tre mesi, trainata dal contributo decisamente positivo dei consumi delle famiglie e degli investimenti fissi.

Le indicazioni favorevoli emerse negli ultimi mesi nell'economia italiana inducono pertanto la Nota a ritenere che nella seconda parte del 2017 l'espansione economica continui quantomeno in linea con il ritmo del primo semestre, trainata dal settore manifatturiero e da alcuni comparti dei servizi (trasporti e turismo), con la possibilità di una evoluzione maggiormente positiva, qualora la componente degli investimenti concretizzasse le aspet-

tative derivanti dagli indicatori congiunturali, rafforzando la propria dinamica di crescita che prosegue fin dal 2015.

Più caute, ma sempre leggermente superiori alle stime del DEF, sono le previsioni tendenziali per gli anni successivi: il PIL è previsto crescere dell'1,2 per cento nel biennio 2018-2019, e dell'1,3 per cento nel 2020.

Anche il mercato del lavoro, in linea con la crescita economica, è migliorato in misura maggiore di quanto atteso, e dunque la Nota rivede in lieve rialzo i principali indicatori che lo caratterizzano. Il tasso di occupazione è previsto superare il 58 per cento già nel 2017, per raggiungere il traguardo del 60 per cento nel 2020 (+0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni del DEF nel 2017, e +0,5 per cento negli anni successivi). Positiva anche l'evoluzione del tasso di disoccupazione, rivisto al ribasso di 0,3 punti percentuali nell'anno in corso (11,2 per cento), fino a scendere sotto il dieci per cento nel 2020.

La Nota espone poi il quadro macroeconomico programmatico per il triennio 2018-2020, che considera gli effetti sull'economia delle misure del Governo da adottarsi con la legge di bilancio 2018, tra cui, in particolare, la disattivazione per il 2018 degli aumenti di imposte al momento previsti dalle c.d. clausole di salvaguardia (valutate incidere sulla crescita del PIL per 0,3 punti percentuali). Per effetto delle misure che verranno introdotte con la prossima manovra di bilancio, la crescita per il 2018 dovrebbe salire all'1,5 per cento anche per il 2018 e il 2019, dall'1,2 per cento del tendenziale, confermandosi poi la attuale stima dell'1,3 per cento nell'anno terminale.

Quanto al quadro di finanza pubblica, le prospettive positive di crescita dell'economia delineate nel quadro macroeconomico si riflettono sulle previsioni di finanza pubblica, i cui risultati vengono stimati per gli anni dal 2017 al 2020 in progressivo miglioramento, con un indebitamento netto che nel 2017 diminuisce dal 2,5 per cento dell'anno precedente al 2,1 per cento, confermando il percorso di miglioramento avviato dal 2015. Nel 2018

tale saldo verrebbe poi a dimezzarsi (1,0 per cento), sia per la discesa della spesa per interessi sia, principalmente, per le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'Iva tuttora previsto dalla legislazione vigente per tale anno (di cui si prevede peraltro la disattivazione, come si precisa più avanti illustrando il quadro programmatico), fino ad arrivare in prossimità del pareggio nel 2020, anno in cui è stimato pari allo 0,1 per cento.

Concorre a tale risultato un crescente avanzo primario annuale (saldo che, si rammenta, misura la differenza tra entrate e spese al netto della spesa per interessi), che in rapporto al Pil raddoppia nel corso del periodo previsionale, passando da 1,7 punti percentuali di Pil nel 2017 a 3,5 punti nel 2020. Il miglioramento di tale saldo e la contestuale discesa della spesa per interessi (in lievissima risalita solo nel 2020) accelerano, rispetto alle precedenti previsioni, la discesa del debito pubblico, che si prevede passare dal livello del 131,6 per cento di Pil nel 2017 a quello del 124,3 per cento.

Il progressivo risanamento della finanza pubblica risultante dal quadro previsionale viene confermato anche dal quadro programmatico – che espone gli andamenti di bilancio come risultanti dagli interventi previsti dal Governo – nel quale tuttavia viene ridimensionata l'intensità del percorso di miglioramento, in ragione dell'intendimento del Governo di destinare maggiori risorse al sostegno dell'economia, per conseguire tassi di crescita più elevati ed in tal modo favorire la discesa del rapporto debito/Pil. In relazione a tale obiettivo il quadro programmatico differisce da quello tendenziale, sulla base della decisione, già anticipata alle istituzioni europee, di ridurre l'aggiustamento strutturale di bilancio per il 2018, che viene operato per 0,3 punti percentuali in luogo dei circa 0,8 punti precedentemente previsti. Ciò in quanto tale livello avrebbe secondo il Governo prodotto un aggiustamento in eccesso rispetto al livello di miglioramento strutturale richiesto a livello europeo. Il deficit (indebitamento

netto) strutturale per il 2018 viene pertanto posizionato all'1,0 per cento, anziché allo 0,4 per cento.

In coerenza con il nuovo obiettivo del saldo strutturale 2018, che riduce lo sforzo fiscale previsto per tale anno a legislazione vigente – principalmente disattivando il previsto aumento delle aliquote Iva – viene aumentato il deficit di bilancio previsto per l'anno medesimo, innalzando l'indebitamento netto dall'1,2 all'1,6 per cento del Pil.

Nella Nota si prefigura una manovra netta di bilancio pari a circa 0,6 punti percentuali di Pil – che verrà dettagliata nella legge di bilancio per il 2018 – rivolta in primo luogo ad evitare l'entrata in vigore nel 2018 dei suddetti aumenti Iva, in parte, si rammenta, già disattivati con la manovra operata con il decreto-legge n. 50/2017. Saranno inoltre rifinanziate le politiche già previste a legislazione vigente quali ad esempio quelle per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego. In ordine agli ulteriori contenuti della manovra, per quanto riguarda gli investimenti nella Nota si precisa che saranno selettivamente mantenuti alcuni incentivi fiscali per il settore privato già previsti da precedenti disposizioni normative, allocate nuove risorse per gli investimenti pubblici e proposte nuove leve per la ripresa dell'accumulazione di capitale, ritenuta essenziale per accrescere il potenziale di crescita e innovatività dell'economia. Le misure per lo sviluppo contemplano, inoltre, nuovi interventi di decontribuzione del lavoro, che saranno selettive e rivolte al sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato dei giovani lavoratori. Ulteriori interventi riguarderanno il rafforzamento delle misure per il sostegno delle famiglie.

Al relativo finanziamento concorreranno per due terzi aumenti delle entrate e per un terzo riduzioni di spesa. Dal lato delle entrate, vi saranno misure volte ad accrescere la fedeltà fiscale e a ridurre i margini di evasione ed elusione, in particolare in ambito IVA, in linea con la strategia di bilancio attuata negli ultimi anni. Dal lato delle spese, si introdurranno misure di riduzione strutturale della spesa

corrente, nell'ambito dell'integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di programmazione economico-finanziaria delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Pur in presenza del minor aggiustamento strutturale per il 2018, rimane fermo il conseguimento del pareggio strutturale di bilancio (Obiettivo di Medio Termine – OMT) già previsto per il 2020, in quanto l'indebitamento netto strutturale manterrebbe un profilo discendente posizionandosi allo 0,2 per cento (vale a dire *close to balance*) in tale anno.

Quanto al deficit nominale, negli anni successivi al 2018 l'indebitamento netto continuerebbe a ridursi consistentemente, passando dall'1,6 del Pil allo 0,9 nel 2019 e poi allo 0,2 nel 2020. Contribuisce a tale evoluzione, che per l'anno terminale conferma quanto già previsto nel DEF 2017 (vale a dire il pareggio anche nominale del saldo in questione), un crescente avanzo primario, che passa dall'1,7 del Pil a 3,3 punti percentuali di Pil nel 2020, ed una spesa per interessi che, come già avvenuto negli ultimi anni, mantiene un profilo discendente, passando da 3,8 punti percentuali di Pil nel 2017 a 3,5 punti nel 2020.

Quanto poi al rapporto debito/Pil, questo diminuirà in misura più marcata rispetto al quadro tendenziale, in virtù del un consistente miglioramento dell'avanzo primario di cui si è detto, di proventi da privatizzazioni e dall'accelerazione della crescita del Pil, passando dal 131,6 del Pil nel 2017 a 124,3 punti percentuali di prodotto nell'anno terminale del periodo di previsione.

Con specifico riferimento, infine, alla strategia nazionale e alle raccomandazioni del Consiglio europeo, rammento che nella riunione del 11 luglio il Consiglio economia e finanza ha approvato le raccomandazioni specifiche per paese e i pareri sulle politiche economiche, occupazionali e di bilancio degli Stati membri, chiudendo così il ciclo annuale del Semestre europeo, avviato nell'autunno 2016.

Nel testo approvato dal Consiglio vengono confermate le quattro proposte di raccomandazioni delle Commissioni indi-

rizzate all'Italia e riguardanti gli aggiustamenti di bilancio e la fiscalità (I), la pubblica amministrazione, la concorrenza, il contrasto alla corruzione e la giustizia civile e penale (II), i crediti deteriorati e il settore bancario (III), il mercato del lavoro e la spesa sociale (IV).

Rinvia infine alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi delle risposte del Governo italiano a ciascuna delle raccomandazioni formulate dalle Istituzioni europee.

Tenuto conto del fatto che l'esame in Assemblea del documento in titolo avrà inizio già a partire dalla giornata di domani, formula una proposta di parere nella forma del nulla osta.

Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-I-DEA) ritiene il documento in esame offra alla XIV Commissione alcuni spunti di riflessione, meritevoli di essere evidenziati.

Osserva in primo luogo come assai verosimilmente, con il cambio della presidenza della Banca centrale europea, si assisterà ad una restrizione sin dal 2018 del ricorso allo strumento del *quantitative easing*. Occorre quindi chiedersi se la strategia del Governo italiano sia adeguata di fronte a tale prospettiva; la sua impressione è che il problema della riduzione del debito pubblico non sia abbastanza presente nella coscienza del Paese e del Governo. Si tratta di una questione centrale, sulla quale occorrerebbe invece a suo avviso avviare una seria riflessione.

Richiama in secondo luogo l'attenzione dei colleghi sul complesso momento storico che sta attraversando l'Unione, che condurrà a suo parere in breve tempo ad un vasto processo di riforma dell'UE. Si stanno già aprendo dei tavoli di discussione ed auspica che il Governo italiano partecipi a tale percorso sin dalle sue fasi iniziali, con una prospettiva ampia, che non sia limitata al tema del debito pubblico nazionale.

Riterrebbe opportuno che nella proposta di parere che la Commissione si accinge a votare fossero inserite due osservazioni che invitino il Governo ad una maggiore attività negli ambiti richiamati.

Michele BORDO, *presidente*, alla luce dei rilievi formulati dall'onorevole Buttiglione, che fanno riferimento a sviluppi futuri che sono in questa fase solo ipotizzabili, riterrebbe opportuno richiamarne il contenuto nelle premesse al parere e non nella forma di osservazioni.

Giampiero GIULIETTI (PD) preso atto del dibattito svoltosi, formula una nuova proposta di parere, nella forma del nulla osta (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, evidenzia che il disegno di legge in esame (A.C. 3868) – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla XII Commissione Affari sociali – è stato approvato dal Senato il 24 maggio 2016 e trasmesso alla Camera il 26 maggio 2016.

Il provvedimento, che è stato significativamente modificato nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo uno specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica.

L'intervento legislativo intende coordinare la disciplina nazionale con la normativa europea, recentemente innovata dal Regolamento 536/2014, attraverso azioni mirate a conservare ed attirare una

quota della ricerca clinica transnazionale nel nostro Paese, con conseguenti ricadute positive sul piano occupazionale e sul livello di qualità che l'attività di ricerca sperimentale determina.

L'articolo 1 a tal fine richiama il rispetto degli standard internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 1964, e si fissano i criteri per l'individuazione dei requisiti – anche di indipendenza – dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche, anche al fine di una loro più omogenea presenza sul territorio nazionale, in conformità al regolamento (UE) n. 536/2014.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, istituisce presso l'AIFA, il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni. Le funzioni e le modalità di funzionamento del centro sono definite con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 536/2014. L'articolo rinvia quindi ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione dei comitati etici territoriali, fino a un numero massimo di quaranta, nonché dei comitati etici a valenza nazionale nel numero massimo di tre, di cui uno dedicato alla sperimentazione in ambito pediatrico, che svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali.

L'articolo 1-*ter*, anch'esso introdotto alla Camera, detta misure volte all'applicazione e diffusione della medicina di genere all'interno del Sistema sanitario nazionale. A tal fine il Ministro della salute predispone, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere, mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti alla

ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale.

L'articolo 2 è stato soppresso nel corso dell'esame in Commissione.

L'articolo 3 riforma gli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie, con un intervento di riordino della normativa vigente, risalente alla legge istitutiva degli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'articolo trasforma gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali accorpando in un medesimo ordine professioni tra loro omogenee e compatibili, nonché provvede alla costituzione degli albi per quelle professioni sanitarie che ne sono sprovviste.

Gli articoli 3-*bis* e 3-*ter*, introdotti dalla XII Commissione della Camera, istituiscono l'area delle professioni sociosanitarie: mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di nuove professioni sanitarie avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento.

Il nuovo articolo 4 individua, nell'ambito delle professioni sanitarie, le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i cui ambiti di attività e le funzioni caratterizzanti sono rimesse ad un accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 5 è stato soppresso nel corso dell'esame in Commissione.

L'articolo 6 trasforma il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) in Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Agli ordini si applicano le disposizioni relative alle professioni sanitarie, e la Federazione è posta quindi sotto l'alta vigilanza del Ministero della salute.

L'articolo 7 provvede all'inserimento delle professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie. Riguardo alle norme organizzative, all'ordine dei biologi si estende la disciplina relativa alle professioni sanitarie. Per l'ordine degli psicologi resta ferma un'autonoma disciplina organizzativa.

L'articolo 8 istituisce, presso l'ordine degli ingegneri, l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento interministeriale la definizione dei requisiti per l'iscrizione, su base volontaria.

Il nuovo articolo 8-bis modifica la legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) in materia di azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, aumentando gli importi delle condanne ivi previste.

L'articolo 9 detta sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria, anche prevedendo la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato. In particolare, quando si tratta di beni immobili, è previsto il loro trasferimento al patrimonio del comune ove sono siti, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.

L'articolo 10 estende al farmacista le pene previste per il reato di commercio di sostanze dopanti.

L'articolo 11 introduce la circostanza aggravante per taluni reati commessi contro persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche e private, ovvero strutture socio-educative.

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari.

L'articolo 13 abolisce il divieto all'esercizio cumulativo delle professioni sanitarie, risalente al Testo unico delle leggi sanitarie del 1934, consentendo ai soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie – ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali – di svolgere la loro attività anche in farmacia (della quale siano titolari o meno). Si consente, inoltre, che la sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata di cui sia titolare una società sia operata con un qualsiasi farmacista iscritto all'albo e non necessariamente con un altro socio farmacista.

L'articolo 14 modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute: da un lato, si istituisce un unico livello di detto ruolo e, dall'altro, ai dirigenti sanitari del Ministero si estendono gli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del SSN.

L'articolo 15 detta una norma di coordinamento, stabilendo che le regioni e le province autonome adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge, fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

In considerazione dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approvato la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.

Atto n. 449.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, ricorda che l'atto del Governo n. 449 – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – introduce nell'ordinamento italiano una nuova disciplina dell'equipaggiamento marittimo.

Per equipaggiamento marittimo si intende qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure installato successivamente, quale le apparecchiature di navigazione, le dotazioni di navi da carico, le attrezzature antincendio, i mezzi di salvataggio, nonché le attrezzature specializzate per scopi ambientali.

Secondo dati del Comitato Economico e Sociale dell'UE, l'equipaggiamento marittimo rappresenta tra il 40 per cento e l'80 per cento del valore delle navi di nuova costruzione.

L'intervento normativo in esame è stato previsto dall'articolo 18 della Legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), che ha autorizzato il Governo a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del 23 luglio 2014, entrata in vigore il 17 settembre dello stesso anno.

Al momento, risulta essere stata avviata una procedura d'infrazione a carico dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente il mancato recepimento della direttiva 2014/90/UE.

L'Atto del Governo n. 449 è composto da 37 articoli e due allegati.

L'articolazione è largamente corrispondente a quella della direttiva 2014/90/UE, come appare anche dalle rubriche dei

singoli articoli le quali, nella grande maggioranza dei casi, recano riferimenti espliciti a corrispondenti articoli o ad allegati della citata direttiva europea da recepire.

L'articolo 1 indica le finalità perseguite dal provvedimento nel suo insieme: libera circolazione nel mercato interno, sicurezza in mare, tutela della pubblica incolumità e dei consumatori nonché protezione ambientale. La norma preannuncia inoltre l'individuazione dei requisiti essenziali di sicurezza che l'equipaggiamento marittimo da sistemare o già sistemato a bordo deve possedere.

L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione dello schema di decreto, stabilendo che si tratta dell'equipaggiamento marittimo da sistemare o già sistemato a bordo di navi mercantili adibite al trasporto marittimo per il quale le convenzioni internazionali richiedono l'approvazione da parte dello Stato di bandiera.

L'articolo 3 reca una serie di definizioni relative a termini e locuzioni che ricorrono nel testo.

L'articolo 4 fissa i requisiti per l'equipaggiamento marittimo, in conformità con le convenzioni internazionali, e impone che la conformità sia dimostrata esclusivamente in base a norme di prova e a procedure prestabilite. I requisiti e le norme di prova in parola sono indicati dalla Commissione europea, secondo le previsioni della direttiva 2014/90/UE. Per l'equipaggiamento marittimo di cui la Commissione europea non avesse indicato requisiti e norme di prova, ci si dovrà conformare ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'amministrazione competente.

Con l'articolo 5 si assegnano varie funzioni alle amministrazioni competenti. In particolare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti spetteranno l'attuazione della normativa in materia di ispezioni e certificazioni, il coordinamento ed indirizzo in materia di equipaggiamento marittimo, i controlli ed il coordinamento dell'attività ispettiva e la programmazione di specifiche campagne ispettive finalizzate alle verifiche.

L'articolo 6, sulla libera circolazione, è improntato al principio del riconosci-

mento reciproco tra Stati membri. Le navi nazionali dotate di equipaggiamento conforme ai requisiti potranno, a richiesta, ottenere il rilascio o il rinnovo dei pertinenti certificati di sicurezza.

L'articolo 7 si occupa dell'iscrizione di navi che non sono dell'Unione europea nelle matricole o nei registri nazionali. In casi del genere, l'iscrizione sarà consentita soltanto a seguito di verifiche della conformità degli equipaggiamenti marittimi le quali abbiano avuto esito positivo.

Gli articoli 8 e 9 regolano, rispettivamente, le marcature di conformità degli equipaggiamenti marittimi e le etichette elettroniche.

L'articolo 10 si applica agli equipaggiamenti di tipo approvato nazionale, ovvero per i quali non ci siano regole europee comuni, ma siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 4.

L'articolo 11 si occupa di iscrizioni nei registri nazionali delle navi UE non soggette alle convenzioni internazionali.

Gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 recano disposizioni che riguardano i fabbricanti degli equipaggiamenti marittimi, i rappresentanti autorizzati dei fabbricanti, gli importatori e i distributori, gli operatori economici. Tutti gli articoli appena citati sono riferibili ai dettami della direttiva 2014/90/UE. In questi articoli, vi sono prevalentemente obblighi a carico delle predette categorie di soggetti.

Gli articoli 17 e 18 hanno ad oggetto procedure di valutazione di conformità e dichiarazioni UE di conformità.

L'articolo 19 individua gli organismi di valutazione della conformità e l'autorità di notifica nazionale (che, come si ricorderà, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che debbono essere notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri dal MiSE.

Con l'articolo 20 si disciplinano gli organismi notificati, che hanno personalità giuridica di diritto privato. Sono organismi terzi, indipendenti dall'organizzazione o dall'equipaggiamento oggetto di valutazione e che devono dimostrare l'assenza di conflitti di interesse.

L'articolo 21 permette all'organismo notificato di ricorrere ad un affiliato o a subappaltare funzioni specifiche connesse alle valutazioni di conformità purché il cliente acconsenta.

L'articolo 22 delinea la procedura per le domande di autorizzazione e di notifica che gli organismi di valutazione delle conformità possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 23 individua nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – che è l'autorità di notifica – l'autorità che, con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, è deputata al rilascio delle autorizzazioni richieste dagli organismi secondo le procedure tracciate dall'articolo 22.

L'articolo 24, prevede che il Ministero dello sviluppo economico notifichi preventivamente gli organismi di valutazione della conformità alla Commissione europea e agli altri Stati membri, e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblici sul proprio sito istituzionale i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione.

Gli articoli 25 e 26 pongono in capo agli organismi notificati obblighi operativi e informativi.

L'articolo 27 applica alla vigilanza le disposizioni contenute negli articoli da 15 a 29 del Regolamento CE n. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, al fine di assicurare che i prodotti che beneficiano della libera circolazione dei beni all'interno della Comunità soddisfino specifici requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici.

L'articolo 28 detta una disciplina per i casi in cui le misure restrittive adottate da uno Stato membro siano oggetto di rilievi.

L'articolo 29 disciplina i casi in cui l'equipaggiamento marittimo, pur essendo conforme alla normativa, si rivela tuttavia rischioso sotto i profili della sicurezza, della salute e dell'ambiente. In tale evenienza, l'autorità nazionale di vigilanza

chiede all'operatore economico interessato di rimediare con correttivi che eliminino il rischio o, a seconda dei casi, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine ragionevole.

L'articolo 30 si occupa di situazioni di non conformità formale rilevate dall'autorità nazionale di vigilanza del mercato. Vengono considerate non conformità formali la mancata o irregolare apposizione della marcatura di conformità, la mancata o inesatta redazione della dichiarazione UE di conformità, l'indisponibilità o l'incompletezza della documentazione tecnica, la mancata trasmissione della documentazione tecnica alla nave.

Gli articoli 31, 32 e 33 prevedono deroghe alle norme generali sugli equipaggiamenti marittimi per tre ordini di motivi: innovazioni tecniche (articolo 31), fini di prova e valutazione (articolo 32), circostanze eccezionali (articolo 33).

L'articolo 34 impone agli organismi notificati di partecipare ai lavori del gruppo settoriale di organismi notificati creato dalla Commissione europea – per mezzo dell'articolo 34 della direttiva 2014/90/UE – allo scopo di favorire il coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati dei diversi Paesi.

L'articolo 35 riguarda le disposizioni tariffarie.

L'articolo 36 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La disposizione transitoria all'articolo 37 afferma che all'equipaggiamento già sistemato a bordo di una nave all'entrata in vigore dello schema di decreto ora in esame, si applicherà la disciplina vigente fino a quella data.

Rilevo in conclusione come l'intervento normativo in esame trasponesse fedelmente principi e norme dell'ordinamento europeo nell'ordinamento nazionale, a tratti pressoché testualmente.

Segnalo inoltre che il nuovo sistema introdotto dalla direttiva europea 2014/90/UE che si intende recepire mediante l'Atto in esame prevede che i futuri emendamenti di aggiornamento ai requisiti tecnici avvengano non più attraverso l'emissione di direttive (che, in quanto tali, sono

soggette ad esplicita attuazione da parte di ciascuno Stato membro), bensì per mezzo di regolamenti europei, i quali sono direttamente applicabili e recano data certa e univoca in tutto il territorio europeo.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

Atto n. 454.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, sottolinea che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato sulla base della Legge di delegazione europea 2015 (articolo 13 della legge n. 170 del 2016) – provvede ad adeguare la normativa nazionale, in particolare il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, TUF), alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF, *European Long-Term Investment Funds*).

I fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) sono finalizzati a finanziare sul lungo periodo progetti infrastrutturali di varia natura da parte di società non quotate ovvero piccole e medie imprese (PMI) quotate che emettono strumenti rappresentativi di *equity* o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. Gli ELTIF sono rivolti a investitori istituzionali (fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni) e anche a singoli investitori (mercato *retail*).

Lo schema in esame, composto di 3 articoli, mediante modifiche al TUF introduce le nuove nozioni di « fondo di investimento europeo a lungo termine » (ELTIF) e di « gestore di ELTIF ». Inoltre sono individuate le autorità nazionali competenti per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e sono attribuite alle stesse i poteri di indagine e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Ulteriori interventi sono demandati alla normativa secondaria emanata dalle autorità di vigilanza, conformemente a quanto già previsto dal TUF in materia di gestione collettiva del risparmio.

L'articolo 1 dispone modifiche alla parte I del TUF, introducendo la nuova nozione di ELTIF: organismo di investimento collettivo del risparmio rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2015/760 (nuova lettera *m-oc-ties.1*).

Inoltre è integrata la definizione di « gestore » includendovi il gestore di ELTIF (lettera *q-bis*).

Si modifica quindi l'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del TUF con finalità di coordinamento delle disposizioni in materia di fondi di investimento alternativi (FIA).

Viene quindi inserito nel TUF il nuovo articolo 4-*quinquies.1*, che individua le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 (Banca d'Italia e Consob) e ne definisce compiti e poteri.

L'articolo 2 dispone modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative (parte V, titolo II) del TUF.

Il comma 1 modifica l'articolo 188, comma 1, del TUF, in tema di abuso di denominazione.

Il comma 2 modifica l'articolo 190, comma 2-bis, del TUF, prevedendo l'applicazione ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e delle relative disposizioni attuative, della medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la mancata osservanza delle norme del TUF che li riguardano, ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse.

All'articolo 190 è inoltre aggiunto il comma 2-*bis*, al fine di sanzionare anche l'inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'ESMA (l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e adottate tramite regolamento o decisione della Commissione europea. Tali prescrizioni, che sono direttamente applicabili a tutti gli intermediari indicati al comma 2-bis, richiedono un'esplicita previsione sanzionatoria tramite una norma di legge, senza la quale eventuali inadempienze non potrebbero essere punite.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dal decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

**Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso),

preso atto che nella Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6, co. 5, della L. 243/2012, (DOC. LVII, n. 5-bis – Annesso) il Governo provvede ad aggiornare il Piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Termine previsto dal DEF 2017 del mese di aprile 2017, al fine di tener conto, nel perseguimento della sostenibilità delle finanze pubbliche, anche della necessità di assicurare il sostegno alla ripresa economica;

rilevato in particolare che il Governo, fermo restando il conseguimento del previsto pareggio strutturale di bilancio nel 2020, prevede di ridurre l'aggiustamento strutturale del bilancio del 2018 di 0,3 punti percentuali, in luogo degli attuali 0,8 punti. Tale percorso si riflette nei nuovi

obiettivi nominali dell'indebitamento, che è rivisto dall'1,2 all'1,6 per cento nel 2018, dallo 0,2 allo 0,9 per cento per il 2019 e dallo 0,0 allo 0,2 per cento nel 2020;

evidenziata l'opportunità che la politica economica del Governo – nella prevista riduzione dell'aggiustamento strutturale di bilancio, cui consegue l'aumento per il 2018 del deficit di bilancio – tenga conto degli effetti che potrebbero derivare al sistema italiano dalla possibile futura restrizione, già a partire dal 2018, del ricorso allo strumento del *quantitative easing*, sollecitando al riguardo una adeguata riflessione nel Paese;

ritenuto altresì auspicabile che – in una fase di importanti mutamenti politici a livello europeo – il Governo italiano assicuri una partecipazione costruttiva ai processi di riforma dell'Unione, sin dalle loro fasi preparatorie,

esprime

NULLA OSTA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente definizione del procedimento per la realizzazione del progetto denominato « Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud ». Atto n. 446 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	408
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	415

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII n. 5- <i>bis</i> , Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione della Camera e alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	410
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	416
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	411
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	417
Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione. S. 2728 Governo (Parere alla 4 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	412
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	418
Norme per il riconoscimento ed il sostegno del <i>caregiver</i> familiare. Testo unificato: S. 2048 e abb. (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	413
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	419
AVVERTENZA	414

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza
del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente definizione del procedimento per la realizzazione del progetto denominato « Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso

tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud». Atto n. 446.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre 2017.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La deputata Tiziana CIPRINI (M5S) richiama l'attenzione su tre profili di criticità relativi al provvedimento in esame.

In primo luogo, rileva che, nell'individuare il tracciato della complanare sud, non sono state prese seriamente in considerazione alternative fattibili, in grado di limitare notevolmente i pregiudizi per i cittadini residenti in zona e per i beni tutelati ivi esistenti. Segnala dunque l'esistenza di un progetto alternativo capace di risolvere le criticità del tracciato proposto da Autostrade per l'Italia, rendendo la nuova opera meglio inserita nel contesto architettonico di Villa Lonardi e garantendo la continuità di via Medicine e il collegamento diretto dell'abitato della località La Busa con la comunità di San Donnino, evitando sovrapposizioni tra il traffico locale ed il traffico diretto verso l'autostrada. Deposita quindi una memoria in cui è illustrato il predetto tracciato alternativo.

In secondo luogo, sottolinea l'irregolarità procedurale del progetto, che non è stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale (VIA) nonostante le dimensioni dell'intervento, destinato ad avere un rilevante impatto sul territorio. Ricorda che è pendente sul punto dal 2013 un ricorso dinnanzi al TAR Emilia Romagna.

Rileva infine che la Regione Emilia Romagna non si è pronunciata positivamente

sul punto: essa ha infatti espresso un parere favorevole a condizione che siano acquisite le necessarie autorizzazioni paesaggistiche per le parti dell'opera che interferiscono con aree sottoposta a tutela.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, chiede alla deputata Ciprini se il TAR Emilia Romagna abbia concesso in via cautelare la sospensiva a seguito del richiamato ricorso.

La deputata Tiziana CIPRINI (M5S) risponde di non avere notizie al riguardo.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, ricorda che nella riunione di coordinamento istruttorio tenutasi il 2 marzo 2017 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il rappresentante della Regione Emilia Romagna ha espresso parere favorevole sul progetto, atteso che sullo stesso è stata svolta un'attenta concertazione sul territorio. Richiama altresì la posizione favorevole di tutti gli enti territoriali interessati e sottolinea che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è tenuta ad esprimere una valutazione di garanzia della salvaguardia delle prerogative e competenze delle autonomie territoriali. Esulano invece dalla competenza della Commissione valutazioni circa la legittimità della procedura, riservate all'autorità giudiziaria, che comunque non ha ritenuto di concedere la sospensiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 15.25.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.**Doc. LVII n. 5-bis, Allegati e Annesso.**(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5^a Commissione del Senato).*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, per gli aspetti di propria competenza, alle Commissioni bilancio di Camera e Senato sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Il documento evidenzia l'intento dell'esecutivo di dare continuità nella prossima manovra finanziaria alle misure economiche già assunte a partire dal 2014 al fine di rilanciare la crescita e l'occupazione, gli investimenti, di contrastare la povertà sociale, nonché di ridurre la pressione fiscale, proseguendo nel virtuoso percorso di contenimento del disavanzo pubblico.

La Nota reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Esso prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari all'1,5 per cento sia per l'anno in corso sia per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e all'1,3 per cento per il 2020 (secondo il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017, il tasso di incremento era invece pari all'1,1 per cento per l'anno in corso, all'1,0 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e all'1,1 per cento per il 2020); un tasso di disoccupazione pari all'11,2 per cento per l'anno in corso, al 10,7 per cento per il 2018, al 10,0 per cento per il 2019, al 9,5 per cento per il 2020 (secondo il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017, il tasso di disoccupazione era invece pari all'11,5 per cento per l'anno in corso, all'11,1 per cento per il 2018, al 10,5 per cento per il 2019, al 10,0 per cento per il 2020).

Quanto al tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL), esso è pari al 2,1 per cento per l'anno in corso, all'1,6 per cento per il 2018, allo 0,9 per cento per il 2019, allo 0,2 per cento per il 2020 (il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017 prevedeva, per l'anno in corso, un tasso identico a quello del nuovo quadro suddetto, mentre, per gli anni successivi, contemplava un tasso pari all'1,2 per cento per il 2018, allo 0,2 per cento per il 2019, nonché un valore percentuale pari a zero nel 2020).

In proposito, si richiama l'intento di ridurre l'aggiustamento strutturale di bilancio nel 2018 da 0,8 punti percentuali a 0,3 punti. Ciò al fine di temperare gli obiettivi della sostenibilità fiscale, a cui il Governo non intende rinunciare, con politiche di sostegno alla ripresa economica in essere, che rappresentano gli assi portanti della manovra finanziaria.

Di tale intendimento il Ministro dell'economia ha informato la Commissione europea, che ne ha preso atto sottolineando l'importanza di attuare ampie riforme strutturali e di ridurre il *deficit* di bilancio e il rapporto debito/PIL.

Di particolare interesse per la Commissione risulta il capitolo V della Nota, in cui si dà conto delle misure già assunte, e di quelle che il Governo intende assumere, al fine di dare seguito alle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'UE per l'Italia nel luglio 2017. Fra gli ambiti di maggiore rilievo nel documento si dà conto del riordino delle società partecipate; delle misure per contrastare i rischi idrogeologici e la ricostruzione dopo gli eventi sismici dello scorso anno; della ripresa degli investimenti anche a livello locale; degli interventi per il Mezzogiorno; dei finanziamenti per l'edilizia scolastica; delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore dei trasporti locali; delle novità introdotte con riferimento ai fabbisogni *standard* e capacità fiscali standard delle regioni e degli enti locali.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XII Affari sociali della Camera dei deputati, sul disegno di legge C. 3868, di iniziativa governativa, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», approvato dal Senato, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, al fine di coordinare la disciplina nazionale con la normativa europea, recentemente innovata dal Regolamento (UE) 536/2014. I relativi decreti legislativi sono emanati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 1-*bis* interviene in materia di comitati etici, prevedendo, in particolare: l'istituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali (commi 1-3): le modalità di individuazione dei comitati etici territoriali, fino ad un massimo di quaranta, la cui nomina è rimessa alle Regioni (comma 7); l'individuazione di comitati etici a valenza na-

zionale, nel numero massimo di tre, i quali svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali (comma 8).

L'articolo 3 opera una ampia revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.

L'articolo 3-*bis* dispone l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie.

L'articolo 3-*ter* disciplina le modalità di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie.

L'articolo 4 disciplina l'istituzione delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico.

L'articolo 6 trasforma il Consiglio nazionale dei chimici (CNC) nella Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici; agli ordini si applicano le disposizioni relative alle professioni sanitarie.

L'articolo 7 inserisce le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie.

L'articolo 8 prevede l'istituzione, presso l'ordine degli ingegneri, dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.

L'articolo 8-*bis* modifica la disciplina relativa all'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria.

Gli articoli 9, 10 e 11 intervengono in materia penale.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari.

L'articolo 13 abolisce il divieto all'esercizio cumulativo delle professioni sanitarie e modifica la disciplina sull'esercizio societario delle farmacie.

L'articolo 14 modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute: da un lato, istituisce un unico livello di detto ruolo e, dall'altro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero gli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza

sanitaria del servizio sanitario nazionale; introduce altresì norme per l'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

L'articolo 15 reca infine una norma di chiusura volta a salvaguardare le competenze legislative delle Regioni a statuto ordinario e quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione.

S. 2728 Governo.

(Parere alla 4^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 4a Commissione Difesa del Senato, sul disegno di legge del Governo S. 2728, recante « Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione ».

Il provvedimento è articolato in due capi per complessivi 11 articoli.

Il Capo I (articoli 1-7) reca disposizioni relative alla *governance*, all'alta formazione, alla sanità, all'avanzamento dei dirigenti militari.

L'articolo 1 prevede interventi di revisione delle attribuzioni del Ministro della difesa concernenti l'esercizio della funzione di indirizzo politico. Introduce una legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa. Provvede, infine, al riassetto della disciplina relativa all'Organismo indipendente della valutazione della *performance*.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina dei vertici militari per rafforzare la direzione strategico-militare attribuita al Capo di Stato Maggiore della Difesa.

L'articolo 3 disciplina la carica, le attribuzioni, gli organi e le strutture di supporto del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, con la finalità di assicurare l'unitarietà del supporto logistico alle Forze.

L'articolo 4 reca la riconfigurazione della carica di Segretario generale della difesa, civile e non più militare, al fine di rimodulare l'ambito delle funzioni tecnico-amministrative nell'ottica di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

L'articolo 5 provvede all'istituzione del Comando della formazione interforze e polo per l'alta formazione e la ricerca per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca.

L'articolo 6 prevede disposizioni in materia di Ispettorato generale della sanità militare, intese ad assicurare la gestione unitaria della sanità militare interforze in un'ottica di ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni e di razionalizzazione delle relative strutture.

L'articolo 7 prevede interventi di revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale.

Il Capo II (articoli 8-11) contiene le deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze Armate, la rimodulazione del modello professionale nonché per la riforma del sistema di formazione.

L'articolo 8 reca una delega al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate. Tra i principi e criteri

direttivi è inclusa la previsione di ulteriori misure organizzative e ordinarie che preservino in ogni caso il raccordo con le comunità e gli enti territoriali e locali, al fine di assicurare i concorsi necessari in caso di calamità e garantire la corretta gestione delle forze di riserva.

L'articolo 9 reca una delega al Governo per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate.

L'articolo 10 reca una delega al Governo per la riorganizzazione del sistema della formazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'articolo 11 disciplina il procedimento per l'esercizio delle deleghe di cui ai tre articoli precedenti, nel quale si prevede il previo parere della Conferenza unificata per i profili di interesse.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere.

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare.

Testo unificato: S. 2048 e abb.

(Parere alla 11^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 11a Commissione Lavoro, previdenza sociale del Senato, sul testo unificato dei disegni di legge S. 2048, S. 2128 e S. 2266, recante norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare.

Il provvedimento è costituito da 4 articoli.

L'articolo 1 – rubricato « Finalità » – sancisce il riconoscimento dell'attività di cura di persone affette da infermità o disabilità gravi e bisognose di assistenza a

lungo termine, svolta, in modo non professionale e gratuito, da soggetti ad esse legati da rapporti affettivi e familiari. Lo Stato è chiamato a riconoscere il valore sociale ed economico dell'attività volontaria di cura e di assistenza svolta dai cosiddetti (con termine anglosassone) « caregivers », nonché a tutelarla con l'obiettivo di renderla conciliabile con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa.

L'articolo 2 reca misure per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei caregivers. Si prevede che le Regioni e le Province autonome, in accordo con i Comuni e le aziende sanitarie locali, provvedano, con atti programmatici e di indirizzo e nei limiti delle risorse disponibili, all'identificazione dei caregivers allo scopo di sostenere e agevolare lo svolgimento della loro attività di cura e di assistenza. In particolare, ai caregivers devono essere fornite: informazioni sui bisogni del soggetto assistito e sulle modalità con cui farvi fronte; opportunità formative in materia di cura e di assistenza; un supporto psicologico, nonché interventi di ausilio tali da agevolare l'attività di assistenza e proseguirla nel lungo termine. In tali interventi di supporto e di ausilio risultano coinvolte le istituzioni, i servizi sanitari e le organizzazioni di volontariato. Sembra, pertanto, necessario che alle istituzioni locali siano assicurate risorse adeguate per adempiere in modo efficiente e completo alle funzioni loro attribuite.

L'articolo 3 reca la definizione di « prestatore volontario di cura » quale persona che gratuitamente si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile e del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero dei minori soggetti ad affidamento. Il soggetto assistito deve risultare affetto da malattia, infermità o disabilità gravi, ed essere stato riconosciuto invalido civile con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale. Viene, infine, posta la condizione che l'assistito – o, in caso di sua incapacità di intendere o di volere, il tutore – abbia manifestamente espresso il proprio consenso nella scelta del suo prestatore volontario di cura. Il prestatore

volontario di cura gode degli eventuali diritti economici e sociali individuati dalla legge di bilancio annuale, nonché delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, dalle quali risultano conseguentemente esclusi tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori dell'assistito.

L'articolo 4 dispone che, con decreto adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, definisca le modalità di accertamento dei requisiti richiesti al prestatore volontario di cura ai sensi dell'articolo 3. In considerazione delle competenze regionali in materia di salute, previdenza e servizi sociali, appare necessario prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella definizione delle

modalità di accertamento dei requisiti richiesti alla figura del prestatore volontario di cura.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente definizione del procedimento per la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud». (Atto n. 446)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente definizione del procedimento per la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud» (Atto n. 446);

preso atto del parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna, con delibera 9 novembre 2016;

preso atto dei pareri favorevoli della provincia di Modena, del comune di Modena, del comune di Spilamberto e del comune di Castelnuovo Rangone;

evidenziato che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è tenuta ad esprimere una valutazione di garanzia della salvaguardia delle prerogative e competenze riconosciute ai distinti livelli di governo del territorio interessati e coinvolti nello svolgimento del procedimento e preso atto che non si registrano, al riguardo, profili ostativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017
(Doc. LVII n. 5-bis, Allegati e Annesso).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis);

preso atto del nuovo quadro di finanza pubblica per il periodo 2017-2020, che tiene conto, in particolare, delle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma, nonché dell'aggiornamento degli obiettivi programmatici;

valutati positivamente gli obiettivi della prossima manovra economica, consistenti nel consolidamento della crescita economica, nel favorire l'occupazione e gli investimenti nei territori, nel contrasto alla povertà sociale, nonché nella riduzione della pressione fiscale, in un per-

corso rispettoso delle esigenze di contenimento del disavanzo pubblico in essere;

ritenuto più in generale opportuno che la prossima manovra economica dia continuità alle misure adottate nei più recenti provvedimenti di finanza pubblica in favore degli enti territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si rileva l'opportunità che, nel disegno di legge di bilancio per il 2018, sia data continuità alle recenti misure finanziarie adottate da Parlamento e Governo in favore degli enti territoriali e, quanto meno, anche per i prossimi anni non sia accresciuto il contributo alla finanza pubblica richiesto a questi ultimi.

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3868, di iniziativa governativa, recante « Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute », approvato dal Senato, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

richiamato il proprio parere espresso in data 17 settembre 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il provvedimento investe una pluralità di ambiti materiali, riconducibili in parte alla competenza esclusiva dello Stato – quali la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni », l'« ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », l'« ordinamento civile e penale », il « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni » e l'« immigrazione » – in parte alla competenza concorrente tra Stato e Regioni – quali la « tutela della salute » e le « professioni » – e in parte alla competenza regionale, come la « formazione professionale »;

sottolineato che il provvedimento prevede un ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali, nella forma di accordi, intese o pareri su provvedimenti attuativi delle disposizioni in esso contenute, a cominciare dalle deleghe legislative;

considerato che l'articolo 1-bis prevede:

ai commi 1-3, l'istituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali;

al comma 7, le modalità di individuazione dei comitati etici territoriali, fino ad un massimo di quaranta, la cui nomina è rimessa alle Regioni;

al comma 8, l'individuazione di comitati etici a valenza nazionale, nel numero massimo di tre, i quali svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1-bis, appare opportuno chiarire le competenze ed i rapporti tra il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali, i comitati etici territoriali ed i comitati etici a valenza nazionale.

ALLEGATO 4

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione (S. 2728 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2728, recante « Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate,

nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione »;

rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia « difesa e Forze armate », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

**Norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare
(Testo unificato S. 2048 e abb.)****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato S. 2048 e abbinati, recante norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare;

rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni in favore dei soggetti che volontariamente e gratuitamente prestano cura e assistenza a persone affette da infermità o disabilità gravi, alle quali sono legati da rapporti affettivi e familiari;

tali misure sono riconducibili prevalentemente alle materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « previdenza sociale » di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. m) e o), Cost.);

incidono altresì sulla materia « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché sulla materia « servizi sociali », di competenza regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.);

rilevato altresì che: l'articolo 2 – nell'introdurre misure per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei *caregivers* – prevede che le Regioni e le Province autonome, in accordo con i Comuni e le

aziende sanitarie locali, provvedano, con atti programmatici e di indirizzo e nei limiti delle risorse disponibili, all'identificazione dei *caregivers* allo scopo di sostenere e agevolare lo svolgimento della loro attività di cura e di assistenza. Tra le misure di sostegno sono contemplati interventi informativi, formativi, di supporto e di ausilio all'attività dei *caregivers* nei quali risultano coinvolte le istituzioni, i servizi sanitari e le organizzazioni di volontariato;

l'articolo 4 dispone che, con decreto adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, definisca le modalità di accertamento dei requisiti richiesti al prestatore volontario di cura ai sensi dell'articolo 3;

considerato che ai fini di una più efficace attuazione dell'articolo 2 appare opportuno assicurare agli enti territoriali risorse adeguate per adempiere in modo efficiente e completo ai compiti loro attribuiti;

in considerazione delle competenze regionali precedentemente richiamate, appare necessario introdurre, all'articolo 4, una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella definizione delle modalità di accertamento dei requisiti richiesti al prestatore volontario di cura;

considerate infine le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale nelle materie oggetto del provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, sia introdotta una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella definizione delle modalità di accertamento dei requisiti richiesti al prestatore volontario di cura;

e con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità, ai fini di una efficace attuazione dell'articolo 2, di destinare idonee risorse agli enti territoriali per adempiere in modo efficiente e completo ai compiti loro attribuiti;

si valuti altresì l'introduzione di una disposizione che precisi che le disposizioni del disegno di legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 438) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione*)

421

AUDIZIONI

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 438).

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera.

Guido CASTELLI, *sindaco di Ascoli Piceno, delegato per la finanza locale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, e Andrea FERRI *responsabile dell'Area finanza locale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni il deputato Giovanni PAGLIA (SISEL-POS), la senatrice Magda Angela ZANONI (PD) indi il presidente Giancarlo GIORGETTI, il quale avverte infine che l'audizione del Sottosegretario all'economia e alle finanze Pier Paolo Baretta, già prevista per giovedì 5 ottobre 2017, è rinviata a una successiva seduta che si riserva di comunicare domani. Ringrazia i rappresentanti dell'ANCI per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 422

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione dell'ispettore dell'Ufficio centrale ispettivo

presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP) e MARTON (M5S) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.15.-

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	423
Audizione di Emilia Fiorani, amministratore unico della società Tre Erre (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	423

Martedì 3 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di Emilia Fiorani, amministratore unico della società Tre Erre.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Emilia Fiorani, amministratore unico della Tre Erre, accompagnata dal direttore tecnico di cantiere, Raffaele Iorio, che ringrazia della presenza.

Emilia FIORANI, *amministratore unico della società Tre Erre*, svolge una relazione.

Raffaele IORIO, *direttore tecnico di cantiere della società Tre Erre*, fornisce alcune precisazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Paola NUGNES (M5S) e Laura PUPPATO (PD), la deputata Giovanna PALMA (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Emilia FIORANI, *amministratore unico della società Tre Erre*, e Raffaele IORIO, *direttore tecnico di cantiere della società Tre Erre*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	424
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.30 alle 13.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	425
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	425

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 13.40.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nella riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

richiedere al Ministero degli affari esteri di trasmettere documentazione di interesse dell'inchiesta;

richiedere all'AISE, all'AISI, alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri di trasmettere documentazione presente in atti relativa a Rita Algranati;

incaricare il dottor Salvini di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

incaricare il sovrintendente Marratzu e il sostituto commissario Ferrante di acquisire le dichiarazioni rese da Valerio Morucci nei processi « Metropoli » e « Moro *ter* », nonché gli indici completi dei due processi;

incaricare il dottor Allegrini di compiere una valutazione sul materiale di potenziale interesse dell'inchiesta eventualmente presente nel Fondo Flaminio Piccoli conservato presso l'Istituto Sturzo;

autorizzare il dottor Donadio, il dottor Salvini e il tenente colonnello Occhipinti a svolgere una missione a Genova;

incaricare il dottor Salvini, il tenente colonnello Giraud e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni da una persona al corrente dei fatti;

incaricare il tenente colonnello Giraud e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti.

Comunica inoltre che:

il 2 ottobre 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato due note, riservate: una con

allegato il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da una persona al corrente dei fatti; una relativa all'identificazione del cappellano del carcere minore « Beccaria » di Milano nel periodo 1978-1983;

il 3 ottobre 2017 il tenente colonnello Giraudo ha depositato una nota, segreta, con allegato il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da una persona al corrente dei fatti;

nella stessa data il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona hanno depositato

il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da una persona al corrente dei fatti.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti dell'associazione Retake (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	427
Audizione del dottor Bruno Pulcinelli, presidente A.NA.CI.PE. (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	427
Audizione di rappresentanti del Coordinamento periferie di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	428
Comunicazioni del Presidente	428
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	428

Martedì 3 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. — Intervengono, per l'associazione Retake, Rebecca Spitzmiller, coordinatrice nazionale, Elena Viscusi, componente del consiglio direttivo e Simona Frassone, segretario generale; per l'A.NA.CI.PE., Bruno Pulcinelli, presidente, e Andrea De Carolis; per il Coordinamento periferie di Roma, Pino Galeota, Maurizio Geusa, Francesca Danese ed Eugenio De Crescenzo.

La seduta comincia alle 10.40.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'associazione Retake.

(*Svolgimento e conclusione*).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rebecca SPITZMILLER, *coordinatrice nazionale dell'associazione Retake*, ed Elena VISCUSI, *componente del consiglio direttivo dell'associazione Retake*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Roberto MORASSUT (PD) e Vincenzo PISO (Misto-UDC-IDEA).

Rebecca SPITZMILLER, *coordinatrice nazionale dell'associazione Retake* e Elena VISCUSI, *componente del consiglio direttivo dell'associazione Retake*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, formulate delle osservazioni, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Bruno Pulcinelli, presidente A.NA.CI.PE.

(*Svolgimento e conclusione*).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Bruno PULCINELLI, *presidente dell'A.NA.CI.PE*, e Andrea DE CAROLIS, *per l'A.NA.CI.PE*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Roberto MORASSUT (PD), Vincenzo PISO (Misto-UDC-IDEA) e Andrea DE MARIA (PD).

Bruno PULCINELLI, *presidente dell'A.NA.CI.PE*, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti del Coordinamento
periferie di Roma.**

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Pino GALEOTA, Eugenio DE CRESCENZO, Maurizio GEUSA e Francesca DANESE, *per il Coordinamento periferie di Roma*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Roberto MORASSUT (PD), Vincenzo PISO (Misto-UDC-IDEA) e Andrea DE MARIA (PD).

Francesca DANESE e Pino GALEOTA, *per il Coordinamento periferie di Roma*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 27 settembre 2017, al fine di coadiuvare la Commissione nell'approfondimento del settore sociale, ha convenuto di avvalersi della consulenza della professoressa Rossella Selmini, professore associato presso il Dipartimento di Sociologia, Università del Minnesota (USA).

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 3 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	429
Esame dello schema di Regolamento interno	429
ALLEGATO (<i>Schema di Regolamento interno</i>)	430

Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente CASINI dispone, non facendosi obiezioni al riguardo, che sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Esame dello schema di Regolamento interno.

Il presidente CASINI illustra uno schema di Regolamento interno, pubblicato in allegato.

Intervengono gli onorevoli MELONI (FdI-AN) e SIBILIA (M5S) e il senatore D'ALÌ (FI-PdL XVII), per chiedere la fissazione di un breve termine per la presentazione di proposte emendative allo schema di regolamento.

Dopo un intervento della senatrice GIANNINI (PD), il PRESIDENTE propone di fissare il termine per gli emendamenti alle ore 18 della giornata odierna.

Convieni la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

**Schema di Regolamento interno della Commissione parlamentare di
inchiesta sul sistema bancario e finanziario.**

TITOLO I
NORME APPLICABILI

ART. 1.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 13 agosto 2017, n. 107, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Composizione e partecipazione alle sedute).

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.

4. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale addetto alla Commissione o autorizzato, nonché per i collaboratori di cui all'articolo 21.

ART. 3.

(Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo, nonché nei casi stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 4.

*(Funzioni del Presidente,
dei Vice Presidenti e dei Segretari).*

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento, formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute, convoca l'Ufficio di Presidenza e dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, rife-

rendo, di norma, entro due giorni all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

ART. 5.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma e il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle di minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi che le abbiano formulate. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un componente per Gruppo. La durata di ciascuno dei suddetti interventi non può superare i cinque minuti.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Convocazione della Commissione).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione

annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

ART. 7.

(Ordine del giorno delle sedute).

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

ART. 8.

(Numero legale).

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito al comma 3.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia in nu-

mero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.

3. Per le deliberazioni in merito ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione, per l'approvazione di una proposta di relazione, presentata ai sensi dell'articolo 19, per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, nonché per la votazione finale delle proposte di modifica del Regolamento interno è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un intervallo di tempo non inferiore a venti minuti ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Nell'ipotesi di sospensione, qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

ART. 9.

(Deliberazioni della Commissione).

1. Fatto salvo il caso di cui al comma 2, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

2. Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota per alzata di mano, salvo il caso in cui almeno sei componenti richiedano la votazione nominale o dodici componenti chiedano lo scrutinio segreto.

5. La richiesta di votazione nominale o di scrutinio segreto deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che essa sia immediatamente ripetuta.

ART. 10.

(Pubblicità dei lavori).

1. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

2. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si redige e pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

3. All'inizio di ogni seduta la Commissione può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.

4. Nel corso della medesima seduta, la Commissione può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 2 e può altresì stabilire che la prosecuzione della seduta avvenga in forma segreta.

5. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di sei componenti.

ART. 11.

(Norme applicabili).

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla legge istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione, nonché, per le attività svolte avvalendosi dei poteri dell'autorità giudi-

ziaria, le norme del codice di procedura penale, ove compatibili.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ART. 12.

(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, nonché la disciplina di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, della legge istitutiva. Trova altresì applicazione l'articolo 5 della legge istitutiva in ordine alle richieste di atti e documenti.

ART. 13.

(Attività istruttoria).

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 11, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

3. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante interrogatori o testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

4. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

5. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero

proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

ART. 14.

(Esame di testimoni e confronti).

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

ART. 15.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto ste-

nografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

ART. 16.

(Falsa testimonianza).

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, previa ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

ART. 17.

(Denuncia di reato).

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

ART. 18.

(Archivio della Commissione).

1. L'Ufficio di Presidenza definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei do-

cumenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti. Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

4. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 21 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

5. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

ART. 19.

(Relazioni al Parlamento).

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge istitutiva.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. Per quel che concerne le spese per il funzionamento della Commissione trova applicazione la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge istitutiva.

ART. 21.

(Collaborazioni esterne).

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi di tutte le collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osser-

vanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti acquisiti dalla Commissione, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente.

3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, di un nucleo di agenti e funzionari o ufficiali delle forze dell'ordine.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni un compenso.

5. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

6. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce di norma alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto.

ART. 22.

(Modifiche al regolamento della Commissione).

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. T.U. C. 2352 e abb. (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	6
Attività conoscitiva nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
Attività conoscitiva nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
Attività conoscitiva nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
Attività conoscitiva nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8
Attività conoscitiva nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	9
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 17

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.

Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella,

C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi,

C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella,

C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi,

C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318

D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331

Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 17ALLEGATO 1 (*Proposte emendative*) 30

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis,

Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere**favorevole*) 26ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 237

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere

architettoniche. Emendamenti C. 1013-A e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclu-**sione – Parere*) 29

AVVERTENZA 29

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti

abusivi. Esame emendamenti C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera

e nuovamente modificata dal Senato 239

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis,

Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere**favorevole*) 240ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 247

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni

per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni

sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato

dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 240

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C.

4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato (*Seguito dell'esame**e rinvio*) 244ALLEGATO 2 (*Emendamenti presentati*) 248

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità

a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 245

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema

europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai

casellari giudiziari. COM (2017) 341 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma**1, del Regolamento e rinvio*) 245

Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011. COM (2017) 344 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	246
--	-----

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	258
---	-----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 4475 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	259
---	-----

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 3831 La Marca ed altri e abbinata C. 4325 Caruso ed altri (<i>Discussione e rinvio – Adozione di un testo base</i>) ...	260
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della Relazione introduttiva del deputato Fedi</i>)	263

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a New York in occasione della 72 ^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (19-22 settembre 2017)	261
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	264

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	262
---	-----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	267
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, con Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	267
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	272

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	269
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto). Atto n. 460 (<i>Esame e rinvio</i>)	269

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 1013 e abb-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	273
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	274

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. Atto n. 448 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	279
--	-----

SEDE REFERENTE:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	280
ALLEGATO (<i>Errata Corrige depositata dal rappresentante del Governo</i>)	281
ERRATA CORRIGE	280

VI Finanze**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione dell'amministratore delegato di Frigiolini & partners Merchant, Leonardo Frigiolini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	285
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	286
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	304
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. Emendamenti C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	301
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	309
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	311
AVVERTENZA	303

VII Cultura, scienza e istruzione**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione di Ugo Bacchella, Carlo Fuortes, Armando Massarenti, Marino Sinibaldi e Silvia Ronchey (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	312
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	313
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	322
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativo presentato dal gruppo Articolo 1-MDP</i>)	323
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	313

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin (<i>Esame e rinvio</i>)	316
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	326
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	332

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	326
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	329
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Esame emendamenti C. 1013-1577-A	331
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	334
Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. Atto n. 448 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	334
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 449 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	338
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	341
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	341
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere della relatrice)</i>	343
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo M5S)</i>	346
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	348
X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Prof. Giovanni Pitruzzella, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3792 Baldelli, recante disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici	351
SEDE CONSULTIVA:	
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Testo base C. 3411 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	352
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	353
Sui lavori della Commissione	356
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. Emendamenti C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	357
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione)</i>	358
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	359

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato 1 e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	357
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	360

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	364
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	373

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi	376
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	377
--	-----

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	382
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	384
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	391

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	388
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	395

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	389
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	396
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	407
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	400

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 449 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	403
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	405

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente definizione del procedimento per la realizzazione del progetto denominato « Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud ». Atto n. 446 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	408
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	415

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII n. 5-bis, Allegati e Annesso (<i>Parere alla V Commissione della Camera e alla 5ª Commissione del Senato</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	410
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	416
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb. (<i>Parere alla XII Commissione della Camera</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	411
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	417
Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione. S. 2728 Governo (<i>Parere alla 4ª Commissione del Senato</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	412
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	418
Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare. Testo unificato: S. 2048 e abb. (<i>Parere alla 11ª Commissione del Senato</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	413
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	419
AVVERTENZA	414

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 438) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	421
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 422

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori 423

Audizione di Emilia Fiorani, amministratore unico della società Tre Erre (*Svolgimento e conclusione*) 423**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 424

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 425

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 425

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIEAudizione di rappresentanti dell'associazione Retake (*Svolgimento e conclusione*) 427Audizione del dottor Bruno Pulcinelli, presidente A.NA.CI.PE. (*Svolgimento e conclusione*) . 427Audizione di rappresentanti del Coordinamento periferie di Roma (*Svolgimento e conclusione*) . 428

Comunicazioni del Presidente 428

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 428

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

Sulla pubblicità dei lavori 429

Esame dello schema di Regolamento interno 429

ALLEGATO (*Schema di Regolamento interno*) 430

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

